



Comunicato Ufficiale n. 1 del 10/07/2020

Stagione Sportiva 2020/2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	2
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	2
2.1. OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI.....	2
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	3
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	3
3.2. SEGRETERIA.....	4
3.2.1. ISCRIZIONE ED ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI	4
3.2.2. TORNEI FEDERALI	52
3.2.3. VARIAZIONI ATTIVITA'	52
3.2.4. RICHIESTE VARIAZIONI ATTIVITÀ	52
3.2.5. SOCIETA' INATTIVE.....	52
3.2.6. OSSERVAZIONI GRADUATORIE DI MERITO.....	53
3.2.7. RICHIESTA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	53
3.2.8. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.....	53
3.2.9. RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTO.....	54
3.2.10. CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO	55
3.2.11. CONVENZIONE DUFERCO ENERGIA/COMITATO REGIONALE TOSCANA.....	56
3.2.12. CORSO ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI UEFA GRASSROOTS C LICENCE AD INVITO.....	57
3.2.13. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE.....	57
3.2.14. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI.....	59
3.2.15. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO	59
CALCIO FEMMINILE	60
CALCIO A 5	60
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	61
5. RISULTATI	61
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	61
7. ERRATA CORRIGE	61
8. ALLEGATI	62
9. CALENDARIO GARE	62

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: toscana.lnd.it

e-mail: crt.toscana@lnd.it

pec: crtoscana@pec-legal.it

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521488	fax 0556540787
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	fax 0557472707
Tesseramento	tel. 0556521418 - 419 - 420	fax 0557472708	Giudice sportivo	tel. 0556521417 fax 0557472709	giudicetoscana@pec-legal.it
Affari generali	tel. 0556521400 - 401				giudice.toscana@lnd.it
Calcio a 5	tel. 0556521431		Corte appello sportiva	tel. 0556521430 fax 0557472710	cortetoscana@pec-legal.it
Calcio Femminile	tel. 0556521432		e Tribunale Federale		cdt.toscana@lnd.it
Impianti sportivi	tel. 0556521421				

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

- CU n.1/A FIGC - Deroga art. 40, comma 3 bis NOIF
- CU n.6/A FIGC - Tesseramento Giovani art. 31 NOIF
- CU n.7/A FIGC - Modifica CU n. 222/A del 15 giugno 2020 - Giovani di Serie
- CU n.8/A FIGC - Differimento termini art. 116 NOIF
- CU n.9/A FIGC - Nuove Norme Organizzative e di Funzionamento Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale
- CU n.10/A FIGC - Deroga art. 103 bis, NOIF

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione del 7 luglio 2020, tenuto conto della particolare situazione causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ha deliberato di prorogare al 31 dicembre 2020 le omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla data del 30 giugno 2020.

2.2. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 1 - Attività ufficiale della L.N.D. 2020/2021
- Comunicato Ufficiale n. 2 - Art. 43 NOIF - obbligo visita medica
- Comunicato Ufficiale n. 3 - Orari ufficiali stagione sportiva 2020/2021
- Comunicato Ufficiale n. 4 - Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 - Fase Nazionale
- Comunicato Ufficiale n. 5 - Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND
- Comunicato Ufficiale n. 7 - Commissione Accordi Economici LND
- Comunicato Ufficiale n. 15 - Decadenza Organi direttivi Divisione Calcio a 5 nomina Commissario Straordinario
- Circolare n.1 - Data conclusione attività agonistica 2020/2021
- Circolare n.2 - Dichiarazioni di inattività - art. 16 NOIF
- Circolare n.3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico
- Circolare n.4 - Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive
- Circolare n.5 - Convenzione LND-USSI
- Circolare n.6 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca
- Circolare n.7 - Acquisizione diritti audio-video 2020/2021
- Circolare n.8 - Circolare n.20/2020 Centro Studi Tributarie LND

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO

Con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo, oltre a poter usufruire del consueto microcredito, che ormai da qualche anno viene utilizzato esclusivamente per le iscrizioni, è stato inoltre preparato un nuovo prodotto finanziario aggiuntivo straordinario per la ripartenza che sarà operativo dal 20 luglio p.v., con condizioni riportate nel dettaglio a **pagina 55** del presente C.U.

Si è avuto conferma che è stato approvato un emendamento al Decreto Rilancio che estende anche alle società sportive dilettantistiche l'accesso al credito con il 100% di garanzia da parte dello stato per prestiti fino al termine del 2020, come già avviene per il sistema dell'impresa, con finanziamenti fino a € 30.000, restituzione fino ad un massimo di 120 mesi e con preammortamento di due anni. Decreto che dovrebbe essere approvato entro il 18/07.

Ritenevamo importante informare le società su alcune forme di finanziamento, in modo tale che ognuna potrà eventualmente scegliere la soluzione migliore per le sue specifiche esigenze.

PROROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Come già ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana nel programma delle proposte a favore delle Società per la ripartenza delle attività post Covid-19, la richiesta di prorogare le omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla data del 30 giugno 2020, è stata deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (come riportato in altra parte del presente C.U.) Per il momento la proroga è fissata al 31 dicembre 2020, con proposta di ulteriore proroga.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. ISCRIZIONE ED ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI

Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell'iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2020/2021, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente.

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

- ⇒ ECCELLENZA
- ⇒ PROMOZIONE
- ⇒ PRIMA CATEGORIA
- ⇒ SECONDA CATEGORIA
- ⇒ TERZA CATEGORIA
- ⇒ JUNIORES PROVINCIALI PURO
- ⇒ JUNIORES REGIONALI
- ⇒ JUNIORES PROVINCIALI
- ⇒ CALCIO A 5 – SERIE C1
- ⇒ CALCIO A 5 – SERIE C2
- ⇒ CALCIO A 5 – SERIE D
- ⇒ CALCIO A 5 – JUNIORES/UNDER21
- ⇒ CALCIO A 5 – FEMMINILE
- ⇒ CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA
- ⇒ CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE
- ⇒ CALCIO FEMMINILE – JUNIORES
- ⇒ ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17
- ⇒ ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16
- ⇒ GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15

MODALITA' DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA'

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito **www.Ind.it** (area società), attraverso la pagina web di ogni società con la procedura della dematerializzazione.

Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per il **24 LUGLIO 2020**.

Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d'accesso.

Per procedere all'iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:

- 1) compilazione dei dati societari e dell'organigramma;
- 2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
- 3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "*rendi definitivo il documento*" e apparirà la dizione "*documento convalidato*". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

Si riporta di seguito l'iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:

Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:

- 1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
- 2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc...);
- 3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
- 4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell'ente di certificazione dell'avvenuta acquisizione del documento dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
- 5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, ecc...). In questo caso ripetere il procedimento.

**I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE**

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. -
Disponibilità dell'impianto di gioco da parte dell'Ente proprietario -
Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma)

**NEL MODELLO DELL'ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE
RIPORTATA LA DATA DELL'ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA**

**Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco
allegando i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco /
Proprietario / Gestore) o altro documento equivalente.**

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà dopo gli opportuni controlli.

FIRMA ELETTRONICA

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'approssimarsi della nuova stagione sportiva, la **FIRMA ELETTRONICA** necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai campionati di competenza, **VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE** il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l'apposito menu **RIATTIVAZIONE PIN**.

Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario inserirlo nell'organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta "firma" nella voce Qualifica.

Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella "Rappresentante legale".

Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili.

L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu **RIATTIVAZIONE PIN**.

- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospendere temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:

1. Microcredito (per la quota totale dell'iscrizione)
2. Finanziamento agevolato (per la quota totale dell'iscrizione, come da convenzione pubblicata in altra parte del presente C.U.)
3. Rateizzazione in 4 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico o assegno circolare e restanti rate con addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD presente nella domanda di iscrizione)
4. Pagamento tramite "portafoglio iscrizioni": le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel "portafoglio tesseramento" tramite l'apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia.

L'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:

ECCELLENZA	
Termine iscrizione on-line	24 a 31 LUGLIO 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	10 AGOSTO 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 2.500,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 1.675,00
Assicurazione dirigenti	€ 130,00
Acconto spese	€ 1.545,00
Contributo Covid-19	€ - 1.500,00
Totale	€ 4.650,00
Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.	
1^ rata al 10/08/2020: € 345,00 (€ 1.845,00 - contributo Covid-19 €1.500,00) 2^ rata al 16/11/2020: € 1.845,00 3^ rata al 21/12/2020: € 1.230,00 4^ rata al 22/02/2021: € 1.230,00	

ORGANICO CAMPIONATO

ECCELLENZA 2020/2021

- **retrocesse dal campionato di SERIE D**

1	PONSACCO 1920 SSD ARL F.C.
2	TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL

- **in organico**

3	ANTELLA 99 U.S.D.
4	BALDACCIO BRUNI U.P.D.
5	CALCIO CASTELFIORENTINO S.S.D.
6	CASCINA A.S.D.
7	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD U.S.
8	COLLIGIANA U.S.D.
9	CUOIOPELLI U.C.D.
10	FORTIS JUVENTUS 1909 A.S.D.
11	FRATRES PERIGNANO 2019 A.S.D.

12	FUCECCHIO A.S.D. A.C.
13	LASTRIGIANA A.S.D.
14	MASSESE 1919 S.R.L. U.S.
15	NUOVA A.C. FOIANO A.S.D.
16	POGGIBONSI S.R.L. U.S.
17	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO A.S.D.
18	PONTREMOLESE 1919 G.S.D.
19	PORTA ROMANA OLTRARNO ASD CS
20	S.C. ATLETICO CENAIA A.S.D.
21	SAN MARCO AVENZA 1926 U.S.D.
22	SAN MINIATO BASSO CALCIO A.S.D.
23	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD
24	SIGNA 1914 A.D. S.S.
25	SINALUNGHESE A.S.D. U.C.
26	TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D.
27	TERRANUOVA TRAIANA A.S.D.
28	VALDARNO FOOTBALL CLUB A.S.D.
29	VALDINIEVOLE MONTECATINI A.D.
30	ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L.

- **promosse dal campionato di PROMOZIONE**

31	CERTALDO A.S.D.
32	CHIANTIGIANA A.S.D.
33	FIRENZE OVEST A.S.D. POL.
34	RIVER PIEVE A.S.D.

- **graduatoria di merito prioritaria**

35	PRATO 2000 POL.D.
----	-------------------

- **graduatoria per meriti sportivi per ampliamento organico**

36	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
----	---------------------------

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2020/2021, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.2001 in poi
- 1 nato dall'1.1.2002 in poi

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori.

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato che nel corso delle gare dell'attività ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società hanno l'obbligo sin dall'inizio delle stesse gare e per l'intera durata, quindi, anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno

1 calciatore nato dal 1 gennaio 2000 in poi

1 calciatore nato dal 1 gennaio 2001 in poi

1 calciatore nato dal 1 gennaio 2002 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l'obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.2001 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.2002 in poi.

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 LND).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di **€ 5.000,00**, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la "fascia B", ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

Data inizio attività

Campionato: domenica 11/10/2020

Coppa Italia: domenica 13/09/2020

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

PROMOZIONE

Termine iscrizione on-line

24 a 31 LUGLIO 2020Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:****10 AGOSTO 2020**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	1.900,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	1.490,00
Assicurazione dirigenti	€	130,00
Acconto spese	€	1.380,00
Contributo Covid-19	€	- 1.200,00
Totale	€	4.000,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella domanda di iscrizione.

1^ rata al 10/08/2020: € 360,00 (€ 1.560,00 - contributo Covid-19 €1.200,00)

2^ rata al 16/11/2020: € 1.560,00

3^ rata al 21/12/2020: € 1.040,00

4^ rata al 22/02/2021: € 1.040,00

ORGANICO CAMPIONATO**PROMOZIONE 2020/2021****- retrocesse dal campionato di ECCELLENZA**

1	RIGNANESE U.S.D.
2	VIRTUS VIAREGGIO A.S.D.

- in organico

3	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. C.S.
4	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
5	ART.IND.LARCIANESE U.S.D.
6	ATHLETIC CALENZANO CALCIO A.S.D.
7	ATLETICO ETRURIA A.S.D.
8	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO A.S.D.
9	AUDAX RUFINA S.P.D.
10	BUCINESE A.S.D. POL.
11	CASTELNUOVESE U.S.D.
12	CASTIGLIONESE A.S.D. U.S.
13	CENTRO STORICO LEBOWSKI SCSD
14	COLLI MARITTIMI U.S.D.
15	CORTONA CAMUCIA CALCIO A.S.D.

16	FORCOLI 1921 VALDERA SSDARL
17	G. URBINO TACCOLA U.S.D.
18	GAMBASSI U.S.D.
19	LAMMARI 1986 A.S.D.
20	LAMPO 1919 A.S.D.
21	LANCIOTTO CAMPI V.S.D. A.S.D.
22	LUCIGNANO U.S.D.
23	LUCO A.S.D. POL.
24	MALISETI SEANO A.S.D.
25	MAZZOLA VALDARZIA A.S.D.
26	MONTALCINO A.S.D.
27	MONTEROTONDO U.S.D.
28	MONTESPERTOLI A.S.D.
29	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A.S.D.
30	PIEVE FOSCIANA A.S.D.
31	PONTASSIEVE A.S.D.
32	PONTEBUGGIANESE SRL S.S.D.
33	PRATOVECCHIO STIA A.S.D.
34	QUARRATA OLIMPIA A.S.D. A.C.
35	REAL CERRETESE A.S.D. POL.
36	S.ANDREA U.S.D.
37	S.QUIRICO G.S.D.
38	SAN DONATO ACLI POL.D. *
39	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
40	SOCICASENTINO 1930 A.S.D. *
41	SPORT CLUB ASTA A.S.D.
42	SPORTING CECINA 1929 A.C.
43	VIACCIA CALCIO A.S.D.
44	VILLA BASILICA A.S.D.

* proposta di fusione con Albinia

* proposta di fusione con Falterona Alto Casentino e Casentino Academy (SGS)

- **promosse dal campionato di PRIMA CATEGORIA**

45	ALBERORO 1977 U.S.D.
46	ALBINIA U.S.D. *
47	AMICI MIEI SSDARL
48	CASTIGLIONCELLO U.S.D.
49	CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 A.S.D.
50	MONTAGNANO 1966 U.S.D.
51	MONTELUPO A.S.D. U.S.C.
52	S.PIERO A SIEVE A.S.D. POL.
53	SALINE A.S.D.

* proposta di fusione con San Donato Acli

- **graduatoria di merito (primo posto avente diritto)**

54	GALLIANESE A.S.D.
----	-------------------

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2020/2021, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.2001 in poi
- 1 nato dall'1.1.2002 in poi

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori.

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato che nel corso delle gare dell'attività ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società hanno l'obbligo sin dall'inizio delle stesse gare e per l'intera durata, quindi, anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno

- 1 calciatore nato dal 1 gennaio 2000 in poi**
- 1 calciatore nato dal 1 gennaio 2001 in poi**
- 1 calciatore nato dal 1 gennaio 2002 in poi**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale N.1 LND). Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato. Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

Data inizio attività

Campionato: domenica 11/10/2020

Coppa Italia: domenica 20/09/2020

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

PRIMA CATEGORIA	
Termine iscrizione on-line	24 a 15 AGOSTO 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	25 AGOSTO 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 1.400,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 1.350,00
Assicurazione dirigenti	€ 130,00
Acconto spese	€ 970,00
Contributo Covid-19	€ - 1.000,00
Totale	€ 3.150,00
<p>Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.</p> <p style="text-align: center;"> 1^ rata al 25/08/2020: € 245,00 (€ 1.245,00 - contributo Covid-19 €1.000,00) 2^ rata al 16/11/2020: € 1.245,00 3^ rata al 21/12/2020: € 830,00 4^ rata al 22/02/2021: € 830,00 </p>	

ORGANICO CAMPIONATO**PRIMA CATEGORIA 2020/2021**- **in organico**

1	ACADEMY PORCARI A.S.D.
2	AFFRICO A.S.D. U.S.
3	AMBRA U.S.D.
4	AMIATA A.C.D.
5	AREZZO FOOTBALL ACADEMY USDSRL
6	ARGENTARIO S.S.D.
7	ATLETICA CASTELLO A.S.D.
8	AUDACE LEGNAIA U.S.D.
9	AURORA PITIGLIANO U.S.D.
10	BARBERINO V.ELSA A.S.D. POL.
11	BELMONTE ANTELLA GRASSINA A.S.D.
12	BETTOLLE POL.D.
13	BIBBIENA A.C.D.
14	C.F. 2001 CASALE FATTORIA ASD.GS
15	CALCI 2016 A.S.D.
16	CALDANA U.S.D.
17	CANDEGLIA PORTAALBORGO A.S.D.
18	CAPANNE CALCIO 1989 A.S.D.

19	CAPOLONA QUARATA U.S.D.
20	CASALGUIDI 1923CALCIO SRL S.S.D.
21	CASTELNUOVO VAL DI CECINA A.S.D.
22	CHIANTI NORD A.S.D. POL.
23	COMEANA BISENZIO A.S.D.
24	CORSANICO G.S.D.
25	DIAVOLI NERI GORFIGLIANO S.S.D.
26	DON BOSCO FOSSONE U.S.D.
27	DONORATICO U.S.D.
28	F.C. CUBINO A.S.D.
29	FC MERIDIEN LARCIANO A.S.D.
30	FIESOLE CALCIO SSDARL
31	FIRENZE SUD SPORTING CLUB SSDARL
32	FONTE BEL VERDE A.P.D.
33	FORNACETTE CASAROSA ASD F.C.
34	FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D.
35	FULGOR CASTELFRANCO U.S.D.
36	GALCIANESE S.S.D.
37	GEOTERMICA A.C.D.
38	GRACCIANO A.S.D.
39	GREVIGIANA A.S.D.
40	IDEAL CLUB INCISA A.S.D.
41	INTERCOMUNALE MONSUMMANO A.S.D.
42	ISOLOTTO U.P.D.
43	JOLLY MONTEMURLO SSDARL
44	JOLO CALCIO A.S.D.
45	LA NUOVA POL.NOVOLI A.S.D.
46	M.C. VALDICHIANA CALCIO U.S.D.
47	MANCIANO U.S.D.
48	MARGINONE 2000 U.S.D.
49	MARINO MERCATO SUBBIANO A.C.D.
50	MASSA VALPIANA A.S.D.
51	MEZZANA A.S.D. G.S.
52	MOLAZZANA U.S.D.
53	OLIMPIC SANSOVINO A.C.D.
54	OLMOPONTE AREZZO G.S.
55	ORENTANO CALCIO G.S.D.
56	PELAGO U.S.D.
57	PIENZA S.P.D.
58	PIEVE AL TOPPO 06 POL.D.
59	PONTE A MORIANO U.S.D.
60	PONTE D ARBIA A.S.D. U.S.
61	PORTUALE GUASTICCE A.S.D.
62	RASSINA A.S.D.
63	RINASCITA DOCCIA U.S.D.

64	RONDINELLA MARZOCCO A.S.D.
65	S.MINIATO A.S.D. A.C.
66	SAN GIULIANO F.C. A.S.D.
67	SAN MINIATO A.S.D. G.S.
68	SANROMANESE VALDARNO U.S.D.
69	SCARLINO CALCIO A.S.D.
70	SERRICCILO A.S.D.
71	SETTIGNANESE A.S.D. U.S.
72	SORANO A.S.D. G.S.
73	SPOIANO POL.
74	SPORTING PIETRASANTA 1909 A.S.D.
75	STAFFOLI A.S.D. G.S.
76	TEGOLETO U.S.D.
77	TIRRENIA U.S.
78	TORRELAGHESE 2015 A.S.D.
79	TORRENIERI A.S.D. A.P.T.
80	TORRITA A.S.D. U.S.
81	UNIONE TEMPIO CHIAZZANO A.C.D.
82	VAGGIO PIANDISCO 1932 A.S.D.
83	VENTURINA CALCIO A.S.D.
84	VICIOMAGGIO A.S.D.
85	VIRTUS CHIANCIANO TERME A.S.D.
86	VOLTERRANA 2016 A.S.D.

- **promosse dal campionato di SECONDA CATEGORIA**

87	CERBAIA U.S.D.
88	FONTEBLANDA A.S.D.
89	LAIATICO U.S.D.
90	LUDUS 90 VALLE DELL ARNO A.S.D.
91	MALMANTILE A.S.D.
92	PERGINE A.S.D. G.S.
93	PESCIA U.S.D.
94	POMARANCE U.S.D.
95	PONTE A CAPPIANO F.C. A.S.D.
96	ROMAGNANO CALCIO A.S.D.
97	S.GODENZO A.S.D. G.S.
98	S.VINCENZO U.S.D.
99	SANCASCIANESE CALCIO ASD U.S.
100	TAVOLA CALCIO 1924 A.S.D.
101	UNIONE POL.POLIZIANA ASD
102	VAGLI A.S.D.

- **graduatoria di merito (primo posto avente diritto)**

103	GIOVANI ROSSONERI 2010 A.S.D.
-----	-------------------------------

- **graduatoria per meriti sportivi (in tale caso coincidente con quella di merito) per ampliamento organico**

104	ATLETICO PODENZANA 2004 A.S.D.
-----	--------------------------------

Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 1a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato che nel corso delle gare dell'attività ufficiale le Società hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio delle stesse e per l'intera durata e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive

1 calciatore nato dal 1 gennaio 1998 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Attività Giovanile

Comunicazioni in merito a tale attività verranno stabilite con prossimo C.U..

Data inizio attività

Campionato: domenica 11/10/2020

Coppa Toscana: domenica 20/09/2020

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

SECONDA CATEGORIA

Termine iscrizione on-line

**24 LUGLIO
a 15 AGOSTO 2020**Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:****25 AGOSTO 2020**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	950,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	1.200,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	810,00
Contributo Covid-19	€	- 800,00
Totale	€	2.550,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella domanda di iscrizione.

1^ rata al 25/08/2020: € 205,00 (€ 1.005,00 - contributo Covid-19 € 800,00)

2^ rata al 16/11/2020: € 1.005,00

3^ rata al 21/12/2020: € 670,00

4^ rata al 22/02/2021: € 670,00

ORGANICO CAMPIONATO**SECONDA CATEGORIA 2020/2021**- **in organico**

1	A. FORNOLI A.S.D. G.S.
2	ACCIAIOLO CALCIO A.S.D.
3	ACQUACALDAS.PIETRO A VICO U.S.D.*
4	ACQUAVIVA A.S.D. S.P.
5	ALBERESE A.S.D.
6	ALBERETA 72 A.S.D. POL.
7	ALBERETA SAN SALVI G.S.D.
8	ALTA MAREMMA A.S.D.
9	ANTIGNANO A R.L. S.S.D.
10	ARDENZA G.S.D.
11	ARNO CASTIGLIONI LATERINA A.S.D.
12	ATLETICO CARRARA DEIMARMI A.S.D.
13	ATLETICO FUCECCHIO A.S.D.
14	ATLETICO LEVANE LEONA A.S.D.
15	ATLETICO LUCCA S.C. A.S.D.
16	ATLETICO PIANCASTAGNAIO A.S.D.
17	ATLETICO PIAZZE A.S.D.
18	ATLETICO SPEDALINO
19	AUDACE ISOLA D ELBA A.S.D.

* proposta di fusione con Folgor Marlia

20	BADIA A ROTI CALCIO A.S.D.	
21	BADIA AGNANO A.S.D. POL.	
22	BAGNO A RIPOLI A.C.D.	
23	BARGA A.S.D.	
24	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D G.S.	
25	BERARDENGA G.S.D.	
26	BORGO A BUGGIANO CALCIO A.S.D.	
27	BORGO A MOZZANO ASD GS	
28	BUTESE CALCIO ASDGS	
29	C.D.P. SPAZZAVENTO ASD SS	
30	C.G. AURORA MONTAIONE A.S.D.	
31	CALCIO ALBACARRAIA 1997 A.S.D.	
32	CALCIO CASCIANA TERMELARI U.S.D.	
33	CALCIO PESTELLO A.S.D.	
34	CAMPAGNATICO S.S.D.	
35	CAPANNOLI SAN BARTOLOMEO A.S.D.	
36	CASELLINA U.S.D.	
37	CASOLESE POL.D.	
38	CASTELFRANCO CALCIO A.S.D.	
39	CASTELL AZZARA A.S.D.	
40	CASTELLINA IN CHIANTI ASD FC	
41	CASTELLINA SCALO A.S.D.	
42	CECINA 2000 A.S.D. G.S.	
43	CETONA 1928 A.S.D.	
44	CHIESANUOVA 1975 A.S.D.	
45	CHIESINA UZZANESE A.S.D. U.S.	
46	CINIGIANO S.S.D.	
47	CIRCOLO FRATTICIOLA G.S.	
48	CITTA DI CHIUSI A.S.D.	
49	CLUB MEZZANA A.S.D. *	* proposta di fusione con La Querce 2009
50	CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D	
51	COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A.C.	
52	COLLEVICA A.S.D.	
53	CORSAGNA A.S.D.	
54	CRESPINA CALCIO A.S.D.	
55	DAYTONA CALCIO A.S.D.	
56	DLF FIRENZE CALCIO A.S.D.	
57	ETRUSCA MARINA F.C. U.S.D. *	* proposta di fusione con Marina Calcio
58	EURO CALCIO FIRENZE A.S.D.	
59	FABBRICA U.S.D.	
60	FAELLESE A.S.D. U.S.	
61	FALTERONA ALTO CASENTINO A.S.D. *	* proposta di fusione con Soci Casentino 1930 e Casentino Academy (SGS)
62	FERRUCCIA A.S.D.	
63	FILATTIERESE A.S.D.	
64	FILETTOLE CALCIO S.C.D.	
65	FIRENZUOLA S.S.D.	

66	FIVIZZANESE A.S.D.	
67	FLORENCE SPORTING CLUB A.S.D.	
68	FLORIA 2000 AR.L. S.S.D.	
69	FLORIAGAFIR BELLARIVA G.S.D.	
70	FOLGOR MARLIA A.S.D. *	* proposta di fusione con Acquacalda S.Pietro a Vico
71	FORTE DI BIBBONA CALCIO A.S.D.	
72	FORTIS CAMAIORE A.S.D.	
73	FRATTA S.CATERINA A.S.D.	
74	G.S. BUONCONVENTO A.S.D.	
75	GALLICANO A.S.D. U.S.	
76	GINESTRA FIORENTINA ASD POL.	
77	GIOVANI VIA NOVA B.P. U.C.D.	
78	GIOVANILE SEXTUM A.S.D. *	* proposta di fusione con Peccioli Calcio
79	GRUPPO SPORTIVO QUERCETO A.S.D.	
80	GUAZZINO S.S.D. POL.	
81	IMPRUNETA TAVARNUZZE A.S.D.	
82	INVICTASAURO A.S.D.	
83	LA CELLA POL.D.	
84	LATIGNANO 2005 A.S.D.	
85	LIBERTAS TAVARNELLE 1927 A.S.D.	
86	LIDO DI CAMAIORE A.S.D. A.C.	
87	LIVORNO 9 S.D. C.S.	
88	LONDA 1974 A.S.D.	
89	LORESE CALCIO A.S.D. A.S.	
90	LUCCA CALCIO A.S.D.	* proposta di fusione con Sporting Massarosaacademy (Juniores puro)
91	LUCCASETTE A.S.D. A.C.	
92	MAGLIANESE POL.	
93	MARCIANA MARINA A.S.D.	
94	MARSILIANA AICS A.S.D.	
95	MIGLIARINO VECCHIANO POLASD	
96	MOLINENSE A.S.D. U.S.	
97	MONTAGNA PISTOIESE A.S.D.	
98	MONTECCHIO POL.D.	
99	MONTEMIGNAIO A.S.D.	
100	MONTENERO ASD US	
101	MONTEPIANO A.S.D.	
102	MONTERONI A.S.D.	
103	MONTI U.S.D.	
104	MONTIANO U.S.D.	
105	MONTIERI A.S.D. A.C.	
106	MONZONE 1926 U.S.D.	
107	NEANIA CASTEL DEL PIANO A.S.D.	
108	NUOVA GROSSETO BARBANELLA ASD.P.	
109	NUOVA POL. POPOLARE CEP A.S.D.	
110	NUOVA RADICOFANI A.S.D.	
111	ORBETELLO A.S.D. U.S.	

112	ORLANDO CALCIO LIVORNO A.S.D.
113	PAGANICO U.S.D.
114	PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
115	PALAZZO DEL PERO A.S.D. G.S.
116	PAPPIANA A.P.D. S.S.
117	PIANELLA G.S.D.
118	PIETA 2004 A.S.D.
119	PISAOVEST AURORA SPORTING A.S.D.
120	PISTOICALCIO U.S.D.
121	POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D.
122	POGGIO UNITED A.S.D.
123	POLISPORT.ATTUONI AVENZA A.S.D.
124	POLISPORTIVA CARRAIA A.S.D.
125	PONTE DELLE ORIGINI A.S.D.
126	PONTECOSI LAGOSI A.S.D.
127	PUNTA ALA 2013 A.S.D.
128	RADICONDOLI A.S.D.
129	RAPOLANO TERME F.C.D.
130	RESCO REGGELLO S.S.D.
131	RIBOLLA A.S.D.
132	RICORTOLA A.S.D.
133	RIOTORTO A.S.D.
134	RONTESE A.S.D.
135	ROSIGNANO SEI ROSE G.S.D.
136	S.BANTI BARBERINO A.S.D.
137	S.FILIPPO A.S.D. POL.
138	S.FIRMINA U.S.D.
139	S.MARCO LA SELLA POL.D.
140	S.MARIA A.S.D. POL.
141	SAGGINALE A.S.D.
142	SALES A.S.D. U.S.
143	SALIVOLI CALCIO A.S.D.
144	SAMBUCA U. CASINI A.S.D. U.S.
145	SAN CLEMENTE ASD.P.
146	SAN GIUSTO LE BAGNESE ASD.C.
147	SAN MACARIO A.S.D. U.S. *
148	SAN NICCOLÒ CALCIO A.S.D.
149	SAN POLO A.S.D.
150	SAN QUIRICO 1969 A.S.D.
151	SANCAT A.S.D.
152	SANT AGATA U.S.D.
153	SCARPERIA 1920 G.S.
154	SETTIMELLO A.S.D. A.C.
155	SPEDALINO LEQUERCI CALCIO A.S.D.
156	SPORTING ARNO A.S.D. U.S.
157	SPORTING BOZZANO A.S.D.
158	SPORTING FORTEDEIMARMI PS A.S.D.

* proposta di fusione con Oltreserchio (Calcio 5 – C2)

159	SPORTING SEANO 1948 S.S.D.
160	SPORTING VIAREGGIO 86 A.S.D.
161	STAGGIA G.S.D.
162	STELLA AZZURRA SSDARL
163	STELLA ROSSA POL.D.
164	STIA U.S.D.
165	SULPIZIA A.S.D. POL.
166	SUVERETO POL.D.
167	TERONTOLA A.S.D. G.S.
168	TREGGIAIA A.S.D. G.S.
169	VADA A.S.D.
170	VIRTUS ASCIANO S.S.D.
171	VIRTUS COMEANA SSC.D.
172	VIRTUS LAURENZIANA A.S.D.
173	VOLUNTAS A.S.D. S.S.

- **promosse dal campionato di TERZA CATEGORIA**

174	ANTARES MONTALE A.S.D. *	* proposta di fusione con Pol. 90 (Juniore Puro)
175	ARCI SARRIPOLI CALCIO A.S.D.	
176	AS CAVRIGLIA A.S.D.	
177	CERRETO. A.S.D.	
178	G.S. MONTERAPPOLI A.S.D.	
179	LUIGI MERONI ASD.FC	
180	MONTAGNA SERAVEZZINA A.S.D.	
181	MONTECARLO A.S.D.	
182	NEW ROSIGNANO SOLVAY 1922 A.S.D.	
183	NEW TEAM S.G. A.S.D.	
184	NOVA VIGOR MISERICORDIA A.S.D.	
185	OLIMPIC SARTEANO POL.D.	
186	P. CARLI SALVIANO A.S.D. POL.	
187	PONTASSERCHIO A.S.D.	
188	PRATO NORD A.S.D. POL.	
189	REAL PERETOLA A.S.D.	
190	RETIGNANO C.R.S.	
191	RISPESCIA U.S.D.	
192	ROCCASTRADA A.S.D. POL.	
193	S.ALBINO TERME A.P.D.	
194	SELVATELLE A.S.D.	
195	SPIANATE CALCIO A.S.D.	
196	TRO.CE.DO POL.	
197	VERNIO A.S.D.	
198	VIRTUS BIANCOAZZURRA A.S.D.	
199	VIRTUS BOTTEGONE A.S.D.	

- **graduatoria di merito vincenti Coppa Provinciale**

200	QUERCEGROSSA G.S.D.
-----	---------------------

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Seconda Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato che nel corso delle gare dell'attività ufficiale le Società non hanno nessun obbligo di impiegare calciatori giovani.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale N.1 LND), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Data inizio attività

Campionato: domenica 11/10/2020

Coppa Toscana: domenica 20/09/2020

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

TERZA CATEGORIA

Termine iscrizione on-line

24 LUGLIO
a 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:**

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	660,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	1.000,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	610,00
Contributo Covid-19	€	- 500,00
Totale	€	2.160,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella domanda di iscrizione.

1^a rata al 15/09/2020: € 298,00 (€ 798,00 - contributo Covid-19 € 500,00)

2^a rata al 16/11/2020: € 798,00

3^a rata al 21/12/2020: € 532,00

4^a rata al 22/02/2021: € 532,00

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di **nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Terza Categoria nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la **gratuità del "diritto di iscrizione al campionato"**, **ma non il Contributo Covid-19**, per un totale complessivo di **€ 2.000**.

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella domanda di iscrizione.

1^a rata al 15/09/2020: € 600,00

2^a rata al 16/11/2020: € 600,00

3^a rata al 21/12/2020: € 400,00

4^a rata al 22/02/2021: € 400,00

ORGANICO CAMPIONATO**TERZA CATEGORIA 2020/2021****- In organico**

1	A. BELLANI A.S.D. POL.
2	ACADEMY LIVORNO CALCIO A.S.D.
3	ACADEMY MASSA MONTIGNOSO A.S.D.
4	ACADEMY TAU A.S.D.
5	ALDOBRANDESCA ARCIDOSO A.S.D.
6	ALTA VALDINIEVOLE A.S.D.
7	ATLETICO CASTIGLIONE A.S.D.
8	ATLETICO ESPERIA A.S.D.
9	ATLETICO FIGLINE A.S.D.
10	ATLETICO FIRENZE A.S.D.
11	ATLETICO GROSSETO 2015 A.S.D.
12	ATLETICO MARGINONE 1990 A.C.D.
13	ATLETICO VALDAMBRA A.S.D.
14	ATLETICO VIAREGGIO A.S.D.
15	AVANE A.S.D. POL.
16	AZZURRA A.S.D.
17	BARGECCHIA A.S.D.
18	BATIGNANO CALCIO 1946 A.S.D.
19	BRACCAGNI F.C.D.
20	BUGIANI POOL 84 PT A.S.D.
21	C.POPOLARE TREBESTO A.S.D.
22	CALASANZIO A.S.D. G.S.
23	CALDINE A.S.D. G.S.
24	CAMPESE 1969 A.S.D.
25	CAMPIGLIA 1914 A.S.D.
26	CAPALBIO CALCIO A.S.D.
27	CARBONILE A.S.D.
28	CASA DEL POPOLO C.VAIANO A.S.D.
29	CASTIGLIONE D ORCIA A.P.D.
30	CAVALLINA CALCIO A.S.D.
31	CERBAIA CALCIO A.S.D.
32	CIVITELLA U.S.D.
33	COBRA KAI A.S.D.
34	COLLESALVETTI FC A.S.D.
35	COLONNATA 1965 A.C.D.
36	COREGLIA 2018 A.S.D.
37	CROCE VERDE VIAREGGIO ASD C.S.
38	DUCCIO DINI ASD FC
39	F.C.CARMIGNANO A.S.D.
40	FARNETA 1983 A.S.D.

41	FIL3 EUREKA 2016 FC A.S.D.	
42	FILICAIA DIAVOLI ROSSI A.S.D.	
43	FIRENZUOLA S.S.D.	Fuori classifica
44	FORNACI 1928 U.S.D.	
45	FOSDINOVO A.S.D.	
46	FRATI A.S.D.	
47	FRECCIA AZZURRA A.S.D.	
48	G.S.CASTEL SAN NICCOLO A.S.D.	
49	GEGGIANO A.S.D. G.S.	
50	GIOVANI CALCIO VINCI	
51	GIOVANI FUCECCHIO 2000 A.C.D.	
52	GRIGNANO ASD A.C.U.	
53	GRUPPO SPORTIVO PETROIO G.S.D.	
54	IL ROMITO A.S.D.	
55	INTERCOMUNALE S.FIORA A.S.D.	
56	KERIGMA A.S.D.	
57	LA BRIGLIA A.S.D.	
58	LA CANTERA ACLI GABBRO A.S.D.	
59	LA QUERCE 2009 F.C.D. *	* proposta di fusione con Club Mezzana
60	LAS VEGAS A.S.D.	
61	LE CASE CINTOLESE ASD F.C.	
62	LIGACUTIGLIANESE A.S.D.	
63	LUIGI MARTORELLA A.S.D.	
64	MARINA CALCIO U.S.D. *	* proposta di fusione con Etrusca Marina FC
65	MERCATALE A.S.D. F.C.	
66	MONSIGLIOLO A.S.D. S.P.	
67	MONTALLESE A.S.D.	
68	MONTEFOSCOLI CALCIO A.S.D.	
69	MONTEPULCIANO STAZIONE A.S.D.	
70	MONTICCHIELLO A.P.	
71	MONTIGNOSO F.C. 2019 A.S.D.	
72	MORIANESE U.S.D.	
73	MULAZZO A.S.D.	
74	NALDI A.S.D. POL.	
75	NOTTOLINI CALCIO A.S.D.	
76	NUOVA POLISPORTIVA SERRE A.S.D.	
77	NUOVO CALCIO SAN MARTINO A.S.D.	
78	OLIMPIA U.S.D.	
79	OLMI A.S.	
80	ORANGE DON BOSCO A.S.D.	
81	ORBETELLO SCALO A.S.D.	
82	PALLERONESE A.S.D.	
83	PAPERINO SAN GIORGIO A.S.D.	
84	PCA HITACHICALCIO PISTOIA A.S.D.	
85	PDC STIAVA A.S.D.	

86	PECCIOLI CALCIO A.S.D.*	* proposta di fusione con Giovanile Sextum
87	PIAN DI SAN BARTOLO POLASD	
88	PIAZZA 55 A.S.D.	
89	PIETRAIA A.S.D. POL.	
90	PIEVE S.PAOLO A.S.D.	
91	POLISPORTIVA BACCHERETO ASDC	
92	POLISPORTIVA FAUGLIA A.S.D.	
93	POLISPORTIVA MONTANINA A.S.D.	
94	POLISPORTIVA VAGLIA A.S.D.	
95	PONZANO POL.	
96	POPPI F.C.	
97	PORTO AZZURRO U.S.D.	
98	PRATO SPORT A.S.D. A.C.F.	
99	QUATTRO STRADE ASDPOL	
100	RADDESE A.S.D.	
101	REAL CASTIGLIONE PESCAIA A.S.D.	
102	REAL FORTEZZA LIVORNO A.S.D. *	* proposta di fusione con Young Livorno Calcio (SGS)
103	REAL MONTEROTONDO A.S.D.	
104	RIO MARINA U.S.D.	
105	ROMAIANO SRL S.S.D. C.C.	
106	ROSIA A.S.D.	
107	S.LORENZO CALCIO A.S.D. G.S.	
108	S.LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D.	
109	SAN FELICE A.S.D.	
110	SAN FREDIANO CALCIO A.S.D	
111	SAN GIUSTO A.S.D.	
112	SAN PAOLINO CARITAS A.S.D.	
113	SAN PIERO CALCIO A.S.D.	
114	SAN PROSPERO 1998 A.S.D.	
115	SAN VINCENZO A TORRI A.S.D.	
116	SAN VITALE CANDIA A.S.D. A.S.	
117	SANGIUSTINESE A.S.D.	
118	SANPIERINESE CALCIO A.S.D.	
119	SANTA BRIGIDA U.S.	
120	SANTA MARIA A MONTE A.S.	
121	SANTANNA A.S.D. POL.	
122	SANVITese U.S.D.	
123	SASSO PISANO A.S.D. G.S.	
124	SEGROMIGNO CALCIO 2019 A.S.D.	
125	SEMPRONIANO ASDUSS	
126	SESTO CALCIO 2010 A.S.D	
127	SESTOESE CALCIO A CINQUE A.S.D.	
128	SEXTUM BIENTINA SSDARL	
129	SIECI A.S.D. POL.	

130	SIENA NORD A R.L. S.S.D.
131	SPARTAK APUANE A.S.D.
132	SPORTING CASINI A.S.D. A.C.U.
133	SPORTING MARINA A.S.D.
134	STICCIANO A.S.D.
135	TERRICCIOLA ALTA VALDERA A.S.D.
136	TIRRENIA 1973 A.S.D.
137	TOBBIANA 1949 A.S.D.
138	TOSI A.S.D.
139	TUSCAR A.C.D.
140	UNIONE QUIESA MASSACIUCC. A.S.D.
141	VALENZATICO CALCIO A.S.D.
142	VALLIZERI G.S.D.
143	VENERI CALCIO A.S.D.
144	VERSILIA CALCIO P.S. A.S.D.
145	VESCOVADO A.S.D.
146	VILLAFRANCHESE A.S.D.
147	VIRTUS RIFREDI ASDPOL
148	VIRTUS ROBUR CASTELNUOVO A.G.D.

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale N.1 LND), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Data inizio attività

Le date di inizio, le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

JUNIORES PROVINCIALI PURO	
Termine iscrizione on-line	24 LUGLIO a 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	15 SETTEMBRE 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 610,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 610,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 200,00
Contributo Covid-19	€ - 400,00
Totale	€ 1.410,00
Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.	
1^ rata al 15/09/2020: € 143,00 (€ 543,00 - contributo Covid-19 € 400,00) 2^ rata al 16/11/2020: € 543,00 3^ rata al 21/12/2020: € 362,00 4^ rata al 22/02/2021: € 362,00	
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Juniores Provinciali nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato" , ma non il Contributo Covid-19 , per un totale complessivo di € 1.200 .	
Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.	
1^ rata al 15/09/2020: € 360,00 2^ rata al 16/11/2020: € 360,00 3^ rata al 21/12/2020: € 240,00 4^ rata al 22/02/2021: € 240,00	

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Possono partecipare al Campionato "Juniores Puro" i calciatori **nati dal 1° gennaio 2002 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Data inizio attività

Le date di inizio, le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

JUNIORES REGIONALI

Termine iscrizione on-line

24 LUGLIO
a 15 AGOSTO 2020

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:**

25 AGOSTO 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.

Diritto di iscrizione al campionato	€	800,00
Acconto spese	€	400,00
Totale	€	1.200,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella domanda di iscrizione.

1^a rata al 25/08/2020: € 360,00

2^a rata al 16/11/2020: € 360,00

3^a rata al 21/12/2020: € 240,00

4^a rata al 22/02/2021: € 240,00

ORGANICO CAMPIONATO

JUNIORES REGIONALI UNDER 19 2020/2021

GIRONE DI MERITO

- **In organico**

1	AFFRICO A.S.D. U.S.
2	ART.IND.LARCIANESE U.S.D.
3	AUDACE LEGNAIA U.S.D.
4	BIBBIENA A.C.D.
5	CALCIO CASTELFIORENTINO S.S.D.
6	CASCINA A.S.D.
7	CUOIOPELLI U.C.D.
8	FUCECCHIO A.S.D. A.C.
9	LAMMARI 1986 A.S.D.
10	LASTRIGIANA A.S.D.
11	MONTELUPO A.S.D. U.S.C.
12	OLMOPONTE AREZZO G.S.
13	PORTA ROMANA OLTRARNO ASD CS
14	S.C.ATLETICO CENAIA A.S.D.
15	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.

- **promosse dai gironi regionali**

16	G.URBINO TACCOLA U.S.D.
17	MALISETI SEANO A.S.D.
18	PONTASSIEVE A.S.D.

GIRONI REGIONALI**- retrocesse da JUNIORES NAZIONALI**

19	PONSACCO 1920 SSD ARL F.C.
20	TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL

- in organico

21	ANTELLA 99 U.S.D.
22	AREZZO FOOTBALL ACADEMY USDSRL
23	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
24	ATLETICA CASTELLO A.S.D.
25	ATLETICO CARRARA DEIMARMI A.S.D.
26	ATLETICO ESPERIA A.S.D.
27	ATLETICO ETRURIA A.S.D.
28	ATLETICO LUCCA S.C. A.S.D.
29	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO A.S.D.
30	AUDAX RUFINA S.P.D.
31	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD U.S.
32	CASTIGLIONCELLO U.S.D.
33	COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A.C.
34	COLLIGIANA U.S.D.
35	DON BOSCO FOSSONE U.S.D.
36	FIRENZE OVEST A.S.D. POL.
37	FORCOLI 1921 VALDERA SSDARL
38	FRATRES PERIGNANO 2019 A.S.D.
39	GALCIANESE S.S.D.
40	GRACCIANO A.S.D.
41	INTERCOMUNALE MONSUMMANO A.S.D.
42	LANCIOTTO CAMPI V.S.D. A.S.D.
43	LUCO A.S.D. POL.
44	MASSESE 1919 S.R.L.. U.S.
45	MAZZOLA VALDARBIA A.S.D.
46	MEZZANA A.S.D. G.S.
47	MIGLIARINO VECCHIANO POLASD
48	MONTESPERTOLI A.S.D.
49	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A.S.D.
50	ORANGE DON BOSCO A.S.D.
51	PDC STIAVA A.S.D.
52	POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D.
53	RIGNANESE U.S.D.
54	RINASCITA DOCCIA U.S.D.
55	S.QUIRICO G.S.D.
56	SAN MARCO AVENZA 1926 U.S.D.
57	SAN MINIATO BASSO CALCIO A.S.D.
58	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD

59	SCARLINO CALCIO A.S.D.
60	SETTIGNANESE A.S.D. U.S.
61	SPORT CLUB ASTA A.S.D.
62	STELLA ROSSA POL.D.
63	VALDINIEVOLE MONTECATINI A.D.
64	ZENITH AUDAX S.S.D.A. R.L.

- **Vincenti di gironi JUNIORES REGIONALI**

65	CASTIGLIONESE A.S.D. U.S.
66	VALDARNO FOOTBALL CLUB A.S.D.
67	SIGNA 1914 A.D. S.S.
68	S.PIERO A SIEVE A.S.D. POL.
69	CERTALDO A.S.D.
70	INVICTASAURO A.S.D.
71	VENTURINA CALCIO A.S.D.
72	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D. G.S.
73	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO A.S.D.
74	PISAOVEST AURORA SPORTING A.S.D.
75	QUARRATA OLIMPIA A.S.D. A.C.
76	FORTIS JUVENTUS 1909 A.S.D.
77	NUOVA A.C. FOIANO A.S.D.

- **a completamento organico graduatoria secondaria prioritaria**

78	PONTERMOLESE 1919 G.S.D.
----	--------------------------

LE SOCIETA' IN ORGANICO CHE NON INTENDESSERO PARTECIPARE AL SUDETTO CAMPIONATO DOVRANNO COMUNICARLO ENTRO E NON OLTRE IL: 15 AGOSTO 2020

Limite di partecipazione dei calciatori

Possono partecipare al Campionato Regionale "Juniore" i calciatori **nati dal 1° gennaio 2002 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito l'impiego nel Girone di Merito e Gironi Regionali di

TRE CALCIATORI "FUORI QUOTA" NATI DAL 1 GENNAIO 2001

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Data inizio attività

Campionato: sabato 3/10/2020

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimo C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

JUNIORES PROVINCIALI	
Termine iscrizione on-line	24 LUGLIO a 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	15 SETTEMBRE 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Diritto di iscrizione al campionato	€ 610,00
Acconto spese	€ 200,00
Totale	€ 810,00
Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.	
1^ rata al 15/09/2020: € 243,00	2^ rata al 16/11/2020: € 243,00
3^ rata al 21/12/2020: € 162,00	4^ rata al 22/02/2021: € 162,00

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Possono partecipare al Campionato "Juniores" i calciatori **nati dal 1° gennaio 2002 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Data inizio attività

Le date di inizio, le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

CALCIO A 5 – SERIE C 1

Termine iscrizione on-line

**24 LUGLIO
a 5 SETTEMBRE 2020**Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:****15 SETTEMBRE 2020**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	800,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	640,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	470,00
Contributo Covid-19	€	- 500,00
Totale	€	1.800,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella domanda di iscrizione.

1^ rata al 15/09/2020: € 190,00 (€ 690,00 - contributo Covid-19 € 500,00)

2^ rata al 16/11/2020: € 690,00

3^ rata al 21/12/2020: € 460,00

4^ rata al 22/02/2021: € 460,00

ORGANICO CAMPIONATO**CALCIO A CINQUE SERIE C1 2020/2021****- in organico**

1	ELBA 97 POL.D.	
2	FIRENZE CALCIO A 5 A.F.	
3	FUTSAL PONTEDERA A.S.D.	
4	FUTSAL PRATO SSDARL	
5	IBS LE CRETE A.S.D.	
6	LIMITE E CAPRAIA A.S.D. U.S.	
7	MIDLAND GLOBAL SPORT SSDARL	
8	MONTECALVOLI CALCIO A 5 A.S.D.	* proposta di fusione con La 10 (SGS)
*9	SIGNA 1914 A.D. S.S.	
10	TRIDENT SPORT S.R.L. S.S.D.	
11	VERAG VILLAGGIO CALCIO A5 A.S.D.	
12	VERSILIA C5 A.S.D.	
13	VIGOR FUCECCHIO A.S.D. U.S.	

- promosse dal campionato CALCIO A CINQUE SERIE C2

14	DEPORTIVO CHIESANUOVA VP A.S.D.
15	FIVETOFIVE A.S.D.
16	FUTSAL VALDARNO A.S.D.
17	MONSUMMANO CALCIOACINQUE U.S.D.

Data inizio attività

Le date di inizio, le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

CALCIO A 5 – SERIE C 2

Termine iscrizione on-line

**24 LUGLIO
a 5 SETTEMBRE 2020**Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:****15 SETTEMBRE 2020**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	525,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	640,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	470,00
Contributo Covid-19	€	- 300,00
Totale	€	1.725,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella domanda di iscrizione.

1^ rata al 15/09/2020: € 307,50 (€ 607,50 - contributo Covid-19 € 300,00)

2^ rata al 16/11/2020: € 607,50

3^ rata al 21/12/2020: € 405,00

4^ rata al 22/02/2021: € 405,00

ORGANICO CAMPIONATO**CALCIO A CINQUE SERIE C2 2020/2021**- **in organico**

1	ATLETICO FUCECCHIO A.S.D.
2	C.U.S. PISA A.S.D.
3	CALCIO A CINQUE REMOLE A.S.D.
4	FOLGOR CALENZANO A.S.D. POL.
5	FUTSAL MASSA A.S.D.
6	FUTSAL TORRITA A.S.D.
7	GF RIONE C5 A.S.D.
8	LA SORBA CASCIANO A.S.D.
9	MASSA CALCIO A 5 A.S.D.
10	MONTECATINIMURIALDO SRL G.S.D.
11	MONTERIGGIONI A.S.D.
12	OLTRESERCHIO A.S.D. U.S.
13	POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D.
14	POLISPORTIVA SANGIMIGNANO A.D.
15	PONTASSIEVE A.S.D.
16	REAL CALCETTO RAPOLANO G.S.D.

17	REAL MONTECARLO A.S.D.
18	S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D.
19	SAN GIOVANNI CALCIO A 5 A.S.D.
20	SESTOESE CALCIO A CINQUE A.S.D.
21	TERRANUOVA TRAIANA A.S.D.
22	TIMEC CALCIO A CINQUE ASD A.S.
23	UNIONE MONTALBANO CALCIO A.S.D.
24	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI U.S.D.

- **promosse dal campionato CALCIO A CINQUE SERIE D**

25	ALFIERI FUTSAL CAMPI A.S.D.
26	ATLETICO ETRURIA A.S.D.
27	EURO VG C5 A.S.D.
28	NAVACCHIO ZAMBRA A.S.D.
29	SAN LORENZO A.S.D.

Data inizio attività

Le date di inizio, le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

CALCIO A 5 – SERIE D

Termine iscrizione on-line

**24 LUGLIO
a 5 SETTEMBRE 2020**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:**

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	425,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	640,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	470,00
Contributo Covid-19	€	- 300,00
Totale	€	1.625,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella domanda di iscrizione.

1^a rata al 15/09/2020: € 177,50 (€ 577,50 - contributo Covid-19 € 300,00)

2^a rata al 16/11/2020: € 577,50

3^a rata al 21/12/2020: € 385,00

4^a rata al 22/02/2021: € 385,00

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di **nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Calcio a 5 Serie D nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la **gratuità del "diritto di iscrizione al campionato"**, **ma non il Contributo Covid-19**, per un totale complessivo di **€ 1.500**.

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella domanda di iscrizione.

1^a rata al 15/09/2020: € 450,00

2^a rata al 16/11/2020: € 450,00

3^a rata al 21/12/2020: € 300,00

4^a rata al 22/02/2021: € 300,00

ORGANICO CAMPIONATO**CALCIO A CINQUE SERIE D 2020/2021**- **in organico**

1	ACADEMY PORCARI A.S.D.
2	ATLETICO SEXTUM S.S.D.
3	CENTRO STORICO LEBOWSKI SCSD
4	CITTA DI CHIUSI A.S.D.
5	CSI LIDO A.S.D.
6	FUTSAL SCANDICCI A.S.D.
7	GIOVANIGRANATA MONSUMMANO A.S.D.
8	LA PINETA A.S.D.
9	MARGINE COPERTA SSDARL POL.
10	PGS TORREGALLI A.S.D.
11	POLISPORTIVA VAGLIA A.S.D.
12	SCINTILLA 1945 A.S.D.
13	SORMS S.MAURO CALCIO A.S.D.
14	TORINGHESE CALCIO A 5 A.S.D.
15	ZORBA ONLUS APS A.S.D.

Data inizio attività

Le date di inizio, le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

CALCIO A 5 – JUNIORES / UNDER 21	
Termine iscrizione on-line	24 LUGLIO a 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	15 SETTEMBRE 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Diritto di iscrizione al campionato	€ 275,00
Acconto spese	€ 250,00
Totale	€ 525,00
Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.	
1^ rata al 15/09/2020: € 157,50	2^ rata al 16/11/2020: € 157,50
3^ rata al 21/12/2020: € 105,00	4^ rata al 22/02/2021: € 105,00

Data inizio attività

Le date di inizio, le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

CALCIO A 5 – FEMMINILE

Termine iscrizione on-line

**24 LUGLIO
a 5 SETTEMBRE 2020**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:**

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	525,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	640,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	330,00
Contributo Covid-19	€	- 300,00
Totale	€	1.265,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella domanda di iscrizione.

1^ rata al 15/09/2020: € 169,50 (€ 469,50 - contributo Covid-19 € 300,00)

2^ rata al 16/11/2020: € 469,50

3^ rata al 21/12/2020: € 313,00

4^ rata al 22/02/2021: € 313,00

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di **nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Calcio a 5 Femminile nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la **gratuità del "diritto di iscrizione al campionato"**, **ma non il Contributo Covid-19**, per un totale complessivo di **€ 1.040**.

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella domanda di iscrizione.

1^ rata al 15/09/2020: € 312,00

3^ rata al 21/12/2020: € 208,00

2^ rata al 16/11/2020: € 312,00

4^ rata al 22/02/2021: € 208,00

ORGANICO CAMPIONATO**CALCIO A CINQUE FEMMINILE 2020/2021**

- retrocesse da campionato nazionale FEMMINILE SERIE A2

1	FIRENZE CALCIO A 5 A.F.
---	-------------------------

- in organico

2	ATLANTE GROSSETO A.S.D.
3	ATLETICO VIAREGGIO A.S.D.
4	C.U.S. PISA A.S.D.
5	FUTSAL FLORENTIA A.S.D.
6	FUTSAL PANTERE A.S.D.
7	FUTSAL PISTOIA SSDARL
8	MATTAGNANESE BSL A.S.D.
9	MONTECALVOLI CALCIO A 5 A.S.D.
10	PELLETTERIE CALCIO A5 ASD C.F.
11	PRATO CALCIO A CINQUE
12	SIGNA 1914 A.D. S.S.

Data inizio attività

Le date di inizio, le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

CALCIO FEMMINILE - ECCELLENZA	
Termine iscrizione on-line	24 LUGLIO a 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	15 SETTEMBRE 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 750,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 800,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 470,00
Contributo Covid-19	€ - 400,00
Totale	€ 2.010,00
Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.	
1^ rata al 15/09/2020: € 323,00 (€ 723,00 - contributo Covid-19 € 400,00) 2^ rata al 16/11/2020: € 723,00 3^ rata al 21/12/2020: € 482,00 4^ rata al 22/02/2021: € 482,00	

ORGANICO CAMPIONATO**ECCELLENZA FEMMINILE 2020/2021****- in organico**

1	AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC.D.
2	CENTRO STORICO LEBOWSKI SCSD
3	LIBERTAS ACADEMY A.S.D.
4	LIVORNO CALCIO FEMMINILE A.S.D.
5	P. CARLI SALVIANO A.S.D. POL.
6	REAL AGLIANESE A.S.D.
7	RINASCITA DOCCIA U.S.D.
8	ROBUR SIENA S.P.A.
9	VIGOR CALCIO FEMMINILE A.S.D.

- Promossa dal campionato di PROMOZIONE FEMMINILE

10	UNIONE MONTALBANO CALCIO A.S.D.
11	UNIONE POL.POLIZIANA ASD

Data inizio attività

Le date di inizio, le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

CALCIO FEMMINILE - PROMOZIONE

Termine iscrizione on-line

**24 LUGLIO
a 5 SETTEMBRE 2020**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	475,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	800,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	470,00
Contributo Covid-19	€	- 400,00
Totale	€	1.735,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella domanda di iscrizione.

1^ rata al 15/09/2020: € 240,50 (€ 640,50 - contributo Covid-19 € 400,00)

2^ rata al 16/11/2020: € 640,50

3^ rata al 21/12/2020: € 427,00

4^ rata al 22/02/2021: € 427,00

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di **nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Calcio Femminile Eccellenza stagione 2020/21 sarà riconosciuta la **gratuità del "diritto di iscrizione al campionato"**, **ma non il Contributo Covid-19**, per un totale complessivo di **€ 1.660**.

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella domanda di iscrizione.

1^ rata al 15/09/2020: € 498,00

2^ rata al 16/11/2020: € 498,00

3^ rata al 21/12/2020: € 208,00

4^ rata al 22/02/2021: € 208,00

ORGANICO CAMPIONATO**PROMOZIONE FEMMINILE 2020/2021**- **in organico**

1	AUDAX RUFINA S.P.D.
2	BADESSE CALCIO A.S.D.
3	C.POPOLARE TREBESTO A.S.D.
4	MARZOCCO SANGIOVANNESE A.C.D.
5	PONTASSIEVE A.S.D.
6	PRATO SPORT A.S.D. A.C.F.
7	SAN GIULIANO F.C. A.S.D.
8	SANT AGATA U.S.D.
9	VERSILIA CALCIO P.S. A.S.D.

Data inizio attività

Le date di inizio, le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

CALCIO FEMMINILE - JUNIORES	
Termine iscrizione on-line	24 LUGLIO a 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	15 SETTEMBRE 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Diritto di iscrizione al campionato	€ 275,00
Acconto spese	€ 250,00
Totale	€ 525,00
<p>Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.</p> <p style="text-align: center;"> 1^ rata al 15/09/2020: € 157,50 2^ rata al 16/11/2020: € 157,50 3^ rata al 21/12/2020: € 105,00 4^ rata al 22/02/2021: € 105,00 </p>	

Data inizio attività

Le date di inizio, le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17	
Termine iscrizione on-line	24 a 31 LUGLIO 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	10 AGOSTO 2020
Diritto di iscrizione al campionato	In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.

ORGANICO CAMPIONATO**ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 2020/2021****GIRONE DI MERITO****- in organico**

1	AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC.D.
2	ATLETICO LUCCA S.C. A.S.D.
3	BIBBIENA A.C.D.
4	C.S. SCANDICCI 1908 SRL POL.D.
5	FLORIA 2000 AR.L. S.S.D.
6	FORCOLI 1921 VALDERA SSDARL
7	FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D.
8	LASTRIGIANA A.S.D.
9	MALISETI SEANO A.S.D.
10	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D.
11	RINASCITA DOCCIA U.S.D.
12	S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D.
13	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
14	SPORTING CECINA 1929 A.C.
15	TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D.
16	ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L.

- vincenti gironi regionali

17	AFFRICO A.S.D. U.S.
18	MONTERIGGIONI A.S.D.
19	NAVACCHIO ZAMBRA A.S.D.

GIRONI REGIONALI

- retrocesse dal campionato ALLIEVI PROFESSIONISTI (in sovrannumero)

20	PIANESE S.R.L. U.S.
----	---------------------

- in organico

21	AREZZO FOOTBALL ACADEMY USDSRL
22	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
23	ATLETICA CASTELLO A.S.D.
24	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
25	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO A.S.D.
26	AUDACE ISOLA D ELBA A.S.D.
27	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D G.S.
28	BELMONTE ANTELLA GRASSINA A.S.D.
29	CALCIO CASTELFIORENTINO S.S.D.
30	CAPOSTRADA BELVEDERE SB ASD AC
31	CASELLINA U.S.D.
32	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD U.S.
33	CASTIGLIONESE A.S.D. U.S.
34	CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A.S.D.
35	COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A.C.
36	FIRENZE OVEST A.S.D. POL.
37	FORTIS JUVENTUS 1909 A.S.D.
38	GIOVANI FUCECCHIO 2000 A.C.D.
39	GIOVANIGRANATA MONSUMMANO A.S.D.
40	GRACCIANO A.S.D.
41	ISOLOTTO U.P.D.
42	JOLLY MONTEMURLO SSDARL
43	LIDO DI CAMAIORE A.S.D. A.C.
44	MARGINE COPERTA SSDARL POL.
45	NUOVA GROSSETO BARBANELLA ASD.P.
46	OLIMPIA U.S.D.
47	OLMOPONTE AREZZO G.S.
48	OLTRERA A.S.D. G.S.
49	PISAOVEST AURORA SPORTING A.S.D.
50	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO A.S.D.
51	PONTASSIEVE A.S.D.
52	RONDINELLA MARZOCCO A.S.D.
53	S.C. COLLINE PISANE A.S.D.
54	S.FIRMINA U.S.D.
55	S.MARIA A.S.D. POL.
56	SAN DONATO TAVARNELLE A.S.D.
57	SAN GIULIANO F.C. A.S.D.
58	SAN MINIATO A.S.D. G.S.

59	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD
60	SANGIOVANNESE 1927 A.S.D.
61	SINALUNGHESE A.S.D. U.C.
62	SPORTING ARNO A.S.D. U.S.
63	VENTURINA CALCIO A.S.D.
64	VIACCIA CALCIO A.S.D.

- **Vincenti gironi ALLIEVI PROVINCIALI**

65	ATLETICO LEVANE LEONA A.S.D.
66	AUDAX RUFINA S.P.D.
67	PAGANICO U.S.D.
68	FORNACETTE CASAROSA ASD F.C.
69	SERAVEZZA POZZI CALCIO A.S.D.
70	AQUILA S.ANNA A.S.D.
71	PONTE 2000 A.S.D.
72	S.BANTI BARBERINO A.S.D.
73	MAZZOLA VALDARBIA A.S.D.

- **a completamento organico graduatoria secondaria prioritaria**

74	PORTUALE GUASTICCE A.S.D.
75	MONTELUPO A.S.D.

Data inizio campionato

Girone di Merito: domenica 04/10/2020

Gironi Regionali: domenica 11/10/2020

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimo C.U., le cui date potranno essere suscettibile di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B UNDER 16

Termine iscrizione on-line

24 a 31 LUGLIO 2020Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:****10 AGOSTO 2020**

Diritto di iscrizione al campionato

In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.**ORGANICO CAMPIONATO****ALLIEVI REGIONALI FASCIA B UNDER 16 2020/2021****- organico**

1	AFFRICO A.S.D. U.S.
2	BIBBIENA A.C.D.
3	C.S. SCANDICCI 1908 SRL POL.D.
4	CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A.S.D.
5	FLORIA 2000 AR.L. S.S.D.
6	MALISETI TOBBIANESE ASD
7	NAVACCHIO ZAMBRA A.S.D.
8	S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D.
9	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
10	SPORTING ARNO A.S.D. U.S.
11	TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D.
12	ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L.
13	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
14	SANGIOVANNESE 1927 A.S.D.
15	MARGINE COPERTA POL SSDARL
16	AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC.D.

Data inizio torneo

Sabato 03/10/2020

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimo C.U., le cui date potranno essere suscettibile di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15

Termine iscrizione on-line

24 a 31 LUGLIO 2020

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:**

10 AGOSTO 2020

Diritto di iscrizione al campionato

In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.

ORGANICO CAMPIONATO

GIOVANISSIMI REGIONALI 2020/2021

GIRONE DI MERITO

- **in organico**

1	AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC.D.
2	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
3	AULLESE 1919 A.S.D.
4	C.S. SCANDICCI 1908 SRL POL.D.
5	CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 A.S.D.
6	FLORIA 2000 AR.L. S.S.D.
7	LASTRIGIANA A.S.D.
8	MALISETI SEANO A.S.D.
9	MARGINE COPERTA SSDARL POL.
10	NAVACCHIO ZAMBRA A.S.D.
11	S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D.
12	SANGIOVANNESE 1927 A.S.D.
13	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
14	SPORTING ARNO A.S.D. U.S.
15	TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D.
16	ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L.

- **vincenti gironi regionali**

17	AFFRICO A.S.D. U.S.
18	CAPOSTRADA BELVEDERE SB ASD AC
19	VENTURINA CALCIO A.S.D.

GIRONI REGIONALI

- retrocesse dal campionato GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI (in sovrannumero)

20	PIANESE S.R.L. U.S.
----	---------------------

- in organico

21	ACADEMY LIVORNO CALCIO A.S.D.
22	ATLETICA CASTELLO A.S.D.
23	ATLETICO LUCCA S.C. A.S.D.
24	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO A.S.D.
25	BAGNO A RIPOLI A.C.D.
26	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D G.S.
27	BIBBIENA A.C.D.
28	CASENTINO ACADEMY A.S.D.
29	COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A.C.
30	FIRENZE OVEST A.S.D. POL.
31	FORCOLI 1921 VALDERA SSDARL
32	FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D.
33	FORTIS JUVENTUS 1909 A.S.D.
34	GIOVANI FUCECCHIO 2000 A.C.D.
35	GIOVANI VIA NOVA B.P. U.C.D.
36	GIOVANIGRANATA MONSUMMANO A.S.D.
37	IMPRUNETA TAVARNUZZE A.S.D.
38	INVICTASAURO A.S.D.
39	JOLLY MONTEMURLO SSDARL
40	LANCIOTTO CAMPI V.S.D. A.S.D.
41	MAZZOLA VALDARBIA A.S.D.
42	MEZZANA A.S.D. G.S.
43	MONTELUPO A.S.D. U.S.C.
44	MONTEPERTOLI A.S.D.
45	OLIMPIA U.S.D.
46	OLMOPONTE AREZZO G.S.
47	OLTRERA A.S.D. G.S.
48	PIETA 2004 A.S.D.
49	PISAOVEST AURORA SPORTING A.S.D.
50	POGGIBONSESE CALCIO INVICTA A.S.D.
51	POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D.
52	PONSACCO 1920 SSD ARL F.C.
53	PONTASSIEVE A.S.D.
54	PRATO NORD A.S.D. POL.
55	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D.

56	RINASCITA DOCCIA U.S.D.
57	RONDINELLA MARZOCCO A.S.D.
58	S.FIRMINA U.S.D.
59	S.MARIA A.S.D. POL.
60	SAN MARCO AVENZA 1926 U.S.D.
61	SAN MINIATO A.S.D. G.S.
62	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD
63	SETTIGNANESE A.S.D. U.S.
64	SINALUNGHESE A.S.D. U.C.
65	SPORTING CECINA 1929 A.C.
66	VERSILIA CALCIO P.S. A.S.D.

- **Vincenti gironi GIOVANISSIMI ROVINCIALI**

67	AREZZO FOOTBAL ACADEMY USDSRL
68	AUDAX RUFINA S.P.D.
69	LIMITE E CAPRAIA A.S.D. U.S.
70	CALCI 2016 A.S.D.
71	ACADEMY PORCARI A.S.D.
72	LIDO DI CAMAIORE A.S.D. A.C.
73	ATLETICO CASCINA A.S.D.
74	MONTECATINIMURIALDO SRL G.S.D.
75	FOLGOR CALENZANO A.S.D. POL.
76	CORTONA CAMUCIA CALCIO A.S.D.

- **a completamento organico graduatoria secondaria prioritaria**

77	ATLETICO LEVANE LEONA A.S.D.
----	------------------------------

Data inizio campionato

Girone di Merito: domenica 04/10/2020

Gironi Regionali

a 15 squadre: domenica 04/10/2020

a 14 squadre: domenica 11/10/2020

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimo C.U., le cui date potranno essere suscettibile di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

3.2.2. TORNEI FEDERALI

Verranno iscritte d'ufficio alla **COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE 2020/2021** tutte le Società di Eccellenza e Promozione che al venerdì 31 luglio 2020 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia.

Verranno iscritte d'ufficio alla **COPPA TOSCANA PRIMA E SECONDA CATEGORIA 2020/2021** tutte le Società di Prima e Seconda Categoria che al venerdì 31 luglio 2020 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia.

I Regolamenti e le modalità di svolgimento delle Coppe verranno pubblicati con prossimi C.U..

3.2.3. VARIAZIONI ATTIVITA'

Si consigliano le società interessate a implementare (esempio: da Dilettanti Calcio a 11 a Dilettanti Calcio a 11 e/o Calcio a 5 e/o Calcio Femminile) o a ridurre la propria attività (esempio: da Dilettanti Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio Femminile a Dilettanti Calcio a 5 e Calcio Femminile) a inviare tempestivamente tale richiesta, poiché la stessa dovrà essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti per la relativa ratifica.

3.2.4. RICHIESTE VARIAZIONI ATTIVITÀ

Si pubblicano di seguito le richieste di variazione attività presentate dalle Società per la stagione sportiva 2020/2021, in attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.

Società	s.s. 2019/2020	s.s. 2020/2021
SORMS S.MAURO CALCIO	DL e C5 Calcio a 5	GM Settore giovanile e scolastico
FORTIS AREZZO	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
S. ALESSIO	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
CAPOSTRADA BELVEDERE SB	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
VIRTUS GAMBASSI TERME	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
AQUILA S. ANNA	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
SORGENTI CALCIO	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
GIOVANI GRANATA MONSUMMANO	PM Calcio a 5	PM Calcio a 5 e FE Femminile
PETRARCA CALCIO	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
POLISPORTIVA CASCINE	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria

3.2.5. SOCIETA' INATTIVE

Si rende noto che le sotto segnate Società, risultano inattive per la Stagione Sportiva 2020/21:

ASD RANGERS SOLIERA

matricola 951930

3.2.6. OSSERVAZIONI GRADUATORIE DI MERITO

- A seguito della osservazione presentata entro i termini previsti dal C.U. n.64 del 30/06/2020 dalla Società RONDINELLA MARZOCCO A.S.D, la Commissione preposta riunita, dopo aver effettuato tutte le opportune e necessarie verifiche, ha deliberato quanto segue:

Alla Società RONDINELLA MARZOCCO A.S.D., in quanto sorta dalla fusione tra la Società OLIMPIA FIRENZE A.S.D. e PONTE RONDINELLA MARZOCCO A.S.D. in data 04/07/2019, devono essere prese in esame i meriti e demeriti sportivi di entrambe le Società. Pertanto si riporta di seguito la corretta valutazione dei punteggi.

DAL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Società	Campionato			Coppe			Disciplina			Anz Fed	Att. Fed			Att Part	Giovan	Totale
	17/18	18/19	19/20	17/18	18/19	19/20	17/18	18/19	19/20		17/18	18/19	19/20			
RONDINELLA MARZOCCO	14	6	12+33	6	0	6	10	0	15	4	4+0+2	/	0	9	121	

- In merito all'osservazione presentata entro i termini previsti dal C.U. n.64 del 30/06/2020 dalla Società MAZZOLA VALDARBIA A.S.D, si comunica di aver inoltrato la documentazione all'Ufficio Giuridico della Lega Nazionale Dilettanti, in attesa di riscontro.

3.2.7. RICHIESTA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Si invitano le Società a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) e firma digitale in quanto potranno essere condizioni indispensabili per eventuali richieste di contributi e finanziamenti.

3.2.8. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si comunica a tutte le Società che l'estratto conto della Stagione Sportiva 2018/2019 è già disponibile sulla propria pagina web consultabile sul sito **www.Ind.it** attraverso le chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale.

Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2020/2021. I saldi attivi possono essere detratti dall'importo della quota di iscrizione.

Eventuali saldi attivi disponibili sul portafoglio tesseramento possono essere trasferiti totalmente o parzialmente nel portafoglio iscrizione tramite apposita procedura in autonomia. E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati societari) il dettaglio spese Segreteria Federale stagione sportiva 2019/2020 (quota competenza FIGC – spese istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l'importo complessivo di tali spese verrà addebitato sull'estratto conto regionale.

3.2.9. RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTO

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2020/2021 è necessario che il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio:

- 1) Dal portale societario accedere al menù "PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale"
- 2) Scegliere la funzione "Inserimento richiesta ricarica portafoglio"
- 3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce "Ricarica" e successivamente, come portafoglio di destinazione, il Portafoglio Tesseramento
- 4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l'opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In caso di bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca dell'avvenuto pagamento (B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 - CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169)

Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di ricarica non possono essere approvati.

Si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le opzioni di pagamento che non necessitano dell'approvazione di questo C.R.. Per ottenere l'accredito immediato della disponibilità sul proprio conto è necessario utilizzare il pagamento con carta di credito.

NOTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Consapevoli delle difficoltà economiche in cui si trovano tante società in questo momento, avevamo proposto di apportare una modifica al programma centralizzato del "portafoglio tesseramento", affinché fosse possibile, da parte delle società, effettuare la pratica senza alcun immediato addebito e all'ufficio tesseramento del Comitato di procedere a regolare convalida, con pagamento a metà settembre. Tale opportunità non è stata validata da parte del CED, non certo per mancanza di volontà, ma per le difficoltà oggettive di armonizzare competenze e attribuzioni diverse, i tesseramenti annuali, infatti, sono emessi dalla Federazione (che ha tempi e modi diversi di riscossione) e non dalla Lega. Questo però non risolve il problema. Per questo abbiamo ritenuto opportuno effettuare due operazioni che sicuramente diminuiranno il disagio delle società. La prima, quella di accreditare direttamente sul "portafoglio tesseramenti" delle società, una cifra complessiva di circa € 120.000, che, invece, avrebbe dovuto essere addebitata, relativa a spese di organizzazione. La seconda, in accordo con la Lega, quella di rendere immediatamente disponibile dal 1° luglio, sul portafoglio tesseramenti, l'eventuale saldo attivo delle società. Per quanto attiene, poi, l'assicurazione legata al tesseramento, ma non utilizzata negli ultimi mesi della stagione sportiva la Federazione provvederà, nei prossimi giorni, ad accreditare ad ogni società il rimborso relativo per ogni tipologia di tesseramento (allievi, giovanissimi, scuola calcio). Questo permetterà di iniziare il tesseramento con un minimo di tranquillità. Per quanto riguarda i costi delle varie tipologie di tesseramento, nonostante ancora non sia stata emanata dalla Federazione la relativa circolare, abbiamo avuto assicurazione per una doverosa diminuzione degli importi.

3.2.10. CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO



Si comunica che anche per la stagione sportiva 2020/2021 è stato rinnovato l'accordo tra la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 700 società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio, con ulteriori ed innovative opportunità.

Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell'area di competenza.

Si riporta di seguito i punti salienti della nuova convenzione **per la concessione di finanziamenti agevolati alle società calcistiche dilettanti e giovanili per il riavvio dell'attività a seguito della pandemia covid-19**

FINALITA'	Sostenere il riavvio dell'attività delle Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT attraverso un finanziamento per le esigenze di liquidità
SPESE AMMISSIBILI	A titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> • quote di iscrizione ai campionati • spese per il settore giovanile (tesseramenti, materiale sportivo) • spese per gli impianti • spese per utenze e fornitori
DESTINATARI	Le Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT e aventi sede legale nei Comuni dove la Banca è presente con proprie filiali o, a suo insindacabile giudizio, nei Comuni confinanti (area di competenza)
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI	<p>Importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • max 20.000,00 euro <p>Durata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • max 72 mesi • preammortamento min 6 e max 12 mesi <p>Rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rate mensili costanti, posticipate, comprensive di capitale e interessi <p>Condizioni economiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tasso fisso max 4,00% <p>N.B.:</p> <p>Ogni singola Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di applicare condizioni di maggior favore</p>
GARANZIE ACCESSORIE	La Banca potrà acquisire le garanzie ritenute eventualmente necessarie per la concessione del finanziamento
ITER DI RICHIESTA	La Società calcistica interessata indirizza alla Banca la richiesta di finanziamento
VALIDITA'	Richieste pervenute alle banche fino al 31/12/2020

Elenco Banche aderenti alla convenzione

n.	BCC
1	Banca Alta Toscana Credito Cooperativo
2	Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo
3	Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria
4	Banco Fiorentino – Mugello – Impruneta - Signa – Credito Cooperativo
5	Chianti Banca Credito Cooperativo
6	Banca dell'Elba Credito Cooperativo
7	Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo
8	Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo
9	Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve
10	Banca TEMA Terre Etrusche e di Maremma Credito Cooperativo
11	Banca del Valdarno Credito Cooperativo
12	Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia
13	Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano
14	Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo
15	ViVal Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e San Pietro in Vincio

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui siti delle singole BCC

3.2.11. CONVENZIONE DUFERCO ENERGIA/COMITATO REGIONALE TOSCANA

Si rende noto che il Comitato Regionale Toscana e la Duferco Energia, azienda attiva nella produzione di energia derivante da fonti rinnovabili al fine dell'obiettivo dell'autosufficienza energetica, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa teso ad offrire alle Società toscane un servizio di consulenza gratuita e assistenza per trovare soluzioni idonee in termini di riduzione/ottimizzazione dei consumi, con conseguente risparmio energetico e relativo abbattimento dei costi.

I termini e tutti i servizi previsti da tale convenzione saranno pubblicati nei prossimi Comunicati Ufficiali.

3.2.12. CORSO ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI UEFA GRASSROOTS C LICENCE AD INVITO

Come già annunciato dal Presidente Mangini durante la diretta live con tutte le società della Toscana, svoltasi il 25 maggio u.s., è stato raggiunto uno degli obiettivi che questo Comitato si era posto per risolvere una problematica emersa negli ultimi due anni riguardante l'obbligatorietà dei tecnici qualificati nelle categorie giovanili provinciali: per poter adempiere a questo obbligo, senza assolutamente penalizzare le società, saranno organizzati Corsi per Allenatori di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence ad invito su indicazione diretta delle Società stesse.

I nominativi esclusi dal primo corso iniziato il 22/08/2020 inseriti nelle liste inviate dalle Società entro il 15/6/2020 e quelli presenti nelle liste inviate al Comitato Regionale successivamente al 15/6/2020 e fino al 31 luglio 2020, potranno partecipare ad ulteriori Corsi indetti dal Settore Tecnico nella prossima stagione sportiva, per i quali saranno utilizzati gli stessi criteri già adottati per il Corso pubblicato con il C.U. n. 332. L'elenco complessivo e definitivo dei nominativi presenti nelle liste presentate dalle Società sarà poi trasmesso al Settore Tecnico.

Modalità di presentazione dei candidati da parte delle Società:

Le Società dovranno compilare il modulo on line <https://tinyurl.com/domandaC> , indicando i nominativi, in possesso dei requisiti previsti ai punti 7 e 8 del bando pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 332, che intendono far abilitare tramite questi corsi.

3.2.13. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

Ad integrazione e parziale modifica di quanto pubblicato su C.U. n. 60 dell'11/6/2020, si invitano le Società interessate a:

- 1. FUSIONI**
- 2. SCISSIONI**
- 3. CAMBI DI SEDE SOCIALE**
- 4. CAMBI DI DENOMINAZIONI E SEDE SOCIALE**
- 5. CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA**

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste **entro i termini sotto indicati**, complete di tutta la documentazione in originale necessaria indicata nell'apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul link toscana.lnd.it (Sezione modulistica - Società).

Si ritiene comunque di richiamare l'attenzione delle Società interessate a:

1) FUSIONI (entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020)

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i relativi **verbali** dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse.
- le domande dovranno essere sempre corredate dal **nuovo Atto costitutivo** e dal **nuovo Statuto Sociale della Società sorgente dalla fusione**;
- la denominazione Sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre **precedere e non seguire la denominazione**;

Con C.U. n. 213/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga agli artt. 18 e 19 N.O.I.F., che le Società oggetto di fusione, la Società oggetto di scissione ovvero la Società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

2) SCISSIONI (entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020)

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'**Assemblea dei soci** che ha deliberato la scissione;
- **domanda di affiliazione** per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione).
- In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

Con C.U. n. 213/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga agli artt. 18 e 19 N.O.I.F., che le Società oggetto di fusione, la Società oggetto di scissione ovvero la Società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

3) CAMBI DI SEDE SOCIALE (entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020)

Con C.U. n. 213/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga all'art.18 N.O.I.F., che il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

- a) la Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- b) la Società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchè situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione;
- c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti.

Non costituisce cambio di Sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova sede sociale**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

4) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE (entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020)

Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4.

5) CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- modulo affiliazione F.I.G.C.
- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività;

**SI PREGANO LE SOCIETA' INTERESSATE
AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO**

3.2.14. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI

Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico.

Per comunicazioni urgenti contattare, nelle fasce orarie già pubblicate, i seguenti numeri telefonici:

055/6521416 Segretario Sauro Falciani

055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi

055/6521 405-406-407 Ufficio Amministrativo

055/6521 418-419-420 Ufficio Tesseramento

3.2.15. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI

Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (toscana.ind.it) alla sezione "modulistica" è consultabile il "Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2020/2021".

CALCIO FEMMINILE

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@Ind.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio **366 5414284**

In applicazione a quanto pubblicato sul C.U. n. 20 del 26-09- 2019 in merito ai meccanismi di promozioni e retrocessioni si riportano di seguito le relative Società

CAMPIONATO ECCELLENZA 2019-2020

Società promosse al CAMPIONATO SERIE C 2020-2021
A.S.D. FILECCHIO FRATRES

CAMPIONATO PROMOZIONE 2019-2020

Società promosse al Campionato ECCELLENZA 2020-2021
UNIONE POL. POLIZIANA A.S.D.
Promossa anche la seconda squadra classificata:
A.S.D. UNIONE MONTALBANO CALCIO

CAMPIONATO ECCELLENZA 2019-2020

La Società Filecchio Fratres e' risultata vincente e viene promossa al campionato di Serie C stagione sportiva 2020-2021. Al Presidente, ai dirigenti, alle calciatrici, le congratulazioni di questo comitato.

CAMPIONATO PROMOZIONE 2019-2020

La Società Unione Pol. Poliziana a.s.d. e' risultata vincente e viene promossa al campionato di eccellenza stagione sportiva 2020-2021. Al Presidente, ai dirigenti, alle calciatrici, le congratulazioni di questo comitato

CALCIO A 5

CORSO ALLENATORI

In previsione di organizzare il Corso Allenatori di Calcio a 5, si invitano tutti gli interessati ad inviare una mail a futsal.toscana@Ind.it indicando anche la zona di provenienza.

Questa Segreteria rimane a disposizione per ogni informazione riguardo le modalità di partecipazione ed organizzative.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Publicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. il **Comunicato Ufficiale n.1** valido per la stagione sportiva 2020-2021.

- CU n.1 - FIGC-SGS - Stagione Sportiva 2020-2021.

Alcuni degli allegati al C.U.n.1, in appresso elencati, e per le sole **società** del Coordinamento Federale Regionale **Toscana, sono disponibili in versione on line.**

Come per le precedenti stagioni sportive le società Toscane sono pregate di utilizzare i moduli on line appositamente predisposti (*click su titolo in grassetto del testo*):

1. **MODULO ON LINE ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI**
2. **MODULO ON LINE ORGANIZZAZIONE OPEN DAY**
3. **MODULO ON LINE RICHIESTA DEROGHE CALCIATRICI**
4. **MODULO ON LINE PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE**

(Il modulo 4 sarà disponibile nei prossimi giorni.)

In appresso si riportano gli **ulteriori allegati** al C.U. n.1:

- Allegato 1 – Tabella modalità di gioco – Categorie di Base 2020-2021.pdf;
- Allegato 3 – TUTORIAL CENSIMENTO ONLINE ATTIVITA' GIOVANILE_new.pdf;
- Allegato 4 – Programma di sviluppo territoriale Attività di Base – Attività Piccoli Amici e Primi Calci.pdf;
- Allegato 5 – PROGETTO Torneo #Grassroot Challenge.pdf;
- Allegato 6 – Shootout 1c1 in continuità – Categoria Esordienti.pdf

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE

GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

A seguito verifica, alla Società OLMOPONTE AREZZO non deve essere attribuito 1.00 punto per sanzione ai Tecnici, pertanto si riporta di seguito la situazione corretta della suddetta Società:

	TOTALE PUNTI	SOCIETA	DIRIGENTI	TECNICI	CALCIATORI
OLMOPONTE AREZZO C	16,50				16,50

8. ALLEGATI

- CU n.1/A FIGC - Deroga art. 40, comma 3 bis NOIF
- CU n.6/A FIGC - Tesseramento Giovani art. 31 NOIF
- CU n.7/A FIGC - Modifica CU n. 222/A del 15 giugno 2020 - Giovani di Serie
- CU n.8/A FIGC - Differimento termini art. 116 NOIF
- CU n.9/A FIGC - Nuove Norme Organizzative e di Funzionamento Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale
- CU n.10/A FIGC - Deroga art. 103 bis, NOIF
- Comunicato Ufficiale n. 1 - Attività ufficiale della L.N.D. 2020/2021
- Comunicato Ufficiale n. 2 - Art. 43 NOIF - obbligo visita medica
- Comunicato Ufficiale n. 3 - Orari ufficiali stagione sportiva 2020/2021
- Comunicato Ufficiale n. 4 - Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 - Fase Nazionale
- Comunicato Ufficiale n. 5 - Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND
- Comunicato Ufficiale n. 7 - Commissione Accordi Economici LND
- Comunicato Ufficiale n. 15_Decadenza Organi direttivi Divisione Calcio a 5 e nomina Commissario straordinario
- Circolare n.1 - Data conclusione attività agonistica 2020/2021
- Circolare n.2 - Dichiarazioni di inattività - art. 16 NOIF
- Circolare n.3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico
- Circolare n.4 - Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive
- Circolare n.5 - Convenzione LND-USSI
- Circolare n.6 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca
- Circolare n.7 - Acquisizione diritti audio-video 2020/2021
- Circolare n.8 - Circolare n.20/2020 Centro Studi Tributari LND
- CU n.1 - FIGC-SGS - Stagione Sportiva 2020-2021
- elenco svincolati dilettanti per art. 108 n.o.i.f (svincolo per accordo)
- elenco svincolati dilettanti art. 109 n.o.i.f. (svincolo per inattività)

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 10-07-2020

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



COMUNICATO UFFICIALE N. 6 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 1/A della F.I.G.C., inerente la deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., nella stagione sportiva 2020/2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2020/2021;

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2020/2021, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di due calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 9 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 1/AA al N. 14/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/ AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 600 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Loris POLIDORO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORIS POLIDORO, allenatore calcio a cinque, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 17, commi 3 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto l'attività di allenatore della Rappresentativa Under 17 Calcio a Cinque del C.R. Campania, per la Stagione Sportiva 2018/2019, pur non avendo ottemperato all'obbligo di versamento della quota annuale di iscrizione al Settore Tecnico, oltre che per la stagione 2018/2019, anche per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Loris POLIDORO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Loris POLIDORO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 486 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GERMANA', avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GERMANA', Tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, nonché Presidente e Legale Rappresentante della società A.P.D. LEONFORTESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico; in relazione a quanto previsto dall'art.39, lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico; nonché dal C.U. n.1 del 02.07.2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Allievi Under 17 Provinciali un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed aver svolto quale tecnico responsabile per la prima squadra (campionato Prima Categoria) della stessa società, l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Allievi Under 17 Provinciali;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GERMANA';
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe GERMANA';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 632 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Carmelo Luca PEZZINO, Alessio DI MARCO, e Massimiliano SANSIVIERI e della società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMELO LUCA PEZZINO, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito al dirigente accompagnatore, Sig. Di Marco Alessio, privo di qualifica di allenatore, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione delle gare ufficiali della S.S. 19-20, e precisamente dal 22 settembre 2019 al 21 dicembre 2019, in favore della società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, partecipante al campionato di Promozione, girone B, C.R. Sicilia, stante l'assenza reiterata del Sig. Massimiliano Sansiveri, allenatore di base, codice n. 52257, regolarmente tesserato all'epoca dei fatti per la società in qualità di allenatore;

ALESSIO DI MARCO, Dirigente accompagnatore della Società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della S.S. 19-20, e precisamente dal 22.9.2019 al 21.12.2019, in favore della società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, partecipante al campionato di promozione girone B, C.R. Sicilia, privo di requisiti, qualifica ed abilitazione al Settore Tecnico nonché conseguentemente privo di tesseramento a tal titolo;

MASSIMILIANO SANSIVIERI, allenatore di base, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, e all'art. 39, lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi assentato, dal 22 settembre 2019 al 21 dicembre 2019, in occasione delle gare ufficiali disputate dalla società ASD Nuova Pol. Torrenovese, consentendo in tal modo, nel predetto periodo, al dirigente accompagnatore sig. Di Marco Alessio di svolgere le mansioni di allenatore in favore della predetta società, privo di abilitazione, requisiti e tesseramento a tal titolo;

ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest'ultima tesserati al momento della commissione dei fatti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Carmelo Luca PEZZINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, Alessio DI MARCO, e Massimiliano SANSIVIERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Carmelo Luca PEZZINO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio DI MARCO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Massimiliano SANSIVIERI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Francesco PASSIATORE avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO PASSIATORE, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e art.23, comma 2 NOIF, per avere indebitamente abbandonato dopo la gara del 13.10.2019 la conduzione tecnica della società SSDARL MILANO CITY B.G. F.G., partecipante al Campionato Nazionale Serie D, girone B, presso la quale era regolarmente tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PASSIATORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig Francesco PASSIATORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 725 pfi 19/20 adottato nei confronti della Sig.ra Kiera Milan PIPER della società ASD POLCENIGO BUDOIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

KIERA MILAN PIPER, calciatrice richiedente il tesseramento per Società A.S.D. Polcenigo Budoia all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, 4, e 32 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società A.S.D. Polcenigo Budoia, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stata tesserata per altra Federazione estera;

ASD POLCENIGO BUDOIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della quale il calciatore suddetto ha commesso i fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Kiera Milan PIPER, e dal Sig. Diego GOTTARDO, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società ASD POLCENIGO BUDOIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammonizione per la Sig.ra Kiera Milan PIPER, e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD POLCENIGO BUDOIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 636 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco GARGANO, Nicandro Antonio ROSSI e della società A.S.D. CASSINO CALCIO 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO GARGANO, allenatore dilettante, in violazione degli artt. 2, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 37, e 39, lett. F) e Fb) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 14, lettera d4) del CU LND n. 1 del 1° luglio 2019, per avere, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, dal mese di agosto al mese di gennaio 2020, in assenza di tesseramento e in mancanza della prescritta abilitazione del Settore Tecnico, di fatto assunto, durante gli allenamenti e le gare, la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. CASSINO CALCIO 1924 partecipante al Campionato Juniores Nazionali – Girone H organizzato dal Dipartimento Interregionale, per come confermato dai soggetti auditi nonché risultante dall'anagrafica federale, in cui è censito quale allenatore dilettante, e dalle distinte di gara;

NICANDRO ANTONIO ROSSI, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. CASSINO CALCIO 1924 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 37 e 39 lett. F) e Fb) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 14 lettera d4) del CU LND n. 1 del 1° luglio 2019, per avere, nella stagione 2019/2020, dal mese di agosto 2019 al mese di gennaio 2020, consentito o, comunque, non impedito al sig. Marco Gargano soggetto privo di tesseramento e della necessaria abilitazione federale, di svolgere l'attività di allenatore responsabile della squadra partecipante al Campionato Juniores Nazionale– Girone H organizzato dal Dipartimento Interregionale durante gli allenamenti e le gare di campionato, per come confermato dai soggetti auditi nonché risultante dall'anagrafica federale, in cui è censito quale allenatore dilettante, e dalle distinte di gara;

A.S.D. CASSINO CALCIO 1924, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Marco GARGANO e Nicandro Antonio ROSSI in proprio, e in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. CASSINO CALCIO 1924;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco GARGANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicandro Antonio ROSSI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CASSINO CALCIO 1924;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 545 pf 19/20 adottato nei confronti delle Sig.re Giulia TONELLA, Irene RIBERI, Lorena RIBERI, e Serena SOLDI avente ad oggetto la seguente condotta:

GIULIA TONELLA, calciatrice della società Asd Futura Langhe all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 92, comma 1 delle Noif, per avere disatteso la convocazione da parte della Società Asd Futura Langhe all'incontro Asd Futura Langhe - Asd Area Calcio Alba Robero del 24/03/2019, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, omettendo ogni necessario e dovuto preavviso della sua assenza, per poi in sede di audizione giustificare tale indisponibilità con una certificazione del datore di lavoro, il tutto determinando a carico della società di appartenenza, un evidente nocumento con il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo, che omologava la sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della Asd Futura Langhe, infliggendo 1 punto di penalizzazione ed irrogando l'ammenda di Euro 100,00;

IRENE RIBERI, calciatrice della società Asd Futura Langhe all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 92, comma 1 delle Noif, per avere disatteso la convocazione da parte della Società Asd Futura Langhe all'incontro Asd Futura Langhe - Asd Area Calcio Alba Robero del 24/03/2019, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, omettendo ogni necessario e dovuto preavviso della sua assenza, per poi in sede di audizione giustificare tale indisponibilità con una certificazione del datore di lavoro, il tutto determinando a carico della società di appartenenza un evidente nocumento con il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo che omologava la sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della Asd Futura Langhe, infliggendo 1 punto di penalizzazione ed irrogando l'ammenda di Euro 100,00;

LORENA RIBERI, calciatrice della Asd Futura Langhe all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 92, comma 1 delle Noif, per avere disatteso la convocazione da parte della Società Asd Futura Langhe all'incontro Asd Futura Langhe - Asd Area Calcio Alba Robero del 24/03/2019, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, omettendo ogni necessario e dovuto preavviso della sua assenza, per poi in sede di audizione giustificare tale indisponibilità con una certificazione del datore di lavoro, il tutto determinando a carico della società di appartenenza un evidente nocumento con il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo che

omologava la sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della Asd Futura Langhe, infliggendo 1 punto di penalizzazione ed irrogando l'ammenda di Euro 100,00;

SERENA SOLDI, calciatrice della società Asd Futura Langhe all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 92, comma 1 delle Noif, per avere disatteso la convocazione da parte della Società Asd Futura Langhe all'incontro Asd Futura Langhe - Asd Area Calcio Alba Rohero del 24/03/2019, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, omettendo ogni necessario e dovuto preavviso della sua assenza, per poi in sede di audizione giustificare tale indisponibilità con una certificazione del datore di lavoro, il tutto determinando a carico della società di appartenenza un evidente nocumento con il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo che omologava la sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della Asd Futura Langhe, infliggendo 1 punto di penalizzazione ed irrogando l'ammenda di Euro 100,00;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalle Sig.re Giulia TONELLA, Irene RIBERI, Lorena RIBERI, e Serena SOLDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Giulia TONELLA, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Irene RIBERI, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Lorena RIBERI, e di 2 giornate di squalifica per la Sig.ra Serena SOLDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 666 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Manuel MILANA, Gianluca CAPOGNA, e della società FROSINONE CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MANUEL MILANA, tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore della Società Frosinone Calcio S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per non aver consentito ai rappresentanti della Procura Federale, Sig.ri Cotticelli Ciro e De Miranda Gianfranco, in occasione della gara Benevento-Frosinone del 21/12/2019 e segnatamente al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, di identificare un calciatore del Frosinone che aveva proferito frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara Sig. Livio Marinelli della Sezione di Tivoli, in quanto il sig. Milana Manuel, il quale aveva assistito all'intera scena, si frapponeva fisicamente tra i citati rappresentanti della Procura Federale ed il calciatore, impedendone l'identificazione;

GIANLUCA CAPOGNA, tesserato in qualità di preparatore atletico della Società Frosinone Calcio S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per non aver consentito ai rappresentanti della Procura Federale, Sig.ri Cotticelli Ciro e De Miranda Gianfranco, in occasione della gara Benevento-Frosinone del 21/12/2019 e segnatamente al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, di identificare un calciatore del Frosinone che aveva proferito frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara Sig. Livio Marinelli della Sezione di Tivoli, in quanto il sig. Capogna Gianluca, il quale aveva assistito all'intera scena, si frapponeva fisicamente tra i citati rappresentanti della Procura Federale ed il calciatore, impedendone l'identificazione;

FROSINONE CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascrivibili ai sig.ri Milana Manuel e Capogna Gianluca;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio STIRPE e in qualità di legale rappresentante, per conto della società FROSINONE CALCIO SRL, e dai Sigg. Manuel MILANA, e Gianluca CAPOGNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000 (quattromila/00) per il Sig. Manuel MILANA, di € 4.000 (quattromila/00) per il Sig. Gianluca CAPOGNA, e di € 2.500 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società FROSINONE CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 431 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Vincenzo ORILIO, Marco MASTRANGELO, Mario DE MARTINO VIGNOLA, e della società ASD ATLETICO EBOLI 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO ORILIO, Presidente della ASD Atletico Eboli 1925 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, ed all'art. 39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed altresì in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D., dopo avere indicato nell'organigramma societario, quale tecnico della prima squadra, il nominativo del Sig. De Martino Vignola Mario, Tecnico di base, consentiva o comunque non impediva l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società ASD Atletico Eboli 1925, partecipante al Campionato di Prima Categoria del CR Campania ed alla Coppa Italia, nella stagione sportiva 2019/2020, dal 5.10.2019 all'1.2.2020, al Sig. Mastrangelo Marco, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

MARCO MASTRANGELO, tesserato come dirigente per la ASD Atletico Eboli 1925 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, ed all'art. 39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed altresì in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D., svolgeva di fatto -dal 5.10.2019 al 1.2.2020, nella stagione sportiva 2019/2020, l'attività di allenatore della prima squadra della società ASD Atletico Eboli 1925, partecipante al Campionato di Prima Categoria CR Campania ed alla Coppa Italia, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

MARIO DE MARTINO VIGNOLA, tesserato della ASD Atletico Eboli 1925 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, ed all'art. 39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed altresì in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D., in possesso del titolo di Tecnico di base, consentiva o non impediva che il Sig. Marco Mastrangelo, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico, svolgesse di fatto l'attività di Tecnico della prima squadra della Soc. ASD Atletico Eboli 1925, partecipante al Campionato di Prima Categoria CR Campania ed alla Coppa Italia;

ASD ATLETICO EBOLI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante ed ai propri tesserati, come specificato nei capi che precedono;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Marco MASTRANGELO, Mario DE MARTINO VIGNOLA, e dal Sig. Vincenzo ORILIO in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto dalla società ASD ATLETICO EBOLI 1925;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo ORILIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco MASTRANGELO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario DE MARTINO VIGNOLA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO EBOLI 1925;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 788 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Tommaso GUBBIOTTI, e della società ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI, avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO GUBBIOTTI, Presidente e legale rappresentate della Società ASD Calcio Femminile Chieti all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici Di Deo Erika (tesseramento del 17/10/2017) e Libutti Laura (tesseramento del 11/09/2018), entro il termine del 31/10/2019 stabilito dalla normativa federale;

ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso GUBBIOTTI in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Tommaso GUBBIOTTI, e € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 577 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri, Alexander Blake PRESTON, Michael Blake BRADY, Michael Haupt OWEN, e della società SSD ARL CEREAL DOCK CAMISANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALEXANDER BLAKE PRESTON, calciatore richiedente il tesseramento per Società SSD ARL Cereal Docks Camisano all'epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO, nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

MICHAEL BLAKE BRADY, calciatore richiedente il tesseramento per Società SSD ARL Cereal Docks Camisano all'epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO, nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

MICHAEL HAUPT OWEN, calciatore richiedente il tesseramento per Società SSD ARL Cereal Docks Camisano all'epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO, nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

SOCIETÀ SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Alexander Blake PRESTON, Michael Blake BRADY, Michael Haupt OWEN, e da Mauro FANIN, per conto della società SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammonizione per i Sigg. Alexander Blake PRESTON, Michael Blake BRADY e Michael Haupt OWEN, e di € 400 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 789 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giacomo MOSCATELLO e della società A.S.D. CALCIO FEMMINILE CATANZARO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIACOMO MOSCATELLO, Presidente e legale rappresentate della Società ASD CALCIO FEMMINILE CATANZARO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto con la calciatrice Erika Pellegrino (tesseramento del 31.01.2019) per la stagione sportiva 2019/2020, entro il termine di trenta giorni dalla sua sottoscrizione, stabilito dalla normativa federale;

A.S.D. CALCIO FEMMINILE CATANZARO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Presidente Sig. Giacomo MOSCATELLO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giacomo MOSCATELLO in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO FEMMINILE CATANZARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giacomo MOSCATELLO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO FEMMINILE CATANZARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 574 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Sandro BORDIN, Santino SILVESTRI, Gabriele MORO, Gianpietro ANDREATTA, e delle società ASD CORNUDA CROCETTA, ASD ALTIVOLESE MASER, SS DAR POL. INDOMITA 21, ASD EAGLES PEDEMONTANA;

SANDRO BORDIN, Presidente della Società ASD Cornuda Crocetta all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; in relazione all'art. 25 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico; nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto "Attività di Base"; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto " Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società" per la stagione sportiva 2019-2020, per aver colposamente partecipato a un torneo, non autorizzato dalla Delegazione Provinciale di Treviso, riservato alla Categoria Pulcini, Piccoli Calci e Piccoli Amici organizzato nel periodo settembre-novembre 2019 della Società ASD CALCIO CONTEA;

SANTINO SILVESTRI, Presidente della Società ASD Altivolese Maser all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico; nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto "Attività di Base"; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto " Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società" per la stagione sportiva 2019-2020, per aver colposamente partecipato a un torneo, non autorizzato dalla Delegazione Provinciale di Treviso, riservato alla Categoria Pulcini, Piccoli Calci e Piccoli Amici organizzato nel periodo settembre-novembre 2019 della Società ASD CALCIO CONTEA;

GABRIELE MORO, Presidente della Società SS DARL Polisportiva Indomita 21 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25, Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto "Attività di Base"; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto " Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società" per la stagione sportiva 2019-2020, per aver colposamente partecipato a un torneo, non autorizzato dalla

Delegazione Provinciale di Treviso, riservato alla Categoria Pulcini, Piccoli Calci e Piccoli Amici organizzato nel periodo settembre-novembre 2019 della Società ASD CALCIO CONTEA.

GIANPIETRO ANDREATTA, Presidente della Società ASD Eagles Pedemontana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto "Attività di Base"; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto " Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società" per la stagione sportiva 2019-2020, per aver colposamente partecipato a un torneo, non autorizzato dalla Delegazione Provinciale di Treviso, riservato alla Categoria Pulcini, Piccoli Calci e Piccoli Amici organizzato nel periodo settembre-novembre 2019 della Società ASD CALCIO CONTEA.

ASD CORNUDA CROCETTA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto, Sig. BORDIN SANDRO (Presidente della Società);

ASD ALTIVOLESE MASER, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto, Sig. SILVESTRI SANTINO (Presidente della Società);

SS DARL POLISPORTIVA INDOMITA 21, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto, Sig. MORO GABRIELE (Presidente della Società);

ASD EAGLES PEDEMONTANA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto, Sig. ANDREATTA GIANPIETRO (Presidente della Società);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Sandro BORDIN, in proprio e per conto della società ASD CORNUDA CROCETTA, Santino SILVESTRI, in proprio e per conto della società ASD ALTIVOLESE MASER, Gabriele MORO, in proprio e per conto della società SS DARL POLISPORTIVA INDOMITA 21, e da Gianpietro ANDREATTA, in proprio e per conto, della società ASD EAGLES PEDEMONTANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione, per il Sig. Sandro BORDIN, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione, per il

Sig. Santino SILVESTRI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione, per il Sig. Gabriele MORO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione, per il Sig. Gianpietro ANDREATTA, di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CORNUDA CROCETTA, di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ALTIVOLESE MASER, di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SS DARL POLISPORTIVA INDOMITA 21, e di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD EAGLES PEDEMONTANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 630 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco D'ERRICO, Marco MISERINI, e della società ASD FRATTAMAGGIORE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROCCO D'ERRICO, Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. FRATTAMAGGIORE CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.38, comma 4, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito nel corso della medesima stagione sportiva 2019/2020, al tecnico MISERINI Marco, dopo aver svolto l'attività di allenatore responsabile della prima squadra della società A.S.D. CAMPANIA FELIX partecipante al campionato Promozione Girone A Regione Campania ed essere stato esonerato in data 23.09.2019, di collaborare assistendo agli allenamenti della società A.S.D. FRATTAMAGGIORE CALCIO partecipante al campionato Eccellenza Girone A Campania, esercitando pertanto attività nell'interesse di detta società;

MARCO MISERINI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art.38, comma 4, delle NOIF, perché nella stessa stagione sportiva 2019/2020 dopo aver svolto l'attività di allenatore responsabile della prima squadra della società A.S.D. CAMPANIA FELIX partecipante al campionato Promozione Girone A Regione Campania ed essere stato esonerato in data 23.09.2019, collabora assistendo agli allenamenti della società A.S.D. FRATTAMAGGIORE CALCIO partecipante al campionato Eccellenza Girone A Campania, esercitando pertanto attività nell'interesse di detta società;

A.S.D FRATTAMAGGIORE CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e Legale Rappresentante D'ERRICO Rocco ed al Tecnico MISERINI Marco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rocco D'ERRICO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D FRATTAMAGGIORE CALCIO, e Marco MISERINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Rocco D'ERRICO, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco MISERINI, e di €300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D FRATTAMAGGIORE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 11 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 6/A della F.I.G.C., inerente il tesseramento dei calciatori “giovani” di cui all’art. 31 delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020 con la quale, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, la durata della stagione sportiva 2019/2020 è stata prorogata al 31 agosto 2020 e la decorrenza della stagione sportiva 2020/2021 è stata differita al 1 settembre 2020;
- considerato che, a prescindere dai diversi termini di chiusura della stagione sportiva 2019/2020 per l'attività di competenza delle Leghe professionistiche e per quella in ambito dilettantistico, determinati dalle conseguenze della emergenza sanitaria COVID-19, è opportuno intervenire sulla tempistica di tesseramento dei calciatori "giovani", onde garantire per gli stessi omogeneità di trattamento, sia che si tesserino per una società associata ad una Lega professionistica, sia che si tesserino in ambito dilettantistico;
- ritenuto a tal fine necessario fornire precisazioni sulla applicazione concreta dei commi 2 e 3 dell'art. 31 delle N.O.I.F. per la sola stagione sportiva 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

- a) per la stagione sportiva 2020/2021, il tesseramento dei calciatori "giovani" di cui all'art. 31, comma 2, delle N.O.I.F. è consentito a decorrere dal 1 luglio 2020;
- b) per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore "giovane" di cui all'art. 31, comma 3, delle N.O.I.F., tesserato per una società associata ad una Lega professionistica, resta vincolato alla stessa fino al 20 luglio 2020. Trascorso detto termine il calciatore è considerato libero di diritto.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 12 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 7/A della F.I.G.C., inerente la modifica ai punti 5 e 13 del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. N. 222/A del 15 giugno 2020 riguardante il tesseramento dei “Giovani di Serie”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

Il Presidente Federale

- ravvisato opportuno, al fine di contemperare le esigenze di programmazione dell'attività sportiva delle società professionistiche e quelle legate alle attività didattiche-formative dei calciatori per esse tesserati come Giovani di Serie, prevedere l'introduzione di un'ulteriore finestra nel mese di luglio 2020 in cui potere svincolare detti calciatori;
- ritenuto altresì opportuno, per le finalità di cui al precedente punto, individuare il termine a partire dal quale può essere richiesto il tesseramento dei Giovani di Serie (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) per la stagione sportiva 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare il Comunicato Ufficiale N. 222/A del 15 giugno 2020, ai punti 5 e 13, come segue:

- **Il punto 5, lett.a), è sostituito dal seguente:**

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., da sabato 1° agosto 2020 fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

- **Il punto 13, lett. c), è sostituito dal seguente:**

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da martedì 14 luglio a venerdì 31 luglio 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- da martedì 1° settembre a mercoledì 16 settembre 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- da martedì 1° dicembre a lunedì 14 dicembre 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 13 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 8/A della F.I.G.C., inerente il differimento dei termini dell'art. 116 delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 116, comma 1 delle N.O.I.F.;
- ravvisato opportuno, al fine di assecondare le esigenze di programmazione dell'attività sportiva delle società neo promosse in Serie C al termine del Campionato Nazionale di Serie D 2019/2020, differire il termine per la stipula dei contratti "da professionista" con i calciatori "non professionisti" in precedenza tesserati con le suddette società;
- ritenuto altresì opportuno, per le finalità di cui sopra, differire la scadenza del precedente tesseramento di tali calciatori con le medesime società;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

in deroga all'art. 116, comma 1, delle NO.I.F. e per la sola stagione sportiva 2020/2021:

a) le società neo promosse in Serie C hanno diritto di stipulare dal 1° luglio al 20 luglio 2020 il contratto da "professionista" con tutti i calciatori "non professionisti" in precedenza tesserati con le medesime società, a condizione che abbiano l'età prevista dall'art. 28, comma 3 delle N.O.I.F.;

b) per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 20 luglio 2020.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 14 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 9/A della F.I.G.C., inerente l'emanazione delle nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A

Il Presidente Federale

- considerata l'istituzione della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di cui al Comunicato Ufficiale n. 93/A del 3 ottobre 2019;
- vista l'emanazione delle Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di cui al Comunicato Ufficiale n. 94/A del 3 ottobre 2019;
- ravvisata la necessità di allineare le suddette Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale a quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 157/A del 31 gennaio 2020 contenente le "norme organizzative dei campionati della DCPS", in particolare con riferimento alla previsione del vincolo triennale, anziché annuale, dei tesseramenti (art. 2, comma 3) e alla attribuzione delle operazioni di verifica poteri e scrutinio dei voti in occasione delle Assemblee della Divisione ad un delegato del Presidente della Corte Federale, in luogo del Giudice Sportivo nazionale della Divisione, non più previsto (art. 3, comma 8);
- preso atto della delega all'uopo concessa dal Consiglio Federale nella riunione del 24 febbraio 2020

d e l i b e r a

di emanare le nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Art. 1 – La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (di seguito *Divisione*) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita, nel rispetto dei regolamenti e delle procedure federali, le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina le competizioni nazionali di Calcio Paralimpico e le competizioni di calcio sperimentali per persone con disabilità, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione.
3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo.
4. L'organizzazione dell'attività della Divisione in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

NORME TRANSITORIE

1. Le competizioni di calcio paralimpico diverse da quelle sperimentali saranno organizzate dalla Divisione a partire dalla stagione sportiva in cui il CIP autorizzerà la FIGC ad organizzare detti campionati e nei limiti fissati dal Comitato Paralimpico.

Art. 2 – Le Società

1. Appartengono alla Divisione le società affiliate alla FIGC che partecipano alle attività organizzate dalla Divisione stessa.
2. Le società che intendono partecipare ai campionati di calcio sperimentali per persone con disabilità organizzati dalla Divisione devono affiliarsi alla FIGC, presentando istanza di affiliazione presso la sede in Roma, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, con l'elenco dei loro dirigenti per quelle costituite in associazioni o società e dal solo elenco dei dirigenti responsabili per quelle non costituite in tali forme giuridiche.
3. Gli atleti disabili che intendono partecipare ai campionati di calcio sperimentali per persone con disabilità organizzati dalla Divisione devono ottenere il tesseramento presso la FIGC. Il vincolo di tesseramento dei calciatori/**calciatrici** che partecipano all'attività di calcio paralimpico e sperimentale è limitato: **per gli atleti qualificati “giovani attività sperimentale”, alla durata della singola stagione sportiva; per gli atleti qualificati “dilettanti attività sperimentale”, alla durata massima di tre stagioni sportive, compresa la stagione sportiva del primo tesseramento. Trascorsi detti termini i calciatori/calciatrici sono considerati liberi di diritto.**
4. La FIGC, con delibera del Consiglio Federale, disciplina, previa autorizzazione del CIP, l'affiliazione delle società che parteciperanno alle attività di Calcio Paralimpico organizzate dalla FIGC, nonché i tesseramenti dei calciatori/**calciatrici** disabili di dette società.

Art. 3 - L'Assemblea

1. L'Assemblea della Divisione si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea pertanto si riunisce:
 - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo di competenza delle società affiliate. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione;
 - b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto. Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.
3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti (4/5) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle società aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto).
4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società della Divisione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.
6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi (2/3) delle società rappresentate in Assemblea. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea. In caso di candidato unico alla Presidenza, si può procedere alla elezione per acclamazione.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno dei presenti aventi diritto di voto).
8. Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti **sono svolte dal Presidente o da un componente delegato della Corte Federale di appello**, quale organo di garanzia elettorale.
9. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare; nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque a un massimo di sette componenti, di cui due eletti dalle società affiliate alla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione, in rappresentanza: i) uno delle società che partecipano alle attività di Calcio Paralimpico, e ii) uno delle società che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con

disabilità, e gli altri eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalle presenti Norme Organizzative e di Funzionamento.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico.

4. La qualifica di Presidente del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale.

5. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.

6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati, oltre al Responsabile della Divisione. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente del CIP o un suo delegato.

7. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale, definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C. nonché al Presidente del CIP. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Responsabile della Divisione.

10. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

12. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.

13. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza.

NORME TRANSITORIE

1. Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Presidente Federale.

2 Il componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle società affiliate alla Divisione che partecipano alle attività di Calcio Paralimpico sarà eletto entro due mesi dalla autorizzazione concessa dal CIP alla FIGC per l'organizzazione di dette attività. Sino alla elezione del predetto componente il Consiglio direttivo potrà essere composto da un numero minimo di quattro a un massimo di sei componenti, di cui uno eletto dalle società affiliate alla Divisione che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con disabilità, e gli altri eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Presidente è eletto

dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalle presenti Norme Organizzative e di Funzionamento.

Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale, ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.
3. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.
4. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.
5. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.
6. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).
7. La revoca del Presidente può essere disposta dal Consiglio Direttivo soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. Qualora il Presidente sia il componente eletto dal Consiglio Federale, la sua revoca deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale.

Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea delle società elegge i Consiglieri di propria competenza a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno dei presenti aventi diritto di voto).
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono entro 60 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.
4. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (ii) al venir meno del requisito di rappresentanza della componente per la quale si è stati eletti; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
5. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
6. In caso di decadenza del Consigliere eletto dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio Direttivo o,

in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, informa il Consiglio Federale entro venti giorni dall'accertamento della decadenza. Il medesimo Consiglio provvederà alla nuova elezione in occasione della prima riunione utile. In caso di decadenza del Consigliere eletto dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consigliere. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società rappresentata, l'intero Consiglio decade, mantenendo i poteri di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio deve essere eletto entro 60 giorni.

7. In caso di gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività demandate al Consiglio Direttivo della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, il Presidente Federale nomina un Commissario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 7 – Funzionamento delle sedute assembleari

1. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione.

2. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

3. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.

4. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

Art. 8 – Uffici di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dal Responsabile della Divisione, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il Responsabile della Divisione cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.



COMUNICATO UFFICIALE N. 16
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 10/A della F.I.G.C., inerente la deroga all'art. 103 bis, delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020 con la quale, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, la durata della stagione sportiva 2019/2020 è stata prorogata al 31 agosto 2020 e la decorrenza della stagione sportiva 2020/2021 è stata differita al 1 settembre 2020;
- considerato che, con provvedimenti dell'8 giugno 2020, pubblicati sui Comunicati Ufficiali n° 207/A, 208/A e 209/A di pari data, la FIGC ha disposto il riavvio dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C, con conclusione degli stessi entro il 20 agosto 2020, e che, di conseguenza, le Leghe professionistiche hanno stabilito calendari che prevedono il completamento in date diverse fra loro delle competizioni dalle stesse organizzate;
- tenuto conto che con il Comunicato Ufficiale n° 228/A del 22 giugno 2020 sono state emanate le linee guida relative alla estensione dei contratti e degli accordi di prestito dei calciatori professionisti per la stagione 2019/2020;
- preso atto che, con Comunicato Ufficiale n° 197/A del 20 maggio 2020 è stata disposta l'interruzione definitiva delle competizioni organizzate in ambito dilettantistico relative alla stagione 2019/2020;
- ritenuto opportuno, al fine di assecondare l'esigenza delle società operanti sia in ambito professionistico sia dilettantistico di pianificare ed organizzare per tempo la composizione dei propri organici in vista della stagione sportiva 2020/2021, consentire la risoluzione consensuale degli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo, di cui all'articolo 103 bis, comma 1, delle NOIF, a partire dal giorno successivo a quello di disputa dell'ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 da parte della società cessionaria;
- ritenuto altresì opportuno, al fine di assicurare quanto precede, integrare quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n° 117/A e 118/A del 16 maggio 2019 in materia di tesseramento dei calciatori professionisti e dilettanti per la stagione 2019/2020;
- ritenuto, infine, necessario fornire precisazioni sulla applicazione concreta di quanto previsto dall'art. 103 bis, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., integrando a tal fine il Comunicato Ufficiale n° 229/A del 23 giugno 2020 in materia di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

- a) di integrare il punto 9) del Comunicato Ufficiale N. 117/A del 16 maggio 2019, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori professionisti per la stagione 2019/2020, come segue:

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis, **comma 1**, N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2019, esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da giovedì 2 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020, ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti;

- dal giorno successivo a quello di disputa dell'ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 da parte della società cessionaria, fermo restando il divieto di utilizzo del calciatore da parte della società originaria cedente nelle residue gare ufficiali della stagione sportiva 2019/2020.

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

- b) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 118/A del 16 maggio 2019, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2019/2020, come segue:

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis, **commi 1 e 5**, N.O.I.F.

La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani Dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1, N.O.I.F. - può avvenire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale a lunedì 31 agosto 2020.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, **comma 5**, delle N.O.I.F.

- c) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 229/A del 23 giugno 2020, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021, come segue:

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis, **commi 1 e 5**, N.O.I.F.

La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani Dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1, N.O.I.F. - può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel medesimo periodo.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 1 **Stagione Sportiva 2020/2021**

D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.

Per quanto attiene alla conclusione delle attività di cui sopra, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49 N.O.I.F., si precisa che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si darà luogo alle eventuali gare di *play-off* e di *play-out*, esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. Laddove, a seguito dei provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, non si potesse portare a termine la normale attività dei Campionati, sia a livello Nazionale sia a livello territoriale, così come programmata, si farà riferimento, per il numero delle promozioni e delle retrocessioni previste per ogni singolo Campionato, alle classifiche come cristallizzate al momento della definitiva interruzione degli stessi Campionati. Nel caso in cui le squadre di uno stesso girone non avessero disputato lo stesso numero di gare per determinare la classifica finale sarà applicato il criterio della "media punti"; in caso di ulteriore parità, si farà ricorso alla "*classifica avulsa*" di cui all'art. 51 N.O.I.F. anche se le Società interessate non avessero disputato lo stesso numero di gare negli scontri diretti. In caso di ulteriore parità, inoltre, si applicherà la migliore differenza reti e, a seguire, laddove persistesse l'ulteriore situazione di parità, si applicheranno i criteri previsti dal citato art. 51 N.O.I.F. sino all'eventuale effettuazione del sorteggio.

A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

1. DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Il Campionato Nazionale Serie D è organizzato dal Dipartimento Interregionale.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale Serie D – articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 squadre – partecipano le seguenti Società:

- 121 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione, all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- 9 Società retrocesse dalla Lega Pro all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- 28 Società promosse dal Campionato di Eccellenza all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- 7 Società ammesse dal Campionato di Eccellenza all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020, giuste disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 324 del 18 Giugno 2020 e n. 343 del 30 Giugno 2020.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2020/2021, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. L'eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata fino al

raggiungimento di un numero massimo di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, le quali dovranno tenere conto delle disposizioni univoche emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. nonché delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale Serie D, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, in deroga alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 199 del 16 Dicembre 2019, il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 1999 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2000 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2001 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2002 in poi

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento

Interregionale e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Serie C

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2020/2021, si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2021/2022, purché in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto Campionato, fissati dal Consiglio federale.

f) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva 2020/2021, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le Società classificate all'ultimo e al penultimo posto;
- due Società perdenti le gare di play-out, fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2020/2021.

g) Fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Interregionale.

h) Attività Giovanile

Alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale).

Le Società aderenti al Dipartimento Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società del Dipartimento Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività verrà addebitata la somma di € 15.000,00; dal secondo anno di rinuncia e successivi la somma addebitata sarà di € 25.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Interregionale.

Alle Società delle Regioni Sardegna e Sicilia aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores – Under 19 organizzato dal Comitato Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto A/9, co. 2). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato

Nazionale Juniores – Under 19 di cui al presente punto A/1, lett. g). Le Società di Serie D migliori classificate nei Campionati Regionali Juniores – Under 19 organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia, conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato Juniores – Under 19 Nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale.

2. I COMITATI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su gironi composti:

- dalle 36 Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2019/2020;
- dalle Società promosse dal Campionato di Promozione all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- dalle Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, per la stagione sportiva 2020/2021, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, sulla base di un girone.

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2020/2021, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.2001 in poi
- 1 nato dall'1.1.2002 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

E' data facoltà ai Comitati, secondo quanto stabilito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 123 del 23 Dicembre 2013, di rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori c.d. "fidelizzati" anche per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021. Per i Comitati che intendono esercitare tale facoltà, valgono le prescrizioni attuative diffuse dalla L.N.D. mediante il Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 Gennaio 2012, unitamente al Comunicato Ufficiale n. 160 del 26.3.2012.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l'obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.2001 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.2002 in poi.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2021/2022 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2020/2021, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo

punto e);

- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 - fase nazionale -, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del presente Comunicato Ufficiale, in relazione all'eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza.

f) Gare di spareggio - promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva 2020/2021, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro il termine che sarà reso noto con apposita informativa, dovranno disputare le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2021/2022. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, al termine della stagione sportiva 2020/2021, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - competente all'organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2020/2021 - dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il termine che sarà reso noto con apposita informativa, il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2021/2022.

g) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la "fascia B", ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) Articolazione

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Promozione:

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Promozione della passata stagione sportiva 2019/2020;
- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2020/2021, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.2001 in poi
- 1 nato dall'1.1.2002 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive

del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 1ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di 1ª Categoria della passata stagione sportiva 2019/2020;
- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Promozione

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Ai Comitati è data facoltà di obbligare le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores Under 19" (v. punto A/9 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettano l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di 2ª Categoria della passata stagione sportiva 2019/2020;
- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria e, ove previsto, dal Campionato di "3ª Categoria - Under 21" e dal Campionato di "3ª Categoria - Under 19" all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 2ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara

prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della

L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniors-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati ed ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2019/2020;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2020/2021 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019/2020 ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
 - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).
- In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.

f) Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/7 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 21"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria- Under 21 2020/2021 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21;

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019/2020 ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under 21.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21º anno di età (nati dal 1º gennaio 1999 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di 3ª Categoria - Under 21”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, sulla base delle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l'impiego di cinque calciatori “fuori quota” nati dal 1º gennaio 1997 in poi.

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria-Under 21” non prenda parte al Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2021/2022, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati d'autorità, ai sensi dell'art. 110, delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse

divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3^a Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

A/8 CAMPIONATO DI “3^a CATEGORIA - UNDER 19” - “3^a CATEGORIA - OVER 30” - “3^a CATEGORIA - OVER 35”

1) “3^a CATEGORIA - UNDER 19”

a) Articolazione

Il Campionato di “3^a Categoria - Under 19” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3^a Categoria - Under 19”:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria all’esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria- Under 19 2020/2021 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019/2020 ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3^a Categoria - Under 19” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3^a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 19” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° gennaio 2002 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3ª Categoria - Under 19” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

2) “3ª CATEGORIA - OVER 30”

a) Articolazione

Il Campionato di “3ª Categoria - Over 30” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di “3ª Categoria – Over 30”:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria- Over 30 2020/2021 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019/2020 ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3^a Categoria – Over 30" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3^a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3^a Categoria – Over 30" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2020/2021, abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1990).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1990 al Campionato di "3^a Categoria – Over 30", per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le

somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 30 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta "politica dei servizi".

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria – Over 30" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

3) "3ª CATEGORIA - OVER 35"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria – Over 35" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria – Over 35":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria- Over 35 2020/2021 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019/2020 ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria – Over 35" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria. Tale titolo sportivo è precluso per quelle Società che partecipano con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3^a Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2020/2021, abbiano compiuto anagraficamente il 35° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1985).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1985 al Campionato di “3^a Categoria – Over 35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della

L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 35 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3^a Categoria – Over 35” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/9 CAMPIONATO “JUNIORES - UNDER 19”

1) Campionato Nazionale “Juniores Under 19”

Il Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” è organizzato dal Dipartimento Interregionale sulla base di più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2020/2021. Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Possono essere iscritte - solo come “fuori classifica” - al Campionato Nazionale “Juniores”, previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", "B", Lega Pro che ne facciano richiesta.

Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte al Campionato Nazionale “Juniores Under 19 -Trofeo Dante Berretti” organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Al Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali. Resta salva la disposizione di cui al Titolo I, lett. A), punto 1), comma g), del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota”, dei quali due nati dal 1° gennaio 2001 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all’età massima.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Regionale “Juniores Under 19”

Il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine che sarà reso noto con successiva informativa, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata dalla L.N.D.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2020/2021, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell’organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale “Juniores –

Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2020/2021.

Inoltre, a completamento dell’organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” anche squadre appartenenti a Società di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35” che ne abbiano fatto richiesta.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di “3^a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E’ consentito alle Società Juniores “pure” regionali di impiegare in gara fino a un massimo di tre calciatori “fuori-quota”, nati dal 1 gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuori quota”.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3) Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”

Il Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35”.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di “3^a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E’ consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di quattro calciatori “fuori-quota”, nati dal 1 gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuori quota”.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/10 COPPA REGIONE – COPPA PROVINCIA

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare le attività in epigrafe, a carattere regionale e provinciale e in forma distinta per le attività di Calcio a undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

A/11 ATTIVITA' MISTA

I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di squadre di "3ª Categoria - Under 19" e squadre "Juniores – Under 19", con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di "3ª Categoria - Under 19" vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

A/12 ATTIVITA' GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

A/13 ATTIVITA' AMATORI

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L'attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'attività amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

3. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

1) Campionato Serie C

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021 sarà articolato in 4 Gironi da almeno 12 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C:

- n. 42 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie C all'esito della Stagione Sportiva 2019/2020;
- n. 17 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza all'esito della stagione sportiva 2019/2020;
- n. 2 Società retrocesse dalla Serie B all'esito della Stagione Sportiva 2019/2020.

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2021/2022

All'esito della Stagione Sportiva 2020/2021 le squadre prime classificate nei rispettivi Gironi acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2021/2022.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C, rispettando i criteri, le modalità ed i termini fissati da apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Al Campionato Serie C possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Dipartimento Calcio Femminile competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

e) Retrocessione nel Campionato Regionale di Eccellenza

Le squadre classificate al penultimo e all'ultimo posto del Campionato di Serie C retrocedono direttamente al Campionato Regionale di Eccellenza della Stagione Sportiva 2021/2022.

f) Attività giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

Il Campionato Juniores Femminile è organizzato a carattere nazionale per le Società partecipanti al Campionato di Serie C e su base regionale per le Società di Eccellenza. Le modalità di svolgimento sono regolate da apposito Comunicato Ufficiale a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

a) Articolazione

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C (attività a carattere nazionale) e ai Campionati Regionali di Eccellenza (attività a carattere regionale) della Stagione Sportiva 2020/2021.

b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, nate dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di due calciatrici "fuori quota", nate dal 1° Gennaio 2001 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/15 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle categorie Eccellenza e Promozione.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2020/2021, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione.

Il Campionato Juniores Femminile è organizzato a carattere nazionale per le Società partecipanti al Campionato di Serie C e su base regionale per le Società di Eccellenza. Le modalità di svolgimento sono regolate da apposito Comunicato Ufficiale a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

1a) Articolazione

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C (attività a carattere nazionale) e ai Campionati Regionali di Eccellenza (attività a carattere regionale)

della Stagione Sportiva 2020/2021.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono, altresì, partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

1b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, nate dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di due calciatrici "fuori quota", nate dal 1° Gennaio 2001 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

1c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Ammissione al Campionato di Eccellenza

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Provinciali di Promozione al termine della stagione sportiva 2019/2020.

e) Istituzione Scuola Calcio Femminile

Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

A/16 CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di massimo 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2019-2020;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" all'esito della passata stagione sportiva 2019-2020.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2020-2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018), e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2020-2021 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" massimo 4 (quattro) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020-2021 alla data del 6 Febbraio 2021, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 7 Febbraio 2021 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di

seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 5 calciatori fuori quota: tre nati dal 1° Gennaio 2001 in poi e due nati dal 1° Gennaio 2000 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under-19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali che hanno partecipato al Campionato Under 19 Nazionale stagione sportiva 2019/2020 possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under-19" 2020/2021, ferma restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati con esclusione del Campionato Under 19 Regionale.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020-2021 alla data del 6 febbraio 2021, e/o con decorrenza del tesseramento precedente 7 Febbraio 2021, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 6 Febbraio 2021 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 6 Febbraio 2021 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori “formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- b) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- c) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

a) Modalità per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

In ogni caso, partecipano ai play-off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia le Società classificate ai primi otto posti del Campionato Nazionale di Serie A.

E’ fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2020/2021.

La Società che al termine del Campionato di Serie “A” risulterà Campione d’Italia, parteciperà alla U.E.F.A. Champions League per la Stagione 2021-2022; la Squadra Vice Campione d’Italia parteciperà alla suddetta manifestazione, se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla U.E.F.A.

2) Campionato Nazionale di Serie “A/2”

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie “A/2” è articolato su più gironi, fino a un massimo di 48 squadre.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie “A/2” le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito della passata stagione sportiva 2019-2020;
- sono state promosse dal Campionato di Serie “B” all’esito della passata stagione sportiva 2019-2020.

In appendice all’attività conclusiva del Campionato di Serie A2 viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2020-2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2020-2021 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" un massimo di quattro squadre e retrocederanno nel Campionato di Serie "B" fino ad un massimo di dieci squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under-19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020-2021 alla data del 6 Febbraio 2021, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 7 Febbraio 2021 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- e) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- f) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- g) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- h) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 5 calciatori fuori quota: tre nati

dal 1° Gennaio 2001 in poi e due nati dal 1° Gennaio 2000 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under-19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali che hanno partecipato al Campionato Under 19 Nazionale stagione sportiva 2019/2020 possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under-19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati con esclusione del Campionato Under 19 Regionale.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020-2021 alla data del 6 Febbraio 2021, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 7 Febbraio 2021, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 6 Febbraio 2021 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 6 Febbraio 2021 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 2000

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

3) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi di massimo 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B:

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2019-2020;
- le Società che sono state indicate dai Comitati Regionali in relazione alla determinazioni di competenza relative all'esito della Stagione sportiva 2019/2020;
- le 9 Società che acquisiscono tale diritto in seguito alla determinazione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 in relazione alla mancata disputa della Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale Maschile e delle gare di Spareggio Promozione tra le seconde classificate dei Campionati Regionali di Serie C/C1, relative alla Stagione Sportiva 2019/2020.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie B viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2020-2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di giuoco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2020-2021 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" fino ad un massimo di 10 (dieci) squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali fino a un massimo di 26 (ventisei) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle predette squadre formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 2002 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020-2021 alla data del 6 Febbraio 2021, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 7 Febbraio 2021 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- i) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- j) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- k) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- l) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 5 calciatori fuori quota: tre nati dal 1 gennaio 2001 in poi e due nati dal 1 gennaio 2000 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under-19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali che hanno partecipato al Campionato Under 19 Nazionale stagione sportiva 2019/2020 possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under-19" 2020/2021, ferma restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati con esclusione del Campionato Under 19 Regionale.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la

Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020-2021 alla data del 6 Febbraio 2021, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 7 Febbraio 2021, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "B", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 6 Febbraio 2021 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 6 Febbraio 2021 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° Gennaio 2000.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE E SERIE A2 FEMMINILE

SERIE A FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2020-2021 è articolato in un massimo di 16 squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play Off e Play Out della Serie A saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2020/2021.

SERIE A2 FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2020/2021 è articolato in più gironi fino ad un massimo 64 (sessantaquattro) squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play Off e Play Out saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2020/2021.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" Femminile le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2019-2020;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A2" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2019-2020;

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2020-2021, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2

Al termine della stagione sportiva 2020-2021 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" massimo 5 (cinque) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici.

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2020-2021 alla data del 6 Febbraio 2021, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 7 Febbraio 2021, che abbiano compiuto anagraficamente il 14°

anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 6 Febbraio 2021 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 6 Febbraio 2021 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

La determinazione del numero delle squadre della Serie A, le modalità e le procedure delle gare relative all'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A2

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2019-2020;
- sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020
- sono state indicate dai Comitati Regionali in relazione alla determinazioni di competenza relative all'esito della Stagione sportiva 2019/2020;
- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto in seguito alla determinazione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 in relazione alla mancata disputa della Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale Femminile e delle gare di Spareggio Promozione per l'accesso al Campionato Nazionale Di Serie A2 Femminile, relative alla Stagione Sportiva 2019/2020.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile A2 della stagione sportiva 2020-2021, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2020/2021 potranno retrocedere nei Campionati Regionali Femminili, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di A2, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2020-2021 alla data del 6 Febbraio 2021, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 7 Febbraio 2021, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile A2, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 6 Febbraio 2021 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 6 Febbraio 2021 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile di Serie A

Al termine della stagione sportiva 2020-2021, potranno complessivamente essere promosse al Campionato Femminile di Serie A, un massimo di 5 squadre. Le modalità e le procedure relative alle promozioni ed alle retrocessioni, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro il termine che sarà reso noto con successiva informativa della Divisione Calcio a Cinque, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i 2 (due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a 5 di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2019-2020, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 Agosto 2020, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2021-2022 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2020-2021, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uso previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020-2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2020-2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020-2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020-2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2020-2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di

sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2020-2021 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventisei squadre come di seguito specificato:

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che articoleranno il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
- n. 4 (quattro) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020-2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020-2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l'impiego di un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° (sedicesimo) anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all'arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione

fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani calciatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020-2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

a) I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpate le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

I Comitati dovranno comunicare entro il termine che sarà reso noto con successiva informativa della Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020-2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2020-2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020-2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020-2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie A2

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della Stagione Sportiva 2020-2021, potranno essere promosse al Campionato Nazionale Femminile Serie A2 2021-2022, le modalità e le procedure, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della

Divisione Calcio a Cinque.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2020-2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2020-2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020-2021 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle calciatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020-2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Under 17 di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

3) Under 21 Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 21 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° Gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

E' consentito impiegare calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 1999 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2020-2021, alla data del 31 marzo 2021 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2021.

Nelle stesse gare possono essere impiegati massimo 2 (due) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1999 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare entro il termine che sarà reso noto con successiva informativa della Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Under 21 maschile e femminile.

4) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 19 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° Gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2020-2021, provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2020-2021, alla data del 31 Marzo 2021 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° Aprile 2021.

Nelle stesse gare le Società hanno l'obbligo di impiegare un numero di calciatori/calciatrici che siano stati tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero delle/dei calciatrici/calciatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all'arbitro prima

della gara.

Nelle stesse gare possono essere impiegati n. 5 calciatori/calciatrici “fuori quota”, tre nati/e dal 1° gennaio 2001 in poi e 2 nati dal 1° gennaio 2000 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare, entro il termine che sarà reso noto con successiva informativa dalla Divisione Calcio a Cinque, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Under 19 maschile e femminile.

5. COPPA ITALIA

A/18 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, la 55.a edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E’ data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

I Comitati dovranno comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il termine che sarà reso noto con successiva informativa, il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dagli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

- a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 (fase nazionale):
 - Coppa Italia Dilettanti;
 - n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale
 - Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
 - n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- c) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Calcio Femminile (fase nazionale):
 - Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
 - n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- d) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque
 - Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
 - n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- e) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2021/2022.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2021/2022 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio- promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione – fatto salvo quanto in premessa al presente Comunicato Ufficiale - la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2020/2021.

A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, la Coppa Italia di Calcio Femminile, cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C, con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile, riservata alle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati interessati dovranno essere Società di Eccellenza Femminile.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2020/2021, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Femminile sarà organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile. I Comitati dovranno comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i nominativi delle Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale entro il termine che sarà reso noto con successiva informativa del Dipartimento Calcio Femminile.

La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2020/2021 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2021/2022. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza Femminile eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie C.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie C non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile.

A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2020-2021, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B, Femminile di Serie A, Femminile Serie A2 e "Under 19" cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque - entro il termine che sarà reso noto con successiva informativa - il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2020-2021, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2021-2022.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 della stagione sportiva 2021-2022, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2021-2022 viene riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

- a) Alla Società vincente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto;
- b) Alla Società perdente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2021-2022, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva 2020-2021 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 2021-2022 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato. -

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura della Divisione Calcio a Cinque.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque - entro il termine che sarà reso noto con successiva informativa - il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2-B-Serie A Femminile-Serie A2 Femminile-Under 19 e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori e delle calciatrici.

A/21 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE

Per la Stagione 2020/2021 la Coppa della Divisione Maschile e Femminile viene sospesa e non verrà disputata.

B) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti programmerà, per la stagione sportiva 2020/2021, una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

C) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2020/2021 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

D) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2020/2021 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

E) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

F) ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE BEACH SOCCER

L'attività della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C.

La Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle

qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e al Dipartimento Interregionale di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer per le predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori già tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle N.O.I.F.

II) NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

III) DISPOSIZIONI GENERALI

Ferme le disposizioni di cui all'art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2020/2021, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza dovrà avvenire tramite la procedura di "dematerializzazione", secondo le modalità previste.

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE E ONERI

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2020/2021:

a) Diritti di iscrizione

Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D	€ 11.000,00
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"	€ 2.000,00

Dipartimento Calcio Femminile

- Campionato Nazionale Serie C € 2.000,00

Dipartimento Beach Soccer

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., gli importi relativi ai diritti di iscrizione e ai diritti di associazione alla L.N.D. che le Società debbono versare per l'iscrizione all'attività nazionale dell'anno solare 2021.

Comitati

- Campionato di Eccellenza	€ 2.500
- Campionato di Promozione	€ 1.900
- Campionato di 1ª Categoria	€ 1.400
- Campionato di 2ª Categoria	€ 950
- Campionato di 3ª Categoria	€ 660
- Campionato di "3ª Categoria-Under 21"	€ 660
- Campionato di "3ª Categoria- Under 19"	€ 610
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30" (<u>escluse spese arbitrali</u>)	€ 425
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35" (<u>escluse spese arbitrali</u>)	€ 425
- Campionato Regionale "Juniores" Under 19	€ 800
- Campionato Provinciale "Juniores" Under 19	€ 610
- Attività Amatori	€ 375
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza	€ 750
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione	€ 475
- Campionato "Juniores" Calcio Femminile	€ 275
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1" maschile	€ 800
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2" maschile	€ 525
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" maschile	€ 425
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	€ 525
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C	€ 525
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D	€ 425
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque maschile	€ 275
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque femminile	€ 275
- Campionato "Under 19" Calcio a Cinque maschile e femminile	€ 275
- Campionato Carnico	€ 525

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019/2020 ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11

Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A"	€ 12.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	€ 7.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	€ 4.500,00
- Campionato Nazionale Serie A Femminile	€ 4.000,00
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile	€ 2.250,00
- Campionato Nazionale "Under 19"	€ 1.500,00

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) <u>Diritti di associazione alla L.N.D.</u>	€ 300,00
c) <u>Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)</u>	€ 65,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2020/2021:

d) Assicurazione tesserati

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2020/2021, sono rese note con Comunicato Ufficiale n. 5 del 1° Luglio 2020.

e) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

f) Acconto spese e organizzazione – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

g) Fidejussione bancaria

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità. In alternativa, tale obbligo di deposito deve essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo della fidejussione bancaria.

h) Oneri relativi a tesseramento

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2020/2021, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori € 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) € 3,00
- Tesseramento online (modulo elettronico) di Tecnici, Massaggiatori e Medici delle Società € 2,50

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2020/2021 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

2) AMMENZE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

3) AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

<u>Campionato Nazionale Serie D</u>	
1ª rinuncia	€ 2.000,00

Campionato Nazionale “Juniores – Under 19”
1ª rinuncia € 1.500,00

Campionati Nazionali Femminili

a) Campionato Serie C
1ª rinuncia € 1.000,00

Campionati Nazionali Calcio a Cinque

a) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “A”
1ª rinuncia € 15.000,00

b) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “A2”
1ª rinuncia € 5.000,00

c) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “B”
1ª rinuncia € 2.500,00

d) Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque
1ª rinuncia € 1.000,00

e) Campionato Nazionale Serie A e Serie A2 Calcio a Cinque Femminile

Serie A Femminile
1ª rinuncia € 2.500,00

Serie A2 Femminile
1ª rinuncia € 1.500,00

a) Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie “A” “A2” “B” “A Femminile”
SERIE A € 15.000,00
SERIE A2 € 7.500,00
SERIE B € 3.000,00
FEMM. A/A2 € 3.000,00
UNDER 19 € 1.000,00

b) Campionato Under 21 Calcio a Cinque – Fase Nazionale
1ª rinuncia € 750,00

Campionati Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza
Campionato di Promozione
1ª rinuncia € 600,00

Campionato di 1ª Categoria
1ª rinuncia € 300,00

Campionati di 2ª e 3ª Categoria
Campionato di “3ª Categoria - Under 21”
Campionato di “3ª Categoria - Under 19”
Campionato di “3ª Categoria-Over 30”
Campionato di “3ª Categoria-Over 35”

Campionato Regionale e Provinciale “Juniores – Under 19” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)
Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile
Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile 1ª rinuncia € 200,00

Attività Amatori
1ª rinuncia € 100,00

E’ data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (prima rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell’anno solare 2021.

4) TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l’applicazione di idonei criteri di valutazione per l’eventuale completamento degli organici dei Campionati 2020/2021 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti “ripescaggi”, i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di “ripescaggio” per il completamento degli Organici dei Campionati 2020/2021 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).

In deroga all’art. 11, comma 4), lett. 1), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati in via straordinaria per la Stagione Sportiva 2020/2021 ai Comitati, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita.

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19”;
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);

- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato Regionale “Juniores – Under 19” maschile;
- Campionato Regionale “Juniores” femminile;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 19”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;
- Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B maschile;
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19;
- Campionato Regionale Serie C-C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Regionale Under 19 Maschile;
- Campionato Regionale Under 19 Femminile.

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell’inizio dei Campionati.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell’art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall’Organo che ne dispone l’effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l’avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore

precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.
In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

9) ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente alle misure di prevenzione connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, si ribadisce che nessun soggetto potrà accedere all'impianto sportivo se non in regola con tutte le disposizioni previste dalle Autorità sanitarie e sportive. Andrà comunque rispettato l'obbligo del distanziamento interpersonale, l'obbligo di indossare le mascherine e l'obbligo di igienizzazione delle mani da parte di ogni persona.

Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di Protezione individuale individuati anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell'impianto sportivo.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;

- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' altresì consentito l'ingresso nel recinto di gioco a coloro che, avendo svolto nella Stagione Sportiva 2019/2020 attività in categorie giovanili di base ove non vi era obbligo di abilitazione, potranno esercitare l'attività di Tecnico nella Stagione Sportiva 2020/2021 se sono iscritti prima del 30 Giugno 2020 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);

- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza negli organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato, della Divisione o del Dipartimento competenti, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere 'ripescata' – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2020/2021 in caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari fissati dalla L.N.D. per l'articolazione di detto Campionato e tenuto conto della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale fra le Società retrocesse dal Campionato di Serie D 2019/2020 e della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. per le Società di Eccellenza 2019/2020, saranno ammesse in ordine alternato due Società retrocesse dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2019/2020, e una Società del Campionato di Eccellenza 2019/2020, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D. Per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2020/2021, l'alternanza verrà ristabilita secondo il principio per cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie D avverrà con una rotazione automatica di una unità, di Stagione in Stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Le Società di Eccellenza che richiedono l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2020/2021 devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza 2020/2021, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2020/2021, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Serie C-C1 2020/2021, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2020/2021 e non retrocesse al termine della Stagione, benché non incluse nella graduatoria di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2020/2021, possono richiedere l'ammissione al predetto Campionato previo parere favorevole da parte del Comitato Regionale di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A2, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2020/2021, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza Femminile e di Calcio a Cinque Femminile 2020/2021, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2020/2021 e non retrocesse al termine della Stagione, benché non incluse nella graduatoria di ammissione ai rispettivi Campionati di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A 2020/2021, possono richiedere l'ammissione ai predetti Campionati Nazionali previo parere favorevole da parte dei Comitati Regionali di appartenenza.

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2ª Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3ª Categoria, di "3ª Categoria - Under 21", di "3ª Categoria – Under 19", di "3ª Categoria

– Over 30" e di "3ª Categoria – Over 35" sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

13) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) ALLENATORI

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2020/2021.

a) Premio di tesseramento annuale

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€.	18.000,00
- Campionato di Eccellenza	€.	10.000,00
- Campionato di Promozione	€.	8.000,00
- Campionato di 1ª Categoria	€.	5.000,00
- Campionato di 2ª Categoria	€.	2.500,00

- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	€.	28.150,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile "A/2"	€.	12.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "B"	€.	7.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A	€.	3.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2	€.	2.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	€.	2.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€.	3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale "Under 19"	€.	4.000,00
- Campionato Juniores Regionale "Under 19"	€.	3.000,00
- Allenatore "squadre minori"	€.	2.500,00

b) Procedure di tesseramento

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società della L.N.D. sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).

Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui al successivo punto c).

Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Esonero;
- Revoca esonero;
- Dimissioni;
- Revoca dimissioni;
- Variazioni incarico;
- Sospensione dai ruoli;
- Riammissione nei ruoli;
- Variazione di indirizzo;
- Variazione dei contatti.

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe

Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o il Dipartimento competente, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento

Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, nei termini e con le modalità di cui all'art. 94 ter, comma 12 bis, delle N.O.I.F.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 Gennaio 2018) e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

Senza vincolo di obbligatorietà, le Società della L.N.D. possono altresì avvalersi della collaborazione di Preparatori Atletici anche attraverso la possibilità che tali soggetti possano sottoscrivere accordi economici annuali su apposito modello di accordo-tipo e con massimali annui lordi stabiliti di intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti, agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica e agli eventuali accordi economici per i Preparatori Atletici, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

d) L'attività degli Allenatori presso le Società della L.N.D.

d1) Campionato Nazionale Serie D:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore UEFA B, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della

L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Dipartimento Interregionale competente alle Società che, promosse al Campionato Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D” che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d2) Campionati di Eccellenza e di Promozione:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal

Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d4) Campionati Juniores

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Nazionali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Regionali Under 19” e “Juniores Provinciali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

d5) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (maschili)

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e A2 maschili è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dalla Divisione Calcio a Cinque competente alle Società che, promosse dal Campionato Nazionale di Serie B al Campionato di Serie A2 maschile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per l'abilitazione ad Allenatori di Calcio a Cinque di primo livello, che si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso centrale organizzato direttamente dal Settore Tecnico e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d6) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (femminili), Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato Nazionale Under 19 di Calcio a Cinque e Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 di Calcio a Cinque maschili

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 femminili, al Campionato Nazionale di Serie B e ai Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 maschile, nonché al Campionato Nazionale Under 19, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o di Serie C/1 maschile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per Allenatore di Calcio a Cinque programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

e) Campionato Nazionale Serie C Femminile e Campionati Regionali di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Dipartimento Calcio Femminile competente o dal Comitato Regionale competente alle Società di Serie C Femminile, di Eccellenza

Femminile e di Promozione Femminile che intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

f) Altre disposizioni

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori". Per quanto attiene all'attività di base, coloro che avendo svolto nella Stagione Sportiva 2019/2020 attività in categorie ove non vi era obbligo di abilitazione, potranno esercitare l'attività di Tecnico nella Stagione Sportiva 2020/2021 se sono iscritti prima del 30 Giugno 2020 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni aderenti alla L.N.D.

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

15) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

16) ATTIVITA' UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio non oltre il 30 Ottobre 2020, fatta salva l'adozione di nuovi provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in provvedimenti legislativi successivi alla presente comunicazione e riguardanti l'emergenza da Covid-19.

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 30 Ottobre 2020, fatto salvo anche in questo caso quanto sopra specificato in merito all'emergenza da Covid-19.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

17) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

18) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

19) MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2020/2021, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2020/2021 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

20) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

21) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti. E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2020/2021.

22) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D. E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2020/2021.

23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2020/2021 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i

quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

24) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

25) TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 Settembre 2016, sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche.

26) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

27) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

28) FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F. E' fatta salva la deroga

agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., a valere in via straordinaria per la Stagione Sportiva 2020/2021, di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 313 del 10 Giugno 2020.

29) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 52, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

30) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

31) DISPONIBILITA' CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

32) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

33) NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

34) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI E DI FUNZIONAMENTO

Al termine della stagione sportiva 2020/2021, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali,

organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

35) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

Il programma delle attività relative al Beach Soccer sarà reso noto con successiva comunicazione.

36) ONERI FINANZIARI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

37) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per le società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è differito al 1° Luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

38) ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.

Si rammenta che l'iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle società di ottenere il riconoscimento del proprio status di associazione/società sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle associazioni operanti nel settore del "no profit". Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



COMUNICATO UFFICIALE N. 2 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da **COVID-19** ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno provvedere ad una **nuova visita** per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



COMUNICATO UFFICIALE N. 3 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2020/2021:

- dal 26 Luglio 2020 ore 16.00
- dal 6 Settembre 2020 ore 15.30
- dal 25 Ottobre 2020 ore 14.30
- dal 24 Gennaio 2021 ore 15.00
- dal 28 Marzo 2021 ore 16.00
- dal 18 Aprile 2021 ore 16.30

I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)



COMUNICATO UFFICIALE N°4 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2020/2021, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2020/2021 la 55^a Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

- *Campionato Nazionale Serie D*
- *Campionati di Eccellenza e Promozione*

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento e fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19:

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione.

ART.2

FORMULA

La competizione per la stagione sportiva 2020/2021, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Serie D

Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Dipartimento Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

La data entro cui questi ultimi dovranno improrogabilmente segnalare alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, la Società qualificata alla fase nazionale che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza, sarà comunicata successivamente dalla L.N.D.



Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata)
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 3

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.

Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.

Si precisa, peraltro, che per l'Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego di "calciatori giovani" stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati e del Dipartimento Interregionale, per le gare di Campionato.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

- 1 nato dall'1.1.2001 in poi
- 1 nato dall'1.1.2002 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 4

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di cinque calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

ART. 5

SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE SOCIETA' DI ECCELLENZA

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Gruppo A	Vincente C.R. Liguria – Vincente C.R. Lombardia – Vincente C.R. Piemonte V.A.
Gruppo B	Vincente C..R. Friuli V.G. – Vincente tra C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano – Vincente C.R. Veneto
Gruppo C	Vincente C..R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Toscana
Gruppo D	Vincente C..R. Marche – Vincente C.R. Umbria
Gruppo E	Vincente C..R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna
Gruppo F	Vincente C..R. Abruzzo – Vincente C.R. Molise
Gruppo G	Vincente C..R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia
Gruppo H	Vincente C..R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.

Nella gara unica di Finale (**che si disputerà, in data da definire, presso il Centro di Formazione Federale “Bozzi” di Firenze, salvo diverse determinazioni delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza**), in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali tiri di rigore con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2021/2022.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D. In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2020/2021 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Dipartimento Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato per le fasi regionali, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione riservata alle Società di Eccellenza.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Dipartimento Interregionale, per le gare relative alle Società dell'Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati.

ART. 7

DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETÀ' DI ECCELLENZA

Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti.

In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 137, 138 e 139, del medesimo Codice.

Le tasse reclamo saranno fissate dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari che saranno impartite dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.



ART. 8

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

ART. 9

ARBITRI

Gli Arbitri, designati direttamente dall'A.I.A., saranno di Regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli Arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione delle Società.

Per tutte le gare della fase nazionale organizzata dalla L.N.D. e riservata alle Società di Eccellenza, saranno designati Assistenti Arbitrali Ufficiali e "Quarto Uomo" di Regione diversa da quelle delle squadre in competizione.

ART. 10

NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE

a) Triangolari

- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
 - riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
 - nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
- Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) *dei punti ottenuti negli incontri disputati;*
- b) *della migliore differenza reti;*
- c) *del maggiore numero di reti segnate;*
- d) *del maggior numero di reti segnate in trasferta;*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.



Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'Arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 10, comma 1, del C.G.S.

ART. 12

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 21, del C.G.S..

ART. 13

ASSISTENZA MEDICA

Si specifica che per le gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, le Società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. Fermi restando gli obblighi di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. N. 149 del 28 giugno 2017 (defibrillatori), è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza munita di defibrillatore.



ART. 14

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

OTTAVI DI FINALE

QUARTI DI FINALE

SEMIFINALI

FINALE

GRUPPO A:
C.R. LIGURIA
C.R. LOMBARDIA
C.R. PIEMONTE V.A.

VINCENTE A

GRUPPO B:
C.R. FRIULI V.G.
C.P.A. TRENTO /C.P.A. BOLZANO
C.R. VENETO

VINCENTE B

GRUPPO C:
C.R. EMILIA ROMAGNA
C.R. TOSCANA

VINCENTE C

GRUPPO D:
C.R. MARCHE
C.R. UMBRIA

VINCENTE D

GRUPPO E:
C.R. LAZIO
C.R.SARDEGNA

VINCENTE E

GRUPPO F:
C.R. ABRUZZO
C.R. MOLISE

VINCENTE F

GRUPPO G:
C.R. BASILICATA
C.R. CAMPANIA
C.R. PUGLIA

VINCENTE G

GRUPPO H:
C.R. CALABRIA
C.R. SICILIA

VINCENTE H

VINCENTE A-B

VINCENTE A-B / C-D

VINCENTE C-D

VINCITRICE COPPA ITALIA
DILETTANTI 2020/2021

VINCENTE E-F

VINCENTE E-F / G-H

VINCENTE G-H



COMUNICATO UFFICIALE N. 5 **Stagione Sportiva 2020-2021**

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. **MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI**

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2020-2021 conferma le coperture assicurative relative alla tutela Infortuni e responsabilità civile a favore delle Società sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti:

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'Assicurato o da chi ne faccia le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata:

Attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti - www.lnd.it, selezionando il banner posto sulla destra della home-page denominato "ASSICURAZIONI". All'interno di questo spazio web, si potrà accedere al portale *One care* per effettuare la denuncia on-line.

La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in consegna e lavorazione del sinistro.

- In alternativa alla denuncia on-line (che rimane il sistema preferibile), la denuncia può essere effettuata con l'invio dei moduli debitamente compilati e sottoscritti, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R ad AON S.p.A. – Ufficio Sinistri infortuni – Via Andrea Ponti, 8 – 20143 Milano.

Ci corre l'obbligo segnalare che, suddetta tipologia di procedura, comporta necessariamente ritardi nell'istruttoria e iter liquidativo della posizione.

Si ricorda, inoltre, che nella pagina <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D.

In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia cartacea, la sintesi della polizza e il vademecum esplicativo per procedere all'apertura telematica del sinistro.

Nella stessa pagina web le Società sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi.



La denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla data dell'infortunio**, mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo telegramma da trasmettere all'indirizzo sopra indicato**.

Inoltre, per eventuali informazioni circa lo status della pratica di sinistro è a disposizione la Centrale Operativa al numero verde

800.137.060

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

Si ricorda che è sempre attivo (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sotto riportati) il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti, e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 - **NON PUÒ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE** e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060;

2 - il servizio **NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**.

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Si precisa che i tesserati del **Settore Giovanile e Scolastico** (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all'indirizzo www.figc.it

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2020-2021 è pari ad **Euro 27,00** per gli assicurati delle categorie **Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D.**

Per quanto attiene ai **“Dirigenti” tesserati con le Società della L.N.D.**, di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali/INA Assitalia, per la stagione sportiva 2020/2021:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie A e B del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 180,00**;
- ogni singola Società partecipante al Campionato di Eccellenza, Promozione e 1^a Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 130,00**;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad **Euro 90,00**.

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio è di **Euro 5,00**. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



COMUNICATO UFFICIALE N.7/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nelle riunioni tenutesi a Roma il 25 e 26 Giugno 2020 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

(25/06/2020) Collegio composto dai Sigg.:

Avv. Fabio GALLI – Presidente;

Avv. Carmine GENOVESE; Avv. Carlo GRECO; Avv. Roberta LI CALZI; Dr. Ermanno MAROTA;
Componenti
Sig. Enrico CIUFFA- Segretario

(26/06/2020) Collegio composto dai Sigg:

Avv. Fabio GALLI – Presidente

Dr. Giuseppe BLUMETTI; Avv. Roberta LI CALZI; Dr. Paolo MAGRELLI; Avv. Davide PALLOTTINO;
Componenti
Sig. Enrico CIUFFA- Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto RUDI/F.C.PAVIA 1911 S.S.D. ARL

Con reclamo datato 16/01/2020 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig. Roberto RUDI, chiedeva la condanna della Società FC PAVIA 1911 S.S.D. A.R.L. al pagamento della somma di €.1.500,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società F.C.PAVIA 1911 S.S.D. A.R.L. al pagamento in favore del sig. Roberto RUDI della somma di €.1.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso MOLINARO/U.S.MASSESE 1919 S.R.L.

Con reclamo datato 7/01/2020 inoltrato a mezzo raccomandata alla società controinteressata e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig. Tommaso MOLINARO, chiedeva la condanna della Società U.S.MASSESE 1919 S.r.l. al pagamento della somma di €.500,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento –Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Tommaso MOLINARO nei confronti della Società U.S.MASSESE 1919 S.r.l.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Niccolò' MOLINARO/U.S.MASSESE 1919 S.R.L.

Con reclamo datato 7/01/2020 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig. Niccolò' MOLINARO, chiedeva la condanna della Società U.S.MASSESE 1919 S.r.l. al pagamento della somma di €. 2.500,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento –Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Niccolò' MOLINARO nei confronti della Società U.S.MASSESE 1919 S.r.l.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto DE PETRI TONELLI/A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.R.L.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 25/06/2019 il sig.Roberto DE PETRI TONELLI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.2.308,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Roberto DE PETRI TONELLI della somma di €. 2.308,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Michele TALIA/A.S.D.ROTONDA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 26/11/2019 il sig. Michele TALIA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ROTONDA CALCIO al pagamento della somma di €. 1.000,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

La Società non faceva pervenire nessuna contro deduzione a propria difesa, nei termini previsti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ROTONDA CALCIO, al pagamento in favore del sig. Michele TALIA della somma di €. 1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Daniel ANIBAL MONTALDI/S.S.D.BRINDISI FBC

Con reclamo datato 21/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici e tramite Racc. A.R. alla S.S.D.BRINDISI FBC il sig. Daniel Anibal MONTALDI, chiedeva la condanna della società

controinteressata al pagamento della somma di €.6.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. BRINDISI FBC al pagamento in favore del sig. Daniel Anibal MONTALDI della somma di €.6.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele GALTAROSSA/A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D.AVC VOGHERESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 5/12/2019 il sig. Gabriele GALTAROSSA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 al pagamento della somma di €. 2.000,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919, al pagamento in favore del sig. Gabriele GALTAROSSA della somma di €. 2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CARTA/A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919

Con reclamo datato 22/11/2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Andrea CARTA, chiedeva la condanna della Società A.S.D.OLTREPO' VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE, al pagamento della somma di €. 3.500,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLTREPO' VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE al pagamento in favore del sig. Andrea CARTA della somma di €. 3.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Marco MARINO/A.S.D.ISERNIA FBC

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 24/10/2019 il sig. Marco MARINO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ISERNIA FBC al pagamento della somma di €. 1.500,00 quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ISERNIA FBC, al pagamento in favore del sig. Marco MARINO della somma di €. 1.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Alfonso SORRENTINO/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo datato 3/04/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché tramite Racc. A.R. alla A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO il sig. Alfonso SORRENTINO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 750,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig. Alfonso SORRENTINO della somma di €. 750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Felice PREVETE/SSD ARL NUOVA NAPOLI NORD già SSC D.GRANATA 1924 S.R.L.

Con reclamo inoltrato in data 15/05/2020, il sig. Felice PREVETE, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL NUOVA NAPOLI NORD già SSC D GRANATA 1924 S.r.l. un accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €. 18.747,85.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €. 10.000,00 quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa, nei termini stabiliti dall'Art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società SSD ARL NUOVA NAPOLI NORD già SSC D.GRANATA 1924 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Felice PREVETE, della somma di euro 10.000,00 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Michele MORONI/SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.

Con reclamo, trasmesso in data 19/02/2020 il sig. Michele MORONI, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO SRL al pagamento della somma di €.11.200,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO SRL al pagamento in favore del sig. Michele MORONI della somma di €. 11.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi DODARO/ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA ora S.S.D.1937 MILAZZO

Con reclamo datato 24/10/2020 inoltrato a mezzo Racc. A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Luigi DODARO, chiedeva la condanna della Società ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA ora S.S.D.1937 MILAZZO, al pagamento della somma di €. 2.300,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA ora S.S.D.1937 MILAZZO al pagamento in favore del sig. Luigi DODARO della somma di €. 2.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BURATTO/SSD ARL SAVONA F.B.C.

Con reclamo datato 24/01/2020 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Matteo BURATTO, chiedeva la condanna della Società SSD ARL SAVONA F.B.C. al pagamento della somma di €. 8.625,77 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento –Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Matteo BURATTO nei confronti della Società SSD ARL SAVONA F.B.C.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SPANO'/U.S.PALMESE A.S.D.

Con reclamo datato 22/04/2020 inoltrato a mezzo raccomandata PEC alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Domenico SPANO', chiedeva la condanna della Società U.S.PALMESE A.S.D. al pagamento della somma di €. 4.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento –Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Domenico SPANO' nei confronti della Società U.S.PALMESE A.S.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' Samy BALDASSARRI/F.C.FORLI' S.R.L.

Con reclamo datato 9/03/2020 inoltrato a mezzo Racc. A.R. alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Nicolo' Samy BALDASSARRI, chiedeva la condanna della Società

F.C.FORLI' S.R.L. al pagamento della somma di €. 2.314,87 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento –Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Nicolo' Samy BALDASSARRI nei confronti della Società A.C.FORLI' S.R.L.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco D'ANGELO/U.S.D.BIOTONTO CALCIO

Con reclamo datato 21/02/2020 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata, e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig. Francesco D'ANGELO chiedeva la condanna della Società U.SD.BIOTONTO CALCIO al pagamento della somma di €. 5.200,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

Si rileva preliminarmente, che in data 07/04/2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano SCIPIONI/A.C.NARDO' S.R.L.

Con reclamo datato 06/11/2019 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata, ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Stefano SCIPIONI, chiedeva la condanna della Società A.C.NARDO' S.r.l. al pagamento della somma di €. 7.000,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

Si rileva preliminarmente, che in data 25/03/2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore COCIMANO/A.S.D.CORIGLIANO CALABRO

Con reclamo datato 17/01/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D.CORIGLIANO CALABRO il sig. Salvatore COCIMANO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 9.166,66 a titolo di residuo del compenso globale

lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, in data 1/05/2020, inoltrava tramite PEC le proprie contro deduzioni a difesa.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono inammissibili in quanto tardive nella presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Salvatore COCIMANO della somma di €. 9.166,66

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe ZAPPALA'/A.S.D.CORIGLIANO CALABRO

Con reclamo datato 17/01/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D.CORIGLIANO CALABRO il sig. Giuseppe ZAPPALA' chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 7.845,16 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, in data 1/05/2020, inoltrava tramite PEC le proprie contro deduzioni a difesa.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono inammissibili in quanto tardive nella presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Giuseppe ZAPPALA' della somma di €.7.845,16

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico BETTINI/A.S.D. CORIGLIANO CALABRO

Con reclamo datato 30/01/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D.CORIGLIANO CALABRO il sig. Domenico BETTINI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 9.798,72 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, in data 1/05/2020, inoltrava tramite PEC le proprie contro deduzioni a difesa.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono inammissibili in quanto tardive nella presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Domenico BETTINI della somma di €. 9.798,72.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' CORTICCHIA/A.S.D.CORIGLIANO CALABRO

Con reclamo datato 3/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D.CORIGLIANO CALABRO il sig. Nicolo' CORTICCHIA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 4.320,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, in data 1/05/2020, inoltrava tramite PEC le proprie contro deduzioni a difesa.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono inammissibili in quanto tardive nella presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Nicolo' CORTICCHIA della somma di €. 4.320,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea NOCERINO/A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI

Con reclamo inoltrato in data 3/02/2020, alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI il sig. Andrea NOCERINO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, non faceva pervenire nei termini previsti dall'art.25 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. alcuna nota a propria difesa.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI al pagamento in favore del sig. Andrea NOCERINO della somma di €. 1.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico STRUMBO/A.S.D.ROCCELLA

Con reclamo datato 26/11/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.ROCCELLA il sig. Domenico STRUMBO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 1.525,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ROCCCELLA al pagamento in favore del sig. Domenico STRUMBO della somma di €. 1.525,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

25) RICORSO DEL Sig.Alfio Antonino FINOCCHIARO/A.S.D.BIANCAVILLA CALCIO 1990 (Collab.Gest.Sport.)

Con reclamo datato 05/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 il sig. Alfio Antonino FINOCCHIARO (Collab.Gest.Sport.) chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 5.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 al pagamento in favore del sig. Alfio Antonino FINOCCHIARO della somma di €. 5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

26) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro TRIPOLI/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 20/01/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Pietro TRIPOLI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 7.244,43 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro

alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Pietro TRIPOLI della somma di €. 7.244,43.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

27) RICORSO DEL CALCIATORE Marco VITTIGLIO/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 10/04/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Marco VITTIGLIO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Marco VITTIGLIO della somma di €. 3. 600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

28) RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio MARAUCCI/S.S.D.MARSALA CALCIO ARL

Con reclamo datato 05/03/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Maurizio MARAUCCI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 9.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Maurizio MARAUCCI della somma di €. 9.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

29) RICORSO DEL CALCIATORE Gioacchino GIARDINA/S.S.D.MARSALA CALCIO ARL

Con reclamo datato 14/04/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Gioacchino GIARDINA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 2.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Gioacchino GIARDINA della somma di €.2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

30) RICORSO DEL CALCIATORE Marco MAZZARA/S.S.D.MARSALA CALCIO ARL

Con reclamo datato 14/04/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Marco MAZZARA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 2.350,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Marco MAZZARA della somma di €. 2.350,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

31) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 5/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Alessio LO NIGRO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 3.432,90 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Alessio LO NIGRO della somma di €. 3.432,90.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

32) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BACIGALUPO/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 27/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Andrea BACIGALUPO, chiedeva la condanna della società

controinteressata al pagamento della somma di €.2.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Andrea BACIGALUPO della somma di €. 2.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

33) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo DELLA GUARDIA/U.S.PALMESE A.S.D.

Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Angelo DELLA GUARDIA in data 28/01/2020, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €. 14.000,00.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €. 3.133,33 quale residuo dell'accordo economico in essere, maturato al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa, nei termini stabiliti dall'Art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto. In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in favore del sig. Angelo DELLA GUARDIA, della somma di euro 3.133,33, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

34) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco COLOMBINI/F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL

Con reclamo datato 06/11/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici ed alla F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL il sig. Francesco COLOMBINI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 1.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL al pagamento in favore del sig. Francesco COLOMBINI della somma di €.1.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

35) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia NEGRI/F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL

Con reclamo datato 12/11/2020 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Mattia NEGRI, chiedeva la condanna della Società F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL al pagamento della somma di €.3.200,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL, al pagamento in favore del sig. Mattia NEGRI della somma di €. 3.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

36) RICORSO DEL CALCIATORE Consalvo Francesco CORDOVA/A.S.D.ROCCELLA

Con reclamo datato 26/11/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D. ROCCELLA il sig. Consalvo Francesco CORDOVA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 4.100,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ROCCELLA al pagamento in favore del sig. Consalvo Francesco CORDOVA della somma di €. 4.100,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

37) RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro ESPOSITO/A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 17/01/2020 il sig. Gennaro ESPOSITO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925 al pagamento della somma di €.6.050,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925, al pagamento in favore del sig. Gennaro ESPOSITO della somma di €. 6.050,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

38) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano PALMISANO/A.C.NARDO' S.R.L.

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 7/01/2020 il sig. Gaetano PALMISANO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.NARDO' S.r.l. al pagamento della somma di €.3.900,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, in data 28/01/2020 faceva pervenire tramite PEC una nota, in cui, si asseriva, che, la stessa, aveva avviato delle verifiche bancarie e postali in merito, asserendo, la non precisione dell'importo richiesto dal proprio tesserato.

Non ha poi dato seguito a quanto sopra descritto e non ha trasmesso alcun documento probatorio in merito, onde provare quanto asserito.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.NARDO' S.r.l. al pagamento in favore del sig. Gaetano PALMISANO della somma di €. 3.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

39) RICORSO DEL CALCIATORE Piotr BRANICKI/A.S.D.SAN TOMMASO

Con reclamo datato 17/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici ed alla A.C.D.SAN TOMMASO CALCIO, il sig. Piotr BRANICKI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 7.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

La società, in data 17/03/2020, inoltrava tramite PEC, una nota in cui si riservava di inoltrare memorie difensive entro dieci giorni dalla ripresa delle attività sospese a causa delle note vicende Covid-19, ma non dando più alcun seguito in merito.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.C.D.SAN TOMMASO CALCIO al pagamento in favore del sig. Piotr BRANICKI della somma di €. 7.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

40) RICORSO DELLA CALCIATRICE Susi FACCANI/ASD FUTSAL FLORENTIA

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 9.07.2019 la sig.ra Susi FACCANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FUTSAL FLORENTIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 9.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2019/20

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €. 5.066,66 quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. FUTSAL FLORENTIA al pagamento in favore della sig.na Susi FACCANI della somma di €. 5.066,66.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

41) RICORSO DELLA CALCIATRICE Jessica BALLERI/A.S.D.FUTSAL FLORENTIA

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 9.07.2019 la sig.ra Jessica BALLERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FUTSAL FLORENTIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.800,00 quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. FUTSAL FLORENTIA al pagamento in favore della sig.na Jessica BALLERI della somma di €.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

42) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice VALGIMIGLI/A.S.D.FUTSAL FLORENTIA

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 17.03.2020 la sig.ra Alice VALGIMIGLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. FUTSAL FLORENTIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2019/20

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €. 3.220,00, quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. FUTSAL FLORENTIA al pagamento in favore della sig.na Alice VALGIMIGLI della somma di €. 3.220,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 3 Luglio 2020

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia



1° Luglio 2020

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 1

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2020/2021 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2021.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



1° Luglio 2020

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 2

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi Enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)



1° Luglio 2020

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **35 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2020;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



1° Luglio 2020

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 4

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06/32822726), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



1° Luglio 2020

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 5

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2020/2021, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



1° Luglio 2020

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N. 6

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2020/2021

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2020-2021, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) insieme a una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione è demandato alla competenza delle singole Società, le quali potranno negarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si attengono alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2020/2021, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- **per l'esercizio della cronaca radiofonica:**

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro;

- **per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):**

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi, ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:

a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;



c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



RESPONSABILITA' - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

VARIE - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente



ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a 5, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

- a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 52, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.



Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2020/2021.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2020/2021; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2020/2021; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;

a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del «Tagliando di Accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S..



1° Luglio 2020

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N. 7

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2020/2021

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n.6 del 1 Luglio 2020), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti** (fatta eccezione per la gara di finale della Coppa Italia Dilettanti, della gara di finale della fase nazionale del Campionato Juniores e delle gare del Torneo delle Regioni) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno sei giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi Srl, che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Si pubblicano qui di seguito le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi.

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza (gare primo e secondo turno)	€ 1.000/00 + IVA
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 1.000/00 + IVA
- Fase nazionale Juniores (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza (gare primo e secondo turno)	€ 300/00 + IVA
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 300/00 + IVA
- Fase nazionale Juniores (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA

MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi Srl. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo dirittiradiotv@lnd.it. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi Srl. Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi Srl invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 8

Oggetto: Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo -
Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate – Modello per la cessione del
credito d'imposta –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 20-2020 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 20 – 2020

Oggetto: Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo -
Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate – Modello per la cessione del
credito d'imposta –

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020, è stato approvato il modello di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta per:

- Canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, ex art. 65 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;
- Canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ex art. 28 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Il modello interessa, al momento, soltanto le cessioni con trasmissione diretta all'Agenzia delle Entrate da parte del soggetto beneficiario del credito d'imposta che intende cedere il credito stesso ad altro soggetto.

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia, direttamente dal beneficiario del credito d'imposta, mediante il servizio disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa.

Il modello deve essere inviato successivamente alla data di stipula della cessione, data che va riportata nel modello stesso nell'apposito riquadro "Il cedente comunica...".

La comunicazione può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Nel modello vanno riportati i dati del cedente (codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi nonché i dati dei relativi cessionari, per consentire a quest'ultimi di fruire dei crediti medesimi.

Nel riquadro "Tipologia del credito" deve essere barrata la casella corrispondente (locazione/affitto, leasing, ecc.), indicando i mesi a cui si riferisce il credito d'imposta ed il relativo importo maturato (soltanto per credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo).

Come riportato nelle istruzioni al Modello, se è compilato il campo del mese di marzo non può essere compilato il mese di giugno 2020.

Va, poi, riportato l'importo complessivo del credito d'imposta maturato e l'ammontare del credito d'imposta ceduto che, ovviamente, non può essere superiore al credito maturato ma può, invece, essere inferiore in quanto è possibile cedere solo una parte del credito maturato.

Devono, poi, essere riportati gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d'imposta ceduto. Vanno, a tale proposito, indicati la data di registrazione del contratto d'affitto, la serie, il numero e l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato, la tipologia dell'immobile (C = non abitativo) e il canone annuo.

Nel relativo riquadro devono essere indicati il codice fiscale del cessionario, la data della cessione e l'importo del credito ceduto.

La singola comunicazione può riguardare solo una delle due tipologie di credito d'imposta e, pertanto, qualora si rendesse necessario comunicare la cessione di entrambe le tipologie di credito, dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.

Il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il cedente.

Con il Mod. F24 – *non è ancora disponibile il codice tributo* – la compensazione scatta a partire dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione della comunicazione di cessione da parte del cedente, previa accettazione da parte del cessionario che deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia stessa.

Nella compensazione non si applicano i limiti annui di un milione di euro per il 2020.

Va, infine, ricordato che i cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d’imposta acquisito entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stagione Sportiva 2020 - 2021

COMUNICATO UFFICIALE N°1 del 01/07/2020

INDICE

PREMESSA -----	pag. 2
MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE -----	pag. 3

SEZIONI

1. ATTIVITA' di BASE -----	pag. 4
2. ATTIVITA' GIOVANILE AGONISTICA -----	pag. 13
3. ATTIVITA' di CALCIO FEMMINILE -----	pag. 24
4. ATTIVITA' di CALCIO a 5 -----	pag. 29
5. PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE -----	pag. 30
6. ATTIVITA' SCOLASTICA -----	pag. 31
7. TUTELA della SALUTE e della SICUREZZA -----	pag. 32
8. NORME GENERALI per lo svolgimento delle attività giovanili -----	pag. 33
9. REGOLAMENTAZIONE dei TORNEI organizzati dalle società -----	pag. 38
10. ATTIVITA' PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA' -----	pag. 44

Premessa

L'attività calcistica giovanile viene regolata dal Settore Giovanile e Scolastico tenendo presente le opportune tutele in tema di protezione dei minori e quanto specificatamente riportato dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport dell'O.N.U. che orienta le norme con le quali viene organizzata l'attività dai 5 ai 16 anni. A questi diritti corrispondono altrettanti doveri da parte degli adulti che devono garantire:

- IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;
- IL DIRITTO DI FARE SPORT;
- IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;
- IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI;
- IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI;
- IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE SUE STESSE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO;
- IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETÀ;
- IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;
- IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;
- IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE.

La UEFA, insieme con le 55 Federazioni calcistiche associate, sostiene i concetti espressi nella "Carta dei diritti" e per conferire loro un significato più pregnante li ha raccolti in un decalogo che riteniamo utile porre all'attenzione degli operatori del calcio giovanile e quello di base in particolare:

- IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI;
- IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;
- IL CALCIO È CREATIVITÀ;
- IL CALCIO È DINAMICITÀ;
- IL CALCIO È ONESTÀ;
- IL CALCIO È SEMPLICITÀ;
- IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;
- IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITÀ VARIABILI;
- IL CALCIO È AMICIZIA;
- IL CALCIO È UN GIOCO MERAVIGLIOSO;
- IL CALCIO È UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA

In queste affermazioni, si richiama l'attenzione circa i modelli educativi a cui si devono riferire tutte le attività promosse, organizzate e praticate nei Settori Giovanili.

La FIGC riafferma il proprio impegno per la partecipazione sicura di ragazze e ragazzi a tutti i livelli di gioco. Attraverso le sue politiche, pratiche e procedure, il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica sostiene misure preventive per mitigare i rischi ed intraprendere azioni per garantire che eventuali incidenti vengano trattati in maniera efficace.

La tutela dei minori risponde alla necessità di rendere conto dell'interesse superiore del minore in ogni azione relativa al loro coinvolgimento nel calcio (ad es. regolamentazione, condotta, formazione, servizi e programmi) e ad agire in conformità alle norme internazionali e alla legislazione nazionale.

Il Settore Giovanile e Scolastico ha costituito al proprio interno uno specifico presidio per la Tutela dei Minori al quale poter segnalare eventuali situazioni in contrasto ai principi sopra enunciati e contattabile all'indirizzo mail: TutelaMinori@figc.it

Negli intendimenti UEFA è considerato di estrema rilevanza il ruolo del calcio come agente efficace di integrazione sociale ed è per questo che il massimo organismo del calcio europeo invita le Federazioni a porsi il problema del “recupero” del calcio di strada (Grassroots Football), soprattutto come filosofia di fondo della didattica applicata.

Al fine di indurre le Federazioni Nazionali ad una maggiore attenzione al calcio di base e allo sviluppo delle attività secondo gli intendimenti appena descritti, la UEFA ha istituito la “UEFA Grassroots Charter”, la “Carta del Calcio di Base” a cui hanno aderito la maggior parte delle Federazioni Calcistiche Nazionali Europee che possiedono i requisiti minimi richiesti dalla UEFA stessa tra cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio che ha sottoscritto la convenzione il 24 marzo 2009.

Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile

Al fine di avere una conoscenza più approfondita di tutte le società che svolgono attività giovanile nel territorio, entro il 30 Novembre 2020 ciascun Club è tenuto a compilare il “**Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile**”.

Tale censimento sarà uno strumento utile per fornire ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all’interno della Società, ecc.), compresa la possibilità di individuare i Tecnici ai quali rivolgere specifica attività di formazione (es. Corsi Grassroots “Livello E”, Corsi UEFA-C)

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:

<https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/>

(in allegato si riporta il Vademecum con le linee guida per la corretta compilazione)

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il *Modulo di Presentazione della Società*, allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

1) ATTIVITÀ DI BASE

1.1 Norme regolamentari dell'attività di base

L'attività delle categorie di Base ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico ed è organizzata su base strettamente locale.

1. Partecipano all'attività le seguenti categorie di calciatori:

- Piccoli Amici
- Primi Calci
- Pulcini
- Esordienti

2. L'attività è suddivisa in due fasi: quella autunnale e quella primaverile (all'inizio della fase primaverile è possibile iscrivere nuove squadre).

Le Società possono partecipare ai tornei organizzati nell'ambito dell'attività di base con una o più squadre, favorendo la massima partecipazione dei tesserati alla attività. Alle gare partecipano il numero di calciatori previsto per ogni specifica attività. Le formazioni, indicate nell'elenco da presentare all'arbitro, possono essere composte da soli bambini, da sole bambine o possono essere anche miste.

3. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizzano, in conformità agli indirizzi fissati dal Settore Giovanile e Scolastico, uno o più tornei della durata complessiva di almeno tre mesi, la cui attività dovrà iniziare appena possibile.

Inoltre, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di organizzare un'attività più omogenea sotto il profilo tecnico-didattico, devono, per quanto possibile, suddividere le squadre all'interno dei gironi per fasce d'età.

4. Le Società, al momento dell'iscrizione ai Tornei Federali presentano l'elenco nominativo dei componenti la squadra, indicando l'anno di nascita di ciascun bambino/a.

5. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in caso di necessità, possono inserire nel medesimo girone due o più squadre di una stessa Società.

6. E' vietata la partecipazione di uno stesso giocatore a due gare di Torneo che si svolgono nella stessa giornata solare.

a) Limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di Base

PICCOLI AMICI

Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età (ovvero nati nel 2015 e nel 2016, dopo il compimento del 5° anno di età), ma che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sesto anno di età (ovvero nati nel 2014).

PRIMI CALCI

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 6° anno di età (ovvero nati nel 2013), ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l'8° anno di età (ovvero nati nel 2012). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Primi Calci" coloro che abbiano compiuto il sesto anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2014, dopo il compimento del 6° anno di età).

PULCINI

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età (ovvero nati nel 2011), ma che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 10° anno di età (ovvero nati nel 2010). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Pulcini" coloro che abbiano compiuto l'ottavo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (**ovvero nati nel 2012**, dopo il compimento dell'8° anno di età).

PULCINI 1° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l'8° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 9° anno di età (ovvero nati nel 2011).

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2012), sempre che abbiano compiuto l'8° anno.

PULCINI 2° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 9° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 10° anno (ovvero nati nel 2010).

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2011).

ESORDIENTI

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno (ovvero nati nel 2009) e che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il dodicesimo (ovvero nati nel 2008). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Esordienti" coloro che abbiano compiuto il 10° anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2010, dopo il compimento del 10° anno di età).

ESORDIENTI 1° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 10° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l'11° anno di età (ovvero nati nel 2009). Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2010), sempre che abbiano compiuto il 10° anno di età.

ESORDIENTI 2° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l'11° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 12° anno di età (ovvero nati nel 2008).

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n° 3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2009), per disputare attività ufficiale 9c9

Tabella riepilogativa dei limiti d'età nelle categorie di base

CATEGORIA	FASCIA D'ETA'	ULTERIORI POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
Piccoli Amici	2014 – 2015 (5 anni compiuti)	2016, dopo il compimento del 5° anno di età
Primi Calci	2012 e 2013	2014, dopo il compimento del 6° anno di età (no 2015)
Pulcini età mista	2010 – 2011	2012, dopo il compimento dell'8° anno di età (no 2013)
Pulcini 1° anno	2011	3 nati nel 2012, dopo il compimento dell'8° anno di età
Pulcini 2° anno	2010	3 nati nel 2011
Esordienti età mista	2008 – 2009	2010, dopo il compimento del 10° anno di età (no 2011)
Esordienti 1° anno	2009	3 nati nel 2010, dopo il compimento del 10° anno di età
Esordienti 2° anno	2008	3 nati nel 2009

Partecipazione delle bambine all'attività ufficiale

Nel caso in cui sussista l'impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione di tali ragazze alla categoria o fascia d'età inferiore di un anno alla propria, presentando specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in allegato).

La deroga verrà rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico tramite pubblicazione di apposito Comunicato Ufficiale, previo parere del Comitato Regionale LND competente territorialmente. Nelle categorie "Piccoli Amici" e "Primi Calci", la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga.

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate.

b) Le Modalità di gioco per le categorie di base sono le seguenti:

- Piccoli Amici: 2c2 – 3c3 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Allegato *Programma di Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci*)
- Primi Calci: 4c4 – 5c5 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Allegato *Programma di Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci*)
- Pulcini: 7c7 (var. 6c6) + mini-partita con situazione semplificata e gioco di tecnica (vedi Allegato *Torneo Pulcini #Grassroots Challenge*)
- Esordienti: 9c9 (var. 8c8) + situazione abilità tecnica (Shoot-Out in continuità) (vedi Allegato)

NUOVO

Al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all'attività proposta dalla FIGC, a tutte le Società di calcio a 11 è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all'attività di Calcio a 5 delle categorie di base.

Tabella riepilogativa delle modalità di gioco delle categorie di base

CATEGORIA	ATTIVITÀ DI GARA
Piccoli Amici	Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 2c2 – 3c3 alternate a giochi di abilità tecnica
Primi Calci	Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 4c4 – 5c5 alternate a giochi di abilità tecnica
	1
Pulcini 1° anno	7c7 (var. 6c6) + minipartita e gioco di tecnica. ed organizzazione di multi-partite per giocatori a disposizione
Pulcini età mista	7c7 (var. 6c6) + minipartita e gioco di tecnica ed organizzazione di multi-partite per giocatori a disposizione
Pulcini 2° anno	7c7 (var. 6c6) + minipartita e gioco di tecnica ed organizzazione di multi-partite per giocatori a disposizione
Esordienti 1° anno	9c9 (var. 8c8) + ShootOut in continuità ed organizzazione di multi-partite per giocatori a disposizione
Esordienti età mista	9c9 (var. 8c8) + ShootOut in continuità ed organizzazione di multi-partite per giocatori a disposizione
Esordienti 2° anno	9c9 (var. 8c8) + ShootOut in continuità ed organizzazione di multi-partite per giocatori a disposizione

(Per gli anni di nascita, le tipologie dei campi e gli ulteriori dettagli, vedere paragrafo precedente e l'Allegato n°1)

c) Conduzione tecnica delle squadre

NUOVO

(Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018)

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

A partire dalla corrente stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

Coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività di tecnico nelle suddette categorie potranno esercitare l'attività nella stagione sportiva 2020/2021 ove risulteranno ammessi ai corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di tecnico dedicata alle società di Settore Giovanile. Allo stesso modo, potranno esercitare l'attività nella corrente stagione sportiva anche coloro che risultano ammessi a partecipare a corsi ordinari per l'abilitazione all'attività di tecnico di Settore Giovanile.

Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere altresì allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF.

Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;

Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;

d) Arbitraggio delle gare

Le gare della categoria Pulcini dovranno essere arbitrate con il "metodo dell'autoarbitraggio". Tale opportunità prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente arbitro ed ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto.

Il Settore Giovanile e Scolastico incoraggia comunque ad utilizzare tale metodo anche nella categoria Esordienti.

Nella categoria Esordienti, per l'arbitraggio delle gare si deve ricorrere a:

- Tecnici: a tal proposito potrà essere utilizzata una delle seguenti formule:
 - Tecnici della società ospitante
 - Tecnici della società ospitata
 - Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con formula dell'autoarbitraggio
- Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per le stesse Società
- Dirigenti, solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento di Giuoco tenuto dalla FIGC
- Autoarbitraggio

Per i Tecnici e i giovani calciatori tesserati può essere presentato, quale documento di riconoscimento, la tessera ufficiale prevista per partecipare alle gare, mentre per i dirigenti deve essere presentata la tessera rilasciata dalla Delegazione della LND territorialmente competente.

Le Società, all'atto dell'iscrizione, debbono segnalare il nominativo di una o più persone che abbiano compiuto i quindici anni, tesserate per la Società o comunque per la FIGC, da utilizzare per la direzione delle gare. Per quanto possibile, il Settore, di concerto con l'Associazione Italiana Arbitri, farà impartire alle persone segnalate lezioni sulle regole di gioco e la funzione arbitrale.

La designazione ad arbitrare la gara in programma deve essere attribuita ad una persona segnalata dalla Società ospitante; in alternativa, è possibile anche prevedere che la partita sia diretta da un rappresentante della squadra ospitata.

Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato il risultato e quanto riportato nel referto arbitrale. Il direttore di gara provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi previste (vedi esempio del modello di "referto gara" delle categorie Esordienti e Pulcini in allegato).

Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le relative osservazioni nel referto.

La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale entro e non oltre la disputa della gara successiva, alla Delegazione della LND territorialmente competente.

e) Arbitri Ufficiali AIA nel Torneo Esordienti 2° anno 9c9

Solo per questa categoria è data facoltà alle Società, purché si facciano carico dei relativi oneri finanziari, di usufruire di arbitri ufficiali dell'AIA.

L'autorizzazione all'utilizzo degli arbitri è rilasciata dalla FIGC previo parere positivo della LND e dell'AIA. A tal fine i C.R LND di competenza, se favorevoli alle designazioni, sentite le società, dovranno presentare richiesta alla LND entro i tempi stabiliti, la quale trasmetterà la richiesta alla FIGC per le valutazioni di competenza.

Sarà cura della FIGC acquisire il parere dell'AIA.

f) "Green Card"

Nelle categorie di base dei Pulcini e degli Esordienti, coloro che vengono preposti alla direzione delle gare potranno utilizzare la cosiddetta "Green Card", il cartellino verde che premia i giovani calciatori che si rendano protagonisti di particolari gesti di "Fair Play" (Gioco Giusto) o di "Good Play" (Gioco Buono).

In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari, dell'arbitro, del pubblico e dei compagni di gioco o apprezzabili gesti tecnici.

Solo i casi di particolare Fair Play (Gioco Giusto) dovranno essere segnalati alla Delegazione competente per territorio, che provvederà alla più opportuna divulgazione, informando inoltre il Settore Giovanile e Scolastico che ne assicurerà la pubblicazione sul proprio sito internet.

Il numero di "Green Card" ottenute grazie ai particolari casi di "Fair Play", motivati e avallati da entrambi i dirigenti e i tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri indicatori, a determinare la graduatoria di merito di entrambe le categorie.

g) Saluti

NUOVO

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

h) Società appartenenti alle Leghe Professionistiche

La partecipazione delle società professionistiche alle attività delle categorie di base previste in ambito provinciale, deve avvenire confrontandosi con squadre dilettantistiche appartenenti alla fascia di età di un anno superiore, previo rispetto delle norme federali previste (p.e. per partecipare all'attività

Giovanissimi i bambini nati nel 2008 devono aver compiuto il dodicesimo anno di età e per partecipare all'attività Esordienti i bambini nati nel 2010 devono aver compiuto il decimo anno di età).

In tal caso, i bambini che non hanno compiuto l'età prevista, possono partecipare all'attività ufficiale con i gruppi squadra della medesima società della classe d'età di un anno inferiore rispetto alla propria.

Si fa presente che, qualora le società appartenenti alle Leghe Professionistiche lo ritengano opportuno, possono inoltrare richiesta di deroga, con istanza motivata, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, per giocare con squadre di pari età anziché di un anno superiore. Il Presidente, a sua volta, valutata la richiesta, potrà acconsentire alla richiesta informando il Comitato Regionale di appartenenza.

Di seguito si riepiloga l'attività prevista per le società professionistiche:

Fascia d'età	Attività ufficiale Categorie di base	Attività prevista per società di Lega Professionistica	Modalità di gioco
Esordienti 2° anno	9c9	Torneo Under 13 PRO (9c9)	9c9
		Giovanissimi - "fascia B" o Provinciali	11c11
Esordienti 1° anno	9c9	Torneo Esordienti 2° anno (9c9)	9c9
Pulcini 2° anno	7c7	Torneo Esordienti 1° anno (9c9)	9c9
Pulcini 1° anno	7c7	Torneo Pulcini 2° anno (7c7)	7c7
Primi Calci 2° anno	5c5	Torneo Pulcini 1° anno (7c7)	7c7

i) **TORNEO FAIR PLAY U13 PRO**

NUOVO

Nella corrente stagione sportiva il Settore Giovanile e Scolastico organizza un Torneo di sviluppo a carattere nazionale riservato esclusivamente alle sole società professionistiche, a cui possono partecipare esclusivamente giovani calciatori nati nel 2008 denominata "**TORNEO FAIR PLAY U13 PRO**".

Il Torneo si sviluppa attraverso una fase preliminare affidata, laddove possibile e necessario, ai Comitati Regionali LND territorialmente competenti, con il supporto dello Staff specificatamente dedicato dell'omologo Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

Per la regolamentazione del **TORNEO FAIR PLAY U13 PRO** verrà pubblicato apposito Comunicato Ufficiale.

Come già avvenuto negli anni passati, tale attività verrà organizzata osservando i seguenti principi:

- i gironi verranno formati prevedendo la percorrenza di distanze relativamente brevi per le trasferte e che garantiscano la frequenza scolastica;
- le norme e le modalità di gioco da osservare saranno quelle previste per la categoria Esordienti (modalità di gioco 9c9, durata suddivisa in 3 tempi da 20' ciascuno, sostituzioni obbligatorie, pallone n°4, etc.).
- all'attività è possibile iscrivere una o più squadre
- Il Settore Giovanile e Scolastico pubblicherà il Regolamento con successiva circolare esplicativa

l) Manifestazioni Ufficiali delle categorie di base

Il Settore Giovanile e Scolastico, d'intesa con il Settore Tecnico, ed in collaborazione con le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizza, le seguenti Manifestazioni dedicate a:

- Categoria Piccoli Amici
- Categoria Primi Calci
- Categoria Pulcini
- Categoria Esordienti

In particolare, il Settore Giovanile e Scolastico organizza direttamente i seguenti Tornei a carattere Nazionale:

- Torneo U12 Femminile Danone Nations Cup
- Torneo U13 Fair Play Elite (per Scuole Calcio Elite e Club Professionistici)
- Torneo U13 Fair Play Pro (per Club Professionistici)

Come da successiva circolare esplicativa emanata dal Settore Giovanile e Scolastico.

m) "Terzo Tempo FAIR PLAY"

Il Settore Giovanile e Scolastico promuove l'organizzazione del Terzo Tempo Fair Play da parte delle società.

Nel corso del Terzo Tempo "FAIR PLAY", le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l'invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte in occasione dell'incontro.

n) Attività con Enti di Promozione Sportiva

Alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico.

Eventuali accordi di convenzione con Enti di Promozione saranno comunicati con apposito Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico.

Si specifica che al momento della pubblicazione del presente comunicato ufficiale non risulta sottoscritta alcuna convenzione con Enti di Promozione Sportiva.

o) Attività non autorizzate (Piccoli Amici – Primi Calci - Pulcini - Esordienti)

Alla luce del carattere eminentemente promozionale e didattico di questa attività, è vietata l'organizzazione di "provini" (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici - Primi Calci - Pulcini - Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età (fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 2.6), così come non è consentito per queste fasce d'età dare luogo a selezioni per attività di rappresentativa.

Il mancato rispetto delle norme tecniche e/o organizzative che regolano l'attività delle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti comporterà parere negativo per la conferma, il riconoscimento o l'eventuale esclusione di tipologia alle "Scuole di Calcio".

Coerentemente con i principi fissati, i Comitati Regionali territorialmente competenti, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, possono realizzare attività adattate a specifiche esigenze territoriali e/o a criteri di sperimentazione.

Il Settore Giovanile e Scolastico verificherà il rispetto delle norme tecniche, didattiche ed organizzative relative alle categorie di base, effettuando dei controlli a campione per accertare il rispetto delle normative tecniche volte a tutelare, formare e coinvolgere i giovani calciatori, che debbono giocare comunque, indipendentemente dalle qualità tecniche di ognuno.

1.2 SCUOLE CALCIO

Le Scuole di Calcio e di Calcio a 5, vengono riconosciute dalla F.I.G.C. che ne cura il controllo e il coordinamento per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico sulla base dei criteri stabiliti di intesa con il Settore Tecnico.

Il sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio, al fine di migliorare lo standard qualitativo delle società che svolgono attività nelle categorie di base, risulta modificato rispetto alle scorse stagioni sportive.

I criteri di riconoscimento ed i requisiti richiesti, verranno pubblicati sul successivo Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile e Scolastico.

Il riconoscimento delle Scuole di Calcio, il relativo controllo a verifica dell'attività svolta ed il supporto fornito alle Società, sarà a cura del Settore Giovanile e Scolastico attraverso i Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico ed i collaboratori esperti nell'ambito dell'Attività di Base.

Si allega al presente comunicato:

- **il quadro riepilogativo delle attività ufficiali nelle categorie di base della stagione sportiva 2020/2021 (allegato n.1)**

2) ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA

L'attività giovanile è ad indirizzo competitivo e si configura principalmente attraverso i risultati delle gare ed il comportamento disciplinare in campo e fuori di Atleti, Tecnici e Dirigenti.

Partecipano alla attività agonistica le seguenti categorie di calciatori:

- Giovanissimi
- Allievi

Conduzione Tecnica

La conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

2.1 CATEGORIA GIOVANISSIMI

a) Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività della categoria Giovanissimi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età (ovvero nati nel 2007) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo (ovvero nati nel 2006).

Under 14

Possono prendere parte all'attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13°.

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Giovanissimi" coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche).

Tale limitazione non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano di un numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare l'organico per la partecipazione al campionato.

A tal proposito le società interessate dovranno ottenere specifica autorizzazione inviando apposita richiesta prima dell'inizio del Campionato o Torneo al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per il tramite del Comitato Regionale LND di appartenenza e per conoscenza al Coordinatore Federale Regionale SGS territorialmente competente,

Per ottenere tale autorizzazione la Società dovrà avere in organico (e di conseguenza far partecipare all'attività della categoria Giovanissimi) un numero minimo di 5 calciatori nati nel 2006 e/o nel 2007.

Non verranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di carattere diverso ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla partecipazione al campionato Under 14 anche se di diverso livello o comunque in presenza di un numero sufficiente di calciatori dell'annata 2007 utile alla composizione di almeno una squadra nel campionato Under 14.

Tabella riepilogativa dei limiti d'età nella categoria Giovanissimi

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORI POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 15	2006 – 2007	Massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2009)
UNDER 14	2007	Massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2009)

b) Composizione delle squadre

Ai campionati della categoria Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, è possibile partecipare con squadre composte da ragazzi e ragazze.

Alle ragazze viene concessa la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti per età alla categoria "Allieve". In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in allegato).

Le società possono tesserare calciatori extracomunitari, fermo restando il rispetto delle normative federali e delle disposizioni FIFA in materia di tesseramento dei minori.

c) Saluti

NUOVO

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

d) Ordinamento dei campionati

L'attività della categoria Giovanissimi si articola come segue:

- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE A e B
- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C
- CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15
- CAMPIONATO PROVINCIALE E LOCALE UNDER 15
- TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO (riservato alle società professionistiche)

e) Conduzione tecnica delle squadre:

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15

Le squadre che partecipano al Campionato Nazionale Under 15 hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA ("UEFA PRO", "UEFA-A", "UEFA-B", "UEFA Grassroots-C") o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA ("UEFA PRO", "UEFA-A", "UEFA-B", "UEFA Grassroots-C") o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 15

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA ("UEFA PRO", "UEFA-A", "UEFA-B", "UEFA Grassroots-C") o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO

NUOVO

Le squadre che partecipano al Torneo Nazionale Under 14 PRO hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA ("UEFA PRO", "UEFA-A", "UEFA-B", "UEFA Grassroots-C") o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

f) CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE

Esclusione dal Campionato Regionale Under 15

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 15 – unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la Società che le riceve l'automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Under 15 unicamente la squadra Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale LND competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Non ammissione al Campionato Regionale Under 15

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 15 - unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. - comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al Campionato Regionale Under 15 unicamente la squadra Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

2.2 CATEGORIA ALLIEVI

a) Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività Allievi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel 2005) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2004).

Under 16

Possono prendere parte all'attività Under 16 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15°.

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Allievi" coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2006 e nel 2007, dopo il compimento del 14° anno di età).

Tabella riepilogativa dei limiti d'età nella categoria Allievi

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORI POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
Under 17	2004 - 2005	2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età
Under 16	2005	2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età

b) Saluti

NUOVO

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

c) Ordinamento dei campionati

L'attività della categoria Allievi si articola come segue:

- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A e B
- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C
- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A e B
- CAMPIONATO NAZIONALE SPERIMENTALE UNDER 16 SERIE C
- CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17
- CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 17
- TORNEO REGIONALE UNDER 16
- TORNEO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 16

d) Conduzione tecnica delle squadre:

CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 17 e UNDER 16

Le squadre che partecipano ai Campionati Nazionali Under 17 e Under 16 hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA ("UEFA PRO", "UEFA-A", "UEFA-B",

“UEFA Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”, “UEFA Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 17

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Allievi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”, “UEFA Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

e) CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE

Esclusione dal Campionato Regionale Under 17

Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 17 – unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve l'automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Under 17 unicamente la squadra Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Non ammissione al Campionato Regionale Under 17

Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 17 – unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al campionato Regionale Under 17 unicamente la squadra Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplinata.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

2.3 TORNEI DI “FASCIA B”

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND possono organizzare dei Tornei, per la fascia B delle categorie “Allievi” e “Giovanissimi”, denominati rispettivamente “Under 16” ed “Under 14”, riservati alle seguenti fasce d'età:

- **Torneo “Under 16”:** possono partecipare i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il 14° anno di età, ma che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2005). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività “Under 16” coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2006 e nel 2007, dopo il compimento del 14° anno di età).
- **Torneo “Under 14”:** possono partecipare i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il 12° anno di età, ma che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13° anno di età (ovvero nati nel 2007).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività “Under 14” fino ad un numero massimo di 5 calciatori che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età).

Per tali Tornei non sono previste finali nazionali.

2.4 TORNEI POST-CAMPIONATO

Per l'eventuale organizzazione nel territorio regionale di Tornei post-Campionato, deve essere richiesta autorizzazione, da parte dei Comitati Regionali territorialmente competenti, al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico entro il 31 dicembre di ogni anno, che verificherà anche le condizioni economiche, e se ne darà comunicazione.

2.5 ATTIVITÀ DI RAPPRESENTATIVA

Per le Rappresentative a carattere regionale e provinciale, se costituite, è fatta obbligo la presenza ad ogni raduno e/o stage di allenamento e per partite, del seguente Staff Tecnico Federale composto da:

- ALLENATORE in possesso di qualifica tecnica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) e iscritto all'albo del Settore Tecnico
- DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
- MEDICO
- MASSAGGIATORE

La programmazione delle attività delle Rappresentative Regionali e Provinciali dovrà tener conto prioritariamente degli impegni scolastici degli allievi. Possono essere convocati nelle rappresentative delle categorie Allievi e Giovanissimi anche calciatori che, pur partecipando, a campionati agonistici di livello superiore, rientrino comunque nei limiti d'età previsti purché la Società per cui sono tesserati partecipi al campionato di categoria.

2.6 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

Raduni Giovani Calciatori

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2008 e non per i nati nel 2009) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi".

Vengono considerati "Raduni di selezione", le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2020 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo "positivo", senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

- a) se il raduno è organizzato "in proprio" dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un'altra consorella (in quest'ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;
- c) categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuna l'elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno;
- d) sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;
- e) la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
- f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 35' ciascuno);
- g) il nominativo del medico presente durante il raduno.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

Provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)

Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2009) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell’anno;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o **Tornei Nazionali o Internazionali** della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2019/2020, mantengono l'autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2020, con le informazioni necessarie di cui sopra.

Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l'autorizzazione per l'intera stagione sportiva.

3) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

3.1 Attività di base

(Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti)

All'Attività di Base femminile si applicano le disposizioni di cui alla Sezione "1" del presente Comunicato.

Nel caso in cui sussista l'oggettiva impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età alle gare con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga al Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione delle predette calciatrici alle gare della categoria o fascia d'età inferiore di un anno alla propria. A tal fine dovrà essere presentata specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND e allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile in allegato).

Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico concederà le deroghe richieste tramite apposito Comunicato Ufficiale, per far giocare le giovani calciatrici nella categoria o fascia d'età inferiore alla propria secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

Attività Femminile: opportunità di gioco per la stagione sportiva 2020/2021

Categoria	Attività mista	anni di nascita categoria di appartenenza	torneo/campionato	deroga per ragazze nate nell'anno...
Piccoli Amici	Si	2014 - 2015 - 5 anni compiuti	Attività Piccoli Amici e Fun Football	2013
Primi Calci	Si	2012 - 2013	Attività Primi Calci e Fun Football	2011
Pulcini (anche Calcio a 5)	Si	2010 - 2011	Pulcini età mista	2009
			Pulcini 2010 - 7c7	2009
			Pulcini 2011- 7c7	2010
Esordienti (anche Calcio a 5)	Si	2008 - 2009	Esordienti età mista - 9c9	2007
			Esordienti 2008 - 9c9	2007
			Esordienti 2009 - 9c9	2008
Giovanissimi (anche Calcio a 5)	Si	2006 - 2007	Under 15 Regionali o Provinciali	2004 - 2005
			Under 14 - 2007	2005 - 2006
Allievi (anche Calcio a 5)	Non prevista	2004 - 2005	Under 17	----

Nelle categorie "Piccoli Amici" e "Primi Calci" sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga, la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria.

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate.

3.2 Attività giovanile agonistica – categoria Giovanissimi

Alla attività giovanile – categoria Giovanissimi si applicano le disposizioni di cui alla Sezione “2” del presente Comunicato.

Alle ragazze in età per la categoria Giovanissimi viene concessa la possibilità di partecipare ai campionati previsti in tale categoria in squadre miste o composte da sole ragazze, anche se appartenenti per età alla categoria Allieve (in tal caso è necessario presentare richiesta di deroga con le modalità fissate nella Sezione 1 lettera a).

3.3 Torneo U12 Femminile Danone Nations Cup

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Torneo a carattere Nazionale U12 Femminile Danone Nations Cup, riservato alle società professionistiche, le società di Serie A e B Femminile, le Scuole di Calcio Élite, le società femminili riconosciute come “Scuole di Calcio”.

a) Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività U.12 le calciatrici che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il decimo anno di età (ovvero nate nel 2009) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il dodicesimo (ovvero nate nel 2008).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria “U12 FEMMINILE” coloro che abbiano compiuto il decimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2010, dopo il compimento del 10° anno di età).

Eventuali modifiche di adeguamento alla normativa internazionale potranno essere comunicate attraverso apposito Comunicato Ufficiale.

b) Modalità di Gioco

Il Torneo U12 Femminile si disputerà con gare 8c8, secondo le modalità regolamentate attraverso specifico Comunicato Ufficiale.

Le gare vengono disputate con la formula del raggruppamento (confronto tra 3-4 squadre),

c) Saluti

NUOVO

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

d) Conduzione tecnica delle squadre

Le società che partecipano al Torneo categoria “U12 Femminile” dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA-PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”, “UEFA Grassroots C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

3.4 Campionato giovani calciatrici – Under 15 Femminile

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Campionato Nazionale Giovani Calciatrici –U.15 Femminile, che si sviluppa attraverso una fase preliminare affidata, laddove possibile, ai Comitanti Regionali LND

territorialmente competenti, con il supporto dello Staff specificatamente dedicato dell'omologo Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

Per la regolamentazione del Campionato U15 Femminile verrà pubblicato apposito Comunicato Ufficiale.

a) Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività U.15 le calciatrici che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età (ovvero nate nel 2007) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo (ovvero nate nel 2006).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "U15 FEMMINILE" coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nate nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età).

Tabella riepilogativa dei limiti d'età nella categoria Giovanissimi

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORI POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
Under 15 Femminile	2006 - 2007	2008, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2009)

b) Modalità di Gioco

Il campionato U15 Femminile si disputerà con gare 9c9, secondo specifiche modalità regolamentate attraverso specifico Comunicato Ufficiale.

c) Saluti

NUOVO

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

d) Conduzione tecnica delle squadre

NUOVO

Le società che partecipano al Campionato giovani calciatrici - "Under 15 Femminile" dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA ("UEFA-PRO", "UEFA-A", "UEFA-B", "UEFA Grassroots C") o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

3.5 Campionato giovanile categoria "Allieve" – Under 17 Femminile

NUOVO

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Campionato Nazionale **U17 Femminile**, che si sviluppa attraverso una fase preliminare affidata, laddove possibile, ai Comitati Regionali LND territorialmente competenti, con il supporto dello Staff specificatamente dedicato dell'omologo Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

Per la regolamentazione del Campionato U17 Femminile verrà pubblicato apposito Comunicato Ufficiale

a) Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività U.17 le calciatrici che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età (ovvero nate nel 2005) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il sedicesimo (ovvero nate nel 2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "U17 FEMMINILE" coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nate nel 2006 e nel 2007, dopo il compimento del 14° anno di età).

Tabella riepilogativa dei limiti d'età nella categoria Giovanissimi

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORI POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
Under 17 Femminile	2004 – 2005	2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età

b) Modalità di Gioco

Il Torneo U17 Femminile si disputerà con gare 11c11, secondo modalità regolamentate attraverso specifico Comunicato Ufficiale.

c) Saluti

NUOVO

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

d) Conduzione tecnica delle squadre

NUOVO

Le società che partecipano al Torneo nazionale giovani calciatrici categoria "Allieve" dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA ("UEFA PRO", "UEFA-A", "UEFA-B", "UEFA Grassroots-C") o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

3.6 Attività "Calcio+15" Selezioni Territoriali U15 Femminile

Nell'ambito dello Sviluppo dell'Attività Giovanile Femminile, il Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con le Squadre Nazionali Femminili, organizza l'attività di Selezione di giovani calciatrici appartenenti alla categoria U15 Femminile con un progetto dedicato alla formazione tecnica ed educativa rivolta, oltre che alle calciatrici, anche a tecnici, dirigenti e famiglie.

L'attività, strettamente collegata ai Centri Federali Territoriali competenti nel territorio, è sviluppata in sinergia con gli staff dei Coordinatori Federali Regionali. Lo staff di ciascuna Selezione Territoriale è così composto:

- Team Manager
- Selezionatore Tecnico Territoriale
- Collaboratore Tecnico/Organizzativo
- Medico
- Fisioterapista

Nello sviluppo dell'attività è prevista inoltre l'organizzazione di raduni di Selezione svolti durante la stagione sportiva e di un Torneo, che tenendo conto degli impegni scolastici delle ragazze, si sviluppa in due fasi: una Fase Preliminare Interregionale ed una Fase Finale Nazionale.

Nelle Selezioni Territoriali possono essere convocate anche calciatrici che, pur partecipando a campionati agonistici di livello superiore, rientrino comunque nei limiti d'età previsti.

Le convocazioni delle calciatrici coinvolte nell'attività, verranno pubblicate di volta in volta sui Comunicati Ufficiali regionali e sul sito istituzionale FIGC-SGS. Le società sono invitate a:

1. Collaborare fattivamente partecipando alle attività e agli incontri organizzati dalla Selezione di competenza territoriale;
2. mettere a disposizione le proprie calciatrici possibilmente accompagnate dai propri tecnici e/o dirigenti;
3. giustificare eventuali defezioni delle proprie tesserate.

A seguito dell'attività realizzata da ciascuna Selezione, le ragazze che si saranno distinte saranno coinvolte in stage di formazione a carattere nazionale o a carattere interregionale, denominati "Calcio+15".

3.7 Women's Football Day

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza, nell'ambito del programma di sviluppo del Calcio femminile della UEFA, il Women's Football Day, con le modalità che saranno comunicate con apposita circolare.

4) ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE

4.1 Attività di base

["Piccoli Amici", "Primi Calci", "Pulcini", "Esordienti"]

All'Attività di Base di Calcio a Cinque si applicano le disposizioni di cui alla Sezione "1" del presente Comunicato.

a) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

4.2 Attività giovanile categoria "Giovanissimi" – Campionato Under 15

L'attività di Calcio a Cinque della Categoria "Giovanissimi/e" si articola in Campionati e/o Tornei maschili e femminili, a livello regionale, provinciale e locale denominati **UNDER 15**.

a) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI -FIGC.

4.3 Attività giovanile categoria "Allievi" – Campionato Under 17

L'attività di Calcio a Cinque della categoria "Allievi" si articola in campionati e/o tornei maschili e femminili, a livello regionale, provinciale e locale denominati **UNDER 17**.

a) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

5) PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE

Il Programma di Sviluppo Territoriale, coordinato dal Settore Giovanile e Scolastico, è finalizzato a strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa con l'obiettivo di favorire lo sviluppo psicofisico dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, coinvolgendo attivamente nel percorso le Società, gli allenatori i dirigenti e le famiglie.

OBIETTIVI

- Fornire un indirizzo formativo ed educativo univoco e coordinato attraverso una programmazione e una metodologia condivisa con le componenti tecniche Federali.
- Costituire dei poli formativo-educativi di riferimento per il territorio
- Supportare lo sviluppo delle Società Sportive del territorio
- Sviluppare l'attività giovanile con particolare riferimento alla filiera del calcio femminile
- Promuovere una cultura sportiva finalizzata all'educazione delle nuove generazioni

Il Programma di Sviluppo Territoriale prevede la suddivisione del territorio nazionale in specifiche AST (Aree di Sviluppo Territoriale) previste nel numero di 53 nella stagione sportiva 2020/21.

Attraverso il lavoro dello staff qualificato FIGC-SGS in ciascuna Area, verranno coinvolte, ove presenti, da un minimo di 6 ad un massimo di 8 Scuole Calcio Élite ed in alternativa da Scuole Calcio riconosciute e Centri Calcistici di Base.

Le attività di carattere tecnico, educativo, informativo e formativo vengono svolte direttamente presso le Società con il diretto interessamento dei loro tesserati (atleti, tecnici, dirigenti) e dei genitori dei calciatori e delle calciatrici, secondo una programmazione stabilita a livello locale.

Grazie all'affiancamento e alla collaborazione dello staff FIGC SGS la proposta di attività comprende allenamenti e momenti di formazione/educazione che abbracciano diverse tematiche. Le categorie coinvolte sono tutte quelle previste per l'attività giovanile fino all'Under 14 maschile e all'Under 15 femminile.

All'interno delle aree di sviluppo ovunque possibile operano i Centri Federali Territoriali (CFT) che rappresentano il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa delle figure che sul territorio a vario livello sono coinvolte nel percorso formativo ed educativo dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici

Attraverso il Programma di Sviluppo Territoriale, il Settore Giovanile e Scolastico intende contribuire in maniera sempre più efficace sullo sviluppo delle Società di Settore Giovanile e sul loro ruolo educativo attraverso la condivisione e diffusione di una metodologia condivisa rivolta alla base del calcio maschile e femminile e ai suoi diversi interpreti

Le attività settimanali e mensili del Programma di Sviluppo Territoriale, verranno pianificate e adeguatamente condivise e comunicate, nelle tempistiche, nella tipologia e nelle modalità, alle Società e ai soggetti coinvolti attraverso la pubblicazione sui Comunicati Ufficiali regionali e/o sul sito istituzionale FIGC-SGS. Le società sono invitate a:

- Collaborare fattivamente allo sviluppo del programma;
- Promuovere la partecipazione dei propri calciatori insieme ai propri tecnici e/o dirigenti:

Per i dettagli del programma di sviluppo territoriale si rimanda a quanto pubblicato sul sito www.figc.it sezione "SGS" "Sviluppo".

6) ATTIVITA' SCOLASTICA

I proficui rapporti di collaborazione instaurati tra FIGC e MIUR, in relazione alla promozione dell'attività sportiva scolastica, hanno portato a definire una progettualità didattico-sportivo con la quale viene ampliata, ogni anno, l'offerta formativa rivolta alla crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

La FIGC, per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico e la Direzione V del MIUR hanno sviluppato un "progetto quadro" denominato "Valori in Rete" rivolto a tutti gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell'intero territorio italiano, finalizzato a far maturare eticamente i più giovani e alla diffusione e promozione della cultura del rispetto in tutte le sue diverse accezioni.

Anche per il prossimo anno scolastico il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ed il MIUR, intendono proseguire il percorso formativo iniziato con l'obiettivo di:

- PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA E LA RELAZIONE TRA TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI, ABILI E DIVERSAMENTE ABILI;
- INCORAGGIARE LA PARTECIPAZIONE FEMMINILE E SOSTENERE I VALORI POSITIVI DEL GIOCO DEL CALCIO;
- COMUNICARE IL PROPRIO IMPEGNO NELL'EDUCAZIONE DEI VALORI DELLO SPORT E SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI AD ASSUMERE SEMPRE COMPORTAMENTI RESPONSABILI.

Un unico macroprogetto che, con una logica coerente e progressiva, coinvolga la Scuola Primaria e quella Secondaria di I e II grado dell'intero territorio nazionale. Un grande contenitore a cui potranno contribuire i diversi attori del mondo del calcio, coinvolgendo in particolare le Società, e soprattutto le Scuole di Calcio Élite, attraverso le apposite Convenzioni.

Per gli aspetti specifici del progetto, nei diversi ordini di scuola, si rimanda ad apposita circolare esplicativa, che verrà emanata al più tardi nel mese di ottobre 2020.

7) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza.

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle “Linee Guida sulla Dotazione e l’Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche” e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

7.1 Tutela medico-sportiva

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, al Tribunale Federale competente.

Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva si suddividono in due tipologie:

- a) Certificato d’idoneità all’attività non agonistica
- b) Certificato d’idoneità all’attività agonistica

L’accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, e le relative procedure, dovrà avvenire secondo le disposizioni che saranno emanate con apposita circolare esplicativa in linea con le vigenti norme nazionali.

A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal CONI, sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti.

8) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

8.1 Tesseramento giovani calciatori

a) Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

- a1) “Piccoli Amici” e “Primi Calci” e loro Assicurazione;
- a2) “Giovani”: “Cartellino Annuale Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi”
- a3) “Giovani dilettanti”
- a4) “Giovani di serie”
- a5) “Giovani” stranieri

Per le specifiche informazioni circa modalità di tesseramento e di svincolo, si rimanda ad apposita circolare esplicativa.

8.2 Assistenti dell'arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell'arbitro

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

8.3 Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base.

8.4 Impiego degli arbitri nelle gare del Settore

- a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.
- b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini vengono arbitrate con il "metodo dell'autoarbitraggio" mentre le gare dei tornei Esordienti possono essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores.

8.5 Classifica disciplina

Per Campionati previsti per le categorie Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella:

a) A carico di calciatori

- 1^a Ammonizione punti 0,40
- 2^a Ammonizione punti 0,60
- dalla 3^a Ammonizione e per le successive punti 0,50

- Squalifiche:

- a) per una giornata di gara punti 2
- b) per ogni giornata di gara oltre la prima punti 1
- c) da due a sei mesi punti 15
- d) da più di sei mesi a un anno punti 25
- e) da più di un anno a tre anni punti 40
- f) da più di tre anni a cinque anni punti 50

b) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati

- Ammonizione punti 1
- Ammonizione con diffida punti 1,50

- Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):
 - a) per una settimana punti 3
 - b) per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana) punti 2
 - c) da più di tre mesi sino a sei mesi punti 30
 - d) da più di sei mesi a nove mesi punti 40
 - e) da più di nove mesi ad un anno punti 50
 - f) da più di un anno a tre anni punti 70
 - g) da più di tre anni a cinque anni punti 80

c) A carico di Società

- Ammonizione punti 1

- Squalifica del campo:
 - a) per una gara punti 10
 - b) per due gare punti 20
 - c) per tre gare punti 30

- Penalizzazioni:
 - a) di un punto in classifica punti 10
 - b) di due punti punti 15
 - c) di tre punti punti 20

- Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5: punti 10

- Ammende:
 - a) fino a € 25,00 punti 0,50
 - b) da più di € 25,00 a € 51,00 punti 1,5
 - c) da più di € 51,00 a € 103,00 punti 3
 - d) da più di € 103,00 a € 258,00 punti 10
 - e) da più di € 258,00 a € 516,00 punti 20
 - f) da più di € 516,00 in poi punti 30

d) Esclusioni dalla classifica del “Premio Disciplina”

Le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del “Premio Disciplina”:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) Condanna della Società per illecito sportivo;
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) Esclusione della Società dal campionato;
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa o esclusa dai Campionati Regionali Under 17 o Under 15 unicamente la squadra Under 17 o Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (vedasi, al riguardo, quanto previsto, per entrambe le categorie, nella “Sezione 2 - Attività Giovanile Agonistica” per quanto attiene i Criteri di Esclusione e Non Ammissione ai Campionati Regionali).

Si evidenzia, però, che in caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale della LND con una relazione del Presidente.

8.6 Ammende a carico di società per infrazioni disciplinari

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie, commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a) Rinunce a gare

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	516,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00

N.B. - A norma dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la seconda volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

b) Indennizzi

Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

8.7 Incontri amichevoli organizzati da Società

Le Gare Amichevoli possono essere organizzate solo tra società regolarmente affiliate alla FIGC per gare a carattere Nazionale, Regionale o Provinciale/Locale e, con società estere affiliate alla propria Federazione di appartenenza per gare a carattere Internazionale. Di seguito si indicano le procedure da seguire per effettuare le relative richieste di autorizzazione in relazione al livello di attività prevista

È possibile organizzare Amichevoli fuori dalla propria Regione di appartenenza solo nel periodo di ritiro pre-campionato, nella sede stessa del ritiro della società organizzatrice.

NUOVO

Incontri amichevoli a carattere regionale, provinciale o locale

Qualora una Società intenda organizzare incontri amichevoli a carattere Regionale, Provinciale o Locale, la società stessa dovrà preventivamente informare il Comitato Regionale o la Delegazione competente territorialmente almeno 24 ore prima della disputa della gara. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo del responsabile dell'organizzazione, il nominativo del responsabile organizzativo della squadra avversaria.

La richiesta completa dei dati sopra citati costituisce autorizzazione allo svolgimento.

Qualora il Comitato (o la Delegazione) riceva richieste incomplete delle informazioni NON autorizzerà la gara.

Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare alla Delegazione competente territorialmente un Report con tutte le gare amichevoli disputate.

Incontri amichevoli a carattere nazionale (con squadre di fuori regione)

Le richieste per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere Nazionale devono essere inviate all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio almeno 5 giorni prima della disputa della gara. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria. Esaminata la richiesta la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio ed alle Leghe di competenza.

Le gare amichevoli con società di provincia limitrofa confinante, ma di Regione diversa rispetto alle sede in cui viene organizzato la gara, sono assimilabili come gare amichevoli a carattere Regionale.

Qualora le richieste vengano inviate incomplete dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio un Report con tutte le gare amichevoli disputate.

Incontri amichevoli a carattere internazionale

Le richieste di autorizzazione per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere internazionale devono pervenire all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio almeno 20 giorni prima della data prevista per l'incontro.

Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria, e l'autorizzazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza. Esaminata la richiesta la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio alle Leghe di pertinenza ed alla Federazione di appartenenza della società straniera.

Qualora le richieste vengano inviate incomplete dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

9) REGOLAMENTAZIONE DEI TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

9.1 Organizzazione dei tornei

L'organizzazione di un Torneo può essere effettuata esclusivamente da una o più Società regolarmente affiliate alla FIGC con almeno 1 anno di attività o dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti, che possono avvalersi della collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro Loco, Aziende Turistiche, Strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc. Alle Società non è consentito organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

L'organizzazione di un Torneo è esclusivamente riservata:

- Ad una o più Società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. con almeno 1 anno di attività
- Ai Comitati Regionali LND
- Alle Delegazioni della LND territorialmente competenti previa approvazione da parte del CR di Competenza

Nell'organizzazione di un Torneo è possibile avvalersi del patrocinio di:

Enti pubblici e morali, Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro-Loco, Aziende Turistiche, strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato, ecc.

NUOVO

Nella organizzazione di un torneo è possibile avvalersi della collaborazione organizzativa di agenzie o società specializzate nell'organizzazione di eventi che dovranno attenersi alle medesime regolamentazioni previste per le società affiliate. Tali società terze dovranno essere espressamente dichiarate nella richiesta di autorizzazione. Si informa inoltre che al termine della stagione sportiva 2020/21 il Settore Giovanile e Scolastico provvederà a pubblicare in apposito elenco le società o agenzie organizzatrici che hanno collaborato con le società affiliate alla organizzazione dei Tornei nel rispetto della normativa federale.

Alle Società non è consentito organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

Nei regolamenti deve essere indicato:

- Le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori;
- l'esatta denominazione del Torneo;
- la data e la sede di effettuazione del torneo;
- la sede della Società o del Comitato organizzatore;
- il nominativo ed i recapiti (numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) del dirigente responsabile cui fare riferimento.

Possono organizzare Tornei calcistici giovanili a carattere Internazionale o Nazionale solo le Società che svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile.

È comunque consentito anche alle Società che non svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile, previo accoglimento di un'apposita, motivata richiesta da inoltrare ai Comitati e Delegazioni di competenza, organizzare tornei calcistici giovanili a carattere Regionale, Provinciale o Locale.

Le Società devono scrupolosamente attenersi ai regolamenti emanati in materia dal Settore Giovanile e Scolastico.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che organizzino Tornei senza la prescritta autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

Sono altresì passibili di deferimento le Società che non rispettino le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati e quelle riportate sul presente C.U. n. 1.

9.2 Categorie giovanili aventi titolo di partecipazione ai tornei organizzati da Società

Nel rispetto dei limiti di età enunciati nella Sezione 1, **le categorie giovanili per le quali è possibile organizzare tornei sono** le seguenti:

ALLIEVI (UNDER 17)

ALLIEVI 'Fascia B' (UNDER 16)

GIOVANISSIMI (UNDER 15)

GIOVANISSIMI 'Fascia B' (UNDER 14)

ESORDIENTI MISTI

ESORDIENTI PRIMO ANNO (UNDER 12)

ESORDIENTI SECONDO ANNO (UNDER 13)

PULCINI MISTI

PULCINI PRIMO ANNO (UNDER 10)

PULCINI SECONDO ANNO (UNDER 11)

PRIMI CALCI (UNDER 9)

In nessun Torneo è consentita la partecipazione di calciatori "fuori quota" ad eccezione di quanto previsto dai regolamenti e dalle deroghe di partecipazione per l'attività femminile.

PRIMI CALCI (dal 01.01. 2012 al 31.12.2013)

È Possibile organizzare tornei a carattere Nazionale e/o Internazionale. Con modalità di gioco 4vs4 o 5vs5. I tornei devono obbligatoriamente prevedere anche un gioco di abilità tecnica da effettuare prima delle partite la cui descrizione deve essere allegata al regolamento.

In questi tornei è vietata qualsiasi tipo di graduatoria o classifica finale.

PICCOLI AMICI (nati dal 01.01.2014 al compimento anagrafico del 5° anno di età)

Per quanto concerne le categorie "PICCOLI AMICI" è categoricamente vietato organizzare Tornei e Manifestazioni a carattere Internazionale e Nazionale o partecipare a Tornei all'Estero (in quanto l'attività di tale categoria deve essere prevalentemente ludico-motoria e deve essere svolta seguendo adeguati principi psicopedagogici, metodologici e tecnico-didattici).

9.3 Modalità organizzative dei Tornei

a1) Tornei a carattere Internazionale

I regolamenti devono pervenire all'Ufficio Tornei della FIGC - SGS, ai fini della necessaria pre-autorizzazione, tassativamente almeno 60 giorni prima della data di inizio del torneo, secondo le procedure che verranno emanate con apposita circolare esplicativa e relativa "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

I regolamenti devono essere redatti solo ed esclusivamente seguendo lo schema degli appositi modelli fac- simile predisposti dal SGS, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali ed alle Delegazioni Provinciali/Locali territorialmente competenti, oppure scaricati dal sito www.figc.it/it/giovani.

La trasmissione dei citati regolamenti all'Ufficio Tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere. È facoltà dei Comitati

Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini.

Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto non sono accettati regolamenti cumulativi.

Ai fini dell'autorizzazione definitiva, i Regolamenti dovranno anche obbligatoriamente contenere l'elenco delle squadre partecipanti ed il programma delle gare da trasmettere secondo le modalità e nei termini previsti nell'apposita circolare esplicativa.

I regolamenti devono contenere secondo la vigente normativa FIFA anche le autorizzazioni a partecipare delle Federazioni di appartenenza delle squadre straniere che prenderanno parte al torneo.

Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché non venga accordata la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del S.G.S. o dall'Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.

I Tornei pre-autorizzati o definitivamente autorizzati e i relativi regolamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione (<https://www.figc.it/it/giovani/tornei>). Non è pertanto consentito promuovere tornei in mancanza di qualsiasi pre-autorizzazione o autorizzazione appositamente pubblicata nelle modalità sopra descritte.

a2) Tornei a carattere Nazionale

Ai fini della necessaria pre-autorizzazione, i regolamenti dei Tornei di cui in epigrafe devono pervenire all'Ufficio Tornei del S.G.S. tassativamente almeno 45 giorni prima della data di inizio del torneo, secondo le procedure che verranno emanate con apposita circolare esplicativa e relativa "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché non venga accordata la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del SGS o dall'Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.

I Regolamenti, devono essere redatti solo ed esclusivamente seguendo lo schema degli appositi modelli fac-simile predisposti dal Settore Giovanile e Scolastico, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Provinciali/Locali Territorialmente competenti, oppure possono essere scaricati dal sito www.figc.it/it/giovani.

La trasmissione dei citati regolamenti all'ufficio tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere. È facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini.

Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto non sono accettati regolamenti cumulativi.

I Tornei pre-autorizzati o definitivamente autorizzati e i relativi regolamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione (<https://www.figc.it/it/giovani/tornei>). Non è pertanto consentito promuovere tornei in mancanza di qualsiasi pre-autorizzazione o autorizzazione appositamente pubblicata nelle modalità sopra descritte.

Ai fini dell'autorizzazione definitiva, i Regolamenti dovranno anche obbligatoriamente contenere l'elenco delle squadre partecipanti ed il programma delle gare da trasmettere secondo le modalità e nei termini previsti nell'apposita circolare esplicativa.

b) Partecipazione di squadre giovanili italiane a Tornei all'Estero

Le richieste di partecipazione a Tornei all'estero debbono essere trasmesse all'Ufficio Tornei Settore per il tramite il Comitato Regionale territorialmente competente 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio delle citate manifestazioni. La richiesta deve contenere il nominativo ed il telefono del dirigente accompagnatore responsabile della trasferta.

I Comitati Regionali debbono accompagnare le richieste con un motivato parere sulla serietà e consistenza tecnico-organizzativa delle Società interessate.

Le richieste di partecipazione ai Tornei all'Estero che hanno inizio a giugno e terminano a luglio sono da considerarsi appartenenti alla Stagione Sportiva successiva a quella in corso, pertanto possono parteciparvi calciatori tecnici e dirigenti che sono in regola con il tesseramento per la Stagione Sportiva successiva a quella in corso.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che partecipano a Tornei all'Estero senza autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

c) Tornei giovanili a carattere regionale, provinciale e locale

Le richieste per l'organizzazione dei Tornei sopra indicati, corredate dai relativi regolamenti, devono pervenire ai Comitati Regionali territorialmente competenti ai fini della prescritta autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di inizio, se il Torneo è a carattere regionale e almeno 20 giorni prima della data di inizio, se è a carattere Provinciale o Locale: è data facoltà ai Comitati Regionali di demandare alle Delegazioni della LND territorialmente competenti la prescritta autorizzazione.

I sopra citati tempi di presentazione delle richieste devono essere tassativamente rispettati ed è facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini.

I Comitati Regionali hanno facoltà di disciplinare l'attività dei citati Tornei in base alle rispettive esigenze, ovviamente nel rispetto delle normative, in precedenza emanate in materia dal Consiglio Direttivo del S.G.S. e pubblicate sui Comunicati Ufficiali e/o con apposite circolari.

I Tornei che prevedono la partecipazione di un numero massimo di **5 (cinque) Società** di provincia limitrofa confinante, ma di Regione diversa rispetto alla sede in cui viene organizzato il torneo, sono assimilabili come Tornei a carattere Regionale.

d) Tornei di fine stagione

Ai tesserati con vincolo annuale per la corrente Stagione Sportiva (calciatori, tecnici e dirigenti) è consentito partecipare solo a Tornei che abbiano termine entro il 30 Giugno della medesima stagione sportiva.

I Tornei che cominciano dal 1° Luglio della stagione successiva sono da considerarsi appartenenti, appunto, alla stagione sportiva successiva e pertanto possono parteciparvi solo calciatori, tecnici e dirigenti in regola con il tesseramento della stagione sportiva successiva a quella in corso.

La citata disposizione è valida anche per la partecipazione di squadre Italiane a Tornei all'Estero.

e) Adempimenti dei Comitati Regionali

NUOVO

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, devono fissare le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni, che incidano negativamente sia sugli impegni scolastici dei calciatori che sull'aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti.

I Comitati Regionali devono far rispettare scrupolosamente le vigenti disposizioni in materia di oneri economici da parte degli organizzatori dei tornei (tassa approvazione torneo; versamento per spese arbitrali).

Ai Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND territorialmente competenti è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei tornei approvati vengano, poi, rispettate in sede di effettuazione dei Tornei stessi.

9.4 Tempi di gara

Nei Tornei a rapido svolgimento o dove sono previste più partite nello stesso giorno oppure qualora le partite si svolgano in ore serali, i tempi di gioco devono essere ridotti.

Nelle Categorie Esordienti e Pulcini, sarà quindi possibile diminuire i tempi di gioco da tre a due. Rimane inalterato il principio delle sostituzioni come già stabilito dal presente CU.

Per quanto riguarda la determinazione del punteggio le modalità previste per le categorie Esordienti e Pulcini rimangono invariate, come già stabilito dal presente CU.

9.5 Prestiti

I prestiti sono consentiti esclusivamente nelle categorie Allievi e Giovanissimi per un numero massimo di tre giocatori per squadra, il cui utilizzo è subordinato all'autorizzazione del Torneo da parte della FIGC, nel rispetto dello specifico regolamento.

Non è pertanto necessaria altra documentazione o richiesta aggiuntiva, essendo un'opportunità già prevista nel regolamento del Torneo.

NUOVO

A tal proposito si precisa che i giovani calciatori in prestito possono partecipare ad allenamenti con la società per la quale è stato concesso il nulla osta, limitatamente al periodo strettamente collegato alla partecipazione del Torneo stesso.

I prestiti sono vietati nelle categorie Pulcini ed Esordienti, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Nei Tornei Nazionali e nei Tornei Internazionali della categoria Esordienti sarà possibile utilizzare un numero massimo di tre giocatori in prestito esclusivamente per le Società che avranno ottenuto da parte del Settore Giovanile e Scolastico **“Autorizzazione a sottoporre a prova giovani calciatori”** (vedi paragrafo “Provini”).

In tal caso il prestito di un calciatore della categoria Esordienti, coerentemente con le opportunità previste nel paragrafo “Provini” e delle relative autorizzazioni, può essere accordato alle società preventivamente autorizzate a “sottoporre a prova giovani calciatori” alle seguenti condizioni:

- rilascio del “nulla osta” da parte delle società di appartenenza;
- bambini di età compresa tra i 10 anni anagraficamente compiuti ed i 12 anni (Esordienti), a condizione che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
- bambini che hanno già compiuto il 12° anno di età, anche se provenienti da altra regione (non per i nati nel 2009).

Tale disposizione è valida anche per le giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti.

Alle Società è assolutamente vietato partecipare a tornei con squadre formate tipo Selezione o Rappresentativa; le uniche Rappresentative che possono partecipare ai tornei sono esclusivamente quelle ufficiali dei Comitati Regionali e Delegazioni della LND. Non è consentita l'organizzazione di rappresentative delle categorie Esordienti e Pulcini.

9.6 Disposizioni integrative

Non è consentita l'effettuazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell'attività ufficiale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori.

In particolare, i Tornei a carattere regionale e provinciale dovranno essere organizzati prevedendo una formula a rapido svolgimento.

Alle Società è vietata la partecipazione di proprie squadre, formate da medesimi giocatori della stessa categoria a più Tornei che si svolgono in contemporanea.

E' vietato altresì rilasciare nullaosta ai propri tesserati per partecipare a più Tornei che si svolgono in contemporanea, sia con la società di appartenenza che, eventualmente, con altre società.

Ulteriori precisazioni, chiarimenti ed eventuali altre disposizioni, verranno emanate attraverso specifica circolare e l'apposita "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

10. ATTIVITA' PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA'

10.1 CENTRI ESTIVI

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastica.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.

A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale qualora i Centri vengano organizzati in differenti Regioni.

La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato, almeno 30 giorni prima dell'inizio del Centro, indicando, per ognuna delle località, le seguenti informazioni:

- luogo,
- periodo
- tipologia del Centro organizzato
- Indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club
- Indicazione del Referente Organizzativo

A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che intendono organizzare Centri Estivi all'estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare.

Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC pubblicherà sul sito web apposita comunicazione con elenco dei Centri Estivi organizzati dalle Società e che rispondono quindi ai requisiti richiesti.

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- 1) Considerando come "periodo di vacanze estive" il periodo che intercorre tra il termine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo (che per convenzione viene determinato dal 10 Giugno al 15 Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del "nulla osta" della società di appartenenza ritenendo l'attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.
- 2) I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il "nulla osta".
- 3) La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico.
- 4) Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- 5) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

10.2 OPEN DAY

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato.

Considerando il carattere puramente promozionale degli "OPEN DAY", si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.

EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

Le normative indicate nel presente Comunicato Ufficiale vengono annualmente integrate e/o modificate, qualora necessario, con ulteriori disposizioni, la cui pubblicazione è prevista in apposite Circolari o Comunicati Ufficiali, diramati dal Settore Giovanile e Scolastico, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

ELENCO SVINCOLATI DILETTANTI per art. 108 N.O.I.F (SVINCOLO PER ACCORDO)

Matric.	Cognome	Nome	Dt nascita	Società	Status
6531141	ABDULAI	SINAN	24/08/1998	REAL MONTEROTONDO	DILETT.EXTRACOM
4922322	ACCIAIOLI	LUCA	15/11/1995	SPORTING SEANO 1948	DILETTANTE
6770660	ACORARO	KEVIN	02/08/2002	90 A.S.D.	DILETTANTE
4813803	ACUTI	ARIANNA	20/10/1996	EMPOLI LADIES F.B.C.	DILETTANTE
6930379	ADAMI	CHRISTIAN	12/04/2001	PIEVE FOSCIANA	DILETTANTE
4405245	ADDATI	FILIPPO	20/11/1997	LONDA 1974	DILETTANTE
5896180	ADDORISIO	DIEGO	19/09/2002	PIETA 2004	DILETTANTE
4360951	AGATI	MATTEO	12/09/1994	TORRITA A.S.D.	DILETTANTE
5783017	AGGRADEVOLE	EMANUELE	14/05/2002	VADA	DILETTANTE
3765965	AGGRADEVOLE	GABRIELE	17/11/1991	VADA	DILETTANTE
5066191	AGNOLOTTI	GIANLUCA	13/08/1999	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
4687686	AIELLO	ANDREA	21/06/1996	LORESE CALCIO A.S.D.	DILETTANTE
5685284	AIUTI	ALESSANDRO	24/02/2000	LAMPO 1919	DILETTANTE
7019748	AIZA	MICHELE	16/08/2001	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
5394415	ALARI	NICCOLO	20/09/2000	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
2040796	ALBANO	ANTONIO FORTUNA	28/09/2002	ATLETICO ETRURIA	DILETTANTE
5606994	ALBERTINI	RICCARDO	09/09/2000	LUCCASETTE A.S.D.	DILETTANTE
5405496	ALDERIGHI	ALBERTO	31/05/1999	PONZANO	DILETTANTE
5668928	ALDROVANDI	NICOLA	25/08/2000	ART.IND.LARCIANESE	DILETTANTE
5608057	ALESSO	GIANMARCO	01/12/2000	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
5818836	ALFIERI	ALESSANDRO	18/03/2001	CASTELL AZZARA	DILETTANTE
6709859	ALI	ALBERTO	02/11/2001	CROCE VERDE VIAREGGIO ASD	DILETTANTE
6709854	ALI	FEDERICO	02/11/2001	CROCE VERDE VIAREGGIO ASD	DILETTANTE
6714036	ALINARI	LEONARDO	24/12/2001	MALISETI SEANO	DILETTANTE
6904790	ALIOVSKI	FATMIR	23/06/1998	REAL MONTEROTONDO	DILETT.EXTRACOM
5588218	ALIU	BRIAN	20/05/2000	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
3794189	ALLEGRI	SIMONE	08/04/1993	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	DILETTANTE
7030876	ALLOCCA	FRANCESCO	11/11/2001	FONTEBLANDA	DILETTANTE
3792726	ALLORI	ALESSANDRO	02/10/1992	LAMPO 1919	DILETTANTE
6858083	ALUNNO	CHRISTIAN	25/03/2001	FONTE BEL VERDE	DILETTANTE
6988822	AMEDEI	NICCOLO	18/01/2001	PIEVE FOSCIANA	DILETTANTE
3863729	AMORFINI	ANDREA	06/09/1995	ALBINIA	DILETTANTE
5813193	AMORINI	GABRIELE	06/01/2002	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
5863044	AMOROSO	MANUEL	02/07/2001	CASCINA	DILETTANTE
6608936	ANASTASIO	ALESSANDRO	29/06/2001	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
5480329	ANDOLFI	TOMMASO	18/01/2000	CASCINA	DILETTANTE
5557462	ANDORLINI	MATTEO	29/07/1999	MONTEPERTOLI	DILETTANTE
6766193	ANDREINI	MICHELE	19/03/2002	RASSINA	DILETTANTE
5438813	ANDREINI	RICCARDO	22/08/2000	FALTERONA ALTO CASENTINO	DILETTANTE
4864497	ANDREOTTI	LUCA	22/12/1996	SAN MINIATO BASSO CALCIO	DILETTANTE
4771041	ANGELINI	PAOLO	05/04/1995	PONTECOSI LAGOSI	DILETTANTE
4671528	ANGIOLUCCI	DANIELE	08/08/1993	BALDACCIO BRUNI	DILETTANTE
5148824	ANICHINI	ALESSIO	22/12/1998	CALCIO CASTELFIORENTINO	DILETTANTE
4393799	ANICHINI	TOMMASO	23/09/1995	UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	DILETTANTE
5049359	ANNESANTI	MARCO	30/01/1996	PONTE D ARBIA A.S.D.	DILETTANTE
5444096	ANNIBALE	MATTEO	22/05/1999	PORTUALE GUASTICCE	DILETTANTE
3793679	ANTICHI	SIMONE	27/08/1993	CASOLESE	DILETTANTE
3765632	ANTONELLI	CHRISTIAN	11/03/1987	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
4743223	ANTONGINI	CESARE	26/09/1998	ARGENTARIO	DILETTANTE
5881361	AQUILANO	ALESSIO	10/11/2001	ALBERORO 1977	DILETTANTE
4945567	ARAPI	ARBER	29/07/1991	M.C. VALDICHIANA CALCIO	DILETTANTE
5429429	ARAPI	CLAIDI	25/09/1998	M.C. VALDICHIANA CALCIO	DILETTANTE
3843240	ARAPI	MARIGLEN	01/07/1992	M.C. VALDICHIANA CALCIO	DILETT.EXTRACOM
4297447	AR CERITO	LUCA	28/12/1990	SULPIZIA A.S.D.	DILETTANTE
5269338	ARCES	TOMMASO	14/03/1998	LONDA 1974	DILETTANTE
5458787	ARGENTI	MATTIA	24/06/2000	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	DILETTANTE
5207763	ARMADORI	ALESSIO	20/09/1998	ACCIAIOLO CALCIO	DILETTANTE
5537558	ARTUSO	MIRKO	26/07/1998	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
6989289	ATTUCCI	TOMMASO	24/08/2000	GRUPPO SPORTIVO QUERCETO	DILETTANTE
5287247	AUFIERO	MATTEO	15/02/2000	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
5290456	AURICCHIO	ALESSANDRO	28/07/1994	TAVOLA CALCIO 1924	DILETTANTE
3791869	AVANZATI	FRANCESCO	03/06/1993	PESCIA	DILETTANTE
5164235	AVOLESE	SEBASTIANO	07/06/1997	PECCIOLI CALCIO	DILETTANTE
5878655	AZZATO	GIOELE	13/12/2002	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
3819552	BABBONI	DANIELE	22/04/1994	PIEVE FOSCIANA	DILETTANTE
6981478	BACCI	LORENZO	28/06/1999	S.LORENZO CAMPI GIOVANI	DILETTANTE
4959709	BACCILI	MASSIMILIANO	02/01/1997	MORIANESE	DILETTANTE
4429841	BACHI	GABRIELE	03/01/1996	SANROMANESE VALDARNO	DILETTANTE
5853097	BACHINI	ADUGNA	30/12/2000	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	DILETTANTE
2200210	BADALAMENTE	DAVIDE	21/11/2001	LAMPO 1919	DILETTANTE
5440042	BAGLIONI	ELIA	15/06/1999	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	DILETTANTE
3981335	BAGNI	FRANCESCO	22/08/1995	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
5543838	BAGNI	MATTIA	09/05/1999	LONDA 1974	DILETTANTE
5766827	BAGNOLI	ALESSANDRO	12/08/2002	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
4940511	BAGNOLI	DAVID	01/03/1996	GIOVANI FUCECCHIO 2000	DILETTANTE
5677789	BAGNOLI	NICHOLAS	15/10/1999	CALCIO CASTELFIORENTINO	DILETTANTE

5646084	BAGNOLI	UMBERTO	26/02/2000	GINESTRA FIORENTINA ASD	DILETTANTE
4937423	BAI	BILAL	27/01/1996	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
6773587	BAKKAY	SAMEH	05/12/2002	VOLUNTAS A.S.D.	DILETT. EXTRACOM
5324168	BALDACCI	DAVIDE	05/02/2000	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
5062911	BALDACCI	GIANMARCO	24/10/1997	LAIATICO	DILETTANTE
5824069	BALDECCHI	FRANCESCO	24/12/2000	ALTA VALDINIEVOLE	DILETTANTE
2075506	BALDESI	FRANCESCO	09/01/2001	SPORTING PIETRASANTA 1909	DILETTANTE
2185915	BALDI	MATTEO	08/05/2000	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
5293794	BALDUINI	MATTEO	10/03/1999	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
4390877	BALESTRACCI	ROBERTO	22/09/1996	PAGANICO	DILETTANTE
6728480	BALLINI	ANDREA	10/11/2002	S.LORENZO CAMPI GIOVANI	DILETTANTE
6505961	BAMBINI	SAMUELE	30/03/2002	LUCIGNANO	DILETTANTE
5450036	BANCALLARO	PAOLO	17/03/2001	LUCCASETTE A.S.D.	DILETTANTE
5842496	BANCHI	LEONARDO	17/09/2001	FUCECCHIO A.S.D.	DILETTANTE
6560165	BANDINI	ALESSIO	06/06/2001	RIBOLLA	DILETTANTE
6781527	BANESCHI	FRANCESCO	11/10/2002	ALBERESE	DILETTANTE
2701795	BARAGLIA	LUCA	23/09/2002	PONTE A MORIANO	DILETTANTE
5673131	BARBIERI	MATTEO	29/05/2000	ATLETICO PODENZANA 2004	DILETTANTE
6936754	BARBINI	FILIPPO	15/02/2001	ORBETELLO A.S.D.	DILETTANTE
5596629	BARGHINI	NICOLA	09/12/2000	LAMPO 1919	DILETTANTE
5867947	BARLETTANI	GABRIELE	23/05/2001	SCARLINO CALCIO	DILETTANTE
5498544	BARONCELLI	LEONARDO	24/07/2000	ATLETICO LUCCA S.C.	DILETTANTE
5540969	BARONI	NICCOLO	23/07/1999	MASSESE 1919 S.R.L..	DILETTANTE
5178945	BARONTI	EMANUELE	13/05/1998	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
6824621	BARONTINI	MARCO	12/01/2001	QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	DILETTANTE
5770919	BARONTINI	MATTEO	11/01/2002	PONTREMOLLESE 1919	DILETTANTE
5890508	BAROSI	DAVIDE	30/03/2000	U.S. GROSSETO 1912	DILETTANTE
5420393	BAROZZI	GIOVANNI	10/03/1999	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	DILETTANTE
5193307	BAROZZI	LEONARDO	15/05/1997	CANDEGLIA PORTAALBORGO	DILETTANTE
5488200	BARRACO	GIACOMO	04/05/2001	SCARLINO CALCIO	DILETTANTE
4985715	BARSACCHI	DARIO	22/02/1997	CRESFINA CALCIO	DILETTANTE
5614427	BARSACCHI	GIORGIO	12/10/2002	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
6522876	BARSANTI	LUCA	17/07/2000	PIEVE FOSCIANA	DILETTANTE
4332540	BARSANTI	UMBERTO	10/04/1995	PIEVE FOSCIANA	DILETTANTE
5257362	BARTALESI	GIANLUCA	23/02/1998	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
4904500	BARTALINI	ANDREA	14/01/1997	CERTALDO	DILETTANTE
5217700	BARTALUCCI	NICCOLO	20/03/1998	ALBINIA	DILETTANTE
4955431	BARTOLI	JONATHAN	12/11/1997	VADA	DILETTANTE
4898685	BARTOLI	LEONARDO	01/02/1999	SPORTING VIAREGGIO 86	DILETTANTE
5158758	BARTOLI	LORENZO	06/01/1998	BERARDENGA	DILETTANTE
5076072	BARTOLI	LORENZO	11/11/1998	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
3398493	BARTOLI	MICHELE	14/12/1982	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
5552990	BARTOLINI	GABRIELE	27/10/1999	PELAGO	DILETTANTE
6887677	BARTOLINI	PAOLO	21/12/2001	PRATO 2000	DILETTANTE
5622845	BARTOLOZZI	MARCO	23/06/2001	LAMPO 1919	DILETTANTE
6877961	BARTOLOZZI	MIRKO	19/08/2002	SANTA MARIA A MONTE	DILETTANTE
5146306	BARTOLOZZI	NICCOLO	17/01/2000	AUDAX RUFINA	DILETTANTE
3571177	BARTOLUCCI	ELIA	08/10/1984	BUCINESE A.S.D.	DILETTANTE
4341181	BARTOLUCCI	MATTEO	28/02/1996	PDC STIAVA	DILETTANTE
5669680	BASCIU	DAVIDE	08/04/2002	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
5618759	BASSI	GABRIELE	26/05/2001	FORCOLI 1921 VALDERA	DILETTANTE
4398873	BATASTINI	ALEANDRO	23/04/1997	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
6704993	BATISTONI	LORENZO	04/03/2002	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	DILETTANTE
5058927	BATONI	TOMMASO	23/05/1997	CHIANTIGIANA	DILETTANTE
5201213	BATTAGLIA	SIMONE	17/03/1998	REAL FORTEZZA LIVORNO	DILETTANTE
5727741	BEAGLI	NICCOLO	01/03/2002	POGGIO A CAIANO 1909	DILETTANTE
5415208	BECCHI	MARCO	23/01/1991	FORTIS JUVENTUS 1909	DILETTANTE
5217854	BECHI	FRANCESCO	29/05/1998	TORRENIERI A.S.D.	DILETTANTE
3758595	BELARDI	FEDERICO	26/06/1991	CINIGIANO	DILETTANTE
2087161	BELATTI	FABIO	15/09/2001	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
4963453	BELIGNI	LORENZO	26/09/1995	SAN FREDIANO CALCIO A.S.D	DILETTANTE
5294350	BELLAGAMBA	FILIPPO	24/02/2000	VOLTERRANA 2016	DILETTANTE
3856347	BELLUMORI	LORENZO	21/02/1994	FONTEBLANDA	DILETTANTE
5187821	BELLUOMINI	FRANCESCO	29/03/1998	GIOVANI ROSSONERI 2010	DILETTANTE
2723643	BEN AMOR	KARIM	18/11/2001	FOLGOR MARLIA	DILETTANTI COM.
4035150	BENCINI	TOMMASO	02/09/1996	VALDARNO FOOTBALL CLUB	DILETTANTE
6799821	BENDINELLI	MICHELE	30/07/2000	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
6655753	BENEDETTI	LEONARDO	12/06/2000	ALTA VALDINIEVOLE	DILETTANTE
4736361	BENEDETTO	EMANUELE	15/02/1996	TREGGIAIA A.S.D.	DILETTANTE
6898387	BENEDETTO	NICCOLO	25/03/2000	QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	DILETTANTE
4607260	BENEDUSI	STEFANO	08/11/1997	SPORTING BOZZANO	DILETTANTE
5048050	BENETTI	LEONARDO	08/05/1999	SPORTING PIETRASANTA 1909	DILETTANTE
2109293	BENNATI	FEDERICO	16/09/2001	CETONA 1928	DILETTANTE
4412739	BENNI	EMANUELE	17/09/1997	S.LORENZO CAMPI GIOVANI	DILETTANTE
5808768	BENOCCHI	NICCOLO	02/02/2000	BETTOLLE	DILETTANTE
6548739	BENVENUTI	ANDREA	26/02/2002	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
6960874	BENVENUTI	STEFANO	18/08/2002	VALDINIEVOLE MONTECATINI	DILETTANTE
2851910	BERARDUCCI	EDOARDO	23/06/2002	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
5590262	BERNABINI	GIACOMO	20/02/2000	MANCIANO	DILETTANTE
5878672	BERNACCHI	JACOPO	30/06/2002	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	DILETTANTE
6762130	BERNARDINI	ALESSIO	04/04/2001	FONTEBLANDA	DILETTANTE
4983279	BERNARDINI	LORENZO	26/10/1997	BETTOLLE	DILETTANTE
5301497	BERNARDINI	NICCOLO	21/12/1999	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
6746192	BERNARDINI	NICCOLO	25/12/1998	PIETRAIA A.S.D.	DILETTANTE

4390834	BERNAZZI	MARCO	23/10/1997	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
4751018	BERNIERI	FRANCESCO	03/07/1998	FILATTIERESE	DILETTANTE
4727001	BERNIERI	RICCARDO	28/05/1996	FILATTIERESE	DILETTANTE
4879137	BERNINI	LUCA	28/04/1997	SPORTING VIAREGGIO 86	DILETTANTE
5594320	BERNOCCHI	MATTEO	13/09/2000	ATHLETIC CALENZANO CALCIO	DILETTANTE
4686382	BERRUGI	GIANMARCO	28/04/1996	VENTURINA CALCIO	DILETTANTE
4958656	BERTELLONI	LUCA	26/05/1997	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
6536153	BERTI	LORENZO	21/06/2002	RICORTOLA	DILETTANTE
3662905	BERTI	MANUEL	28/11/1986	UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	DILETTANTE
4403257	BERTI	MARCO	04/11/1995	MASSA VALPIANA	DILETTANTE
5810961	BERTINI	LEONARDO	14/03/2002	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	DILETTANTE
2512707	BERTINI	MATTIA	15/12/2001	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
4378726	BERTINI	SIMONE	01/08/1995	VIRTUS CHIANCIANO TERME	DILETTANTE
6584329	BERTOCCI	GERARDO	06/03/2001	ART.IND.LARCIANESE	DILETTANTE
6737868	BERTOLACCI	ANDREA	25/04/1992	IL ROMITO	DILETTANTE
5720682	BERTOLINI	MARCO	21/05/2001	SERRICCILO	DILETTANTE
6641953	BERTOLUCCI	GIULIO	06/09/2001	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	DILETTANTE
3795298	BERTONERI	MICHAEL	07/09/1993	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
5596396	BERTUCCI	MATTEO	30/03/2001	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
5260581	BERZOLLA	FILIPPO	11/03/1997	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
3995913	BESSI	LAPO	26/11/1996	LONDA 1974	DILETTANTE
5439899	BETTAZZI	MARCO	14/03/2001	RIBOLLA	DILETTANTE
5683340	BETTI	ANDREA	07/04/1997	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
5816306	BETTI	MASSIMILIANO	18/07/2001	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
5295413	BETTI	NICOLA	30/03/2000	S.C.ATLETICO CENAIA	DILETTANTE
5620086	BETTINI	FILIPPO	17/10/2001	SAN MINIATO BASSO CALCIO	DILETTANTE
6727181	BETTONI	ALESSIO	28/10/2002	CERBAIA	DILETTANTE
4958181	BETTONI	FRANCESCO	21/04/1997	SOCICASENTINO 1930	DILETTANTE
3761175	BEVILACQUA	PAOLO	06/02/1990	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
5069124	BIAGI	EDOARDO	14/06/1997	COLLIGIANA	DILETTANTE
2293871	BIAGI	LORENZO	22/07/2000	CASTELLINA SCALO	DILETTANTE
6766374	BIAGINI	ALESSIO	09/11/2002	RIBOLLA	DILETTANTE
5813244	BIAGIONI	ALESSANDRO	14/03/2001	TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	DILETTANTE
3823947	BIAGIONI	LORENZO	21/05/1994	ATHLETIC CALENZANO CALCIO	DILETTANTE
5201780	BIAGIOTTI	TOMMASO	25/08/1998	MONTALCINO	DILETTANTE
4967046	BIANCALANI	DARIO	19/12/1998	LA BRIGLIA	DILETTANTE
5138054	BIANCALANI	FILIPPO	11/11/1999	INVICTASAURO	DILETTANTE
5496299	BIANCALANI	GIULIO	11/08/2001	VALBISENZIO CALCIOACADEMY	DILETTANTE
5814878	BIANCHI	ALESSANDRO	03/02/2002	GRACCIANO	DILETTANTE
5842504	BIANCHI	ALFREDO	14/05/2002	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
6587484	BIANCHI	MATTEO	16/08/2001	FARNETA 1983	DILETTANTE
5450633	BIANCHI	NICOLE	15/02/2001	LUCCASETTE A.S.D.	DILETTANTE
5712287	BIANCHI	SAMUELE	28/02/2000	FARNETA 1983	DILETTANTE
3789564	BIANCIARDI	LUDOVICO	22/04/1993	TORRENIERI A.S.D.	DILETTANTE
5478629	BIANCO	SALVATORE	12/03/1999	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
3863397	BICARI	FUNDIM	07/11/1985	SAN CLEMENTE	DILETTANTE
5184784	BIFARO	LUCA	03/08/1998	NUOVA A.C. FOIANO	DILETTANTE
6738532	BIGAZZI	ALESSIO	30/08/2001	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
4203261	BIGAZZI	MATTEO	14/03/1996	SAN POLO	DILETTANTE
5065793	BIGAZZI	MATTEO	27/11/1997	TREGGIAIA A.S.D.	DILETTANTE
6531647	BIGGERI	ANDREA	29/08/1993	PONTECOSI LAGOSI	DILETTANTE
4813870	BIGI	ALESSANDRO	04/10/1998	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
5181957	BIGONI	FEDERICO	16/01/1998	ALBINIA	DILETTANTE
5288513	BIGOZZI	EDOARDO	11/08/2000	TERONTOLA A.S.D.	DILETTANTE
4961402	BILANCI	GIANLUCA	19/08/1997	POLISPORTIVA FAUGLIA	DILETTANTE
6789885	BINDI	AMEDEO	15/01/2002	VIRTUS ASCIANO	DILETTANTE
3763772	BINDI	IACOPO	29/01/1992	UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	DILETTANTE
5205856	BINDI	LORENZO	06/06/1998	S.PIERO A SIEVE A.S.D.	DILETTANTE
5405963	BINDOCCI	FEDERICO	28/07/1999	CALCIO CASTELFIORENTINO	DILETTANTE
3790429	BINI	ANDREA	30/09/1993	ACADEMY TAU	DILETTANTE
5646689	BIONDI	ALESSIO	23/03/2001	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
5848974	BIONDI	MATTEO	04/10/2002	S.C.ATLETICO CENAIA	DILETTANTE
6547841	BIONDI	RICCARDO	21/01/2001	PRATOVECCHIO STIA	DILETTANTE
3787786	BISCARDI	FEDERICO	09/10/1991	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	DILETTANTE
5720936	BISEGNA	ANTONIO	08/04/2000	LIGACUTIGLIANESE	DILETTANTE
7042311	BISERNI	GIACOMO	04/01/2003	NUOVA GROSSETO BARBANELLA	DILETTANTE
5245924	BISERNI	MATTEO	18/05/2000	MASSESE 1919 S.R.L..	DILETTANTE
5392173	BITOZZI	NICOLA	02/06/1997	BUTESE CALCIO	DILETTANTE
6735307	BIZZARRI	ALESSIO	20/05/1996	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
5466293	BIZZARRI	ANDREA PIO	02/05/1999	CECINA 2000 A.S.D.	DILETTANTE
5434307	BLANCHI	DAVIDE	14/07/1998	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
4664894	BOCCACCIO	MATTIA	28/01/1996	CRESPINA CALCIO	DILETTANTE
4432485	BOCCARDI	FILIPPO	04/10/1996	U.S. GROSSETO 1912	DILETTANTE
5816744	BOCI	CRISTIAN	05/05/2001	CASTELNUOVESE	DILETTANTE
5803246	BOGI	ALESSANDRO	22/12/2002	GEOTERMICA	DILETTANTE
5836072	BOGNANNI	SAMUELE	09/04/2003	SAN GIULIANO F.C.	DILETTANTE
5605747	BOLDRINI	LEONARDO	21/11/2000	ATHLETIC CALENZANO CALCIO	DILETTANTE
3776106	BOLOGNESI	NICOLA	13/10/1991	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
5301316	BOLOGNESI	TOMMASO	27/11/1998	CRESPINA CALCIO	DILETTANTE
5690289	BONACCHI	FILIPPO	16/06/1999	TOBBIANA 1949	DILETTANTE
4786081	BONACCHI	LEONARDO	21/04/1995	TOBBIANA 1949	DILETTANTE
5579611	BONAIUTI	DIEGO	15/01/2000	MOLINENSE A.S.D.	DILETTANTE
5843342	BONANNI	LORENZO	14/11/2002	DLF FIRENZE CALCIO	DILETTANTE
5684697	BONCI	EMANUELE	30/11/2000	ALBERORO 1977	DILETTANTE

5416961	BONCI	GIACOMO	03/05/2001	OLMOPONTE AREZZO	DILETTANTE
3995858	BONCIANI	NICCOLO	12/09/1995	LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	DILETTANTE
6509944	BONCOMPAGNI	DAVIDE	07/08/2002	AREZZO FOOTBALL ACADEMY	DILETTANTE
6844519	BONFANTI	RICCARDO	12/10/2002	ART.IND.LARCIANESE	DILETTANTE
5480071	BONFIGLI	NOAH	19/01/2000	CASCINA	DILETTANTE
5450926	BONGINI	ANDREA	30/01/1999	SPORT CLUB ASTA	DILETTANTE
5522204	BONGINI	MARCO	20/04/1999	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
4733141	BONGIOVANNI	EDOARDO	22/11/1995	CECINA 2000 A.S.D.	DILETTANTE
4643453	BONI	ALESSIO	22/08/1997	REAL MONTEROTONDO	DILETTANTE
3795523	BONINI	ALESSANDRO	12/04/1992	MONZONE 1926	DILETTANTE
5741955	BONINI	TRISTAN	08/05/2003	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
5570600	BONINSEGNI	LORENZO	08/06/2000	FAELLESE A.S.D.	DILETTANTE
5444082	BONOMO	GIANMARCO	06/09/1999	PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.	DILETTANTE
5412438	BONSI	MATTEO	13/10/1997	TORRENIERI A.S.D.	DILETTANTE
6690244	BONSIGNORI	FRANCESCO	12/10/2002	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
4831233	BORELLI	ANDREA	27/11/1996	C.POPOLARE TREBESTO	DILETTANTE
6645521	BORELLI	EMANUELE	03/04/2002	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
4983455	BORRACELLI	FABIO	03/04/1995	CINIGIANO	DILETTANTE
3833664	BORRIELLO	SALVATORE	11/07/1994	GEOTERMICA	DILETTANTE
4677615	BORSELLI	TOMMASO	08/09/1996	SAN MINIATO BASSO CALCIO	DILETTANTE
5176715	BORSI	NICCOLO	28/02/1998	OLIMPIC SANSOVINO	DILETTANTE
5853093	BOSI	LEONARDO	27/10/2000	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	DILETTANTE
5269160	BOTRINI	ALESSIO	24/09/1996	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
5691077	BOTTER	ALESSANDRO	06/02/2001	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	DILETTANTE
5109675	BOVINI	FILIPPO	11/12/1995	TORRENIERI A.S.D.	DILETTANTE
3782980	BOZZI	EMANUELE	15/12/1991	GEOTERMICA	DILETTANTE
5360799	BOZZI	NICOLA	09/05/2000	SAN MINIATO BASSO CALCIO	DILETTANTE
3794412	BRACAGLIA	SAMUELE	11/04/1993	SAN CLEMENTE	DILETTANTE
5196493	BRACCI	FILIPPO	06/06/1998	CAPANOLI SAN BARTOLOMEO	DILETTANTE
5720621	BRACCINI	LEONARDO	11/04/2002	VIRTUS COMEANA	DILETTANTE
6632884	BRAGAZZI	GABRIELE	16/05/2001	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
5407878	BRANDI	GIULIO	11/02/1999	GREVIGIANA	DILETTANTE
6524175	BRESCHI	VITTORIO	27/06/1987	ARGENTARIO	DILETTANTE
3796836	BRIENZA	SIMONE	02/04/1995	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
5764399	BRIZZI	MATTEO	20/07/2000	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	DILETTANTE
5414488	BROETTO	NICCOLO	13/02/1999	FULGOR CASTELFRANCO	DILETTANTE
5152759	BROGI	FRANCESCO	22/06/1996	FALTERONA ALTO CASENTINO	DILETTANTE
5086797	BROGI	LORENZO	01/10/1997	BERARDENGA	DILETTANTE
3825937	BRONDI	MATTIA	03/03/1994	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	DILETTANTE
5575169	BRONDOLIN	MATTEO	26/09/2000	SESTO CALCIO 2010	DILETTANTE
6786653	BROTINI	ALESSANDRO	04/08/2002	MONTELUPO A.S.D.	DILETTANTE
3883492	BRUCI	GIULIA	27/09/1991	ROBUR SIENA S.P.A.	DILETTANTE
3854008	BRUNELLI	ENRICO	19/07/1986	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	DILETTANTE
3861084	BRUNELLI	MATTEO	06/05/1994	PRATO 2000	DILETTANTE EX P
4970844	BRUNI	LORENZO	13/09/1997	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
3794310	BRUNI	LORENZO	29/06/1992	ISOLOTTO	DILETTANTE
5772419	BRUNI	LORENZO	25/09/2000	STAGGIA	DILETTANTE
5666938	BRUNI	THIAGO	11/06/1999	REAL MONTEROTONDO	DILETTANTE
6772722	BRUNO	FILIPPO	30/01/2001	FONTEBLANDA	DILETTANTE
5473086	BRUSCHI	GIANLUCA	08/06/1999	BALDACCIO BRUNI	DILETTANTE
5338820	BUCCI	GABRIEL	19/05/1999	REAL MONTEROTONDO	DILETTANTE
4726057	BUCCIANTI	EDOARDO	24/07/1996	IDEAL CLUB INCISA	DILETTANTE
3973519	BUGELLI	GIANLUCA	30/06/1994	UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	DILETTANTE
5832051	BUGLIONI	ALESSIO	22/10/2001	SANTA MARIA A MONTE	DILETTANTE
4038801	BULGARELLI	DAVIDE	27/12/1994	TREGGIAIA A.S.D.	DILETTANTE
6798176	BULLI	TOMMASO	30/07/2002	FIESOLE CALCIO	DILETTANTE
5833675	BUONAVOGLIA	DAVIDE LUIGI	11/06/1997	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	DILETTANTE
6882847	BURGAN	FEDERICO	22/04/2002	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	DILETTANTE
3978167	BURRONI	GIOVANNI	08/06/1996	ALBERETA SAN SALVI	DILETTANTE
5425723	BUSCE	LUIGI	03/08/1998	VALDARNO FOOTBALL CLUB	DILETTANTE EX P
4949865	BUSELLI	SAMUELE	30/10/1997	SPORTING CECINA 1929	DILETTANTE
6799110	BUTI	CHRISTIAN	16/06/2002	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
5770624	CABRELLI	NICOLO	29/11/2002	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
3789754	CACIOLI	ALESSANDRO	07/12/1992	CAPOLONA QUARATA	DILETTANTE
4956794	CACIOPPINI	JACOPO	09/05/1997	CASTIGLIONESE A.S.D.	DILETTANTE
5865159	CAIAZZO	SALVATORE	23/12/2000	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
5435798	CALABRESE	NICCOLO	06/02/1999	SPORTING CECINA 1929	DILETTANTE
5544462	CALAMAI	MATTIA	27/02/2001	PRATO 2000	DILETTANTE
5800018	CALASTRI	OMAR	29/08/2001	VOLTERRANA 2016	DILETTANTE
6543577	CALDINI	OLIVIERO	22/04/2000	FULGOR CASTELFRANCO	DILETTANTE
5591592	CALLAI	LEO	19/10/2001	VOLTERRANA 2016	DILETTANTE
5576148	CALUSSI	DUCCIO	09/12/1999	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
5840481	CAMASSA	NICCOLO	26/04/2002	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
4545876	CAMILLI	SAVERIO	02/09/1995	MONTALCINO	DILETTANTE EX P
5336346	CAMMILLI	LORENZO	28/08/1997	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
4341703	CAMPANA	ANDREA	06/11/1996	SPEDALINO LEQUERCI CALCIO	DILETTANTE
5468851	CAMPISI	RICCARDO	05/11/1999	SPORTING CECINA 1929	DILETTANTE
4799505	CANESI	GIACOMO	15/11/1996	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
5594352	CANIGGIA	MATTEO	20/09/2000	PORTA ROMANA OLTRARNO	DILETTANTE
5386475	CANNELLI	NICCOLO	07/04/2000	RIGNANESE	DILETTANTE
3028544	CANTARGIANNI	ANDREA	31/01/1996	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
5220731	CANTINI	MATTEO	14/08/1997	CRESPINA CALCIO	DILETTANTE
7054515	CANTORE	GIANMARCO	23/05/2000	POGGIBONSI S.R.L.	DILETTANTE
6728457	CAPPATI	PIETRO	20/06/2002	SAN MINIATO BASSO CALCIO	DILETTANTE

5229331	CAPPELLI	ALESSANDRO	27/08/2000	GALCIANESE	DILETTANTE
4687693	CAPPELLI	MATTIA	07/02/1996	CASTIGLIONESE A.S.D.	DILETTANTE
5681040	CAPPELLI	MIRCO	18/08/1996	TREGGIAIA A.S.D.	DILETTANTE
4380584	CAPPELLINI	LEONARDO	22/10/1995	SPORTING CECINA 1929	DILETTANTE EX P
4949117	CAPPELLINI	TOMMASO	18/05/1997	SAN MINIATO BASSO CALCIO	DILETTANTE
6728477	CAPPUCCIO	CHRISTIAN	17/09/2002	DLF FIRENZE CALCIO	DILETTANTE
5294343	CAPUTO	NICOLA	14/01/1999	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
5196350	CARAMANICO	LEONARDO	03/02/1998	PIENZA	DILETTANTE
2457296	CARANO	GABRIELE	24/06/2005	VALDARNO FOOTBALL CLUB	DILETTANTE
6728944	CARARE	CATALIN FLORIN	13/05/2001	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTI COM.
5339837	CARATELLI	LUCA	16/11/1998	SCARLINO CALCIO	DILETTANTE
4356498	CARDINALI	ANDREA	26/09/1988	FULGOR CASTELFRANCO	DILETTANTE
3664777	CARDINALI	MARCO	19/04/1986	FULGOR CASTELFRANCO	DILETTANTE
6807728	CARDINI	SAMUELE	01/09/2002	SESTO CALCIO 2010	DILETTANTE
5455820	CARDUCCI	SIMONE	15/02/1999	VADA	DILETTANTE
5098309	CARFAGNA	ANTONIO	08/02/1999	FC MERIDIEN LARCIANO	DILETTANTE
5626935	CARI	SIMONE	06/01/2001	AUDAX RUFINA	DILETTANTE
5451438	CARLESI	DIEGO	13/09/1998	ACCAIAIOLO CALCIO	DILETTANTE
6641589	CARLESI	MASSIMO	20/01/2002	MEZZANA A.S.D.	DILETTANTE
5697530	CARLETTI	MATTIA	02/07/2000	PIENZA	DILETTANTE
5041184	CARLI	EDOARDO	14/06/1996	POGGIO A CAIANO 1909	DILETTANTE
3798810	CARLI	STEFANO	19/11/1995	ART.IND.LARCIANESE	DILETTANTE
5295415	CARLUCCI	VITO	01/04/2000	SIGNA 1914 A.D.	DILETTANTE
4340892	CARMIGNANI	ELIA	17/05/1995	VOLTERRANA 2016	DILETTANTE
6741659	CARMIGNANI	MATTEO	09/06/2002	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
5614001	CARNASCIALI	SAMUELE	12/08/2002	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	DILETTANTE
5079010	CARNEVALE	SIMONE	17/05/1997	FORTIS JUVENTUS 1909	DILETTANTE
6766613	CARNIANI	ALESSIO	05/04/2002	MARINO MERCATO SUBBIANO	DILETTANTE
3788390	CAROTI	MATTEO	24/04/1993	CALDANA	DILETTANTE
6815253	CARRARA	CHRISTIAN	26/08/2002	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
5474878	CARRARA	GIANLUCA	09/11/1999	VADA	DILETTANTE
4690640	CARRASSI	ELISA	11/10/1995	RINASCITA DOCCIA	DILETTANTE
6886489	CARUSO	FRANCESCO	15/11/2002	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
3384837	CARUSO	PASQUALE SALVA	29/06/1988	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
6746299	CASABONA	JACOPO	04/11/2002	PORTUALE GUASTICCE	DILETTANTE
3831974	CASAPIERI	LEONARDO	31/03/1994	TORRELAGHESE 2015	DILETTANTE EX P
5607983	CASATI	DAVIDE	04/08/1999	FULGOR CASTELFRANCO	DILETTANTE
5538548	CASELLI	TOMMASO	19/09/1999	TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	DILETTANTE
5540048	CASINI	CHRISTIAN	15/06/2001	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
4370109	CASINI	LEONARDO	15/09/1992	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
3784113	CASINI	MATTEO	18/07/1988	CAPOLONA QUARATA	DILETTANTE
5344264	CASINI	TOMMASO	06/01/1999	CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	DILETTANTE
2498848	CASINI	TOMMASO	07/10/2002	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
3791946	CASINI	TOMMASO	17/04/1992	VAGGIO PIANDISCO 1932	DILETTANTE
5453909	CASOLARI	MATTEO	30/04/1999	GIOVANI FUCECCHIO 2000	DILETTANTE
5381157	CASTAGNA	FILIPPO	12/04/2001	CRESPINA CALCIO	DILETTANTE
6870120	CASTAGNETO	LEONARDO	03/04/2002	SERRICCILO	DILETTANTE
5417032	CASTALDO	SIMONE	14/04/1999	STAGGIA	DILETTANTE
6652323	CASTELLACCI	GIULIO	08/05/2002	VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	DILETTANTE
3771949	CASTELLANI	ALESSIO	11/08/1990	ACADEMY LIVORNO CALCIO	DILETTANTE
6948733	CASTELLI	CRISTIANO	31/01/2004	PAGANICO	DILETTANTE
5524207	CASTELVECCHII	SIMONE	27/05/1999	SAN CLEMENTE	DILETTANTE
5232236	CASTIGLIONI	MICHELE	17/10/1998	TREGGIAIA A.S.D.	DILETTANTE
4340838	CASUCCI	MATTEO	17/03/1995	POGGIBONSI S.R.L.	DILETTANTE
6658457	CATALANI	MIRKO	06/10/2002	FALTERONA ALTO CASENTINO	DILETTANTE
6627958	CATENI	MATTEO	04/01/2004	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
5375267	CATUREGLI	MATTEO	29/08/1999	SANVITese	DILETTANTE
4000184	CAVALLARO	GIUSEPPE	10/08/1992	RINASCITA DOCCIA	DILETTANTE
5320407	CAVALLINI	JACOPO	18/12/1999	BUTESE CALCIO	DILETTANTE
5460488	CAVALLINI	LUCA	13/12/2001	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
5694696	CAVALLO	ALESSANDRO	13/03/2001	ART.IND.LARCIANESE	DILETTANTE
5765088	CAVICCHI	GABRIELE	08/08/2001	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	DILETTANTE
5445107	CAVIGLIA	GIACOMO	26/02/1999	MONSUMMANO CALCIOACINQUE	DILETTANTE
3774295	CECCATELLI	ALESSIO	18/07/1989	ALFIERI FUTSAL CAMPI	DILETTANTE
6766155	CECCHERINI	MARCO	28/08/2002	CASTIGLIONESE A.S.D.	DILETTANTE
6705811	CECCHETTI	MARCO	28/03/2002	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
5283254	CECCHI	GABRIELE	25/11/1998	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
3977503	CECCHI	GIANLUCA	12/07/1994	ACADEMY TAU	DILETTANTE
3776544	CECCHINI	MATTEO	23/02/1991	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
5575241	CECCHINO	FILIPPO	30/09/2002	DLF FIRENZE CALCIO	DILETTANTE
5754499	CECCOTTI	MATTIA	16/10/2000	VENERI CALCIO	DILETTANTE
5868810	CECERI	ANTONIO	03/07/1998	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
4241311	CEDRONI	SAMUEL	26/03/1996	ARGENTARIO	DILETTANTE
3798206	CELENTANO	MATTEO	08/11/1995	MALMANTILE	DILETTANTE
5572284	CELENTANO	TOMMASO	22/11/2001	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
4984607	CELLESI	GIULIO	21/04/1997	GRACCIANO	DILETTANTE
5720866	CERINO	FABIO	18/05/1999	LUCCASLETTE A.S.D.	DILETTANTE
5416148	CERRAI	DIEGO	22/08/1999	VADA	DILETTANTE
5872194	CHECCACCI	LORENZO	08/02/2001	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	DILETTANTE
4341151	CHELINI	EMANUELE	31/07/1997	LUCCASLETTE A.S.D.	DILETTANTE
4365208	CHELINI	SAMUELE	26/01/1997	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
4746992	CHIARAMONTI	NICCOLO	22/11/1995	VALDINIEVOLE MONTECATINI	DILETTANTE
5349973	CHIARI	GIANMARCO	19/04/1997	ATLETICO ESPERIA	DILETTANTE
5664785	CHIELLA	EDOARDO	28/05/2000	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	DILETTANTE

3996027	CHIESI	FILIPPO	20/01/1996	IDEAL CLUB INCISA	DILETTANTE
6728678	CHIEZZI	TADELE	22/11/2002	GALLICANO A.S.D.	DILETTANTE
5210390	CHIFOR	ADRIAN	01/05/1998	PIETRAIA A.S.D.	DILETTANTI COM.
4942922	CHIMENTI	LORENZO	24/02/1997	ATLETICO ETRURIA	DILETTANTE
5419577	CHINI	ELIA	22/01/2001	VADA	DILETTANTE
5093115	CHIRINOS CALDERON	ANTHONY	26/03/1999	RONDINELLA MARZOCCO	DILETT. EXTRACOM
6796111	CHISCI	MARCO	20/10/2002	MARINO MERCATO SUBBIANO	DILETTANTE
5475820	CHIUCINI	TOMMASO	15/03/1999	S.QUIRICO	DILETTANTE
4615692	CIABANI	FRANCESCO	31/12/1996	TAVOLA CALCIO 1924	DILETTANTE
6614680	CIAMPA	LORENZO	03/09/2002	STELLA ROSSA	DILETTANTE
5476921	CIAMPI	NICCOLO	09/07/1999	ATLETICO FIRENZE	DILETTANTE
3996048	CIARDINI	LAPO	01/02/1996	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	DILETTANTE
5338474	CIARI	ALESSIO	13/06/1998	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
5643293	CIARI	FILIPPO	15/10/2001	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
6809040	CIERVO	GIOVANNI	28/05/2002	VALDINIEVOLE MONTECATINI	DILETTANTE
4917961	CININI	DANIEL	03/05/1996	ARNO CASTIGLIONI LATERINA	DILETTANTE
5767402	CINOTTI	NORMA	11/09/1996	EMPOLI LADIES F.B.C.	DILETTANTE
6603508	CINQUINI	JACOPOFRANCESCO	02/10/2002	PDC STIAVA	DILETTANTE
5496753	CINQUINI	NICCOLO	20/06/2000	GALLICANO A.S.D.	DILETTANTE
3776558	CINTOLESI	NICOLA	30/09/1992	PESCIA	DILETTANTE
5601450	CIOCIA	ALESSANDRO	21/09/2000	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
3833661	CIOLLI	MANUEL	14/11/1994	TREGGIAIA A.S.D.	DILETTANTE
4726489	CIOLLI	SIMONE	31/01/1996	COLLIGIANA	DILETTANTE
2144432	CIRILLO	CHIARA	21/03/2002	CENTRO STORICO LEBOWSKI	DILETTANTE
4320502	CITTI	LEONARDO	14/07/1995	TAU CALCIO ALTOPASCIO	DILETTANTE EX P
5171218	CITTI	RICCARDO	30/10/1997	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
5622155	CIUCANI	MATTEO	29/02/2000	FULGOR CASTELFRANCO	DILETTANTE
6608900	CIUCAROIBU	ROBERTSTEFAN	26/03/2001	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
5814236	CIUMI	GIOVANNI	21/12/2000	TORRITA A.S.D.	DILETTANTE
5723285	CLEMENTI	LANFRANCO	12/05/2002	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
5487349	CLIRUFFI	RICCARDO	29/10/1997	TOSI	DILETTANTE
5156672	CLOETTA	NICCOLO	16/12/1998	ATLETICA CASTELLO	DILETTANTE
4941264	COCCHINI	LUCA	20/05/1997	PORTUALE GUASTICCE	DILETTANTE
5415628	COCCI	FRANCESCO	18/10/1994	GALCIANESE	DILETTANTE
4985377	COCCIOLO	GIACOMO	14/07/1997	PAGANICO	DILETTANTE
4387585	COLA	ALESSIO	06/03/1995	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
5076128	COLELLA	MIRCO	25/11/1998	VIRTUS RIFREDI	DILETTANTE
3781826	COLETTI	TOMMASO	19/03/1990	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
5451634	COLI	ALESSIO	24/05/2000	DIAVOLI NERI GORFIGLIANO	DILETTANTE
5701398	COLIBAZZI	NICCOLO	01/01/2000	GRACCIANO	DILETTANTE
6828166	COLOMBANI	NICCOLO	23/04/2000	CALCI 2016	DILETTANTE
6693886	COLOMBINO	FRANCESCO	23/12/2002	SIGNA 1914 A.D.	DILETTANTE
2168614	COLOMBO	EMANUELE	13/05/2005	FOLGOR CALENZANO A.S.D.	DILETTANTE
6930358	COLTELLI	GABRIEL	13/10/2001	PIEVE FOSCIANA	DILETTANTE
2337315	COMISSO	GIANPAOLO	22/07/2001	LAMPO 1919	DILETTANTE
4971567	CONFORTI	ALESSIO	04/09/1997	MAZZOLA VALDARBIA	DILETTANTE
4806073	CONSANI	ALESSANDRO	24/02/1998	S.LORENZO CALCIO A.S.D.	DILETTANTE
6758022	CONSOLONI	DARIO	01/03/2002	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
4328634	CONSTANTIN	BOGDAN	21/07/1994	TAVOLA CALCIO 1924	DILETTANTI COM.
2100075	CONTA	ALESSANDRO	29/07/2002	CROCE VERDE VIAREGGIO ASD	DILETTANTE
5451768	CONTI	JACOPO	12/02/1999	REAL CERRETESE A.S.D.	DILETTANTE
4805881	CONTINI	GIACOMO	26/03/1997	ATLETICO LUCCA S.C.	DILETTANTE
5080881	COPPETTI	MATTEO	11/05/1998	COMEANA BISENZIO	DILETTANTE
5202240	COPPI	MATTEO	28/05/1998	FULGOR CASTELFRANCO	DILETTANTE
5646932	COPPINI	ALESSIO	14/09/2001	JOLLY MONTEMURLO	DILETTANTE
5304639	COPPINI	ELIA	07/12/1999	SEXTUM BIENTINA	DILETTANTE
4790101	CORRADO	FEDERICO	16/02/1996	VIRTUS RIFREDI	DILETTANTE
5354840	CORSIANI	MICOL	26/05/1996	CENTRO STORICO LEBOWSKI	DILETTANTE
6827506	CORSINI	LAPO	16/02/2001	SESTO CALCIO 2010	DILETTANTE
3796818	CORSINOVI	ENEA	12/07/1995	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
3797839	CORTESI	GABRIELE	26/10/1993	PESCIA	DILETTANTE
4613520	CORTI	MATTEO	31/10/1997	LUCCASETTE A.S.D.	DILETTANTE
7047379	CORTOPASSI	DANIELE	24/03/2004	MARGINE COPERTA SSDARL	DILETTANTE
4879115	CORTOPASSI	FABIO	14/01/1999	POGGIBONSI S.R.L.	DILETTANTE
5152908	COSELLI	LORENZO	16/02/1999	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	DILETTANTE
5589036	COSTA	LEONARDO	09/09/2001	SPORTING PIETRASANTA 1909	DILETTANTE
5450313	COSTA	MATTEO	10/05/2001	LUCCASETTE A.S.D.	DILETTANTE
4726878	COSTA	MATTEO	03/09/1996	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
6696252	COSTAGLI	EDOARDO	18/01/2000	FORTIS CAMAIORE	DILETTANTE
6518112	COSTANTINO	GINEVRA	05/07/2000	FLORENTIA SAN GIMIGNANO	DILETTANTE
4009023	COSTANZO	LEONARDO	06/10/1995	S.ANDREA	DILETTANTE EX P
5450408	COTTU	NICOLA	02/01/2000	PONTE A MORIANO	DILETTANTE
4897822	CRAGNO	ANDREA	08/11/1997	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	DILETTANTE
4762671	CRISTIANI	OMAR	22/10/1996	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
4930830	CRISTINZIO	CARMINE	13/07/1998	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
6671080	CRO	ALESSIO	17/12/2001	SAN CLEMENTE	DILETTANTE
5231610	CROCINI	DIEGO	20/04/2000	SOCICASENTINO 1930	DILETTANTE
5475929	CROSTA	ALESSANDRO	30/10/1999	AURORA PITIGLIANO	DILETTANTE
5697519	CRUCIANI	ALESSIO	18/02/2000	TORRENIERI A.S.D.	DILETTANTE
5576157	CUCCARO	DAVIDE	12/09/2000	VALDARNO FOOTBALL CLUB	DILETTANTE
5628285	CUCCOLI	LEONARDO	09/09/2000	CASTELNUOVESE	DILETTANTE
5446223	CULO	DANIELE	21/08/2001	MALISETI SEANO	DILETTANTE
6513429	CUORVO	LORENZO	19/09/1997	MALISETI SEANO	DILETTANTE
5244205	CUPPARI	ALESSANDRO	15/11/1999	TOBBIANA 1949	DILETTANTE

5741404	CURCIO	TOMMASO	23/01/1998	ATLETICO VALDAMBRA	DILETTANTE
4971275	D AGUANNO	RICCARDO	29/04/1997	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	DILETTANTE
4957553	D ALONZO	MATTIA	19/08/1997	POLISPORTIVA FAUGLIA	DILETTANTE
4362034	D ANGINA	RAMON	10/03/1997	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
5634602	D ANIELLO	MARCO	29/03/2000	S.QUIRICO	DILETTANTE
2015919	D IGNAZIO	RICCARDO	26/04/2000	POLISPORTIVA FAUGLIA	DILETTANTE
2346886	D INCA	GIAMMARCO	21/05/2003	BRACCAGNI	DILETTANTE
4290667	D ONOFRIO	MATTEO	28/07/1996	SPORTING PIETRASANTA 1909	DILETTANTE
6688319	D ONZA	MANUEL	27/02/2001	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
4957514	DAIDONE	SAMUELE	12/02/1999	LA QUERCE 2009	DILETTANTE
4957513	DAIDONE	SIMONE	12/02/1999	RINASCITA DOCCIA	DILETTANTE
5618896	DAKA	ERSAID	04/10/2000	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETT. EXTRACOM
7009543	DAMI	LORENZO	23/12/2001	VALDINIEVOLE MONTECATINI	DILETTANTE
4941229	DANESI	FEDERICO	12/02/1997	PESCIA	DILETTANTE
3773704	DANIELE	PASQUALE	23/09/1991	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
5693495	DANIELLI	RICCARDO	03/10/2000	S.QUIRICO	DILETTANTE
5728749	DAPICE	MATTIA	13/10/2002	PORTUALE GUASTICCE	DILETTANTE
3756170	DAQUINO	MICHELE	29/03/1992	SAN POLO	DILETTANTE
3571991	DARDI	SIMONE	26/01/1983	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
5718202	DAUTILIA	LORENZO	13/09/2000	LONDA 1974	DILETTANTE
4732227	DAVIDDI	LUCA	02/04/1997	SPORTING BOZZANO	DILETTANTE
5422596	DAVIN	LORENZO	05/12/2001	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
5651532	DAVINI	ALESSANDRO	16/02/2001	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
6700613	DAVINI	LEONARDO	19/06/2000	PIAZZA 55	DILETTANTE
3762570	DE CARLO	FILIPPO	17/09/1991	ATHLETIC CALENZANO CALCIO	DILETTANTE
6556939	DE CILLIS	FABRIZIO	12/01/2001	PONTREMOLSE 1919	DILETTANTE
3791738	DE FELICE	DANIELE	12/04/1993	JOLO CALCIO	DILETTANTE
5669907	DE FELICE	NICCOLO	08/06/2001	GALCIANESE	DILETTANTE
5773631	DE GENNARO	EMANUELE	02/10/2001	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	DILETTANTE
5287262	DE LUCA	CHRISTIAN	25/01/2000	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	DILETTANTE
4871331	DE LUCA	GIUSEPPE	17/10/1993	SOCICASENTINO 1930	DILETTANTE
6988683	DE LUCIA	ANTONIO	05/07/2002	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
5648395	DE MARCO	CARMINE	05/06/2001	COLLIGIANA	DILETTANTE
6978002	DE NEGRI	MATTEO	10/07/1997	SERRICCILO	DILETTANTE
4579982	DE PALMA	GIOVANNI	01/08/1995	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	DILETTANTE
5620111	DE PANICIS	GABRIELE	19/10/2002	CRESPINA CALCIO	DILETTANTE
3770849	DE SANTI	MATTEO	18/05/1989	UNIONE QUIESA MASSACIUCC.	DILETTANTE
4925743	DE SANTIS	FRANCESCO	20/04/1998	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	DILETTANTE
5646707	DE TOMMASI	LORENZO	14/01/2001	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
5488187	DEANGELIS	ALESSANDRO	01/05/2002	ORBETELLO A.S.D.	DILETTANTE
5700696	DECANINI	TOMMASO	03/06/2000	RIVER PIEVE	DILETTANTE
5775265	DECEMBRINI	MATTIA	04/01/2002	MARINO MERCATO SUBBIANO	DILETTANTE
5176667	DEGL INNOCENTI	EDOARDO	07/08/1998	MASSESE 1919 S.R.L..	DILETTANTE EX P
5465948	DEGL INNOCENTI	SIMONE	08/02/1999	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
6596210	DEGLI INNOCENTI	GIOELE	24/03/2002	VIRTUS COMEANA	DILETTANTE
5619372	DEL BENE	LEONARDO	27/09/2001	VIRTUS COMEANA	DILETTANTE
5655450	DEL CARLO	GABRIELE	31/01/2000	ACQUACALDAS.PIETRO A VICO	DILETTANTE
4459384	DEL CARLO	LORENZO	19/04/1996	LUCCASSETTE A.S.D.	DILETTANTE
3796947	DEL CARLO	NICOLA	30/11/1993	SPORTING BOZZANO	DILETTANTE
4687687	DEL GRATTA	ENRICO	13/09/1996	SPORTING CECINA 1929	DILETTANTE
5295921	DEL LIBANO	FEDERICO	03/09/2000	FARNETA 1983	DILETTANTE
6743594	DEL MAGRO	LUCA	21/04/2002	PESCIA	DILETTANTE
3794572	DEL MEDICO	TOMMASO	23/05/1993	DIAVOLI NERI GORFIGLIANO	DILETTANTE
7051797	DEL MORO	LORENZO	13/02/2002	GALCIANESE	DILETTANTE
4950738	DEL NERO	TOMMASO	09/04/1997	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	DILETTANTE
6792738	DEL PRETE	DAVIDE	01/06/2001	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
3970656	DEL SARTO	GABRIELE	26/07/1994	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
6637787	DEL SEGATO	LUCA	09/09/2000	S.ANDREA	DILETTANTE
4703423	DEL SORBO	JONATHAN	30/08/1997	TAU CALCIO ALTOPASCIO	DILETTANTE
4376606	DEL TORO	FILIPPO	15/04/1995	TORRITA A.S.D.	DILETTANTE
6716472	DEL VECCHIO	LORENZO	02/05/2001	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
5614445	DEL VIGO	GIACOMO	03/01/2001	SAN MINIATO BASSO CALCIO	DILETTANTE
3772140	DEL VITA	SIMONE	12/01/1989	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
6709032	DELL INNOCENTI	ANDREA NICOLO	04/10/2001	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	DILETTANTE
4485386	DELLA BIDIA	TOMMASO	03/10/1996	SAN MACARIO A.S.D.	DILETTANTE
3975547	DELLA MARCA	GIUSEPPE	06/03/1995	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
6711409	DELLAMICO	ANDREA	26/11/2002	RICORTOLA	DILETTANTE
5080965	DELLI NAVELLI	NICCOLO	06/06/1999	PRATO 2000	DILETTANTE
6548905	DELUCA	GIUSEPPE	23/06/2001	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
5217961	DEODATI	ALESSANDRO	18/06/1998	FALTERONA ALTO CASENTINO	DILETTANTE
2193142	DESSI	TOMMASO	17/03/2005	FOLGOR CALENZANO A.S.D.	DILETTANTE
4425280	DEWITT	TOMMASO	19/04/1997	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
6649023	DI BELLO	LUCA	05/09/2002	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
5025097	DI BENEDETTI	EMILIANO	02/09/1997	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
4865038	DI COSIMO	LORENZO	19/09/1996	RINASCITA DOCCIA	DILETTANTE
5808968	DI COSTANZO	MANUEL	17/04/2002	POGGIBONSI S.R.L.	DILETTANTE
5677100	DI DATO	ANIELLO	28/11/1999	SCARLINO CALCIO	DILETTANTE
5610184	DI GALANTE	DANIELE	21/05/2000	FARNETA 1983	DILETTANTE
5480481	DI GIULIO	DAVIDE	06/12/2001	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
5512281	DI IORIO	TOMMASO	04/12/1998	RIGNANESE	DILETTANTE
4712440	DI LAZZARO	SIMONE	15/03/1996	ACCIAIOLO CALCIO	DILETTANTE
5451828	DI LEO	PAOLO	14/01/1998	POGGIBONSI S.R.L.	DILETTANTE
5664790	DI LEO	YURI	01/08/2000	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
6529841	DI MARZO	ANDREA	08/01/1997	PECCIOLI CALCIO	DILETTANTE

6527084	DI RESTA	GIANMARCO	10/09/2001	FONTEBLANDA	DILETTANTE
5832508	DI ROCCO	EDOARDO	03/09/2003	MALISETI SEANO	DILETTANTE
6500771	DI SIMONE	GIANNI	13/02/1981	GIOVANI ROSSONERI 2010	DILETTANTE
5285549	DI SIMONE	MARZIO	07/05/1998	BAGNO A RIPOLI	DILETTANTE
6792850	DI TIRRO	ALBERTO	20/07/2002	JOLLY MONTEMURLO	DILETTANTE
5724938	DIANDA	NICCOLO	22/10/2000	LAMPO 1919	DILETTANTE
5438122	DIBATTE	LORENZO	22/05/1999	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	DILETTANTE
5818895	DICOSTANZO	DANIEL	06/11/2000	POGGIBONSI S.R.L.	DILETTANTE
5697536	DIDONATO	GIACOMO	02/04/2000	S.QUIRICO	DILETTANTE
4663784	DINARDO	MIRKO	22/04/1996	VALDINIEVOLE MONTECATINI	DILETTANTE
5590944	DINARELLI	FILIPPO	16/04/1998	AURORA PITIGLIANO	DILETTANTE
5450005	DINELLI	CHRISTIAN	08/01/2002	LUCCASSETTE A.S.D.	DILETTANTE
5175337	DINI	CORRADO	30/09/1992	PIEVE FOSCIANA	DILETTANTE
5638800	DINI	GUIDO	11/10/2000	CERTALDO	DILETTANTE
5594793	DINI	GUIDO	23/12/2001	PORTA ROMANA OLTRARNO	DILETTANTE
3774426	DINI	LORENZO	21/08/1991	VIRTUS ROBUR CASTELNUOVO	DILETTANTE
5201929	DIPAOLANTONIO	DIEGO	16/05/1998	VOLTERRANA 2016	DILETTANTE
5407816	DISTASO	FRANCESCO	14/07/2000	MEZZANA A.S.D.	DILETTANTE
5072365	DOGANIERI	FRANCESCO	14/04/1999	AURORA PITIGLIANO	DILETTANTE
5247665	DOLCI	GREGORY	20/03/1997	S.LORENZO CALCIO A.S.D.	DILETTANTE
3762349	DOMENICI	DAMIANO	10/07/1990	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
4664205	DOMENICI	LEONARDO	03/07/1996	ACCIAIOLO CALCIO	DILETTANTE
6548513	DOMINI	LEONARDO	01/08/2001	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	DILETTANTE
5732023	DOMINICI	TOMMASO	08/04/2002	CALCIO PESTELLO	DILETTANTE
3411036	DONATI	DANIELE	15/01/1969	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
3771278	DONATI	LUCA	06/08/1989	LAMPO 1919	DILETTANTE
5680935	DONATI	MATTEO	10/03/2000	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
5130201	DORSO	GIANLUIGI	25/09/1998	PAGANICO	DILETTANTE
5678839	DOTO	ALESSIO	23/07/2000	CECINA 2000 A.S.D.	DILETTANTE
5496284	DUCA	ALESSANDRO	20/07/2000	GRUPPO SPORTIVO QUERCETO	DILETTANTE
5452528	DUCCI	TOMMASO	14/03/1999	JOLLY MONTEMURLO	DILETTANTE
5196151	DUMANI	GJERGJ	12/02/1992	ACADEMY TAU	DILETTANTE
5546916	DUPI	KLEIVIS	12/11/1999	SANCASCIANESE CALCIO ASD	DILETTANTE
5514210	DURI	ANDREA	13/06/2000	CORTONA CAMUCIA CALCIO	DILETTANTE
4425892	EL BARD	ABDELFATAH	22/01/1994	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
5507344	ELKHARRAZ	MOHAMED	15/03/2001	FONTEBLANDA	DILETTANTE
5288104	EQUITANI	LUCA	06/05/1998	NUOVA RADICOFANI	DILETTANTE
4447350	ERCOLANI	LEONARDO	05/04/1995	FIRENZE SUD SPORTING CLUB	DILETTANTE
4291240	ERCOLE	ALESSANDRO	16/06/1995	GEOTERMICA	DILETTANTE
5707204	ESPOSITO	ANTONIO	14/09/2000	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	DILETTANTE
5499546	EVIRATI	FRANCESCO	14/04/2002	CAPOLONA QUARATA	DILETTANTE
4310293	EZECHIELLI	MATTEO	09/06/1995	BUCINESE A.S.D.	DILETTANTE
5238378	FABBRI	JACOPO	12/07/1998	FALTERONA ALTO CASENTINO	DILETTANTE
5638801	FABBRI	LORENZO	14/07/2000	CERBAIA	DILETTANTE
4648810	FABBRI	TOMMASO	14/05/1997	AFFRICO A.S.D.	DILETTANTE
5888744	FABBRINI	MATTEO	03/04/2002	BUCINESE A.S.D.	DILETTANTE
5732486	FABBRIZZI	MATTIA	11/12/1999	VIRTUS CHIANCIANO TERME	DILETTANTE
6993908	FABIANI	MATTEO	17/03/1996	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
6698576	FABIANI	SAMUELE	22/03/2002	PONTASSIEVE	DILETTANTE
4320479	FACCIOLO	FRANCESCO	09/05/1995	CSI LIDO	DILETTANTE
5329936	FACENNA	GABRIELE	04/08/1997	SPORTING CECINA 1929	DILETTANTE
5329014	FAGNONI	ANDREA BRANDO	19/06/1999	MANCIANO	DILETTANTE
5682699	FAILLI	EUGENIO	24/05/2000	BUCINESE A.S.D.	DILETTANTE
5511756	FALASCHI	DANILO	03/05/2001	CRESPINA CALCIO	DILETTANTE
5204393	FALASCHI	NICOLA	19/08/1998	CRESPINA CALCIO	DILETTANTE
5514043	FALCHI	DAVIDE	04/06/2001	TERRANUOVA TRAIANA	DILETTANTE
5620149	FALCHI	MARCO	29/05/2002	S.C.ATLETICO CENAIA	DILETTANTE
4369130	FALLANI	MATTEO	24/02/1993	ATLETICO ESPERIA	DILETTANTE
5061894	FALLANI	NICCOLO	06/05/1998	ATLETICO ESPERIA	DILETTANTE
5839392	FALLI	BERNARDO	16/09/2001	LUCO A.S.D.	DILETTANTE
6751331	FALORNI	ALBERTO	21/01/2002	CROCE VERDE VIAREGGIO ASD	DILETTANTE
4640381	FALORNI	AURELIO	09/04/1998	SIGNA 1914 A.D.	DILETTANTE
4813199	FALSINI	MATTEO	31/03/1998	IDEAL CLUB INCISA	DILETTANTE
5834362	FALZARANO	FABIO	30/12/2000	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
2851478	FANETTI	MATTIA	20/07/1990	VIRTUS ASCIANO	DILETTANTE
4659727	FANFANO	GABRIELE	15/05/1996	CETONA 1928	DILETTANTE
4075425	FANFANO	LEONARDO	11/03/1995	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	DILETTANTE
5829701	FANI	GIULIO	20/02/2001	PELAGO	DILETTANTE
4395314	FANTECHI	GABRIELE	06/02/1995	FIESOLE CALCIO	DILETTANTE
5363199	FARGNOLI	GIUSEPPE	16/11/1999	FORTE DEI MARMI 2015	DILETTANTE
2226608	FARINELLI	SIMONE	03/07/1998	LUCCASSETTE A.S.D.	DILETTANTE
5725273	FARNOCCHIA	LORENZO	22/05/2000	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
6981129	FASCETTI	FILIPPO	16/04/2002	ATLETICO LUCCA S.C.	DILETTANTE
3662458	FATTORI	FILIPPO	26/04/1987	PRATO 2000	DILETTANTE
4186966	FAVILLI	GIACOMO	06/02/1995	LAMPO 1919	DILETTANTE
4861606	FAZZI	DAVIDE	15/01/1998	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
3761109	FAZZI	GABRIELE	17/02/1992	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
5483910	FAZZINI	ISAIA	08/01/2002	SCARLINO CALCIO	DILETTANTE
6652834	FEDELI	TOMMASO	27/09/2002	PAGANICO	DILETTANTE
3772383	FEDI	FRANCESCO	17/04/1991	C.D.P. SPAZZAVENTO	DILETTANTE EX P
5202046	FEDI	MATTEO	02/01/1998	CANDEGLIA PORTAALBORGO	DILETTANTE
5154775	FENDERICO	EMANUELE	04/03/1999	COLLIGIANA	DILETTANTE
5438129	FERMI	LUCA	20/02/1999	ATLETICO ETRURIA	DILETTANTE
5355453	FERRARI	CAMILLA	26/01/1999	CENTRO STORICO LEBOWSKI	DILETTANTE

5890440	FERRARI	FRANCESCO	05/09/1998	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
4398314	FERRARI	MATTEO	14/05/1995	FORTE DEI MARMI 2015	DILETTANTE
5084101	FERRARINI	LORENZO	18/08/1999	SAN MACARIO A.S.D.	DILETTANTE
5396937	FERRARO	ANDREA	16/01/2000	SANROMANESE VALDARNO	DILETTANTE
5620097	FERRARO	FILIPPO	18/07/2001	FUCECCHIO A.S.D.	DILETTANTE
5396264	FERRELLI	NICCOLO	19/08/2000	SESTO CALCIO 2010	DILETTANTE
5290250	FERRETTI	FILIPPO	27/02/2000	ATLETICO ETRURIA	DILETTANTE
5619664	FERRETTI	SIMONE	23/07/2001	SANTA MARIA A MONTE	DILETTANTE
5376668	FERRI	JACOPO	25/08/2000	S.ANDREA	DILETTANTE
5180331	FERRI	MATTEO	14/05/1998	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
5498379	FERRI	MATTIA	19/10/2001	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	DILETTANTE
5292212	FERRI	SIMONE	01/01/1998	AURORA PITIGLIANO	DILETTANTE
6671198	FERRINI	GIANMARCO	10/12/2001	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
5757584	FERRINI	MATTEO	10/02/1999	PAGANICO	DILETTANTE
6557027	FERRINI	STEFANO	23/11/2001	SAN MINIATO BASSO CALCIO	DILETTANTE
7011375	FERRONI	SAMUELE	24/01/2002	POGGIO A CAIANO 1909	DILETTANTE
4501565	FERRUCCI	STEFANO	15/12/1997	PONTE D ARBIA A.S.D.	DILETTANTE
5495834	FIALE	ANDREA	20/12/2001	CROCE VERDE VIAREGGIO ASD	DILETTANTE
5619584	FIGAIA	ANDREA	30/05/2000	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
5480455	FIGARO	GIACOMO	09/05/2001	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
4728787	FIGURETTI	TOMMASO	24/05/1996	VIRTUS CHIANCIANO TERME	DILETTANTE
5223248	FILIDEI	DANIELE	23/08/1997	PONTE DELLE ORIGINI	DILETTANTE
5416266	FINGALLI	LORENZO	03/06/1999	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
3975520	FINI	ALESSANDRO	23/02/1995	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
3196551	FINI	GIANLUCA	07/11/2002	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	DILETTANTE
5572081	FIORAVANTI	ALESSANDRO	17/02/2001	VALDARNO FOOTBALL CLUB	DILETTANTE
5701228	FIGORE	FRANCESCO	21/07/2000	ALTA VALDINIEVOLE	DILETTANTE
4754073	FIGORE	LORENZO	01/08/1996	AVANE A.S.D.	DILETTANTE
5232283	FIORILLO	MATTEO	08/10/1998	IL ROMITO	DILETTANTE
5650675	FIORINDI	GABRIELE	12/12/2000	PORTA ROMANA OLTRARNO	DILETTANTE
5492240	FIORINESCHI	GABRIELE	29/10/1999	CECINA 2000 A.S.D.	DILETTANTE
6514626	FIRMINI	ALESSIO	20/09/2001	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
5653378	FIUMANO	GIOELE	22/01/2001	CASCINA	DILETTANTE
5596587	FIUMICELLI	EMANUELE	04/05/2001	MIGLIARINO VECCHIANO	DILETTANTE
7071997	FLAMINIO	LORENZO	21/05/2002	LUCCASETTE A.S.D.	DILETTANTE
3957542	FLAMMIA	FABRIZIO	03/11/1994	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	DILETTANTE
5477364	FLORINDI	FEDERICO	31/08/1999	MAZZOLA VALDARBIA	DILETTANTE
5638648	FOCARDI	EDOARDO	22/04/1997	IDEAL CLUB INCISA	DILETTANTE
3760296	FOGLI	LORENZO	20/10/1990	FULGOR CASTELFRANCO	DILETTANTE
3786108	FOGLIA	GIACOMO	26/11/1987	PESCIA	DILETTANTE
5451555	FOLEGNANI	GABRIEL	02/01/1999	CASCINA	DILETTANTE
5659003	FOLI	LEONARDO	14/02/2000	TORRELAGHESE 2015	DILETTANTE
4986150	FONTANELLI	ANDREA	17/08/1996	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE EX P
5190447	FONTANELLI	MICHAEL	30/07/1996	LAIATICO	DILETTANTE
6769247	FORCELLA	VINCENZO	01/02/2001	FORTIS JUVENTUS 1909	DILETTANTE
5284483	FORCINITI	FEDERICO	13/09/2000	SOCICASENTINO 1930	DILETTANTE
4339201	FORESTA	MATTEO	01/08/1995	UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	DILETTANTE
5288913	FORMICHI	FEDERICO	10/09/1998	PIENZA	DILETTANTE
5034400	FORMICOLA	RAFFAELE	31/05/1999	CINIGIANO	DILETTANTE
5858367	FORMISANO	MATTEO	18/05/2001	CASELLINA	DILETTANTE
5598256	FOSSI	TOMMASO	09/03/2000	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	DILETTANTE
5662029	FRANCALACCI	OMAR	23/05/2001	VADA	DILETTANTE
5295664	FRANCALANCI	FLAVIO	03/06/1999	ATLETICO LUCCA S.C.	DILETTANTE
5411152	FRANCHI	DAVIDE	27/04/1999	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
5419454	FRANCHI	MATTEO	08/07/1999	CRESPINA CALCIO	DILETTANTE
5833644	FRANCHI	TOMMASO	04/10/2001	PELAGO	DILETTANTE
4836051	FRANCHI	TOMMASO	02/07/1998	PORTA ROMANA OLTRARNO	DILETTANTE
4150638	FRANCHINI	ANGELO	03/09/1995	MULAZZO	DILETTANTE
5691018	FRANCI	EDOARDO	30/08/1999	ORBETELLO A.S.D.	DILETTANTE
5674987	FRANCINI	PIETRO	09/02/2000	PRATOVECCHIO STIA	DILETTANTE
6513255	FRANCINI	UMBERTO	26/12/2002	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
5304614	FRANGIONI	MATTEO	12/04/2000	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
5392059	FRATI	DOMENICO	20/03/1999	TORRENIERI A.S.D.	DILETTANTE
4367744	FRATI	MATTEO	18/04/1995	CASCINA	DILETTANTE
4534320	FRATINI	EMILIANO	02/07/1997	U.S. GROSSETO 1912	DILETTANTE
6989784	FRATINI	TOMMASO	17/11/2002	PIETA 2004	DILETTANTE
5444970	FRATONI	ALESSIO	17/01/2001	TAVOLA CALCIO 1924	DILETTANTE
3389190	FRATONI	COSIMO	26/05/2003	TAVOLA CALCIO 1924	DILETTANTE
4488808	FREGOSI	ANDREA	05/07/1997	MONZONE 1926	DILETTANTE
6521752	FROSALI	MATTEO	17/07/2001	SCARLINO CALCIO	DILETTANTE
4459378	FROSINI	IACOPO	20/02/1996	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
5490434	FUCCILOLO	ANDREA	10/02/1997	PCA HITACHICALCIO PISTOIA	DILETTANTE
4550613	FUCELLI	LORENZO	05/06/1995	VIRTUS CHIANCIANO TERME	DILETTANTE
5435546	FULCERI	ALESSIO	29/07/1999	VOLTERRANA 2016	DILETTANTE
6526909	FUSCHI	GIOELE	08/09/2001	FONTEBLANDA	DILETTANTE
3982198	FUSINI	FILIPPO	12/10/1994	FULGOR CASTELFRANCO	DILETTANTE
5397000	GABRIELLI	MIRKO	30/03/2001	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
5614387	GAETANI	LORENZO	20/08/2001	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
4510088	GALGANO	SIMONE	02/12/1995	ACCIAIOLO CALCIO	DILETTANTE
4942083	GALLETTI	LORENZO	30/03/1997	SEXTUM BIENTINA	DILETTANTE
3920793	GALLI	SIMONE	30/03/1994	NUOVA POL. POPOLARE CEP	DILETTANTE
5665162	GALLONI	MICHAEL	22/06/2000	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
5406636	GALLONI	SEBASTIANO	27/04/2000	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
5262988	GALLORINI	GIAN ANDREA	13/10/1998	OLIMPIC SANSOVINO	DILETTANTE

4578982	GAMBARDELLA	ANDREA	28/11/1995	MONTAGNA PISTOIESE	DILETTANTE
5232324	GAMBAZZA	SASHA	30/08/1998	REAL MONTEROTONDO	DILETTANTE
5880606	GAMBINI	ALESSIO	26/04/2001	CASCINA	DILETTANTE
5638262	GANDINI	LORENZO	19/09/2001	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	DILETTANTE
6600407	GANDOLFI	FILIPPO	08/07/2002	VERNIO	DILETTANTE
5465256	GARIBOLDI	FRANCESCO	08/06/1999	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
5789565	GARZENA	LUCA	05/04/2001	VADA	DILETTANTE
5826010	GATTI	ENRICO	08/03/2002	MASSESE 1919 S.R.L..	DILETTANTE
5808951	GAUDINO BARONELLO	MATTIA	31/03/2002	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	DILETTANTE
6541745	GAUDIO	ALESSANDRO	22/08/1995	CINIGIANO	DILETTANTE
4989192	GAVELLOTTI	ALESSIO	16/09/1998	SERRICCIOLO	DILETTANTE
5190682	GEMIGNANI	FEDERICO	02/03/1998	SIGNA 1914 A.D.	DILETTANTE
5511371	GENNAIOLI	MATTEO	24/05/2001	TEGOLETO	DILETTANTE
7003288	GENTILI	MARCO	19/04/2001	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
6664802	GERALDO DEL ROSARI	RONNY ALEJANDRO	12/03/1997	PCA HITACHICALCIO PISTOIA	DILETTANTE
5620106	GESI	TOMMASO	06/06/2000	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
3873598	GHELARDONI	ANDREA	31/01/1994	FUCECCHIO A.S.D.	DILETTANTE
3788046	GHELARDONI	GIACOMO	09/11/1990	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
5293697	GHELARDONI	MICHAEL	10/09/1999	G.URBINO TACCOLA	DILETTANTE
5289548	GHELARDONI	VALERIO	16/01/1999	VALDINIEVOLE MONTECATINI	DILETTANTE
4591951	GHILARDI	LORENZO	03/02/1998	PONTE A MORIANO	DILETTANTE
5499350	GHILARDUCCI	MATTEO	23/04/2001	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	DILETTANTE
5456925	GHIMENTI	MATTEO	07/04/1999	VALDINIEVOLE MONTECATINI	DILETTANTE
1308936	GHIRELLI	PAOLO	09/11/1965	SULPIZIA A.S.D.	DILETTANTE
4713537	GHIROLDI	FRANCESCO	19/09/1993	ACADEMY TAU	DILETTANTE
4387770	GIACHINI	FABIO	19/10/1995	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
2459288	GIACOMELLI	MATTEO	02/03/2001	FONTEBLANDA	DILETTANTE
5195857	GIAMBRONE	DANIELE	21/09/1998	ALTA VALDINIEVOLE	DILETTANTE
3776370	GIAMBRUNI	JACOPO	24/04/1991	MASSA VALPIANA	DILETTANTE
4805815	GIAMPAOLI	DANIELE	29/09/1997	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
5683026	GIANARDI	IACOPO	16/04/1997	FILATTIERESE	DILETTANTE
4966715	GIANASSI	MARCO	26/07/1998	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	DILETTANTE
3565891	GIANGERI	MICHELE	03/02/1986	CAPOLONA QUARATA	DILETTANTE
4813412	GIANI	MATTIA	03/01/1998	U.S. GROSSETO 1912	DILETTANTE
4958772	GIANNANTONI	GIACOMO	28/05/1996	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
4200019	GIANNELLI	FILIPPO	22/07/1995	MASSESE 1919 S.R.L..	DILETTANTE
6703005	GIANNETTI	ALESSIO	22/10/2002	RICORTOLA	DILETTANTE
4786076	GIANNETTI	LORENZO	03/06/1997	GALCIANESE	DILETTANTE
5294182	GIANNI	GIACOMO ARMANDO	30/01/1999	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
4991164	GIANNINI	ANDER	22/01/1996	GREVIGIANA	DILETTANTE
4327447	GIANNINI	ANTONIO	01/11/1988	GRUPPO SPORTIVO PETROIO	DILETTANTE
6772619	GIANNINI	EDOARDO	15/07/2002	RASSINA	DILETTANTE
3911450	GIANNINI	FEDERICO	22/06/1993	RETIGNANO	DILETTANTE
4459427	GIANNOTTI	GABRIELE	13/05/1997	LUCCASETTE A.S.D.	DILETTANTE
5450580	GIANNOTTI	NICOLA	31/01/2001	LUCCASETTE A.S.D.	DILETTANTE
5146315	GIARDI	LORENZO	04/02/1998	DLF FIRENZE CALCIO	DILETTANTE
6550054	GIARDINA	NICOLAS	07/05/2002	SERRICCIOLO	DILETTANTE
5437743	GIARDULLI	RICCARDO	21/06/1999	CERTALDO	DILETTANTE
5189784	GIARI	MATTEO	18/06/1998	CASCINA	DILETTANTE
5468058	GILLERI	ALBERTO	07/12/1999	PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.	DILETTANTE
5770595	GINESI	SEBASTIANO	07/04/2002	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
4984689	GIOMMONI	ALESSANDRO	08/04/1999	REAL MONTEROTONDO	DILETTANTE
4439916	GIORDANI	NICCOLO	12/04/1996	AUDAX RUFINA	DILETTANTE
4475377	GIORDANO	DOMENICO	21/04/1995	FORTIS JUVENTUS 1909	DILETTANTE
5390309	GIORGETTI	ALESSIO	13/09/2000	ATLETICA CASTELLO	DILETTANTE
6634639	GIORGETTI	MATTEO	23/02/2002	GRACCIANO	DILETTANTE
5190673	GIORGI	ALESSIO	04/09/1998	PECCIOLI CALCIO	DILETTANTE
4809981	GIOTTI	GABRIELE	13/04/1997	SANCASCIANESE CALCIO ASD	DILETTANTE
6606078	GIOVACCHINI	VLADYSLAV	14/05/2002	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
4773227	GIOVAGNINI	LUCA	05/03/1998	SULPIZIA A.S.D.	DILETTANTE
5526459	GIOVANNELLI	GABRIELE	12/08/1999	GIOVANI FUCECCHIO 2000	DILETTANTE
5563132	GIOVANNUZZI	SIMONE	19/01/1995	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
5315268	GIRARDI	MATTEO	31/03/1998	ATLETICO ESPERIA	DILETTANTE
6569703	GIROMINI	DIEGO	23/02/2002	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
4314876	GIUDICI	MATTEO	31/07/1995	CASCINA	DILETTANTE
6934480	GIUNTA	FRANCESCO	19/03/1999	U.S. GROSSETO 1912	DILETTANTE EX P
5728081	GIUNTOLI	FEDERICO	29/12/2002	RICORTOLA	DILETTANTE
6772952	GIUNTOLI	FRANCESCO	01/06/2004	PAGANICO	DILETTANTE
6526374	GIUSTI	FRANCESCO	27/10/1999	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	DILETTANTE
6646949	GIUSTI	GABRIELE	20/10/2002	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
5062765	GIUSTI	GIOELE	31/03/1999	PIEVE FOSCIANA	DILETTANTE
3819545	GIUSTI	ODOARDO	19/07/1994	PIEVE FOSCIANA	DILETTANTE
3793715	GJONAJ	ERVIS	18/04/1991	C.D.P. SPAZZAVENTO	DILETTANTE
5685697	GNERI	ALESSANDRO	16/02/1999	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
5711314	GNERUCCI	LAPO	21/11/2001	DLF FIRENZE CALCIO	DILETTANTE
5711308	GNERUCCI	MATTIA	21/11/2001	DLF FIRENZE CALCIO	DILETTANTE
4850753	GNOFFO	ALESSIO	21/02/1997	ATLETICO PODENZANA 2004	DILETTANTE
6579879	GOCAJ	ALESSIO	07/08/2003	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	DILETT. EXTRACOM
6774360	GOLIA	JACOPO	24/02/2002	PAGANICO	DILETTANTE
6807773	GORACCI	MATTEO	20/02/2001	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
5396838	GORDINI	ALESSANDRO	26/04/2000	S.BANTI BARBERINO	DILETTANTE
5396858	GORDINI	SIMONE	26/04/2000	S.BANTI BARBERINO	DILETTANTE
5570343	GORI	BRUNO	26/03/1998	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	DILETTANTE
4358498	GORI	LEONARDO	26/06/1996	PRATO 2000	DILETTANTE

6615392	GORI	LORENZO	22/02/2001	ALTA VALDINIEVOLE	DILETTANTE
5760987	GOTI	LORENZO	24/10/2000	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
5488903	GOVERNI	LORENZO	06/10/1999	GIOVANI VIA NOVA B.P.	DILETTANTE
6590484	GOZZANI	MATTEO	27/05/2000	POLISPORT.ATTUONI AVENZA	DILETTANTE
5295654	GRAGNANI	LORENZO	12/06/1999	ATLETICO LUCCA S.C.	DILETTANTE
5551485	GRANAI	MARCO	22/08/1999	DIAVOLI NERI GORFIGLIANO	DILETTANTE
4719796	GRANDOLI	TOMMASO	11/07/1996	VOLTERRANA 2016	DILETTANTE
6827212	GRAZIANI	LORENZO	26/02/2000	FIESOLE CALCIO	DILETTANTE
4951894	GRECO	JACOPO	22/07/1988	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
5207733	GREMIGNI	LORENZO	28/03/1998	FUCECCHIO A.S.D.	DILETTANTE
5416271	GRIFONI	FRANCESCO	20/07/1999	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
5711842	GRIGIOTTI	TOMMASO	14/02/2000	S.ALBINO TERME	DILETTANTE
3660081	GRILLI	DAVIDE	09/04/1987	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE EX P
6830692	GRILLO	LORENZO	29/06/2002	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
4784321	GRILLOTTI	FRANCESCO	21/02/1995	SPORTING FORTEDEIMARMI PS	DILETTANTE
3826886	GRIPPINO	ANDREA	18/04/1990	MONZONE 1926	DILETTANTE
4916024	GROSSI	ALESSIO	02/01/1998	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
5633028	GROSSI	TOMMASO	15/08/2000	FORTIS CAMAIORE	DILETTANTE
5680656	GROTTI	FRANCESCO	11/02/2001	NUOVA A.C. FOIANO	DILETTANTE
4684338	GROTTI	GABRIELE	07/05/1998	SCARLINO CALCIO	DILETTANTE
4462046	GRUDA	INDRIT	08/09/1992	SULPIZIA A.S.D.	DILETTANTE
3382679	GUADAGNO	LUCA	15/02/2002	COLLI MARITTIMI	DILETTANTE
5106783	GUALANDI	NICCOLO	30/11/1999	VALDARNO FOOTBALL CLUB	DILETTANTE
3792486	GUALDANI	MATTIA	27/03/1991	BUCINESE A.S.D.	DILETTANTE
3773078	GUAZZELLI	LORENZO	21/12/1989	PESCIA	DILETTANTE
5505214	GUBERNARI	DAMIANO	25/10/2002	MANCIANO	DILETTANTE
5318657	GUELE	LUCA	01/10/1999	MONZONE 1926	DILETTANTE
2342494	GUEYE	SIDY MOHAMED	02/03/1997	LAIATICO	DILETT. EXTRACOM
6808440	GUIDETTI	BRYAN	11/09/2001	S.C.ATLETICO CENAIA	DILETTANTE
5421285	GUIDI	CHRISTIAN	22/07/1999	ARDENZA	DILETTANTE
4984934	GUIDI	DAVIDE	15/09/1997	TREGGIAIA A.S.D.	DILETTANTE
5324150	GUIDI	FEDERICO	09/07/2000	PONTE DELLE ORIGINI	DILETTANTE
6630663	GUIDI	GIOELE	24/01/2001	ART.IND.LARCIANESE	DILETTANTE
5579842	GUIDI	NICCOLO	18/05/2000	ATLETICO ESPERIA	DILETTANTE
3789484	GUIDI	SIMONE	22/05/1992	LAIATICO	DILETTANTE
4320505	GUIDOTTI	FEDERICO	11/04/1995	SEGMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
4402512	GUIDOTTI	FRANCESCO	21/04/1997	ATLETICO ESPERIA	DILETTANTE
2826918	GUISCARDI	EDGAR NOSAKHARE	01/08/2002	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
4949112	GULI	MATTEO	05/06/1997	ARDENZA	DILETTANTE
5460665	GULLA	FRANCESCO	20/09/1993	TOBBIANA 1949	DILETTANTE
5167786	GULLERI	DAVIDE	24/07/1992	SCINTILLA 1945	DILETTANTE
5046836	GURGUGLI	FEDERICO	17/08/1997	CINIGIANO	DILETTANTE
5472373	HAJJI	SAMIR	23/07/1999	QUATTRO STRADE	DILETTANTE
5727904	HALA	REGHIS	05/09/2000	SANTA MARIA A MONTE	DILETT. EXTRACOM
4689127	HYKA	HAMDI	26/11/1990	ACADEMY TAU	DILETT. EXTRACOM
2266819	IACAZZI	LORENZO	29/11/2001	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
6517392	IACOPETTI	TOMAS	01/09/2000	ACADEMY TAU	DILETTANTE
5271809	IACOPINI	LORENZO	08/10/1998	CAPANNOLI SAN BARTOLOMEO	DILETTANTE
2191265	IACOPONI	GIULIA ELEONORA	01/08/2002	EMPOLI LADIES F.B.C.	DILETTANTE
5181101	IACUZIO	GIUSEPPE	17/01/1998	IDEAL CLUB INCISA	DILETTANTE
4665161	IACUINANDI	VINCENZO	25/12/1995	COLLIGIANA	DILETTANTE
5779227	IARDELLA	NICOLAS	13/04/2001	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
6778867	IEZZA	GIUSEPPE	14/06/2002	GRACCIANO	DILETTANTE
2009688	ILIE	IONUT COSTANTIN	20/02/2000	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTI COM.
3776291	ILJAZI	ARDI	10/12/1991	LAIATICO	DILETTANTE
5048051	IMBRENDA	LEONARDO	01/03/1999	CALCIO CASTELFIORENTINO	DILETTANTE
5670374	IMPERATO	EMANUELE	11/02/2000	CHIANTIGIANA	DILETTANTE
5469270	IMPERATRICE	MASSIMO	03/02/1999	MASSESE 1919 S.R.L..	DILETTANTE
6594432	IMPERIALE	GIAN MARCO	03/02/2001	MALMANTILE	DILETTANTE
5165043	INNOCENTI	GILBERTO	29/10/1998	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	DILETTANTE
5656123	INVERNAZZI	GIANLUCA	23/02/1998	ATLETICO ETRURIA	DILETTANTE
4716243	IPPOLITO	LUIGI	02/12/1995	VIRTUS ASCIANO	DILETTANTE
5186164	IRANI	NICCOLO	17/08/1998	PONTE D ARBIA A.S.D.	DILETTANTE
5783266	ISOLA	GABRIELE	18/01/2001	VALDINIEVOLE MONTECATINI	DILETTANTE
5853886	ISOLANI	STEFANO	01/08/2001	REAL CERRETESE A.S.D.	DILETTANTE
5567164	IUORIO	SIMONE	14/11/1999	FAELLESE A.S.D.	DILETTANTE
4914947	IZZO	MATTEO	21/01/1998	ALBINIA	DILETTANTE
6965995	JRAD	AYMEN	20/01/1999	MONTALCINO	DILETT. EXTRACOM
2279311	KALONDA	DESSAILLY	14/12/2001	MIGLIARINO VECCHIANO	DILETTANTE
2009697	KASA	XHULIANO	21/08/2001	FONTEBLANDA	DILETTANTE
4558051	KOKORA	MIRSADET	10/01/1994	TORRENIERI A.S.D.	DILETTANTE
6852474	KOLLMORGEN	ERIK BRUNO	28/03/2002	LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	DILETTANTE
5076272	KOSTNER	LORENZO	22/04/1999	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
5591642	KUKA	GARY	12/04/2002	IL ROMITO	DILETTANTE
3901097	KUQI	ALTIN	06/01/1993	BUCINESE A.S.D.	DILETT. EXTRACOM
5576371	LA MANTIA	MATTEO	26/11/2001	DLF FIRENZE CALCIO	DILETTANTE
5503042	LA MANTIA	MICHAEL	15/04/2001	ARGENTARIO	DILETTANTE
5450008	LAMANDINI	LEONARDO	14/04/2000	ATLETICO LUCCA S.C.	DILETTANTE
5483885	LAMI	FRANCESCO	09/05/1999	REAL MONTEROTONDO	DILETTANTE
5846825	LAMI	GIOVANNI	09/11/2000	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
4405486	LAMPIGNANO	ALESSIO GAETANO	17/07/1997	VALDARNO FOOTBALL CLUB	DILETTANTE
3566038	LANDOLINA	EMILIANO	23/07/1986	ATHLETIC CALENZANO CALCIO	DILETTANTE
5431099	LARUCCIA	MATTEO	13/01/1997	TORRENIERI A.S.D.	DILETTANTE
5579356	LASTRUCCI	TOMMASO	03/01/2000	SAN VINCENZO A TORRI	DILETTANTE

5290504	LAUDANI	LUCA	10/07/2000	GALCIANESE	DILETTANTE
5338828	LAURO	EMILIO	29/03/1999	REAL MONTEROTONDO	DILETTANTE
5714743	LAUS	GABRIELE	06/01/2001	MALMANTILE	DILETTANTE
4341172	LAVORINI	STEFANO	14/11/1996	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	DILETTANTE
5294369	LAZZARA	ANTONINO	10/02/2000	GEOTERMICA	DILETTANTE
2492712	LAZZARESCHI	CHRISTIAN	18/06/1998	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	DILETTANTE
3766635	LAZZARI	MATTEO	16/09/1989	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
2343614	LAZZINI	MATTEO	09/11/2001	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
5396993	LE ROSE	FRANCESCO	10/01/2001	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
5266785	LECCETI	ANDREA	21/11/1998	FUCECCHIO A.S.D.	DILETTANTE
5266578	LECCHINI	JACOPO	06/05/2000	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
5865147	LEGGERINI	LUCA	03/05/1999	SANTA MARIA A MONTE	DILETTANTE
5837555	LELLI	TOMMASO	14/01/2002	VIRTUS COMEANA	DILETTANTE
5770630	LEMMI	RICCARDO	31/07/2002	IL ROMITO	DILETTANTE
5448025	LENA	DANIELE	24/01/2000	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
5048631	LENCIONI	FILIPPO	09/06/1999	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
5375220	LENSI	ANDREA	04/07/1998	SIGNA 1914 A.D.	DILETTANTE
4684711	LEONARDI	LORENZO	17/02/1996	BETTOLLE	DILETTANTE
5638332	LEONESSI	MARCO	27/02/2001	SOCICASENTINO 1930	DILETTANTE
3950259	LEONI	SIMONE	31/08/1994	GEOTERMICA	DILETTANTE
4749924	LEPORATTI	MARCO	22/01/1997	JOLLY MONTEMURLO	DILETTANTE
2095049	LEPRI	ANDREA	07/07/2002	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
5643374	LEPRI	MATTIA	29/05/2001	COLLI MARITTIMI	DILETTANTE
5794761	LESHI	ENDRI	07/02/1999	CUOPELLI	DILETT. EXTRACOM
4727095	LI GRECI	MATTEO	05/04/1996	S.LORENZO CAMPI GIOVANI	DILETTANTE
5287366	LI PUMA	MANUEL	08/03/2000	SAN FREDIANO CALCIO A.S.D	DILETTANTE
2109466	LICARI	GIULIO	26/03/2004	COLLIGIANA	DILETTANTE
6706930	LICCARDI	VINCENZO	10/09/2001	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
5190687	LICI	ENXO	09/09/1998	LAIATICO	DILETT. EXTRACOM
4341217	LICUSATO	MICHELE	21/03/1996	FORTIS CAMAIORE	DILETTANTE
4719579	LILLA	FABIO	05/08/1996	CECINA 2000 A.S.D.	DILETTANTE
4967125	LIMBERTI	FRANCESCO	02/01/1999	JOLLY MONTEMURLO	DILETTANTE
5486157	LIONETTI	GIORGIO	09/05/1998	LUCCHESI 1905 ARL	DILETTANTE EX P
6593461	LIPPI	LORENZO PIETRO	10/07/2001	PDC STIAVA	DILETTANTE
5479290	LISCHI	ALBERTO	02/08/1999	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
5816399	LISCHI	MATTIA	05/01/2002	SANTA MARIA A MONTE	DILETTANTE
2400973	LISI	LORENZO	04/05/2002	DLF FIRENZE CALCIO	DILETTANTE
2184787	LLESHI	MIRYIAN	05/03/2002	FOLGOR MARLIA	DILETTANTI COM.
5231915	LO PO	CHRISTIAN	25/10/1995	REAL MONTEROTONDO	DILETTANTE
5087005	LO PRESTI	FRANCESCO	12/11/1997	CRESPINA CALCIO	DILETTANTE
4702544	LOMBARDI	ANTONY	11/01/1996	TORRITA A.S.D.	DILETTANTE
5541729	LOMBARDI	GIACOMO	23/11/1999	ATLETICO PODENZANA 2004	DILETTANTE
4359222	LOMBARDI	LEONARDO	11/12/1993	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	DILETTANTE
5770478	LOMBARDI	THOMAS	11/05/2001	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
3882684	LOMBARDO	NICCOLO	30/01/1988	FAELLESE A.S.D.	DILETTANTE
6739429	LONGOBARDI	ALESSANDRO	18/08/1999	SPORTING BOZZANO	DILETTANTE
5071131	LORENZINI	ANDREA	18/07/1998	TORRELAGESE 2015	DILETTANTE
6895264	LUBRANO	GABRIEL FRANCES	25/07/2002	CROCE VERDE VIAREGGIO ASD	DILETTANTE
5024929	LUCARINI	RICCARDO	10/11/1998	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	DILETTANTE
5255179	LUCATTI	FILIPPO	22/03/1998	VIRTUS ASCIANO	DILETTANTE
6962544	LUCCARINI	SAVERIO	22/05/2000	PIAZZA 55	DILETTANTE
5156666	LUCCHESI	LEONARDO	18/01/1999	VIRTUS LAURENZIANA	DILETTANTE
5295926	LUCCHESI	LORENZO GILBERT	16/12/2000	TAU CALCIO ALTOPASCIO	DILETTANTE
6997844	LUCCHESI	TOMMASO	26/09/2002	IL ROMITO	DILETTANTE
5109067	LUCENTE	SIMONE	22/07/1997	CASTELL AZZARA	DILETTANTE
2312813	LUCHERINI	FILIPPO	04/12/2002	PESCIA	DILETTANTE
5100103	LUCI	FRANCESCO	26/12/1997	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	DILETTANTE
5647796	LULLO	EDOARDO	27/04/2000	UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	DILETTANTE
3773037	LUNARDINI	MAYCOL	13/07/1991	ACADEMY TAU	DILETTANTE
6906107	LUNGHI	TOMMASO	22/11/2002	SOCICASENTINO 1930	DILETTANTE
5656751	LUONGO	RICCARDO	31/05/2002	LUCIGNANO	DILETTANTE
5490189	LUPERINI	TOMMASO	31/05/2001	CASCINA	DILETTANTE
5460485	LUZZI	ALESSIO	27/07/1999	MARINO MERCATO SUBBIANO	DILETTANTE
4866427	MACCARI	FILIPPO	15/10/1997	PONTASSIEVE	DILETTANTE
5866438	MACCHI	FILIPPO	01/09/2001	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
5614449	MACELLONI	FILIPPO	02/08/2000	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
6882608	MAESTRIPIERI	NICCOLO	16/10/2002	PCA HITACHICALCIO PISTOIA	DILETTANTE
6590682	MAFFEI	JACOPO	27/12/2002	CROCE VERDE VIAREGGIO ASD	DILETTANTE
5148537	MAGGIARI	FRANCESCO	05/03/1998	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
5313581	MAGGIORINI	MATTEO	13/08/2000	LAMMARI 1986	DILETTANTE
5336084	MAGI	NICOLO	23/09/1999	NUOVA A.C. FOIANO	DILETTANTE
5232131	MAGNANENSI	ALESSIO	14/03/1999	BUCINESE A.S.D.	DILETTANTE
5666952	MAGRINI	ALESSANDRO	26/01/2000	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
5732473	MAGRINI	GIACOMO	02/07/2000	FONTE BEL VERDE	DILETTANTE
5829990	MAGRINI	STEFANO	06/07/2000	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
5235572	MAIO	ANTONIO	16/08/1997	VOLUNTAS A.S.D.	DILETTANTE
5568019	MALAJ	OLIVER	14/11/1999	MALISETI SEANO	DILETT. EXTRACOM
4322865	MALLARINI	GIACOMO	09/04/1997	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
4721699	MALTAGLIATI	NICOLA	25/09/1996	VENERI CALCIO	DILETTANTE
5643204	MALTINTI	FEDERICO	23/12/2001	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
5160845	MALTINTI	LEONARDO	23/07/1997	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
6579936	MALVALDI	MIRKO	09/02/2002	CRESPINA CALCIO	DILETTANTE
5884285	MANCINI	GIORGIO	28/03/2001	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
6693949	MANCINI	MATTEO	19/12/2001	LAMPO 1919	DILETTANTE

4347839	MANCINO	MATTEO	28/09/1996	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
5596238	MANDORLINI	MATTEO	10/04/2001	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
6773217	MANESCHI	MATTEO	18/06/2001	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	DILETTANTE
5816029	MANETTI	FEDERICO	25/06/2002	IL ROMITO	DILETTANTE
4739599	MANETTI	FRANCESCO	05/02/1995	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
5306508	MANETTI	SACHA	28/07/1998	ANTELLA 99	DILETTANTE
5048287	MANFREDI	DANIELE	19/01/1999	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
5208424	MANFREDI	GABRIELE	10/10/1998	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
6543870	MANFREDI	NICOLA	22/09/2002	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
5568841	MANGANIELLO	FILIPPO	03/01/2002	CALCIO CASTELFIORENTINO	DILETTANTE
5568844	MANGANIELLO	LORENZO	03/01/2002	CALCIO CASTELFIORENTINO	DILETTANTE
5714439	MANGIANTINI	MANUELE	31/03/2000	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
6587603	MANGO	ANDREA	29/06/2002	LA QUERCE 2009	DILETTANTE
2082734	MANICHI	DANIELE	22/08/2002	CASELLINA	DILETTANTE
5656528	MANNINI	BRUNO	23/02/2003	BARGA	DILETTANTE
5068525	MANNUCCI	ANDREA	23/11/1997	LA CANTERA ACLI GABBRO	DILETTANTE
5296987	MANNUCCI	LUCA	24/12/1999	STELLA ROSSA	DILETTANTE
5689044	MANULI	LUIS ENRIQUE	05/12/2000	ART.IND.LARCIANESE	DILETTANTE
5304625	MANZATO	MATTEO	26/12/1999	ATLETICO PODENZANA 2004	DILETTANTE
5576419	MARANGON	LORENZO	11/10/2000	COLLIGIANA	DILETTANTE
5487753	MARCELLUSI	NICCOLO	17/12/1999	S.C.ATLETICO CENAIA	DILETTANTE
6981676	MARCHETTI	FRANCESCO	28/11/2001	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
6671831	MARCHETTI	MATTIA	04/08/1999	ATLETICO FIRENZE	DILETTANTE
6516173	MARCHETTI	STEFANO	01/02/1999	PESCIA	DILETTANTE
4659740	MARCHETTONI	FEDERICO	01/04/1997	CETONA 1928	DILETTANTE
4659739	MARCHETTONI	MATTIA	01/04/1997	CETONA 1928	DILETTANTE
5011632	MARCHI	GABRIELE	06/11/1998	VAGLI	DILETTANTE
5224553	MARCHI	LORENZO	12/10/1998	GRUPPO SPORTIVO QUERCETO	DILETTANTE
4805941	MARCHI	MATTEO	09/08/1997	LUCCASSETTE A.S.D.	DILETTANTE
3795859	MARCHIO	LUCA	06/09/1990	MONZONE 1926	DILETTANTE
3776528	MARCHIONNA	MATTIA	10/05/1991	MONZONE 1926	DILETTANTE
4952444	MARCON	MATTEO	18/12/1996	MASSESE 1919 S.R.L..	DILETTANTE
5154767	MARCONCINI	ALESSANDRO	26/01/2000	MONTEPERTOLI	DILETTANTE
5410829	MARGHI	AMEDEO	28/04/1997	COLLIGIANA	DILETTANTE
6809463	MARIANELLI	AMEDEO	12/01/2001	SAN MINIATO BASSO CALCIO	DILETTANTE
5794988	MARIANELLI	JACOPO	29/08/2002	STELLA ROSSA	DILETTANTE
3789957	MARIANELLI	LEONARDO	27/01/1993	CASCINA	DILETTANTE
5194106	MARIANELLI	LORENZO	29/08/1998	FORCOLI 1921 VALDERA	DILETTANTE
5123729	MARIGLIANI	DIEGO	09/11/1996	PONTECOSI LAGOSI	DILETTANTE
5451796	MARINELLI	MARCO	14/05/1999	ATLETICO ETRURIA	DILETTANTE
5162947	MARINI	ALESSANDRO	27/03/1997	GALCIANESE	DILETTANTE
3824265	MARINI	ALESSIO	03/07/1986	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	DILETTANTE
5444794	MARIOTTINI	RICCARDO	26/09/2000	MARINO MERCATO SUBBIANO	DILETTANTE
2167247	MARKU	EMILIANO	19/11/2001	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
3232180	MARRACCINI	FRANCESCA	12/10/1999	LIBERTAS ACADEMY	DILETTANTE
5463602	MARRONE	MICHELLE	01/04/1999	LIBERTAS ACADEMY	DILETTANTE
4455994	MARSILI	NICOLA	18/09/1996	TORRELAGESE 2015	DILETTANTE
5163705	MARTELLI	LORENZO	17/05/1999	MOLINENSE A.S.D.	DILETTANTE
4971367	MARTINELLI	DAVIDE	31/03/1997	VALDINIEVOLE MONTECATINI	DILETTANTE
6854992	MARTINELLI	MATTEO	19/08/2002	STELLA ROSSA	DILETTANTE
5268458	MARTINELLI	RUBEN	04/11/1998	SANROMANESE VALDARNO	DILETTANTE
5575139	MARTINI	LORENZO	11/11/2001	CERTALDO	DILETTANTE
7005611	MARTINI	NICOLO	30/06/2001	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
3819571	MARTINI ADAMI	MICHELE	25/12/1988	PONTECOSI LAGOSI	DILETTANTE
5835198	MARTINO	LORENZO	21/12/2000	FC MERIDIEN LARCIANO	DILETTANTE
5350006	MARUCELLI	TEO	12/11/1998	FORTIS JUVENTUS 1909	DILETTANTE
6700926	MARUCELLI	TOBIA	27/11/2002	FORTIS JUVENTUS 1909	DILETTANTE
5845205	MARZOCCHI	DAVIDE	05/12/2001	MONTALCINO	DILETTANTE
5867198	MARZUCCHI	MATTEO	21/10/2001	TAVOLA CALCIO 1924	DILETTANTE
4936946	MASETTI	MATTEO	17/01/1998	LA NUOVA POL.NOVOLI	DILETTANTE
5086025	MASINA	GIANMARCO	16/01/1999	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
5231667	MASINI	ANDREA	07/06/1999	TEGOLETO	DILETTANTE
5856470	MASINI	MATTIA	01/06/2002	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
6700085	MASINI	NICCOLO	12/11/2002	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
5803378	MASOTTI	MATTEO	23/02/2002	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
4378683	MASSOLI	LUCA	28/09/1993	CETONA 1928	DILETTANTE
4520410	MASTRANDREA	MATTIA	09/12/1995	GRACCIANO	DILETTANTE
6974896	MASTROLIA	DAVIDE	21/01/2005	FOLGOR CALENZANO A.S.D.	DILETTANTE
5025174	MATTEI	JONATHAN	18/08/1998	RIVER PIEVE	DILETTANTE
4707935	MATTEINI	ALBERTO	03/05/1996	SPORTING CASINI A.S.D.	DILETTANTE
4504571	MATTEO	GIACOMO	28/04/1997	PORTA ROMANA OLTRARNO	DILETTANTE EX P
5326553	MATTEONI	MARCO	22/12/2000	FUCECCHIO A.S.D.	DILETTANTE
6635373	MAZROUI	REDA	14/01/2000	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
6795182	MAZZEI	NICOLO	15/07/2002	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
4503357	MAZZELLA	IRENE	15/02/1996	EMPOLI LADIES F.B.C.	DILETTANTE
5638302	MAZZEO	RICCARDO	22/09/2000	BETTOLLE	DILETTANTE
5258915	MAZZESCHI	NICCOLO	27/06/1999	VAGGIO PIANDISCO 1932	DILETTANTE
6535446	MAZZI	JACOPO	16/09/2002	PALAZZO DEL PERO A.S.D.	DILETTANTE
6999540	MAZZI	LORENZO	03/03/2002	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
4762827	MAZZIOTTI	MARCO	03/11/1996	TREGGIAIA A.S.D.	DILETTANTE
5787422	MAZZONCINI	MATTEO	03/12/1999	LUDUS 90 VALLE DELL ARNO	DILETTANTE
6811177	MAZZONE	SALVATORE	21/01/2002	SERRICCILO	DILETTANTE
2328653	MAZZONI	EDOARDO	19/06/2001	CERTALDO	DILETTANTE
4942114	MAZZUCHELLI	DAVIDE	15/05/1997	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE

4341163	MAZZUOLA	LORENZO	30/10/1996	SAN MACARIO A.S.D.	DILETTANTE
5703100	MBAYE	DAME	07/09/1992	S.VINCENZO	DILETT.EXTRACOM
4777047	MEACCI	EDOARDO	31/10/1996	CECINA 2000 A.S.D.	DILETTANTE
5742179	MEAZZINI	GIACOMO	19/01/2001	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
6815243	MEDORI	LORENZO	14/03/2002	ATLETICO LUCCA S.C.	DILETTANTE
5458830	MEI	FEDERICO	12/06/2001	PIETA 2004	DILETTANTE
5844981	MEI	GIOVANNI	28/11/2002	PIETA 2004	DILETTANTE
5360807	MELANI	LORENZO	02/06/2000	CASCINA	DILETTANTE
5307095	MELANI	NERI	26/08/1997	REAL CERRETESE A.S.D.	DILETTANTE
4000155	MELI	FRANCESCO	19/09/1992	ISOLOTTO	DILETTANTE
6505526	MELUCCI	GIANMARCO	26/09/2001	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
5871394	MENAPACE	THOMAS	26/01/2001	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
6976974	MENCHINI	MATTIA	26/04/2002	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
6901653	MENCUCCI	FEDERICO	08/07/2001	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
5161723	MENGHINI	GIOVANNI	14/04/1998	CAPOLONA QUARATA	DILETTANTE
5365522	MENGONI	MICHELE	12/07/2000	AURORA PITIGLIANO	DILETTANTE
4443994	MENICHETTI	ANDREA	03/10/1995	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	DILETTANTE
4641206	MENICHETTI	CARLO	11/07/1995	CASCINA	DILETTANTE
3983902	MENICHETTI	DAVIDE	12/02/1995	GIOVANI FUCECCHIO 2000	DILETTANTE
4732196	MENICHETTI	LUCA	05/10/1998	SANVITese	DILETTANTE
5806535	MENSINI	MATTEO	04/05/2001	SPORT CLUB ASTA	DILETTANTE
5579362	MEONI	AMAN	08/09/2000	MONTELUPO A.S.D.	DILETTANTE
5688676	MEONI	FRANCESCO	29/01/2000	LAMPO 1919	DILETTANTE
5665418	MEONI	LEONARDO	02/01/1999	PALAZZO DEL PERO A.S.D.	DILETTANTE
5883868	MERCADANTE	GIUSEPPE	18/01/2002	S.QUIRICO	DILETTANTE
6939938	MERLINI	NICHOLAS	16/10/2000	PORTUALE GUASTICCE	DILETTANTE
5770937	MEROPINI	ETTORE	13/02/2002	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
5860030	MET HASANI	ILIR	31/12/2000	PCA HITACHICALCIO PISTOIA	DILETTANTE
5845394	MICCHI	LORENZO	08/03/1999	DIAVOLI NERI GORFIGLIANO	DILETTANTE
4000360	MICELI	FEDERICO	25/01/1996	GREVIGIANA	DILETTANTE
6554353	MICHELACCI	LUCA	06/01/1999	CANDEGLIA PORTAALBORGO	DILETTANTE
5618774	MICHELETTI	GABRIELE	30/06/2001	CASCINA	DILETTANTE
6584878	MICHELOTTI	PAOLO	23/06/2001	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	DILETTANTE
6584881	MICHELOTTI	SAMUELE	23/06/2001	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	DILETTANTE
4341173	MICHELOTTI	SIMONE	02/07/1996	TAU CALCIO ALTOPASCIO	DILETTANTE
4833261	MICHELOZZI	PABLO	04/12/1996	PRATO 2000	DILETTANTE
4980569	MIELE	GIUSEPPE	22/07/1999	PRATO NORD A.S.D.	DILETTANTE
5082099	MIGLIORINI	DARIO	01/04/1999	POGGIBONSI S.R.L.	DILETTANTE
5364138	MILANESI	GIACOMO	24/12/1996	POGGIBONSI S.R.L.	DILETTANTE
5011666	MILANESIO	DAVID	07/07/1999	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
5464169	MILANESIO	PIETRO FRANCESC	01/12/1995	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	DILETTANTE
3440207	MILAQI	CLIRIM	25/10/1973	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
6996665	MINGHI	MIRKO	28/11/2002	CASTELNUOVESE	DILETTANTE
5611835	MINGIANO	ALESSIO	14/06/2000	NUOVA A.C. FOIANO	DILETTANTE
4716144	MINICHINO	DAVIDE	07/09/1998	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
5184862	MINOCCI	CRISTOFORO NICC	21/07/1998	VICOMAGGIO	DILETTANTE
5304659	MINUTI	FILIPPO	14/12/1998	IL ROMITO	DILETTANTE
3763934	MISERENDINO	ANDREA	26/04/1986	ACADEMY TAU	DILETTANTE
5422605	MISERENDINO	LUCA	05/12/2000	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	DILETTANTE
5816166	MOLESTI	TOMMASO	22/08/2001	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
5130206	MOLINARI	SCHOON	15/10/1999	COLLIGIANA	DILETTANTE
4970143	MOLINARO	NICCOLO	28/02/1997	TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	DILETTANTE
3316230	MOLLICOLA	MATTHEW	24/11/2002	AFFRICO A.S.D.	DILETTANTE
5485974	MONACI	GIAMMARCO	16/07/1996	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
3777340	MONCINI	MATTEO	24/01/1992	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
5655703	MONETI	ANDREA	23/01/2000	GINESTRA FIORENTINA ASD	DILETTANTE
6743565	MONTALI	ALESSANDRO	12/05/2004	VERSILIA CALCIO P.S.	DILETTANTE
4380582	MONTECALVO	ALBERTO	24/10/1995	PORTUALE GUASTICCE	DILETTANTE
3411314	MONTECALVO	SARA	03/02/2003	REAL AGLIANESE	DILETTANTE
6835814	MONTI	EDOARDO	10/10/2002	FORCOLI 1921 VALDERA	DILETTANTE
3921115	MONTI	LEONARDO	04/11/1993	PELAGO	DILETTANTE
5275103	MORELLI	GIANLUCA	19/11/1998	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	DILETTANTE
4650913	MORELLI	SIMONE	14/06/1997	PIEVE FOSCIANA	DILETTANTE
3797444	MORETTI	RICCARDO	08/12/1993	M.C. VALDICHIANA CALCIO	DILETTANTE
6822043	MORGILLO	IVAN	01/08/2002	GALCIANESE	DILETTANTE
3827207	MORI	MARCO	13/06/1994	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
5420370	MORIANI	GABRIELE	09/03/1995	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
6562439	MORIANI	MILIO	30/03/2001	SAN CLEMENTE	DILETTANTE
5183357	MORINI	RICCARDO	30/06/1998	VILLA BASILICA	DILETTANTE
4354517	MORSIANI	MATTEO	21/03/1996	ATHLETIC CALENZANO CALCIO	DILETTANTE
5525147	MOSCARDI	ALESSANDRO	04/07/1999	CUOIOPELLI	DILETTANTE
5769080	MOSCHETTI	LORENZO	09/12/2000	SPORTING PIETRASANTA 1909	DILETTANTE
5423793	MOSTI	JACOPO	28/11/1995	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
6655450	MOSTI	MANUEL	21/11/2001	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
6877445	MOTRONI	FILIPPO	27/11/2002	LUCCASETTE A.S.D.	DILETTANTE
5075968	MOTTI	LAPO	12/03/1998	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	DILETTANTE
5817010	MUCA	TEIDI	10/06/2001	CHIANTIGIANA	DILETTANTE
5707175	MUCCIARELLI	ALESSIO	07/01/2000	FONTE BEL VERDE	DILETTANTE
5799583	MULINACCI	THOMAS	14/08/2001	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
5875567	MUREDDU	SIMONE	03/06/2002	PAGANICO	DILETTANTE
5572724	MURGIA	ALESSIO	10/06/2000	LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	DILETTANTE
6864719	MUSETTI	SEBASTIANO	12/03/2003	SPORTING PIETRASANTA 1909	DILETTANTE
4351903	MUSSO	ANTONIO JACOPO	31/05/1995	TOBBIANA 1949	DILETTANTE
6648613	MUSUMECI	GIUSEPPE	05/06/2002	RESCO REGGELLO	DILETTANTE

5221315	MUZZI	FRANCESCO	30/10/1998	ROCCASTRADA A.S.D.	DILETTANTE
5562447	NALDI	ANDREA	14/10/1999	S.PIERO A SIEVE A.S.D.	DILETTANTE
6766235	NANNINI	MATTEO	04/11/2001	VERNIO	DILETTANTE
3385549	NANNIPIERI	DANIELE	28/12/1981	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
4306089	NAPOLI	LEONARDO	18/05/1994	LUCCASSETTE A.S.D.	DILETTANTE
6870368	NAPOLITANO	PIETRO	21/02/1999	BARGA	DILETTANTE
5521078	NARDI	ALESSANDRO	09/02/1998	REAL MONTEROTONDO	DILETTANTE
4340823	NARDI	FEDERICO	19/08/1996	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	DILETTANTE
7054184	NARDI	GIACOMO	20/07/2002	FUCECCHIO A.S.D.	DILETTANTE
5582941	NARDINI	EDOARDO	05/12/2001	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	DILETTANTE
5193306	NASORRI	CESARE	19/09/1995	VIRTUS CHIANCIANO TERME	DILETTANTE
6583923	NASTI	ARTURO	03/11/2001	BERARDENGA	DILETTANTE
5072446	NATALI	LEONARDO	08/07/1999	ATLETICO LUCCA S.C.	DILETTANTE
6732084	NDAO	SERIGNE	04/10/2002	SANTA MARIA A MONTE	DILETT.EXTRACOM
2528098	NDAW	ALIOUNE	20/01/1998	BUCINESE A.S.D.	DILETT.EXTRACOM
1023997	NDIAYE	MANDIAYE	19/09/2000	VIRTUS VIAREGGIO	DILETT.EXTRACOM
2143183	NENCI	COSIMO	30/06/1992	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
2089495	NENCI	LORENZO	07/08/2002	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	DILETTANTE
5271952	NENCINI	GIOVANNI	02/11/1998	CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	DILETTANTE
6773774	NENCINI	LEONARDO	06/03/2002	QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	DILETTANTE
5596573	NENCIONI	AYMAN	21/02/2000	GAMBASSI	DILETTANTE
4313582	NENCIONI	FILIPPO	18/06/1994	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
4806007	NICCOLI	FEDERICO	16/02/1998	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
2661672	NIERI	GIORGIO CARLO	02/03/2001	OLTRESERCHIO A.S.D.	DILETTANTE
4663851	NIERI	LORENZO	11/02/1996	GIOVANI ROSSONERI 2010	DILETTANTE
5256689	NIGIOTTI	JONATHAN	18/11/1998	SAN MINIATO BASSO CALCIO	DILETTANTE
5487929	NIGRO	JACOPO	03/04/1999	AMICI MIEI	DILETTANTE
3775838	NIOSI	GIULIO	20/11/1989	LAIATICO	DILETTANTE
3404013	NISTRI	MARTINA	28/07/1997	REAL AGLIANESE	DILETTANTE
5287369	NOCCIOLI	FRANCESCO	24/05/2000	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
5444987	NOCENTINI	MATTEO	01/07/2000	CASTIGLIONESE A.S.D.	DILETTANTE
5194853	NOCENTINI	TEO	11/12/1997	BUCINESE A.S.D.	DILETTANTE
5338551	NOCENTINI	TOMMASO	09/02/1998	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
3788926	NOFRI	ROBERTO	02/07/1991	BUCINESE A.S.D.	DILETTANTE
6610889	NOSAL	LORENZO	06/10/2001	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	DILETTANTI COM.
4228985	NOSI	MATTEO	12/09/1994	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
4198844	NOZZOLI	LORENZO	19/03/1996	MALMANTILE	DILETTANTE
5219572	NUCCI	FILIPPO	31/05/1998	BETTOLLE	DILETTANTE
3383712	NUCCI	RACHELO	01/04/1999	LIBERTAS ACADEMY	DILETTANTE
5316214	NUTI	GIACOMO	19/08/1999	SANTA MARIA A MONTE	DILETTANTE
5410822	OBBLIGATO	ANTONIO	18/12/1991	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
6529448	OLIVIERI	MIRCO	15/05/2000	S.QUIRICO	DILETTANTE
5289839	ONNIS	SAMUELE	18/05/2000	SAN MINIATO BASSO CALCIO	DILETTANTE
6669792	OPRITA	GIULIANOROBERTO	19/08/2001	SPORTING PIETRASANTA 1909	DILETTANTE
4331892	ORLACCHIO	MARCO	28/05/1995	LE CASE CINTOLESE ASD	DILETTANTE
5231817	ORLANDI	LORENZO	18/09/2000	MARINO MERCATO SUBBIANO	DILETTANTE
5393404	ORLANDINI	MATTEO	22/02/2000	CERTALDO	DILETTANTE
6510423	ORLANDO	MATTEO	07/04/1999	GRUPPO SPORTIVO PETROIO	DILETTANTE
5420699	OTTAVIANI	NICOLA	24/07/1999	MARINA CALCIO	DILETTANTE
4663092	PACCAGNINI	MATTEO	19/05/1996	FUCECCHIO A.S.D.	DILETTANTE EX P
5465093	PACCHINI	JONATHAN	24/02/1999	GEOTERMICA	DILETTANTE
6743598	PACCOSI	FEDERICO	12/03/2002	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	DILETTANTE
3795886	PACE	SIMONE	03/11/1993	C.G. AURORA MONTAIONE	DILETTANTE
5260611	PACHETTI	EDOARDO	04/06/1997	STELLA AZZURRA	DILETTANTE
5381971	PACINI	ANDREA	08/01/2001	TAVOLA CALCIO 1924	DILETTANTE
5645208	PACINI	MATTEO	06/07/1999	JOLLY MONTEMURLO	DILETTANTE
6615023	PAGANELLI	MATTEO	12/05/2001	ART.IND.LARCIANESE	DILETTANTE
5655445	PAGNI	FILIPPO	06/07/1999	AMICI MIEI	DILETTANTE
5252218	PALAJA	MATTEO	06/11/1998	PONTE DELLE ORIGINI	DILETTANTE
2376851	PALAJ	ANNI	10/01/2001	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
6773766	PALANDRI	GIULIO	18/04/2002	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
5187257	PALLANTI	SAMUELE	21/06/1998	FAELLESE A.S.D.	DILETTANTE
5726908	PALMA	LEONARDO	28/09/2001	VALBISENZIO CALCIOACADEMY	DILETTANTE
3824240	PANATI	ANDREA	01/09/1987	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
2100233	PANDOLFI	IACOPO	13/08/1997	TORRITA A.S.D.	DILETTANTE
6521264	PANDOLFI	MATTIAS	19/11/2001	FONTEBLANDA	DILETTANTE
3796506	PANERAI	LORENZO	04/03/1992	BUGIANI POOL 84 PT	DILETTANTE
5837122	PANGI	SAMUELE	26/08/2002	SERRICCIOLIO	DILETTANTE
4292426	PANICHI	LORENZO	19/02/1994	SULPIZIA A.S.D.	DILETTANTE
4197705	PANTIFERI	MARCO	01/01/1996	PONTASSIEVE	DILETTANTE
4728311	PAOLETTI	LEONARDO	16/09/1996	STAGGIA	DILETTANTE
5372083	PAOLI	MATTEO	26/07/2000	FORCOLI 1921 VALDERA	DILETTANTE
7082778	PAOLIERI	COSIMO	25/05/2004	VIRTUS COMEANA	DILETTANTE
4953508	PAOLIERI	DAVIDE	30/04/1997	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
5545715	PAPA	DAVIDE	21/07/1999	FUCECCHIO A.S.D.	DILETTANTE
5614201	PAPARO	FABIO	25/01/2002	STELLA ROSSA	DILETTANTE
5323959	PAPINI	CESARE	20/01/1999	PONTE D ARBIA A.S.D.	DILETTANTE
6517347	PAPINI	MATTEO	19/05/2001	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
5499598	PARDINI	EMANUELE	08/01/2000	FORTIS CAMAIORE	DILETTANTE
4622155	PARDINI	LORENZO	07/09/1997	TORRELAGHESE 2015	DILETTANTE
5621060	PARDINI	NICOLA	05/01/2001	MIGLIARINO VECCHIANO	DILETTANTE
6706862	PARIGI	JACOPO	12/09/2001	ART.IND.LARCIANESE	DILETTANTE
6930303	PARMIGIANI	SAMUELE	02/08/2001	PIEVE FOSCIANA	DILETTANTE
3829267	PAROLISI	VINCENZO	20/01/1988	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE

5678149	PARRETTI	LEONARDO	11/09/1998	POGGIO UNITED	DILETTANTE
6689985	PARRI	GABRIELE	31/01/2002	PAGANICO	DILETTANTE
3796612	PARRINI	ALESSIO	25/01/1994	LONDA 1974	DILETTANTE
4416855	PARRINI	FILIPPO	24/06/1996	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
6679301	PARRINI	MATTEO	05/11/2001	FUCECCHIO A.S.D.	DILETTANTE
3788261	PARTICELLI	RICCARDO	19/04/1993	LUCCASSETTE A.S.D.	DILETTANTE
5752132	PASCUCCI	LEONARDO	02/10/2002	SANTA MARIA A MONTE	DILETTANTE
5770625	PASQUALETTI	LORENZO	04/09/2002	IL ROMITO	DILETTANTE
5100681	PASQUINI	EDOARDO	30/06/1998	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
3778985	PASQUINI	FEDERICO	28/01/1988	PESCIA	DILETTANTE
4290664	PASSAGLIA	LEONARDO	20/09/1995	TORRELAGHESE 2015	DILETTANTE
6824479	PATI	FEDERICO	24/11/2002	ATLETICO VIAREGGIO	DILETTANTE
3772866	PAVANI	GABRIELE	23/05/1988	SOCICASENTINO 1930	DILETTANTE
5339849	PAZZAGLI	TOMMASO	16/12/1998	RIORTORTO	DILETTANTE
4214437	PECCHIOLI	TOMMASO	30/05/1995	CALCIO CASTELFIORENTINO	DILETTANTE EX P
6559651	PECENE	MARCO	10/09/2002	PONTE DELLE ORIGINI	DILETTANTE
6751388	PEDRINZANI	JONNI	07/03/2001	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
5770930	PEDRONI	MARCO	25/10/2002	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
5604755	PELLEGRINI	COSIMO	20/03/2001	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	DILETTANTE
5875381	PELLEGRINI	ELIA	30/09/2001	VERNIO	DILETTANTE
5444855	PELLEGRINI	LORENZO	14/08/2001	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
3779028	PELLEGRINI	MATTEO	29/05/1989	ACADEMY TAU	DILETTANTE
6664614	PELLEGRINI	MATTEO	07/05/2002	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
5189956	PELLEGRINI	NIKOLAS	08/01/1998	GEOTERMICA	DILETTANTE
4656492	PELLI	NICCOLO	20/03/1997	PELAGO	DILETTANTE
3796865	PELLICCIOTTI	IACOPO	12/10/1993	ACADEMY TAU	DILETTANTE
5335246	PELLICONI	ALEX	04/06/1999	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
5455654	PENCO	SIMONE	26/09/1999	PORTUALE GUASTICCE	DILETTANTE
3779048	PENTA	MATTEO	02/08/1991	CECINA 2000 A.S.D.	DILETTANTE
5082153	PENZO	DAVIDE	08/12/1997	ATHLETIC CALENZANO CALCIO	DILETTANTE
5880857	PERETTI	ANDREA	04/03/2002	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
2651151	PERICOLI	LORENZO	15/09/2002	PAGANICO	DILETTANTE
3892082	PERILLO	DAVIDE	14/07/1994	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
5468251	PERILLO	MANUEL	09/02/2000	SPORTING CECINA 1929	DILETTANTE
5658660	PERINI	MARCO	03/07/2000	SERRICCILO	DILETTANTE
5503965	PERRI	RICCARDO	14/09/1999	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
2275946	PESCARA	NICOLA	30/10/1982	GRUPPO SPORTIVO PETROIO	DILETTANTE
2170043	PETACCHI	JACOPO	16/09/2001	SERRICCILO	DILETTANTE
4467537	PETROCCHI	LEONARDO	13/01/1996	MONZONE 1926	DILETTANTE
5048780	PEZZINI	GIACOMO	05/08/1999	TORRELAGHESE 2015	DILETTANTE
6735306	PIACENTINI	FRANCESCO	01/03/1996	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	DILETTANTE
6695464	PIANI	ALESSIO	03/01/2004	PAGANICO	DILETTANTE
4829535	PIANTINI	TOMMASO	01/04/1997	IDEAL CLUB INCISA	DILETTANTE
5827100	PICCHI	FEDERICO	14/11/2002	OLTRESERCHIO A.S.D.	DILETTANTE
5622928	PICCHI	LEONARDO	09/01/2001	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	DILETTANTE
5770975	PICCHI	MANUEL	03/06/2003	GIOVANI FUCECCHIO 2000	DILETTANTE
2054961	PICCINI	CHIARA	08/09/2001	FLORENTIA SAN GIMIGNANO	DILETTANTE
5463044	PICCONI	ALESSIO	21/06/2000	PAPERINO SAN GIORGIO	DILETTANTE
5816240	PIERACCIONI	MARCO	29/08/2001	SANTA MARIA A MONTE	DILETTANTE
5109693	PIERANGIOLI	TOMMASO	14/04/1997	U.S. GROSSETO 1912	DILETTANTE
4705967	PIERINI	MATTEO	30/09/1997	POGGIO A CAIANO 1909	DILETTANTE
4412263	PIERONI	BRANDO	22/02/1996	MALMANTILE	DILETTANTE
5048598	PIERUCCINI	NICOLA	20/10/1999	SAN MACARIO A.S.D.	DILETTANTE
5303784	PIETRANERA	ADAM	02/02/2000	PONTE DELLE ORIGINI	DILETTANTE
5303787	PIETRANERA	DANIEL	15/01/1999	PONTE DELLE ORIGINI	DILETTANTE
3797002	PIETROLUONGO	ANTONIO	03/11/1990	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
5868210	PIFFERI	FRANCESCO	05/01/2002	MONTALCINO	DILETTANTE
5786943	PIMPINELLI	FILIPPO	05/06/2002	PAGANICO	DILETTANTE
5433070	PINELLI	ANDREA	04/12/1998	SANROMANESE VALDARNO	DILETTANTE
3756419	PINZANI	SAMUELE	15/06/1991	LONDA 1974	DILETTANTE
2119988	PINZI	LORENZO	26/08/2003	CASTELL AZZARA	DILETTANTE
6815461	PIROLA	FILIPPO	01/09/2003	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
6819313	PISANESCHI	ANDREA	08/06/2002	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	DILETTANTE
4978787	PISCITELLO	ROBERTO	26/07/1997	MONTEPULCIANO STAZIONE	DILETTANTE
4343547	PISTELLA	ALESSANDRO	12/06/1995	BETTOLLE	DILETTANTE
3796457	PISTOLESI	MATTEO	18/11/1994	VAGGIO PIANDISCO 1932	DILETTANTE
5614191	PITTI	DARIO	01/10/2001	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
5672571	PIZZETTI	GIACOMO	27/06/2000	INTERCOMUNALE S.FIORA	DILETTANTE
2584845	POCCI	CHRISTIAN	09/09/2001	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	DILETTANTE
3786764	POGGI	MIRKO	25/01/1990	CAPOLONA QUARATA	DILETTANTE
4970983	POGGI	TOMMASO	06/02/1997	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	DILETTANTE
4657420	POGGI	YURI	14/04/1990	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
5813207	POGGIANTI	NICCOLO	11/05/2001	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
5732980	POLI	ANTHONY	08/09/1983	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
3778856	POLI	GIACOMO	12/04/1990	LUCCASSETTE A.S.D.	DILETTANTE
5413333	POLI	GIULIO	05/01/1999	A. FORNOLI A.S.D.	DILETTANTE
5496893	POLI	MARCO	01/09/2001	BARGA	DILETTANTE
5170196	POLIDORI	MATTIA	06/05/1998	U.S. GROSSETO 1912	DILETTANTE
5409437	POLINI	ALBERTO	24/06/2000	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
5290221	POLVANI	FEDERICO	10/12/2000	CORTONA CAMUCIA CALCIO	DILETTANTE
3782165	POMERANZI	LORENZO	14/10/1990	BETTOLLE	DILETTANTE
6654736	POMPEI	MATTEO	09/08/2001	ATLETICO ESPERIA	DILETTANTE
5643297	POMPILI	ENEA	18/06/2001	SANCASCIANESE CALCIO ASD	DILETTANTE
4360361	POPONCINI	JACOPO	02/12/1994	SOCICASENTINO 1930	DILETTANTE

6773467	PORCARI	DAVIDE	16/04/2002	ORBETELLO A.S.D.	DILETTANTE
7057871	PORRO	LORENZO	07/09/2004	FOLGOR CALENZANO A.S.D.	DILETTANTE
3049733	PORTA	ROBERTO	06/11/1968	BORGO A MOZZANO	DILETTANTE
5714436	POSENATO	JUAN ALBERTO	24/05/1999	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
6708314	POSSEMATO	FRANCESCO	13/04/2002	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
5221312	POTINI	SIMONE	13/04/1998	ROCCASTRADA A.S.D.	DILETTANTE
6579945	PRATELLI	LEONARDO	01/06/2002	CRESPINA CALCIO	DILETTANTE
5069885	PRATESI	NICCOLO	28/03/1999	SIGNA 1914 A.D.	DILETTANTE
2111952	PRENCI	ALEX	29/06/2002	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
4355387	PRESENTINI	ILARIA	11/05/1995	ROBUR SIENA S.P.A.	DILETTANTE
5568512	PRETE	ALBERTO NICOLAS	21/07/1999	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
5753731	PRINCIPI	DAVIDE	31/08/2002	LUCCHESI 1905 ARL	DILETTANTE
4918217	PROETTO	LORENZO	03/06/1998	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
5619567	PUCCI	DANIELE	07/02/2000	RICORTOLA	DILETTANTE
4927078	PUCCI	MICHAEL	27/03/1997	FIRENZE OVEST A.S.D.	DILETTANTE
4781996	PUCCHINI	ALESSIO	08/11/1996	ORLANDO CALCIO LIVORNO	DILETTANTE
5413505	PUCCHINI	LEONARDO	14/11/2000	ORLANDO CALCIO LIVORNO	DILETTANTE
5480398	PUCCIONI	LORENZO	08/10/2000	ATLETICO ETRURIA	DILETTANTE
6755370	PUCCIONI	MARCO	25/09/2002	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
4799305	PUGI	LORENZO	13/11/1996	ATLETICO ESPERIA	DILETTANTE
4956017	PULEO	DANIELE	07/06/1997	CASCINA	DILETTANTE
4351310	PULITI	FRANCESCO	11/01/1996	MEZZANA A.S.D.	DILETTANTE
5179834	PUPILLI	SIMONE	06/03/1998	COLLIGIANA	DILETTANTE
5579750	PUZZOLI	GABRIELE	29/07/2002	S.LORENZO CAMPI GIOVANI	DILETTANTE
2139808	QAFOKU	MARTINA	23/04/2000	REAL AGLIANESE	DILETTANTE
6648997	QEMALLI	ELVJO	27/01/2002	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
7049534	QUACECI	SHARON	10/01/2000	LIBERTAS ACADEMY	DILETTANTE
4865018	QUADRI	LAPO	18/12/1996	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	DILETTANTE
5829131	QUARTA	SIMONE	27/09/2002	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
4334857	QUILICI	LEONARDO	27/09/1995	CECINA 2000 A.S.D.	DILETTANTE
4368401	QUIRICONI	ANDREA	14/10/1995	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	DILETTANTE
5304486	RADESCA	ALESSIO	22/12/1998	CECINA 2000 A.S.D.	DILETTANTE
5876511	RADICETTI	EROS	17/02/2000	AURORA PITIGLIANO	DILETTANTE
5735976	RAFFAELLI	ALESSANDRO	16/05/2000	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
5495850	RAFFAELLI	STEFANO	05/04/2001	CORSANICO	DILETTANTE
5420411	RAIMO	ALESSANDRO	08/03/1999	U.S. GROSSETO 1912	DILETTANTE
6857680	RAMAGINI	YURI	26/02/2003	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
5341829	RASPANTI	FRANCESCO	25/06/1997	FULGOR CASTELFRANCO	DILETTANTE
5458415	RASPANTI	LORENZO	24/04/2001	SCARLINO CALCIO	DILETTANTE
2360521	RATTA	AURORA	24/04/2000	VERSILIA CALCIO P.S.	DILETTANTE
2114810	RAUSO	GIACOMO	31/12/2001	CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D	DILETTANTE
5297230	RAVANELLI	MATTIA	14/04/1999	U.S. GROSSETO 1912	DILETTANTE
6783895	RAVAZZI	FRANCESCO	20/07/2000	FONTE BEL VERDE	DILETTANTE
5013162	RAVENNI	ANDREA	13/07/1997	PELAGO	DILETTANTE
4193149	RAZZANELLI	ANDREA	03/05/1996	POGGIBONSI S.R.L.	DILETTANTE EX P
5482530	RAZZAUTI	GIORGIO	22/11/1999	PORTUALE GUASTICCE	DILETTANTE
5814898	REALE	EDOARDO	01/09/2001	COLLIGIANA	DILETTANTE
4405231	REDI	ALESSANDRO	28/05/1997	LONDA 1974	DILETTANTE
5196510	REGOLI	SIMONE	23/05/1998	CAPANOLI SAN BARTOLOMEO	DILETTANTE
7011457	RELLI	CRISTIAN	29/09/2001	MASSA VALPIANA	DILETTANTE
7011458	RELLI	SALVATORE	29/09/2001	MASSA VALPIANA	DILETTANTE
4037144	REMASCHI	SASHA	23/11/1994	VAGLI	DILETTANTE
7050932	RENIERI	GABRIELE	12/09/2001	FONTEBLANDA	DILETTANTE
3994504	RIALTI	LORENZO	27/11/1996	MALMANTILE	DILETTANTE
5619889	RIBECHINI	TOMMASO	28/09/2001	CASCINA	DILETTANTE
5295972	RICCI	ANDREA	15/06/2000	MOLAZZANA	DILETTANTE
5538894	RICCI	ANDREA	19/11/1999	SAN MARCO AVENZA 1926	DILETTANTE
5848656	RICCI	CRISTIAN	24/06/2002	IL ROMITO	DILETTANTE
7029040	RICCI	GIOVANNI	31/01/2002	GRACCIANO	DILETTANTE
3781981	RICCI	LUCA	28/10/1991	SPORTING BOZZANO	DILETTANTE
4341158	RICCI	MICHAEL	05/09/1997	VILLA BASILICA	DILETTANTE
2184664	RICCI	TOMMASO	10/08/2004	PESCIA	DILETTANTE
5310799	RICCI	TOMMASO	16/06/1999	RASSINA	DILETTANTE
6503880	RICCIO	ELISA	20/04/2001	LIBERTAS ACADEMY	DILETTANTE
4946662	RICCIOLI	LUCA	29/04/1998	PONTE A MORIANO	DILETTANTE
3970531	RICHIERI	ROBERTO	29/01/1996	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
5776158	RINALDI	BRYAN ROSARIO	14/06/2002	JOLLY MONTEMURLO	DILETTANTE
4949272	RINALDI	SIMONE	23/02/1997	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
4214434	RINFROSCHI	MATTEO	06/09/1995	RINASCITA DOCCIA	DILETTANTE
5458440	RISI	ALFONSO	16/10/1999	GALCIANESE	DILETTANTE
3864071	RISPOLI	JONATHAN	11/10/1994	GEOTERMICA	DILETTANTE
5563460	RISTORI	PIETRO	22/04/2001	FALTERONA ALTO CASENTINO	DILETTANTE
4217704	RITAROSSO	RICCARDO	31/01/1995	MALISETI SEANO	DILETTANTE
5224485	RIZZO	DAVIDE	09/07/1998	SPORT CLUB ASTA	DILETTANTE
6706869	RIZZO	LORENZO	16/08/2001	ART.IND.LARCIANESE	DILETTANTE
6685557	RIZZO	THOMAS	26/04/2002	LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	DILETTANTE
5460550	ROFFI	SIMONE	18/10/2000	ATLETICO ETRURIA	DILETTANTE
6693787	ROMANELLI	FRANCESCO	24/10/2002	MALMANTILE	DILETTANTE
4340820	ROMANINI	FABRIZIO	20/06/1996	SAN MACARIO A.S.D.	DILETTANTE
4685338	ROMANO	GIANLUCA	14/01/1996	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
3780255	ROMANO	GIANLUCA	12/06/1991	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
5604377	ROMEI	ZENO	24/07/2001	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
6844324	ROMIZI	ANDREA	28/05/2002	CANDEGLIA PORTAALBORGO	DILETTANTE
5446543	ROSATI	FEDERICO	09/01/1999	PIENZA	DILETTANTI COM.

5860617	ROSELLI	GIANMARCO	03/09/2002	FIRENZE OVEST A.S.D.	DILETTANTE
6815283	ROSELLINI	MARCO	08/12/2001	ALTA VALDINIEVOLE	DILETTANTE
5319181	ROSI	GIACOMO	07/09/1999	SIGNA 1914 A.D.	DILETTANTE
3798329	ROSI	GIOELE	02/10/1995	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
4352794	ROSI	MATTEO	06/01/1995	FORCOLI 1921 VALDERA	DILETTANTE
7012377	ROSINI	MICHAEL	23/04/2002	OLIMPIC SANSOVINO	DILETTANTE
5813241	ROSSELLI	FILIPPO	22/11/2002	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
5697729	ROSSETTI	COSIMO	05/08/2002	FAELLESE A.S.D.	DILETTANTE
5450602	ROSSI	ALESSIO	29/06/2001	VALDARNO FOOTBALL CLUB	DILETTANTE
6504028	ROSSI	AMEDEO	23/10/2002	S.QUIRICO	DILETTANTE
6818625	ROSSI	DAVIDE	06/04/2001	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
4522988	ROSSI	DAVIDE	11/12/1997	TORRELAGHESE 2015	DILETTANTE
3781736	ROSSI	GIACOMO	24/11/1990	GEOTERMICA	DILETTANTE
6805566	ROSSI	LUIGI MARIA	26/08/2002	PORTA ROMANA OLTRARNO	DILETTANTE
5830920	ROSSI	MICHELE	02/03/2001	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	DILETTANTE
6958792	ROSSI	SAMUEL	29/05/2002	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
5514579	ROSSI	TOMMASO	29/10/2001	TAU CALCIO ALTOPASCIO	DILETTANTE
4728748	ROSSI	TOMMASO	06/07/1996	VIRTUS CHIANCIANO TERME	DILETTANTE
4171993	ROSSO	NICCOLO	13/01/1989	ACADEMY TAU	DILETTANTE
5161407	ROSTA	LORENZO	16/05/1999	SANROMANESE VALDARNO	DILETTANTE
4597193	ROTESI	RAFFAELE	24/02/1996	BUCINESE A.S.D.	DILETTANTE
4340849	RUGANI	ALBERTO	13/02/1997	ACADEMY TAU	DILETTANTE
3861337	RUGGIERO	ANDREA	02/05/1994	ACADEMY TAU	DILETTANTE
5845326	RUGGIERO	TOMMASO	14/06/2001	SANCASCIANESE CALCIO ASD	DILETTANTE
4412658	RUGI	ANDREA	07/10/1997	FIRENZE OVEST A.S.D.	DILETTANTE
4228911	RUSSO	GIORGIO	08/02/1995	SOCICASENTINO 1930	DILETTANTE
5570428	RUSSO	STEFANO	20/06/2000	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
6555096	RUSSONIELLO	GABRIELE	16/11/1999	PONTE A CAPPIANO F.C.	DILETTANTE
7017675	SABATINI	LORENZO	08/03/2003	LAMPO 1919	DILETTANTE
5034554	SABATINI	NICOLA	30/06/1999	U.S. GROSSETO 1912	DILETTANTE
6937792	SABATINO	BIAGIO	11/11/1999	TORRITA A.S.D.	DILETTANTE
2084584	SABATINO	SABRINA	02/11/2002	RINASCITA DOCCIA	DILETTANTE
5268368	SACCHETTI	ALESSANDRO	16/11/1998	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
5692783	SACCHETTI	LORENZO	20/02/2002	VALDARNO FOOTBALL CLUB	DILETTANTE
5277489	SACRESTANO	TOMMASO	12/08/2000	TORRENIERI A.S.D.	DILETTANTE
4904581	SAFINA	SIMONE	18/06/1997	PRATO 2000	DILETTANTE
5071817	SAGGIO	MATTIA	15/07/1999	GIOVANI FUCECCHIO 2000	DILETTANTE
5297578	SALIERNO	GIUSEPPE	24/11/1997	FONTE BEL VERDE	DILETTANTE
3497265	SALSANO	ANTONIO FEDE	18/12/1987	BETTOLLE	DILETTANTE
3901131	SALVADORI	LAPO	15/07/1993	CALCIO PESTELLO	DILETTANTE
5816294	SALVADORI	LUCA	17/07/2001	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
5376681	SALVADORI	TOMMASO	21/11/2000	CALDANA	DILETTANTE
5424037	SALVESTRONI	ALESSIO	01/06/1999	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE EX P
3825927	SALVI	ALESSIO	03/02/1993	AMICI MIEI	DILETTANTE
4623824	SALVI	MICHELE	17/03/1996	STAGGIA	DILETTANTE
4853147	SALVINI	RANIERI	01/01/1999	PORTA ROMANA OLTRARNO	DILETTANTE
6743110	SANFILIPPO	LORENZO	15/04/2002	CASTIGLIONCELLO	DILETTANTE
6857655	SANI	FRANCESCO	16/11/2002	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
6557458	SANTINI	AURORA	09/07/2001	REAL AGLIANESE	DILETTANTE
5286110	SANTINI	GIANNI	27/10/2000	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	DILETTANTE
5596642	SANTINI	MATTIA	13/04/2000	PONZANO	DILETTANTE
3851920	SARDINI	FEDERICO	23/05/1994	UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	DILETTANTE
4307389	SARGENTI	SAMUELE	30/07/1995	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
6584889	SBENAGLIA	LUCA	28/08/2000	STELLA ROSSA	DILETTANTE
6976580	SBRANA	DARIO	06/06/2002	VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	DILETTANTE
3784440	SCAFFAI	ROBERTO	17/12/1989	PESCIA	DILETTANTE
5327950	SCAGLIONE	CRISTIAN	09/03/1998	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	DILETTANTE
4768834	SCALA	ANDREA	08/03/1995	LUCO A.S.D.	DILETTANTE
5592768	SCARDIGLI	GUIDO	10/02/2002	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	DILETTANTE
6786695	SCARLATTI	MATTIA	22/04/2001	SANTA MARIA A MONTE	DILETTANTE
4299314	SCARLINI	FRANCESCO	13/07/1995	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	DILETTANTE
5222924	SCARSELLA	LUCA	16/03/2000	SCARLINO CALCIO	DILETTANTE
5490498	SCARTABELLI	GABRIEL	07/02/1999	OLMI	DILETTANTE
5197512	SCARTONI	GIANMARCO	03/05/1997	CAPOLONA QUARATA	DILETTANTE
5276783	SCASSAGREPPi	LORENZO	27/04/1996	CETONA 1928	DILETTANTE
6728460	SCATTINI	COSIMO	25/05/2002	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
4889574	SCHIAVO	SIMONE	31/07/1998	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
5151689	SCIORIO	JAGO	26/05/1999	PAPERINO SAN GIORGIO	DILETTANTE
4718552	SCORTECCI	TOMMASO	29/07/1996	NUOVA A.C. FOIANO	DILETTANTE
4629500	SCRO	STEFANO	24/04/1995	LA NUOVA POL.NOVOLI	DILETTANTE
6685601	SCUDOCROCIATO	FILIPPO	29/07/2002	PONTASSIEVE	DILETTANTE
5286532	SEBASTIANI	GIORGIO	28/06/1999	ATLETICO LUCCA S.C.	DILETTANTE
4644649	SEGONI	SIMONE	24/02/1996	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	DILETTANTE
3831908	SELMI	GIANLUCA	19/05/1994	ATLETICO LUCCA S.C.	DILETTANTE
5444617	SEMPlici	RICCARDO	12/01/1997	LORESE CALCIO A.S.D.	DILETTANTE
5170637	SENESI	LORENZO	27/02/1998	SIGNA 1914 A.D.	DILETTANTE
5766816	SENESI	MATTEO	11/07/2002	CASTELFRANCO CALCIO	DILETTANTE
5715123	SENSI	LORENZO	22/02/2002	ALBINIA	DILETTANTE
5628423	SENSITIVI	ANDREA	20/03/2000	NUOVA A.C. FOIANO	DILETTANTE
4304966	SEPIACCI	JACOPO	27/07/1995	C.D.P. SPAZZAVENTO	DILETTANTE
3847068	SERAFINI	ALBERTO	11/08/1994	S.C.ATLETICO CENAIA	DILETTANTE
5410763	SERAFINI	CINO	31/01/1997	GIOVANI VIA NOVA B.P.	DILETTANTE
4313565	SERBOLI	TOMMASO	08/01/1994	MALMANTILE	DILETTANTE
6520973	SERMATTEI	GIOVANNI	27/02/2002	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE

5522187	SERNI	STEFANO	20/09/1999	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
6584625	SESTI	GIANMARIA	24/01/2001	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
4378736	SEVERINI	ANDREA	13/03/1995	VIRTUS CHIANCIANO TERME	DILETTANTE
5814860	SEVERINI	MATTEO	24/03/2001	VIRTUS CHIANCIANO TERME	DILETTANTE
5875547	SGAI	LORENZO	03/08/2002	PAGANICO	DILETTANTE
6856801	SHESHI	PULLUMB	08/02/2001	FORCOLI 1921 VALDERA	DILETTANTE
5301330	SIBILIA	MANUEL	10/11/1998	CRESPINA CALCIO	DILETTANTE
2303666	SICURANZA	LUCA	25/11/2002	CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	DILETTANTE
4297625	SIGNORINI	DANIELE	09/08/1995	TAU CALCIO ALTOPASCIO	DILETTANTE
5055862	SIGNORINI	GIANMARCO	11/05/1997	STAGGIA	DILETTANTE
6748729	SIINO	DANIEL	30/01/1999	FULGOR CASTELFRANCO	DILETTANTE
5572202	SILECCHIA	AMBROGIO	24/02/2000	RINASCITA DOCCIA	DILETTANTE
5899191	SILVESTRI	ROBERTO	16/05/1995	COLLIGIANA	DILETTANTE
3775768	SILVESTRINI	GIACOMO	27/02/1992	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
6527306	SIMI	MATTIA	26/04/2001	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
5320416	SIMONCINI	ALESSIO	18/04/2000	FORNACETTE CASAROSA ASD	DILETTANTE
5342715	SIMONETTI	GIACOMO	29/08/2000	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
5451725	SIMONETTI	ALESSIO	08/02/2001	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	DILETTANTE
2498118	SIMONCHI	ALICE	21/05/2002	VERSILIA CALCIO P.S.	DILETTANTE
5191863	SISMA	DANIELE	22/08/1998	BORGO A BUGGIANO CALCIO	DILETTANTE
2692240	SOAVI	ALEXIA	30/09/1997	LIBERTAS ACADEMY	DILETTANTE
6578061	SODINI	FILIPPO	21/01/2001	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
6781303	SODINI	FRANCESCO	24/11/2001	SPORTING PIETRASANTA 1909	DILETTANTE
2319406	SOFFICI	TOMMASO STEFANO	20/03/2002	S.LORENZO CAMPI GIOVANI	DILETTANTE
5112385	SOLETI	ANTONIO LUCA	23/11/1999	FORTIS JUVENTUS 1909	DILETTANTE
6809099	SONNELLINI	FRANCESCO	12/07/2002	VALDINIEVOLE MONTECATINI	DILETTANTE
5205054	SORDI	EMANUELE	05/02/1998	SIGNA 1914 A.D.	DILETTANTE
6752962	SORDI	SAMUEL	24/04/2001	FILATTIERESE	DILETTANTE
2287536	SORELLI	LORENZO	04/05/2002	ISOLOTTO	DILETTANTE
4663663	SPADONI	ALESSANDRO	23/06/1996	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
5608988	SPADONI	PIETRO	02/01/2001	VIRTUS CHIANCIANO TERME	DILETTANTE
2835030	SPAGNUOLO	MATTEO	07/03/2002	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
5814927	SPANNOCCHI	MATTEO	23/07/2002	GRACCIANO	DILETTANTE
6900033	SPERANZA	NICCOLO	16/04/2004	VIACCIA CALCIO	DILETTANTE
5591535	SPINELLI	BRANDO	18/07/2001	VOLTERRANA 2016	DILETTANTE
4399806	SPINELLI	MATTEO	14/03/1995	PORTA ROMANA OLTRARNO	DILETTANTE
6540711	SPIOTTA	GABRIELE ANTONI	19/10/2000	IL ROMITO	DILETTANTE
5801884	SQUARCI	MATTIA	22/10/2000	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
6505964	SQUARCINI	RICCARDO	22/11/2002	LUCIGNANO	DILETTANTE
5523901	SQUARCINI	TOMMASO	04/07/2001	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
6803448	STANGHELLINI	NICOLO	16/12/2001	LUCCASETTE A.S.D.	DILETTANTE
5812619	STANGHINI	FRANCESCO	06/04/2001	CERTALDO	DILETTANTE
6526906	STERI	FRANCESCO	24/03/2001	FONTEBLANDA	DILETTANTE
4569913	STERNINI	DAVIDE	30/10/1995	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	DILETTANTE
5711400	STOPPA	LEONARDO RAUL	22/09/2001	PONSACCO 1920 SSD ARL	DILETTANTE
5085512	STRACCALI	ALESSANDRO	24/04/1999	ISOLOTTO	DILETTANTE
5165606	STRINGANO	ADRIANO	16/04/1998	BETTOLLE	DILETTANTE
5221321	SUBISSATI	FILIPPO	02/07/1998	ROCCASTRADA A.S.D.	DILETTANTE
4150744	SURACE	MANUEL	08/09/1995	FILATTIERESE	DILETTANTE
5412472	SUTERA	MATTEO	30/01/2001	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
6783421	SUTERA	MATTEO	16/01/2001	LUCCASETTE A.S.D.	DILETTANTE
6718787	TACCINI	TOMMASO	26/12/2002	PELAGO	DILETTANTE
3795875	TAFI	TOMMASO	06/10/1990	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	DILETTANTE
1020627	TAMBA	MBEMBA	26/02/2000	AFFRICO A.S.D.	DILETTANTE
5865131	TAMBURINI	LAPO	30/04/2001	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
7011853	TAMBURINI	LUDOVICO	29/08/2002	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
5677476	TANGANELLI	MATTEO	10/01/2002	CAPOLONA QUARATA	DILETTANTE
6980227	TARAJ	ENERI	08/05/1996	FUCECCHIO A.S.D.	DILETTANTE
5051246	TARANTINO	GIANMARCO	18/02/1999	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
3776608	TARDELLI	ALESSANDRO	24/01/1992	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
6715968	TARGIONI	LORENZO	15/05/2004	LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	DILETTANTE
7047023	TATAVITTO	DOMENICO	19/11/2003	FOLGOR CALENZANO A.S.D.	DILETTANTE
6737476	TATAVITTO	FRANCESCO	19/11/2003	FOLGOR CALENZANO A.S.D.	DILETTANTE
6977696	TAZZIOLI	ORLANDO	19/05/2001	GALLICANO A.S.D.	DILETTANTE
5826005	TEDESCO	GABRIELE	25/07/2002	S.C.ATLETICO CENAIA	DILETTANTE
5323439	TEGLI	FRANCESCO	17/01/2000	CASTIGLIONESE A.S.D.	DILETTANTE
5601236	TEI	DARIO	11/07/2000	VADA	DILETTANTE
5424892	TERMINE	LUCA	07/11/2000	ATLETICO ETRURIA	DILETTANTE
3774305	TERRAFINO	NICCOLO	08/03/1989	ATHLETIC CALENZANO CALCIO	DILETTANTE
6965041	TESSA	PAOLO	11/11/2002	LUCCASETTE A.S.D.	DILETTANTE
5816285	TESTAINO	EMILIANO	07/03/2001	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
4973052	TESTI	ANDREA	27/06/1997	STAGGIA	DILETTANTE
5171903	TESTI	FRANCESCO	17/04/1998	OLIMPIC SANSOVINO	DILETTANTE
5226815	TICCI	EMILIANO	11/09/1997	COLLIGIANA	DILETTANTE
6727420	TICCI	OLIVIA	20/09/2002	ROBUR SIENA S.P.A.	DILETTANTE
4819105	TILLI	VITTORIO	14/02/1997	RESCO REGGELLO	DILETTANTE
4940445	TINCA	NICOLO	17/07/1997	VENTURINA CALCIO	DILETTANTE
2375176	TIRINO	GAETANO	06/02/2002	BELLARIA CAPPUCINI A.S.D	DILETTANTE
3931506	TOCCACELI	DANIELE	14/10/1994	GIOVANI ROSSONERI 2010	DILETTANTE
4980919	TOCI	MATTEO	08/04/1997	GIOVANI ROSSONERI 2010	DILETTANTE
5407921	TOFANARI	LORENZO	06/01/1999	RONDINELLA MARZOCCO	DILETTANTE
5342897	TOGNARELLI	NICOLO	06/03/1997	VAGLI	DILETTANTE
5206816	TOGNETTI	LUCA	24/04/1995	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
5593339	TOGNONI	ELIA	09/02/2001	FORCOLI 1921 VALDERA	DILETTANTE

6727046	TOMA	ROBERT	29/08/2004	FOLGOR CALENZANO A.S.D.	DILETTANTI COM.
5678785	TOMASSONI	MATTEO	17/02/2000	LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	DILETTANTE
5540622	TOMEI	NICOLO	17/01/2001	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
6659396	TONARELLI	ANDREA	30/11/2001	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
5588904	TONARELLI	FILIPPO	02/01/2001	VALDINIEVOLE MONTECATINI	DILETTANTE
4643449	TONELLI	DARIO	14/02/1998	REAL MONTEROTONDO	DILETTANTE
5470099	TONELLI	RICCARDO	24/07/1999	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
4880996	TONIELLI	LUCA	24/10/1995	SAN CLEMENTE	DILETTANTE
4393752	TONINI	MATTEO	25/03/1997	CINIGIANO	DILETTANTE
4746682	TORACCA	GUIDO	03/08/1996	TORRENIERI A.S.D.	DILETTANTE
5806739	TORDINI	SELVAGGIA	19/03/2002	ROBUR SIENA S.P.A.	DILETTANTE
3798516	TORELLI	LORENZO	09/11/1993	SEGROMIGNO CALCIO 2019	DILETTANTE
6736282	TORELLI	VALENTINO	18/12/2002	FALTERONA ALTO CASENTINO	DILETTANTE
6548920	TORNABONI	FRANCESCO	02/09/2001	UNIONE MONTIGNOSO 2005	DILETTANTE
7019750	TORNARI	LUCA	25/08/2002	SAN MARCO AVENZA 1926	DILETTANTE
4978880	TORRACCHI	TOMMASO	05/10/1997	UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	DILETTANTE
5688774	TORRE	DUCCIO	03/02/1997	VAGLI	DILETTANTE
6586511	TORRICELLI	LEONARDO	03/09/2002	SOCICASENTINO 1930	DILETTANTE
5833662	TORRINI	ANDREA	08/06/2001	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	DILETTANTE
5451628	TORTELLI	GABRIELE	14/06/2000	MOLAZZANA	DILETTANTE
5882895	TORTELLI	MARCOS	22/07/2002	PIAZZA 55	DILETTANTE
5359151	TORZONI	CLAUDIO	05/08/2000	BALDACCIO BRUNI	DILETTANTE
4805851	TOSCHI	TOMMASO	13/06/1998	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
6958334	TOSTO	RICCARDO	15/09/1996	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
6782800	TOZZI	MARCO	06/05/2001	MALMANTILE	DILETTANTE
5082204	TRAVERSARI	NICCOLO	25/04/1999	PORTA ROMANA OLTRARNO	DILETTANTE
5123178	TREMOLANTI	LEONARDO	10/09/1999	SAN MINIATO BASSO CALCIO	DILETTANTE
5770480	TREVISAN	MATTIA	15/12/2002	PONTREMOLESE 1919	DILETTANTE
3791245	TRONI	JACOPO	10/05/1992	TAVOLA CALCIO 1924	DILETTANTE
4470300	TROVERO	ANDREA	16/07/1995	VIRTUS LAURENZIANA	DILETTANTE
6554588	TRUGLIO	GIANLUCA	04/10/2002	PORTUALE GUASTICCE	DILETTANTE
3775397	TUMMINARO	PAOLO	05/07/1990	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
6708312	URBANI	GREGORIO ANDREA	13/06/2002	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
4632063	URRU	NICOLA	17/01/1994	GALCIANESE	DILETTANTE
3792132	VACCHIANO	VITTORIO	02/09/1992	AREZZO FOOTBALL ACADEMY	DILETTANTE
4301470	VAGLINI	TOMMASO	20/07/1995	MASSA VALPIANA	DILETTANTE
5266873	VAI	FRANCESCO	20/10/1998	CECINA 2000 A.S.D.	DILETTANTE
3832337	VAIANI	MASSIMILIANO	21/05/1993	GIOVANI FUCECCHIO 2000	DILETTANTE
4909559	VALENCETTI	EDOARDO	19/07/1997	VIRTUS LAURENZIANA	DILETTANTE
5684423	VALENTINI	PIERLUIGI	04/01/1999	FALTERONA ALTO CASENTINO	DILETTANTE
4931525	VALENTINI	VALERIO	28/12/1997	FORTE BEL VERDE	DILETTANTE
5868199	VALVO	LUCA	31/08/2001	S.QUIRICO	DILETTANTE
3795974	VANNI	ALESSIO	26/08/1993	SESTO CALCIO 2010	DILETTANTE
4984938	VANNI	FEDERICO	14/03/1997	LAIATICO	DILETTANTE
4166881	VANNI	RICCARDO	13/01/1996	PORTA ROMANA OLTRARNO	DILETTANTE
5812881	VANNUCCHI	DIEGO	07/05/2001	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
6709128	VANNUCCI	MARCO	08/02/2002	IL ROMITO	DILETTANTE
5295976	VASELLI	LORENZO	07/08/2000	MIGLIARINO VECCHIANO	DILETTANTE
5667869	VASSALLO	BRIAN	21/05/1998	TERRANUOVA TRAIANA	DILETTANTE EX P
5085936	VEDOVINI	FRANCESCO	17/06/1997	VICIOMAGGIO	DILETTANTE
5856874	VEGNUTI	PIETRO	29/07/2000	SERRICCILO	DILETTANTE
5463599	VELLA	NICOLA	03/02/1999	ALTA VALDINIEVOLE	DILETTANTE
6503883	VELLUZZI	NICCOLO	05/05/2001	VALDINIEVOLE MONTECATINI	DILETTANTE
5621629	VENAFRO	LORENZO	21/05/2000	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
5891364	VENTURI	FRANCESCO	11/02/1995	CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	DILETTANTE
4968634	VENUTO	FRANCESCO	08/01/1997	TORRENIERI A.S.D.	DILETTANTE
7056204	VERACINI	MIRKO	11/07/2002	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
5575630	VERALDI	ANDREA	27/11/1999	SAN MINIATO BASSO CALCIO	DILETTANTE
4324746	VERALLI	ANDREA	06/05/1995	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
3784819	VERDIANI	LORENZO	09/02/1991	CECINA 2000 A.S.D.	DILETTANTE
5745458	VERNACE	EMANUELE	11/08/2002	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	DILETTANTE
5286828	VERNIANI	MARCO	01/05/1997	TOSI	DILETTANTE
6699408	VERNUCCIO	VITTORIO	12/04/2000	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
3797702	VERRAZZANI	LUCA	18/01/1994	VICIOMAGGIO	DILETTANTE
5714816	VERRILLI	ALESSANDRO	18/04/2000	FC MERIDIEN LARCIANO	DILETTANTE
2722518	VETTORI	DANIELE	19/06/2001	ALTA VALDINIEVOLE	DILETTANTE
5438161	VEZZOSI	RICCARDO	16/02/1999	UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	DILETTANTE
1012519	VIARA	DONATO	11/10/1985	ATLETICO FIGLINE	DILETTANTE
7085825	VICENTINI	FRANCESCO	18/08/2003	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
5608030	VIDAL NATALI	STEFANO	19/01/1999	TEGOLETO	DILETTANTE
5643217	VIGNOZZI	IVAN	10/01/2001	GIOVANI CALCIO VINCI	DILETTANTE
5406419	VILIGIARDI	SAMUELE	15/06/2000	U.S. GROSSETO 1912	DILETTANTE
2258181	VILLANI	ANDREA	21/12/2003	ALTA VALDINIEVOLE	DILETTANTE
6589501	VILLANTI	MICHAEL	13/08/2002	MALISETI SEANO	DILETTANTE
2522004	VINCIGUERRA	TOMMASO	30/03/2001	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
4390871	VIOLANTE	DAVIDE	10/07/1997	ATLETICO GROSSETO 2015	DILETTANTE
5680892	VIOLANTE	NICOLO	03/02/2000	ALTA VALDINIEVOLE	DILETTANTE
6882903	VIRZO	GAETANO	18/04/2002	PONTEBUGGIANESE SRL	DILETTANTE
6813825	VISCARDI	GUIDO	13/05/1998	FORTE BEL VERDE	DILETTANTE
5541094	VITALE	COSIMO	27/05/1999	ANTELLA 99	DILETTANTE
3770221	VITALI	GIANMARCO	24/12/1991	TAVOLA CALCIO 1924	DILETTANTE
4978793	VITELLI	FRANCESCO	03/01/1997	PESCIA	DILETTANTE
5204385	VITI	SAMUELE	12/06/1998	CALCIO CASCIANA TERMELARI	DILETTANTE
3011315	VITI	STEFANO	10/07/1980	UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	DILETTANTE

4737983	VITILLO	RICCARDO	08/10/1996	VENERI CALCIO	DILETTANTE
5420425	VITTORINI	MATTEO	13/01/1999	POGGIBONSI S.R.L.	DILETTANTE
5170665	VIVIANI	CLAUDIO	25/07/1991	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
5751879	VOLPI	MARCO	13/07/2000	CAPANNE CALCIO 1989	DILETTANTE
2282381	VOLPINI	FRANCESCO	21/04/2003	TAVOLA CALCIO 1924	DILETTANTE
3818383	WOLF	FILIPPO	12/04/1985	AFFRICO A.S.D.	DILETTANTE
5266455	ZACCARIA	SIMONE	16/11/1998	VALDINIEVOLE MONTECATINI	DILETTANTE EX P
6737928	ZAFFORA	FEDERICO	20/09/1987	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
6897268	ZAHIR	OMAR	08/11/2002	FOLGOR MARLIA	DILETTANTE
4856042	ZAIA	LEONARDO	13/04/1998	TORRELAGHESE 2015	DILETTANTE
5853833	ZAMBON	FEDERICO	14/05/2002	GAMBASSI	DILETTANTE
5535461	ZANAJ	CRISTIANO	24/10/1999	CALCIO CASTELFIORENTINO	DILETTANTE
6546434	ZANCHI	TOMMASO	10/10/2004	SULPIZIA A.S.D.	DILETTANTE
2678766	ZANI	GAIA	26/04/1999	CENTRO STORICO LEBOWSKI	DILETTANTE
5187270	ZANNOLI	FILIPPO	09/06/1998	FAELLESE A.S.D.	DILETTANTE
5284434	ZAPPALA	RICCARDO	03/01/1998	AURORA PITIGLIANO	DILETTANTE
4335128	ZEI	DIEGO	26/01/1995	TERONTOLA A.S.D.	DILETTANTE
5100686	ZEQIRI	ORNALDO	06/01/1998	MASSESE 1919 S.R.L..	DILETTANTE
5709681	ZINGARELLO	GIUSEPPE	02/05/2000	FC MERIDIEN LARCIANO	DILETTANTE
5488063	ZOPPI	ALBERTO	13/04/1999	UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	DILETTANTE
5195818	ZOPPI	LEONARDO	26/07/1998	SPORTING CECINA 1929	DILETTANTE
3430123	ZOPPI	SIMONE	16/06/1983	ROMAGNANO CALCIO	DILETTANTE
2281099	ZORZETTO	ASTRID	30/09/2002	EMPOLI LADIES F.B.C.	DILETTANTE
4856287	ZUCCARELLI	DANIELE	25/11/1998	VALLIZERI	DILETTANTE

ELENCO SVINCOLATI DILETTANTI ART. 109 N.O.I.F. (SVINCOLO PER INATTIVITÀ)

Matric.	Cognome	Nome	nascita	Società	Status
5764039	AMDIAZE	AYOUB	17/10/1999	MIGLIARINO VECCHIANO	DILETTANTE
5561240	BRAZZINI	TOMMASO	12/04/1999	ISOLOTTO	DILETTANTE
5409487	CHEMELLO	GIAN MATTEO	29/02/2000	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
5343063	CITTADINI	NICOLA	14/03/1997	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	DILETTANTE
5003065	FRANCINI	MARCO	26/08/1997	VIRTUS VIAREGGIO	DILETTANTE
5572143	LAPINI	GIULIO	02/03/2001	VIRTUS LAURENZIANA	DILETTANTE
6501241	PINARELLI	NICOLA	08/06/2001	MASSESE 1919 S.R.L..	DILETTANTE
5101508	RINDORI	FRANCESCO	16/12/1999	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
5482552	TABANI	SEBASTIAN	19/02/2000	SPORTING CECINA 1929	DILETTANTE
4829592	TAMBONE	COSIMO	15/06/1998	SETTIGNANESE A.S.D.	DILETTANTE
5123744	TURRI	DANIEL	04/04/1996	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	DILETTANTE
5149320	VANGI	TOMMASO	25/09/1996	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	DILETTANTE

Svincolato con opposizione della società

2107993	MEATTINI	NICCOLO	19/08/2001	TORRITA A.S.D.	DILETTANTE
---------	----------	---------	------------	----------------	------------